

LA

RECIDIVA NEI REATI

STUDIO SPERIMENTALE

DELL'AVVOCATO

GIUSEPPE ORANO



ROMA

VOGHERA CARLO, TIPOGRAFO DI S. M.

1883

A Monsieur J. Tarde
Auteur de la Criminologie comparée

Hommage respectueux

J. Orain

T7E1

LA


RECIDIVA NEI REATI



STUDIO SPERIMENTALE

DELL'AVVOCATO

GIUSEPPE ORANO



ROMA

VOGHERA CARLO, TIPOGRAFO DI S. M.

1883

INTRODUZIONE

Hypoteses non fingo.

NEWTON. *Principi di filosofia naturale.*

Per quanto sia vecchio il tema della recidiva, e per quanto da dotti criminalisti e da legislatori sia stato sottoposto anche recentemente a rigoroso esame (1), tuttavia non lascia di essere

(1) Fra i più recenti e lodati lavori sulla recidiva ricorderò i seguenti: — CARRARA, *Stato della dottrina sulla recidiva*. (vol. II, degli Opuscoli). — A. VISMARA, *Della recidiva nei reati* (1870). — BRUSA, *Studi sulla recidiva* — 1864 — *Quale sarebbe il miglior mezzo per combattere la recidiva*. (Ann. del congresso di Stokolma). — TISSOT, *Le droit pénal*, ecc. — IVERNÉS, *De la récidive et du régime pénitentiaire en Europe* (1874). — AMBROSOLI, *La teorica della recidiva nel nuovo progetto di codice penale* (Archivio Giuridico, Vol. I. 1868). — D'OLIVECRONA, *Causes de la récidive* (1879). — HOOREBEKE, *De la récidive dans ses rapports avec la réforme pénit.* — WATERNON, *Simple donnée sur la récidive*. — TALLACKA, *Defects in the criminal Administration, etc.* — GEORG FRIEDLÄNDER, *Der Rückfall in gemeinen deutschen Recht.* — JOSEPH REINACH, *Les récidivistes* (1882). — L. NIVELL, *De la récidivité* (1882).

Dello stesso argomento si occupa, tuttochè non di proposito, il Messedaglia nell'aureo discorso che ha per titolo *La Statistica della criminalità*, ed il Beltrani Scalia nel suo pregevole volume *La riforma penitenziaria in Italia* (1879).

Il Mancini nella Relazione che precede il *Progetto del codice penale del Regno d'Italia*, da lui presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del 25 nov. 1876, espone dottamente lo stato della questione sulla recidiva, e ragiona brevemente sui motivi che lo determinarono a conservare con qualche mitezza la sanzione penale contro i recidivi.

In Francia, dove più ferve la lotta intorno a questo soggetto, nel 1° dicembre 1881 fu presentato alla Camera dei Deputati, dai sig. Julien, Greppo ed altri, un disegno di legge col quale si stabiliva la deportazione come mezzo di repressione contro certe categorie di malfattori recidivi. E con lo stesso scopo, dal già ministro dell'interno Waldeck-Rousseau fu presentato alla stessa Camera francese un altro disegno di legge, del quale si fa un commento interessante quanto vivace dal sig. R. Poincaré nella *Revue politique et littéraire* dell'11 marzo 1882.

l'argomento capitale e ai giorni nostri travagliatissimo — secondo la frase dell'illustre Messedaglia — ed uno dei più formidabili soggetti del diritto criminale.

L'importanza e gravità di questo tema, e la necessità che esso venga sottoposto a novello studio, si fanno oggi più che mai palesi, ove si consideri non solo che le legislazioni dei popoli civili sono tuttora discordi sulla nozione della recidiva, non meno che sulla misura delle pene sancite contro i delinquenti recidivi, e che gli scrittori ora dichiarano legittimo ed ora ingiusto l'aumento di penalità stabilito in questo caso dai Codici; ma eziandio che gli studi del diritto penale sono chiamati ad un nuovo indirizzo.

Non credo di errare affermando che nel progresso e rinnovamento di tutte le scienze il diritto penale è rimasto in gran parte immobile ed estraneo a quegli insegnamenti che deve pur attingere dalle scienze affini e dall'esperienza; e sono pur convinto che ove si abbandoni il vecchio sistema dei principii dichiarati assoluti, e alle dottrine, fondate solo su ragionamenti astratti, si sostituisca quella teorica, la quale, più che da metafisiche, è suffragata da prove fisiche e da giuste induzioni, si apriranno nuovi orizzonti alla scienza e si arriverà a conclusioni diverse da quelle di oggi, più degne dell'uomo e del civile consorzio. Anzi ho fermo nell'animo che mediante il metodo induttivo, a cui non può rimanere estranea nessuna disciplina, avverrà del diritto punitivo ciò che avvenne di molti altri rami dello scibile, che esso cioè dovrà sottostare a quella medesima trasformazione che già ebbe luogo prima nelle scienze naturali e più tardi nelle morali e nelle politiche (1).

Il rapido progresso delle scienze naturali data dal giorno in

(1) Il Buccellati è in ciò di parere contrario. Consultisi il suo libro: *La razionalità del diritto penale di fronte agli attacchi degli sperimentalisti*. — 1874. In un articolo pubblicato nella *Rivista penale* diretta dal prof. L. Lucchini e che ha per titolo *Gli studi sperimentalisti e la scienza del Diritto penale*, (vol. XIV, giugno 1881), egli nega che lo sperimentalismo « possa ravvivare dalle fondamenta il diritto penale ». A questa opinione del dotto criminalista io oppongo quanto dirò in seguito e particolarmente tutto il secondo libro del presente volume.

cui i suoi cultori, rigettando la spiegazione *a priori* di que' fatti di cui si ignorava l'intima natura, posero a fondamento delle loro indagini il provare e riprovare, l'esperienza e l'osservazione. Per avere scrupolosamente classificato i fenomeni fisici costantemente osservati, spiegandoli e mostrandone il loro concatenamento, i naturalisti da Galileo in poi sono stati in grado di stabilire la necessaria dipendenza dei fatti fisici da leggi prestabilite, e di sostituire senza esitazione ai capricciosi sistemi, alle ingegnose ipotesi, dottrine fondate sulla vera natura delle cose. Con questo metodo poterono prender posto in modo stabile e indiscutibile fra le scienze moderne più perfette la Fisica, la Chimica, la Geologia, la Geografia fisica e la Medicina (1).

Lo stesso è a dire delle scienze morali e politiche. Fino a che i cultori di esse procedettero nel sentiero delle astrazioni con l'unica guida della fede sconfinata nella potenza dell'umana ragione, il loro cammino non solo fu lento, ma quasi senza progresso. E per l'influenza degli studi comparati, per via di nuovi confronti, di ponderati ravvicinamenti, di accordi con le scienze affini, in una parola di induzioni, la Psicologia, la Linguistica, l'Economia, il Diritto civile pervennero al presente stato.

Coloro che coltivano le Scienze Filosofiche e la Medicina non ignorano come la Fisiologia, la quale studia la natura e le funzioni del corpo umano e l'atteggiarsi delle facoltà comuni all'uomo secondo il grado della sensitività individuale e le complessive disposizioni speciali, siasi trasformata con l'efficace strumento della Microscopia e come entrambe coteste scienze abbiano concorso a modificare i postulati della Psicologia, di

(1) Nel secolo XVII, in cui la Fisica iniziò il suo stadio scientifico con Galileo, anche la Medicina si sposò col metodo sperimentale. Il Malpighi, il Borelli, il Redi e il Baglivi cominciarono quell'opera trasformatrice e restauratrice i cui splendori vediamo oggi riflessi nella termometria, nell'oftalmoscopia, nell'otiatría, nella laringoscopia, nell'endoscopia, figlie tutte della Medicina. Ed è al metodo sperimentale che sono anche dovute le modificazioni arretrate nei processi operatorii con l'impiego dei caustici, dell'elettricità e via dicendo.

È notevole su questo argomento il discorso *Sul metodo in medicina* letto dall'illustre Prof. Luigi Galassi alla classe di scienze Mediche nel Congresso di Palermo (1875).

quella scienza cioè che somministra la storia delle spirituali facoltà e il processo delle sensazioni e delle operazioni dell'anima sopra di esse.

Di quel modo che tutti conoscono come l'Antropologia sussidiò coi suoi lumi la scienza morale, così i linguisti sanno assai bene come la loro scienza sia venuta a mano a mano formandosi in virtù dell'indirizzo storico e comparativo che da Bopp, Grimme, Schlegel e da altri fu dato agli studi linguistici (1).

A causa della diffusa conoscenza della Economia Politica e del Diritto civile non v'ha chi non abbia contezza del quanto l'uso del metodo induttivo abbia conferito a perfezionare tali discipline soprattutto mediante i sussidii che la prima ha ricevuto dalla Statistica, dalla Geografia e da altre scienze affini (2), e il secondo dalla stessa Economia e da altre discipline compresa la Medicina (3).

(1) È in virtù del metodo sperimentale che non solo si riuscì a dimostrare come la lingua segua ad ogni passo l'esplicazione del pensiero, talmente che sotto questo aspetto la scienza delle lingue diventa quasi un capitolo d'ideologia; ma coll'indirizzo storico dato a questa scienza si è potuto scoprire un nuovo mondo nel sanscrito e nelle lingue dell'India. Onde il greco e il latino, giustamente chiamate lingue classiche, perdettero il loro primato e divennero rami particolari del gran tronco comune.

(2) L'uso del metodo sperimentale nella Economia sociale apparisce dalle opere dei più eminenti economisti. Si rivela negli scritti di St. Mill, di Fawcett, di Macleod, di Cairnes, di Carey, di Walker, come in quelli di Perry, di Schoeffle, di Wagner, di Schoenberg, di Roscher, fra gli stranieri; di F. Ferrara, di G. Boccardo, di Lampertico, di Cossa, di Luzzatti e di altri in Italia. Il Quetelet scrivendo sulle applicazioni economiche del calcolo delle probabilità; Whewell e Cournot, scrivendo sulle espressioni analitiche di parecchi fondamentali teoremi della Economia, hanno assicurato alla scienza della ricchezza un posto cospicuo fra le discipline sperimentali. Dell'indirizzo sperimentale che segue ai tempi nostri l'Economia politica tratta dottamente l'illustre G. Boccardo nel suo erudito discorso che ha per titolo *Del metodo e dei limiti della Economia politica*. 1877.

(3) Sarebbe argomento degno di speciale lavoro il dimostrare come il Diritto Civile si sia andato trasformando col metodo sperimentale. A me basterà qui ricordare come il titolo delle *Assenze* contenuto nel Codice Civile italiano si sia creato col tener conto delle condizioni economiche della moderna società. Per non essere i viaggi un fatto frequente nell'antica società le leggi romane non si occuparono dell'assenza. Le strade ferrate ed i piroscalfi hanno ora reso facili e frequenti i viaggi; e quindi se uno scompare dal suo domicilio e resta assente un certo tempo senza che si abbia notizia di lui,

Ora di quella guisa che le scienze predette hanno tanto progredito sussidiandosi vicendevolmente, anche il Diritto penale s'innoverà mediante l'uso saggio degli strumenti che gli possono somministrare altri rami dell'umano scibile. Il fatto che noi chiamiamo *reato*, come non può emanciparsi dalla Psicologia, così non può essere convenientemente apprezzato se si priva dei lumi della Fisiologia, della Statistica, della Sociologia. E tutte queste scienze, strette in amoroso connubio colla Psichiatria ed avvalorate dalle esperienze carcerarie, varranno a somministrare quella larga suppellettile di dati e di criteri indispensabili per un retto e stabile ordinamento del sistema penale. Le scienze si completano a vicenda; e quella fra esse, la quale vive ancora nell'isolamento, dee rimanere necessariamente

il primo pensiero che balena alla mente è che sia morto. Onde la legge saviamente provvede autorizzando chi vi abbia interesse a chieder dai Tribunali la dichiarazione di assenza, per potere più tardi immettere nel possesso temporaneo dei beni dell'assente coloro che vi hanno diritto.

Per un giusto riguardo alle condizioni dell'odierna civiltà fu pure abbreviato il termine della prescrizione e quello per l'esercizio di certi diritti.

Per ragioni politiche ed economiche fu del pari tolto alle figlie l'antico diritto di ripetere obbligatoriamente la dote dal padre e dalla famiglia.

Chi ricorda l'antico concetto della proprietà certamente lo vedrà modificato profondamente se lo contempla nei nuovi codici. Il diritto sociale, il principio di giustizia, l'importanza dell'agricoltura ne hanno temperato il rigore.

L'elemento prevalente nel Codice civile vigente è l'elemento economico. Onde sono stati aboliti i fidecommessi e vietate le sostituzioni. E per la stessa ragione fu limitato in diverse guise il diritto che il padre avea presso i Romani di disporre a suo talento della proprietà. Non solo per la diseredazione, ove è ammessa, oggi si chiede un giusto motivo, e non si può diseredare che in casi determinati; ma è stato proclamato il diritto dei figli sopra una parte della fortuna dei genitori, ossia il diritto alla riserva. (Vedasi il discorso del compianto Pisanelli fatto alla Camera dei deputati quando discutevasi il Progetto di legge per la pubblicazione del Codice Civile italiano).

Tutta la parte del nostro Codice Civile che regola il matrimonio, quella che provvede alle relazioni di famiglia, i contratti, le successioni e via dicendo, si informa al principio che «qualunque sia la parte del *giure* che si impegna a studiare, se si vuole andare alla sostanza delle cose, bisogna osservare i fatti» (Vedasi il dotto ed erudito libro del prof. Saredo, *Trattato delle leggi*, §§ XVIII, XIX, XX, nel quale si dimostra come la nuova veste che fu data al Codice Civile è tutta opera dell'indirizzo sperimentale preso dal nostro legislatore).

imperfetta: e se immedesimata alle condizioni morali della umanità, partorirà gravi danni.

I criminalisti e i legislatori non possono più restar paghi all'*apriorismo* sul quale finora, in generale, poggiarono le leggi punitive. Per creare un complesso armonico di leggi che ad un tempo tutelino la sicurezza sociale e non offendano la libertà dell'individuo, bisogna che il legislatore nè s'ispiri ad un sentimentalismo soverchio da ridondar tutto a vantaggio del delinquente, e neppure si circondi di un pauroso rigorismo che torni funesto così al corpo sociale come al colpevole.

E per uscire dalle generali, l'aumento di pena che i Codici minacciano ai recidivi non è sufficientemente giustificato dai timori che fino ad oggi armarono la legge contro il delinquente. Il fatto d'un uomo, che nella pena espiata non trova ragione ed impulso all'emenda, che due, tre ed anche più volte viola l'altrui diritto, ora commettendo lo stesso, ora diverso reato, e che talvolta resiste per tutta la vita ai più severi provvedimenti di sicurezza ed alla più dura repressione esercitata contro di lui dalla società, è male di tal sorta che per comprenderne la natura, per apportarvi rimedio, non basta considerarlo come un fenomeno isolato, come frutto esclusivo d'animo incorreggibile e indurito nel mal fare.

A me sembra che per diffidare della teoria finora prevalente sulla recidiva dovrebbe bastare l'evidente paradosso nel quale ci aggiriamo. Mentre cioè la società si lascia andare a straordinario e talora quasi feroce rigore contro il recidivo, questi non di rado diventa più ostinato e perverso, e, ciò che ha maggior peso, il numero dei recidivi (almeno secondo quello che attestano le statistiche ufficiali), va sensibilmente crescendo.

Se l'aumento di pena che si minaccia al reo recidivo risponde ad un vero bisogno sociale, se si trova in armonia colla condizione fisiologica del delinquente, se esso, come si vuole, è salutare freno al delitto, come si spiega che malgrado questa forte intimidazione, malgrado questa esacerbazione di castigo, la falange dei recidivi anziché scemare si accresce? Siffatta contraddizione non sarebbe per caso indizio grave che la legge, come essa è, sia impotente a migliorare il malvagio, che l'aggravamento dell'affezione sia un rimedio

inefficace od anche ingiusto? La incorreggibilità del delinquente non potrebbe per avventura trarre origine dal suo organismo fisico, da imperfette e viziose istituzioni? — E se ciò non è escluso da fatti e da ragioni plausibili, chi non vede come sia onesto, anzi doveroso indagare dove la legge sia imperfetta, se nelle istituzioni che ci reggono non vi abbiano delle lacune, od anche se il delinquente recidivo non viva talora sotto l'azione di cause transitorie o permanenti che lo spingono al delitto e rendono impossibile o molto difficile la sua conversione?

Tali indagini appunto io mi propongo di fare con questo lavoro: ed è mio intendimento non pure di dimostrare la fallacia de' criteri che diedero vita alla sanzione speciale contro i recidivi e che l'hanno generalizzata, sì anche tentare la soluzione del problema che ho assunto per argomento di studio.

Intendo cioè di sciogliere la promessa fatta in un mio precedente lavoro, accolto con molta benevolenza dagli amici e dalla stampa.

Nella prefazione dell'opuscolo intitolato: *La Criminalità nelle sue relazioni col clima* io scriveva le seguenti parole:

« Nè ci pare facile decidere se più debba guadagnare la civile compagnia dal vedere moltiplicarsi i casi di irresponsabilità in certi reati per una frequente ammissione di scusanti; oppure se conferisca a ridonare la quiete ai popoli e a ristabilire l'ordine sociale turbato, il sistematico rigetto delle cause di incolpabilità, totale o parziale, e la eccessiva severità che talora spiegano nella misura della pena i magistrati che non debbono acconciare le loro sentenze al verdetto dei giurati. Ciò che a noi sembra più probabile si è che rendano poco giovamento alla causa della giustizia e dell'umanità tanto coloro che alle cagioni discriminanti, già ammesse nei Codici ed accertate dalla scienza, ne aggiungono talune nuove e dalla scienza non ancora riconosciute, quanto i legislatori e i magistrati, allorchè si avvisano di adoperare un sicuro ed efficace freno contro il delitto, abbondando nella misura della repressione » (1).

(1) *La criminalità nelle sue relazioni col clima*. — Studio statistico-sociale — Roma Tip. Eredi Botta, 1882.

Ora di quel modo che col predetto mio lavoro ho tentato difendere il principio del libero volere contro alcuno degli attacchi cui è fatto segno; così qui mi propongo dimostrare come in virtù della sanzione speciale vigente contro i recidivi l'attuale misura delle pene ecceda i confini dell'umana responsabilità e della giustizia. L'umanità non si onora meno col rivendicare al delinquente il suo libero arbitrio, di quello che col ridurre le pene alla misura richiesta dalle vere esigenze della società civile e dalla specifica malvagità del colpevole. La pena diventa ingiusta e odiosa allorchè esce da questi confini, ed invece di reintegrare l'ordine turbato dal delitto, lo sconvolge maggiormente. Mi pare che il più bell'omaggio che possa farsi alla libertà morale dell'uomo consista nella pratica attuazione del principio dell'umana responsabilità, esteso non solo al malfattore per raffrenarne colla pena i pravi istinti, ma altresì ai legislatori ed ai magistrati, acciò non abusino del loro potere a danno dei delinquenti e della civile convivenza.

La conclusione pertanto alla quale mi verrà dato di giungere si è, che *l'aumento di pena sancito dai codici contro i recidivi non è giustificato da ragione alcuna, e che spesso (per non dir sempre) si converte in una manifesta ingiustizia; ondechè deve abolirsi.*

Tale compito (non vale il dissimularlo) non solo è difficile ed arduo, ma a taluno parrà eziandio temerario. Io però confido che, se non si porterà nella presente questione alcun preconconcetto giudizio, e se mi si vorrà leggere con benevolenza e senza passione, come senza passione io dettai queste pagine, anche quando la dimostrazione non riesca rigorosamente scientifica in tutte le sue parti, si finirà col riconoscere la necessità che gli studiosi ed i legislatori si consacrino a nuove e più profonde meditazioni sul difficile tema, e che l'attenzione di chi veglia alla retta osservanza delle leggi venga rivolta sulle gravi lacune della nostra legislazione penale e soprattutto su alcune erronee interpretazioni e dannose usanze nell'applicazione del Codice di Procedura Penale. Dalle quali lacune, dannose usanze ed erronee interpretazioni vogliono appunto ripetersi a mio avviso molte delle cifre, reali od apparenti, che segnalano l'aumento della recidiva nel nostro Regno.

E qui dirò al lettore le ragioni del metodo da me seguito nella trattazione della materia.

Nel primo libro ho procurato di tracciare per somme linee lo stato odierno della legislazione, tanto in Italia quanto nelle altre nazioni civili, sulla recidiva, ed ho riassunto ed esaminato le dottrine conformi od opposte al diritto positivo. Inoltre ho creduto necessario di aggiungere qua e là alcune ragioni, che mi paiono di senso comune, a quelle esposte dagli scrittori che al par di me, pur seguendo vie diverse, reputano ingiustificata la maggiore repressione comminata contro i recidivi. Ma non ho inteso in questa parte, che chiamo *speculativa*, di soddisfare a tutte le esigenze di un trattato, e meno di fare una compiuta analisi della dottrina che combatto. Mi è parso che, dovendo nel secondo libro studiare l'argomento della recidiva colla scorta precipuamente del metodo sperimentale, si avesse a rivolgere la mente in modo particolare a quei fatti che in sè contengono la condanna della vecchia dottrina. Poichè, se per le ragioni tratte dalla costante osservazione, l'aumento di pena in discorso può palesarsi ingiusto od inutile, ne conseguirà necessariamente che debole e vacillante sia l'edificio legislativo finora sorretto da soli ragionamenti *a priori* o da presunzioni. E così resta chiarito fin d'ora il titolo di *studio sperimentale* da me attribuito al lavoro.

Non sono nondimeno alieno dal credere che avrei potuto dare al mio scritto un abito più dottrinale. Se non che, per raggiungere meglio lo scopo, che è quello di rendere ovvie a tutti le cose ch'io mi proposi di dire, ho creduto di sacrificare la veste più rigorosamente scientifica alla più facile intelligenza dei concetti. So bene che le idee o nuove affatto, od in gran parte tali, devono prima farsi strada nella coscienza pubblica per poi prender posto nelle leggi. Avuto riguardo alle difficoltà e alla lentezza con cui si procede (e non senza ragione) nell'innovare i codici e le istituzioni, sorse in me il desiderio di far sì che per via indiretta si ottenesse una correzione alle leggi vigenti. Pensai che ove i giurati, chiamati spesso a rendere giustizia nelle Corti d'Assise, giungano a persuadersi che la pena maggiore irrogata ai recidivi, spesso si converte

in una ingiustificata severità, in una solenne offesa alla libertà de' cittadini, non mancheranno di trarre partito dei mezzi che hanno in proprio potere: l'ammissione cioè delle attenuanti e di alcune scusanti, con le quali, nello stato odierno della legislazione, è permesso temperare le esigenze delle leggi imperfette.

Imperocchè se alla magistratura popolare è fatto divieto di sentir parlare di pena nei dibattimenti criminali (1), non lascia però di essere un sacro debito dei giurati il sapere che sta in loro di rendere la propria sentenza proporzionata alla malvagità di coloro che essi giudicano. L'ufficio del giuri diventerà più nobile, e certo più benefico alla società, se ciascuno dei cittadini chiamati a comporlo si premunirà contro il pericolo di diventare cieco strumento di una ingiustizia sociale.

Il mio intendimento, adunque, è non meno legittimo e modesto che filantropico; il presente lavoro avrà ottenuto tutto il successo che io desidero se contribuirà a produrre un risveglio nella discussione del tema che v'è trattato, ed a preparare quelle riforme che cominciando dal mitigare l'applicazione dell'aumento di pena finiranno, lo spero, col promuoverne la totale abolizione.

(1) Si allude al Codice di Procedura Penale vigente in Italia (art. 498 e modificazioni della legge 1874 sui giurati), in base al quale il Presidente delle Assise, dopo chiuso il dibattimento e fatto ritirare l'accusato dalla sala di udienza, legge ai Giurati la dichiarazione, che comincia con le parole;

« La legge non chiede conto ai giurati dei mezzi pei quali eglino si sono convinti » ecc

E finisce dicendo:

« I giurati mancano al principale loro dovere, se pensano alle disposizioni delle leggi penali, o considerano le conseguenze che potrà avere per l'accusato la dichiarazione che devono fare ».

LIBRO PRIMO

LA RECIDIVA NEI REATI

SECONDO IL METODO SPECULATIVO

CAPO PRIMO.

Nozione generica della recidiva.

1. Le espressioni *reato continuato*, *reato reiterato* e *recidiva*, le quali significano figure giuridiche, condizioni diverse in cui può trovarsi l'uomo delinquente di fronte alla legge penale, non furono per lo passato abbastanza distinte fra loro, ed oggi non corrispondono a sanzioni uniformi presso tutti i popoli. Laonde prima di discorrere della *recidiva* reputo opportuno, direi anzi necessario, chiarire la differenza che intercede fra questo e gli altri vocaboli, co' quali o già fu confusa o potrebbe in qualche guisa confondersi, soprattutto da coloro che fanno i primi passi nello studio del diritto penale.

Il *reato continuato* (a differenza del *reato unico* che suppone unica l'azione malvagia commessa dall'agente, unica la violazione della legge penale ed unica la risoluzione criminosa) (1) è propriamente il complesso di distinte violazioni della legge penale commesse dalla stessa persona in esecuzione di un unico disegno criminoso (2).

(1) PAOLI. *Nozioni Elementari di Dir. Pen.* VI, § 1. Bene inteso che le violazioni della legge penale, le quali abbiano servito di mezzo ad altra violazione, formano giuridicamente con questa un'unica violazione.

(2) Nella stessa nozione del reato continuato si accordano sostanzialmente il codice toscano, il Carrara, il Pessina, il Canonico, il Tolomei, il Nani, il Puccioni e quasi tutti i criminalisti italiani, salva qualche differenza di precisione, concisione e felicità di linguaggio. Anzi spetta alla dottrina italiana, come osserva il Mancini nella dotta Relazione che precede il nuovo progetto di codice penale, di aver messo nella sua vera luce la teoria della continuazione.

Due condizioni sono quindi necessarie perchè, nonostante la pluralità delle violazioni della legge penale e la pluralità delle azioni criminose, queste vengano considerate e punite come un reato solo:

a) Che le diverse azioni offendano lo stesso diritto e violino la stessa legge penale; b) Che siano atti esecutivi della *medesima risoluzione* criminosa. Così se un domestico, in esecuzione di un unico proposito, ripetute volte sottragga dei valori al proprio padrone, sarà reo di reato continuato, punibile come un reato solo, qualora di queste sottrazioni sia chiamato a rispondere in giudizio.

2. La *reiterazione* per contro, in senso ampio, ha luogo quando una identica persona deve render conto in uno o più giudizi (1) di molteplici azioni contrarie alla legge, ciascuna delle quali costituisca un reato distinto e da sè stante.

In senso stretto e proprio la reiterazione ha luogo quando le molteplici azioni, di cui la stessa persona deve render conto siano contrarie alla stessa legge penale.

Nella dotta ed erudita Relazione che precede il Nuovo Progetto di Codice penale del Regno d'Italia, l'insigne P. S. Mancini, che ne è l'autore, separa, con fina ed esatta distinzione, il reato *reiterato* propriamente detto dal *continuato*. Quando cioè, in ciascuna delle molteplici azioni si ravvisa un separato maleficio dipendente dall'*identica passione criminosa*, di guisa che il colpevole debba essere redarguito di tanti reati quant'esse sono, avrà luogo la reiterazione. Se poi sotto l'impulso della *identica risoluzione criminosa* vengano commesse le molteplici azioni contrarie alla stessa legge, si verifica il reato continuato. « Tradotta in legge questa

(1) Dico in uno o più giudizi, perchè secondo il nuovo Progetto di codice penale per l'Italia sono trattati allo stesso modo i reiteratori tanto se dei reati si conosca nello stesso giudizio, quanto se di uno di essi si giudichi dopo avere giudicato l'altro.

teoria, egli dice, la cui verità non può revocarsi in dubbio, la magistratura italiana saprà distinguere quando le azioni, benchè molteplici, costituiscano il *reato continuato*, e quando, per contrario, in ciascuna di esse debba ravvisarsi un separato maleficio, di guisa che di tanti reati quant'esse sono debba il colpevole rispondere; e come la identità *della risoluzione criminosa*, sotto il cui impulso si continui a delinquere, non abbia a confondersi colla *identità di passione criminosa*, che può spingere un malvagio a reiterare i reati, per ognuno dei quali la risoluzione criminosa rinasce e si rinnova » (art. 83, 84).

3. Alla *reiterazione* nel suo senso proprio si contrappone la *concorrenza dei reati*. In entrambi i casi trattasi, è vero, di una identica persona chiamata a render ragione di più violazioni di legge; tuttavia, come dice il Carrara, se per la *reiterazione* è necessario che i reati siano congeneri, per la *concorrenza* richiedesi che i malefici non siano dello stesso genere (1). Vi sarà pertanto reiterazione nel caso che uno sia tenuto a un dato punto a render conto di più furti, o di più truffe, di più ferimenti, o di più omicidii; ed invece vi sarà concorrenza di reati se una persona dovrà essere giudicata per un incendio e per uno stupro, per un furto e per falsità, per omicidio e per truffa. Mentre cioè per la reiterazione, come è stato detto, occorre che i singoli atti lesivi dello stesso diritto e punibili siano dipendenti dalla *stessa passione criminosa*; per la concorrenza le molteplici azioni conviene che contengano violazione di un diverso diritto e di una disposizione diversa di legge, e quindi che ogni singolo reato sia frutto di una diversa risoluzione e di passione criminosa diversa.

La distinzione però fra reiterazione e concorrenza, se può avere un qualche valore scolastico, non ne ha al-

(1) Op. vol. II. pag. 128.

cuno pratico; poichè sia che trattisi di cumulo di reati congeneri, o di cumulo di reati di genere diverso, i Codici penali non modificano per questo solo fatto le loro sanzioni. In entrambi i casi sono generalmente tenuti i tre seguenti sistemi: o quello dell'assorbimento, in virtù del quale si incorpora nella maggiore la pena dovuta ai reati minori; o quello del cumulo totale o parziale delle pene attribuite a ciascun reato; o finalmente l'aggravamento della pena che spetta al maggiore dei reati. Ciò spiega perchè non abbiamo considerato la concorrenza dei reati come figura giuridica distinta dalla reiterazione (1).

4. Ed ora veniamo alla *recidiva*. Se corre qualche analogia fra le figure giuridiche, or ora delineate, non è permesso confondere alcuna di esse con la *recidiva*. Chi parla di *reiterazione* o di *concorrenza* deve sempre supporre che nessuna delle molteplici azioni criminose sia stata passiva di sentenza definitiva, mentre per poter discorrere di *recidiva* si ha da ritenere che la stessa persona, la quale è chiamata a rispondere di uno o più reati sia già stata condannata con giudicato irrevocabile per altro reato precedentemente commesso.

Vi fu un tempo in cui la reiterazione e la recidiva si confondevano; ma ora tutti convengono del loro diverso significato giuridico.

« La parola *recidiva*, dice l'Ortolan, è consacrata per indicare il fatto del colpevole, che dopo una prima condanna pronunciata contro di lui per infrazione della legge penale, commette una nuova infrazione. Questa

(1) Il codice francese nel concorso di più reati non ammette nè cumulo nè aggravamento di pena. « Nel caso che uno sia convinto di più reati (siano congeneri o no) sarà pronunciata la sola pena più grave » (art. 365 cod. d'istr. crim.). Il codice toscano ammette di regola il cumulo della pena entro certi limiti. Il nuovo Progetto di codice penale del Regno d'Italia in caso di concorrenza di reati fa scontare al condannato una pena sola, quella che è più grave per la specie; ma questa si aumenta nella sua durata entro i limiti relativamente determinati in ragione del numero e delle qualità dei reati concorrenti.

parola, considerata unicamente nella sua origine filologica, non contiene in se stessa necessariamente l'idea di questa prima condanna, e si comprende che prima che il senso ne sia stato ben fissato nella scienza, abbia potuto confondersi con quella di *reiterazione*. Nondimeno è più energica che quest'ultima: si può, in fatti, reiterare buone come malvagie azioni, mentre che nella parola *recidiva* (da *recidere*) vi è forzosamente l'idea d'una prima e d'una seconda caduta; l'idea che quello che ha mancato dopo essersi rialzato o essere stato rialzato, ha mancato ancora. Ecco perchè i due significati di *reiterazione* (o cumulo di reati da punire) e di *recidiva* sono oggi ben distinti nella scienza penale » (1).

5. I criminalisti chiamano comunemente *vera* la recidiva, se il colpevole delinque dopo avere espiato la pena di un precedente reato; *finta*, se ricade nel reato prima della espiatione della pena inflittagli.

La recidiva poi dicesi *propria*, se il colpevole ricade in un reato dello stesso genere; se cioè dopo una condanna per furto commette altro furto, o dopo una condanna per omicidio commetta altro omicidio; ed appellasi *impropria*, se il colpevole ricade in un reato di genere diverso (2).

6. In questa che io mi permetto di chiamare *nozione generica* della recidiva tutte le scuole e tutti i codici sono concordi. Le leggi penali però e gli scrittori dissentono intorno a molti altri punti sullo stesso argomento. Delle differenze che esistono nelle legislazioni diremo in seguito. Le scuole differiscono soprattutto in ciò, che alcuni criminalisti credono che la recidiva sia una circostanza aggravante l'imputazione, ossia la *quantità* e il *grado* del reato; altri la reputano una circostanza atta solo ad aggravare la pena; e non man-

(1) *Elementi di dir. pen.* N. 1179.

(2) Consultisi CARRARA. — Programma P.G. § 738.

cano di quelli che opinano la recidiva non essere causa di aggravamento nè della imputazione nè della pena. E poichè io sono convinto che più ragionevole e fondata sia l'opinione di questi scrittori che negano qualunque virtù di aggravamento alla recidiva, mi soffermerò soprattutto ad esaminare se il fatto della ricaduta nel reato costituisca causa di aggravamento della pena.

7. Quanto a quei pochi i quali vedono nella recidiva una circostanza, onde rimane aggravata l'imputazione, basterebbe osservare che la penalità non può essere costituita nè dalle condizioni subbiettive del delinquente, nè da altre circostanze o ragioni estranee al maleficio che gli si imputa. Il reato, la sua essenza giuridica, la *quantità* obbiettiva di esso non risiede che nelle circostanze che l'accompagnano.

Se non che intorno a questa opinione io mi riporterò a ciò che ne dice il Carrara, quantunque con sì illustre ed autorevole maestro non mi accadrà di trovarmi d'accordo nel resto.

« Io non seppi mai — egli dice — nella mia tenuità persuadermi come la *recidiva* potesse essere causa di aumentare la *imputazione*. Aumentare la imputazione vuol dire aumentare la *quantità del delitto*: ma la quantità del delitto è tale quale la costituiscono le *circostanze del fatto*. I precedenti reati, in ordine ai quali il delinquente saldò il suo debito verso la società, non aumentano la quantità del delitto successivo. Egli è ormai principio generalmente concordato, non doversi punire la *malvagità dell'uomo*, ma la *malvagità dell'azione*, se non vuoi confondere l'ufficio di legislatore penale con quello del moralista. Ora la *malvagità dell'azione*, al pari che il danno dall'azione medesima cagionato, non cambia nè si accresce, perchè l'autore sia Tizio piuttosto che Caio. Vi sono, è vero, dei casi nei quali le condizioni personali dell'accusato modificano la imputazione, perchè vengono a diminuire nella delinquenza l'elemento

del *dolo*, come la minorità, il sordomutismo e simili. Vi sono delle condizioni personali che portano in certi speciali reati un aumento di imputazione, perchè le medesime inducono la violazione ulteriore di un diritto, e relativamente di un dovere, più che nei casi ordinari: come accade (a cagion d'esempio) nel parricidio e nel famulato. In tali casi ricorre veramente un aumento o un decremento di *imputazione*, perchè la condizione personale agisce sull'aumento, o sul decremento *del male del delitto*. Ma simile effetto non lo produce per certo la *recidiva*; la quale non si rannoda col nuovo delitto per nessun vincolo logico o giuridico; tranne che mostra un carattere abitualmente più pravo nell'agente. Ma la *malvagità dell'agente* non può farsi entrare come elemento assoluto nei calcoli della penalità, se non vuoi aprir l'adito ad un sindacato retrospettivo della vita dell'accusato: lo che per esser logici dovrebbe farsi sempre, se si ammettesse una volta cotesto principio » (1).

8. Pertanto non è più oggi la recidiva — come si esprime il Legraverend — caratteristica del fatto che dà luogo alla persecuzione del reo (2); vale a dire non è essa tale circostanza che muti la natura del reato, ma è ritenuta dai Codici e da gran numero dei criminalisti solo un motivo di aggravamento della pena.

Ciò per quanto riguarda il concetto della recidiva.

Passo ora a ricordare le legislazioni che hanno stabilito speciali sanzioni contro i recidivi, ed a dimostrare come coteste sanzioni non siano valido argomento per legittimare la maggiore repressione con cui

(1) F. CARRARA. *Stato della Dottrina sulla recidiva. Opuscoli vol. 11, pagina 420.* — Anche T. Canonico è d'avviso che la *recidiva* non possa collocarsi fra le cause che modificano la quantità del reato, (V. il suo pregevole libro *Del reato e della pena*, pag. 338).

Sostiene il contrario il sig. Faranda nelle sue *Osservazioni sui nuovi progetti di cod. pen. italiano*. Le ingegnose ragioni da lui esposte sono state confutate del Carrara in una nota del suo programma, § 738.

(2) *Traité de la législation crim.*

i recidivi sono colpiti, come anzi la tesi che propugno trovi sostegno e nelle differenze non lievi che si riscontrano nelle leggi dei popoli civili intorno alla recidiva e nella stessa debolezza delle ragioni sulle quali i Codici sono fondati, e finalmente nella discrepanza di opinioni tra gli scrittori.

CAPO SECONDO.

Legislazione sulla recidiva.

9. Furono e sono sempre vive le dispute dei criminalisti intorno alle origini della speciale e rigorosa sanzione che colpisce i recidivi. Vi ha chi le rintraccia nelle leggi di Manù perchè in esse si pone la ricaduta come circostanza aggravante della colpa. In Erodoto si legge che i Persiani nella repressione del colpevole tenevano conto della sua vita anteriore; e pare, secondo taluni, che in Grecia nel punire il reo si considerasse non solo il delitto in se stesso ma le condizioni morali del delinquente (1). Se il diritto Romano avesse provveduto su questa materia, è argomento di dissenso fra gli scrittori. Gli uni lo negano assolutamente (2); altri non dubitano di ammettere nelle leggi di Roma antica codesto aggravamento. Questa seconda opinione è stata accreditata dai Glossatori, onde le massime: *Consuetudo delinquenti est circumstantia aggravandi delictum et delinquentem acrius puniendi* (3); *Consuetudo in delinquendo aggravat poenam* (4); *Gravius multo puniendus est qui ter delinquit quam qui bis*. Donde scaturì la massima del terzo furto punibile persino di morte:

(1) PESSINA, *Elem. di dir. pen.* lib. 11, cap. VI. n° 2 in nota pag. 301.

(2) GEORG FRIEDLANDER, *Der Rückfall in gemeinen deutscher Recht.*

(3) FARINACCIO, *Quaest* 18. n. 8

(4) GLOSS. in verb *Exempt*, in leg. *Si quis*, C. de comm. 1, 12.

Potest pro tribus furtis, quamvis minimis poena mortis imponi (1). Abbracciano l'opinione dei Glossatori parecchi scrittori moderni, fra' quali, per autorità, primeggiano il Feith (2), il Fockema (3), il Bonneville (4). Vi ha finalmente chi opina che le leggi romane non avessero sanzionato le regole dell'aggravamento se non per certe speciali delinquenze e quindi per la sola recidiva *in specie: si in iisdem sceleribus perseveret* e dopo una prima condanna; ed a comprova di tale opinione si citano taluni esempi. Così agli eccitatori di tumulti popolari si minacciava per la prima volta la fustigazione e l'allontanamento dagli spettacoli, per la seconda l'esilio, e la morte quando perseverassero nell'essere sediziosi e turbolenti (5). Nella diserzione militare la ricaduta era considerata come causa aggravante della pena (6); ed era reputata tale nella concussione (7), nella ricettazione dei servi fuggitivi (8), nel caso della ingratitudine dei liberti (9) ed in qualche altro.

10. La discrepanza fra gli scrittori si mantiene anche intorno alle leggi e consuetudini medioevali. E mentre il Bonneville, il Carnot, il Tissot, l'Alauzet sostengono che in quei tempi vi fosse un perfetto sistema di graduazione della recidiva, altri sono di contraria opinione e ritengono che la recidiva fosse solo riconosciuta in poche consuetudini.

Lasciando però agli eruditi il ricercare e decidere se e in che modo nel diritto Romano e nelle leggi e nelle consuetudini medioevali fosse minacciato questo maggior castigo, certo è che in quasi tutte le legislazioni

(1) FARINACCIO. *Quaest.* 23, n. 4.

(2) *De delicto iterato*

(3) *De iterato crimine.*

(4) *De la récidive.*

(5) CALLISTR. *Fr.* 28 § 3. *Dig.* XLVIII, 19 *de poenis.*

(6) *Modestino*, *Fr.* 3 § 9. *Dig.* XLIX, 16 *de re militari.*

(7) *Leg. unica Cod. X de supereractionibus.*

(8) *Leg. 4 Cod. VI, 4 de servis fugitivis.*

(9) *Fr. 1 Dig. XXX VII, 14 de jure patronatus.*

dei popoli civili fu accolta e tuttora è in vigore quella dottrina per la quale il recidivo è assoggettato a pena maggiore dell'ordinaria (1).

In Italia l'aggravamento di repressione contro i recidivi è sanzionato dal codice penale Sardo del 1859 che vige in tutto il Regno, ad eccezione delle provincie Toscane e con modificazioni nel Napoletano (2). Tutti i progetti di codice penale che si sono elaborati nel nostro paese dal 1866 fino a oggi costantemente mantennero la maggiore penalità. La si vede conservata nel progetto Defalco (26 febbraio 1869), in quello emendato dalla sotto-commissione, composta dei signori Ambrosoli, De Foresta, Vaccarone (18 dicembre 1866), nel progetto che ebbe l'approvazione della commissione e che venne distribuito per un riesame (28 luglio 1867), nell'altro riesaminato dalla commissione ministeriale come testo definitivo (17 maggio 1868), in quello emendato dalla commissione composta dei sig. Borsani, Monticelli, Costa ed Ambrosoli (15 aprile 1870), nel progetto Vigliani (24 febbraio 1874), nel progetto discusso nel Senato (28 maggio 1875), finalmente nel progetto Mancini (25 novembre 1876).

Nel codice penale per le provincie Toscane il recidivo è del pari punito con pena maggiore dell'ordinaria.

In Francia gli art. 56, 57, 58 del codice penale del 1810, modificati in seguito a disegni di legge approvati nel maggio e giugno 1863, sanzionano lo stesso aggravamento.

Il codice penale d'Austria del 27 maggio 1852 tut-

(1) Per le ricerche storiche sulla recidiva sia nel Diritto Romano sia nelle leggi e consuetudini del Medio Evo, oltre la classica opera del Bonneville, puossi consultare il Chauveau et Hélie (*Theorie du Code Penal* Tom. I. Chap IX), la sullodata Relazione del Mancini premessa al nuovo progetto di Codice Penale del Regno d'Italia, ed il Commento al Codice penale del 1859 recentemente pubblicato dal Cosentino.

(2) Come è noto diversi codici penali imperano simultaneamente in Italia: il Toscano del 20 giugno 1853 per le sole provincie toscane; ed il codice Subalpino, modificato da decreti delle luogotenenze generali del Re, per le provincie meridionali.

tora vigente, ordina egualmente l'aggravamento o per la durata, o per il lavoro pubblico, o per l'esposizione, o per i colpi di verga o per il digiuno (art. 17, 37, 45).

In Inghilterra le maggiori pene applicate ai recidivi sono state sanzionate da diversi atti del Parlamento (1). L'aggravamento consiste in periodi più lunghi di servitù penale o di carcere, con aggiunte in certi casi di lavori forzati e in altri di bastonate.

In Danimarca, in virtù della legge penale del 10 febbraio 1866 la recidiva è riguardata come una circostanza aggravante e per essa vien sempre aumentata la pena ordinaria.

La recidiva è contemplata come causa di accrescimento di pena nei Paesi Bassi dalla legge 29 giugno 1854; e nel Belgio l'aggravamento forma l'oggetto del capo V, lib. 1° del Codice penale.

Nella Spagna, la recidiva è dichiarata una delle diciassette circostanze che aggravano il reato, secondo l'art. 10 del codice penale in vigore, riveduto nel 1870.

Nel Portogallo essa è preveduta dall'art. 85 del codice penale.

Il recidivo è del pari punito con pena maggiore dell'ordinaria nelle legislazioni della Russia, della Norvegia, della Grecia, della Luigiana, dell'Ungheria, della Svezia, della Svizzera, dell'Hannover, di Brunswick, della Baviera, della Sassonia, del Wurtemberg, di Baden, della Serbia e di altri Stati (2).

In breve, il principio che *leges consuetudinem delinquendi et delicta reiterata gravius puniunt* fu accolto nei codici penali di pressochè tutte le nazioni.

11. Di fronte alla concordia di tanti Codici nel considerare la recidiva come circostanza aggravante della

(1) Consultisi RIBOT, *Annuaire de législation comparée*.

(2) Chi ami avere maggiori notizie sulle leggi penali che sanciscono l'aumento di pena contro i recidivi può consultare oltre l'Jvernées, il Carrara: opusc. cit.; il Chauveau — *Théorie du code pénal*, Tom. I. Ch. IX e la Relazione citata del Mancini.

pena, si presenta spontanea la domanda: Il plebiscito delle nazioni civili contro i colpevoli recidivi è egli prova della legittimità della sanzione consacrata nei Codici stessi?

Io non dissimulerò che in chiunque studi la presente questione nasce da prima una grave inquietudine per il suffragio, almeno in apparenza, unanime dei legislatori nel sancire questo aggravamento di pena, e mi guarderò bene dal disapprovare subito il fatto come se fosse un imperdonabile errore. Anche quando riuscissi — come spero — a dimostrare, che nessuna seria e grave ragione giustifica la rigorosa repressione che intendo combattere in questo libro, non sarebbe tuttavia meno vero che l'istituto della recidiva fu finora mantenuto con la massima buona fede ed in omaggio a criteri rispettabili e resi saldi dal consenso dei popoli. Anche quando contro la recidiva potessero oggi militare — come penso che militino — forti motivi, e fosse lecito chiedere in nome della giustizia e dell'umanità che le leggi penali vengano in ciò modificate, non cesserebbe di esser vero che non potevano finora i legislatori e i magistrati incolparsi per avere gli uni sanzionata e gli altri applicata questa rigorosa penalità. Essi troverebbero scusa nello stato delle cognizioni, nell'imperfezione della scienza, nella lenta e difficile trasformazione delle leggi penali. Infatti il metodo finora seguito dalla maggior parte dei criminalisti nello studio del diritto penale, i lumi di cui erano in passato forniti i legislatori e fors'anco le condizioni politiche degli Stati, non permettevano che fossero esaminate e risolte questa ed altre questioni.

Anche oggi potrebbe ripetersi quanto scriveva P. Rossi, che cioè « ingiusto sarebbe il reputare che tutte le false dottrine e le cattive leggi di che l'Europa trovasi per anco ingombra per conto del diritto penale, siano state degli attentati premeditati contro l'umana famiglia. La trascuranza, la leggerezza, l'infingardag-

gine, vi hanno contribuito al pari dell'ignoranza; ed il miglioramento delle leggi penali suppone delle cognizioni e degli studi per disavventura poco comuni, e d'altra parte poco inoltrati » (1).

Ma se ciò è indubitato, non dovrà neppure il filosofo e il giureconsulto arrestarsi davanti al fatto della concordia dei legislatori su un punto speciale di legislazione. Non sarebbe questo il primo esempio di un errore universalmente accolto e che più tardi sotto l'azione benefica della crescente civiltà, dei progressi della scienza, di un più maturo esame degli interessi individuali e sociali sia stato riconosciuto e riparato.

Per tacere dei gravissimi pregiudizi ed errori che in virtù della scienza economica hanno cessato di offuscare le menti e di creare profonde rivalità fra le nazioni; senza neanche fare menzione della tortura che per lunga serie di secoli sembrò arma di sapienti governi e tutela necessaria dei conculcati diritti; a chiunque mettesse avanti il plebiscito de' Codici nella materia della recidiva, io opporrei le differenze fra le presenti leggi penali dei popoli e quelle che erano in vigore in passato. Quale enorme divario fra il sistema di pene sancite dai Codici moderni e quello che imperava fino alla prima metà del secolo XVIII! Quanti e gravissimi errori viziavano non solo le leggi dell'antico Oriente, ma le leggi di tutta Europa sino alla vigilia della grande Rivoluzione francese! Chi scorresse la storia delle evoluzioni cui andò soggetta la legislazione penale dei diversi popoli, vedrebbe come i grandi rivolgimenti sociali producano sempre radicali riforme nel sistema punitivo. Tutto conferisce a queste evoluzioni; le mutazioni di governo, la più o meno diffusa istruzione, i sistemi penitenziarii, le tradizioni, i costumi, la religione, le stesse condizioni fisiche dei diversi paesi. Anzi tutte queste cose insieme si riflettono mirabilmente sulle istituzioni giudiziarie.

(1) *Trattato di Dir. Pen.* p. 40. — Traduzione del PESSINA

12. Io non credo che a conseguire lo scopo limitato del mio lavoro sia necessario percorrere l'intera storia della criminalità. Tuttavia parmi non debba riuscire senza pratici risultati il considerare che, come i popoli dell'antichità per un erroneo concetto del fine delle pene ebbero una legislazione penale assai imperfetta e crudele, così i popoli moderni, per non avere abbastanza pensato a determinare la natura e la misura di esse, non raggiunsero ancora l'intera perfezione, o quella almeno che dallo stato odierno delle umane cognizioni sembra esser consentita.

Il diritto penale dei popoli antichi non aveva altro di mira che l'osservanza delle leggi col mezzo dell'intimidazione. Si credeva di frenare il delitto suscitando l'avversione al medesimo col massimo rigore de' castighi. La raffinatezza nell'esacerbazione del dolore, la selvaggia crudeltà nell'espiazione, si reputava mezzo di congrua riparazione alla società offesa e di freno salutare al mal fare. Pare che gli antichi legislatori ubbidissero, come si esprime il Thonissen, piuttosto a un sentimento impetuoso di vendetta che alla volontà calma e riflessiva di punire i colpevoli nella misura dell'interesse collettivo del corpo sociale. Per modo che il condannato non era se non uno strumento di intimidazione, un soggetto di pubblico spavento in mano del carnefice (1).

I popoli dell'Oriente, come furono i precursori degli altri nella civiltà, così li precedettero nello stabilire un arsenale di pene che al ricordarle fanno fremere. Malgrado che Colebrooke reputasse le leggi di Manù il tipo più perfetto del diritto criminale dell'India, si sente raccapriccio a leggere in che modo i delinquenti fossero puniti presso quei popoli. La prova del fuoco (*ordalie*) è uno dei molti supplizi che dall'Oriente furono trapiantati nei secoli barbari nell'Occidente.

(1) *Etudes sur l'Hist. du Droit crim.*

Le sette specie di morte *esasperata*, distinte da quella per decollazione, mostrano il rigorismo del sistema punitivo indiano (1). Se nell'India non si trova il taglione che Mosè decretò per gli Ebrei con la formola « occhio per occhio, dente per dente, » era nondimeno in vigore la pena della mutilazione per quel membro che aveva servito all'esecuzione del reato. Onde giustamente Strabone osservò che gli Indiani avevano stabilito la legge del taglione con l'aggravamento della mutilazione. Al certo fu tratto in errore il sommo Montesquieu, allorchè giudicando le leggi indiane disse: « Felice clima che fa nascere il candore dei costumi e la dolcezza delle leggi! » (2).

Nell'Assiria e nella Persia non appare meno feroce il sistema penale.

Presso gli Assiri il colpevole si gettava in pascolo alle bestie feroci o in una fornace ardente, gli si levavano gli occhi, e si facevano perire nello stesso tempo ed allo stesso modo la moglie e i figliuoli del condannato, e sovente il padre doveva assistere al supplizio dei figli prima di soffrire il proprio. Chi può leggere senza sdegno e raccapriccio il racconto dei supplizi atroci inflitti ai fratelli Maccabei in presenza della loro madre e sotto gli occhi medesimi del re Antioco Epifane? La pena di morte era prodigata sotto tutte le forme e con circostanze che fanno orrore. Le vittime si lapidavano, si trapassavano con le frecce, si crocifiggevano, si bruciavano loro le costole e i visceri con torcie, si segavano in due, si immergevano dentro un sacco nel mare o nei fiumi, si soffocavano sotto un

(1) La morte *esasperata* era di sette specie: il palo, il fuoco, lo schiacciamento sotto i piedi dell'elefante, l'annegamento, l'olio bollente versato nelle orecchie e nella bocca, essere dilaniato dai cani, tagliato a pezzi. Lo schiacciamento sotto i piedi dell'elefante e l'annegamento sono ancora in vigore presso certi popoli dell'Oriente come ne fanno fede le relazioni dei viaggiatori.

(1) Spirito delle leggi L. XIV. C. 15.

monte di cenere; e talora le loro membra venivano spezzate sotto carri armati di punte di ferro.

I Persiani schiacciavano il capo dei condannati fra due sassi, versavano loro stagno fuso nelle orecchie, li scorticavano lentamente, li seppellivano vivi. Non vi hanno forse torture e strazi paragonabili alla morte così detta del truogolo, di cui parlano Erodoto e Plutarco. Il corpo del colpevole era messo fra due conche o truogoli sovrapposti; di esso uscivano fuori per cinque aperture soltanto il capo, le mani e i piedi. In questo modo lo sventurato paziente era esposto al sole ardente, col viso unto di latte e di miele per attirarvi le mosche. E con tali liquidi veniva nutrito fino a che, per essere il corpo roso dai vermi, non spirava fra spasimi atroci (1).

13. L'Occidente non avrà forse superato in barbarie il sistema penale dell'Oriente, ma certo anche in tempo non molto lontano da noi di poco rimasegli addietro. In Italia, ma soprattutto in Ispagna, non fu meno sentita, a causa segnatamente dell'intolleranza religiosa, la necessità di fare del terrore il compagno della pena. A tutti sono note le raffinatezze crudeli inventate dall'Inquisizione nel reprimere gli atti o fossero contrari alle leggi penali, o in opposizione al dogma della chiesa cattolica. Il rogo che arse Cecco d'Ascoli, Gerolamo Savonarola, Giordano Bruno, ed una pleiade di illustri martiri del pensiero, è la pena più mite in confronto dei cavalletti uncinati, degli squartamenti e di quell'arsenale di terribili ordegni con cui si esercitava l'umana giustizia. Nè meno degli esecutori le stesse leggi erano nell'antichità e nel medio evo feroci, e continuarono ad essere fino a che non si ingentilirono i costumi, fino a che i due grandi principii della libertà individuale e della uguaglianza di tutti gli uomini davanti la legge non furono universalmente accolti e francamente am-

(1) Ved. il THONISEN — Op. cit.

messi nell'organamento politico degli Stati. Non è quindi a meravigliare se alla vigilia del 1789 un giureconsulto francese, riassumendo fedelmente la giurisprudenza penale della sua patria, divideva ancora le pene in tre classi: legali, fondate sull'uso dei tribunali, arbitrarie (1).

Fino alla stessa epoca ed a partire dal secolo XVI la formola « sarà punito secondo la qualità della persona » era comune alle leggi criminali di tutti gli Stati Europei; e l'irresistibile movimento sociale partito dalla Francia sulla fine del secolo scorso fece cessare i favori di cui godevano i nobili in materia penale.

Che più? La stessa dottrina antica della recidiva, non solo non dubitò della maggiore responsabilità penale del recidivo, rispetto a chi delinque per la prima volta; ma dominata sia dalla considerazione morale dell'incorreggibilità del recidivo, sia da quella politica del pericolo sociale, fu severissima contro di lui; e volle che fosse ora colpito d'infamia, ora mutilato in uno dei suoi membri o marchiato con ferro rovente; e che sempre, nel punirlo, si salisse alla specie di pena più grave, fino all'eccesso, quasi incredibile, di applicare al recidivo la pena dell'estremo supplizio per un reato che, secondo la legge e la natura sua, non sarebbe stato capitale (2).

Un ordinanza di Filippo VI del 12 marzo 1329 contro i bestemmiatori stabiliva che alla prima recidiva fosse applicato al colpevole un ferro rovente sul labbro inferiore in guisachè rimanessero visibili i denti della mascella inferiore. Alla seconda recidiva gli veniva tagliato col coltello il labbro superiore. La dichiarazione del 4 marzo 1724 minacciava la pena della galera « a coloro i quali, dopo essere stati condannati per furto, fossero convinti di altro furto, qualificato

(1) IOUSSÉ. *Traité de la justice crim. de France*, tom. 1 pag. 37.

(2) V. MANCINI. Relazione citata pag. 222;

crimine, e la pena di morte a coloro che, dopo essere stati condannati alla galera si rendevano colpevoli di recidiva in altro crimine ». Quale differenza fra la legge del secolo XVI che in Francia prescriveva: « *au premier vol le coupable sera pilorié; au second il sera pendu* » e quelle del secolo XVIII che raddoppiava soltanto la pena in caso di recidiva! (1)

14. Tutto ciò è grave argomento contro coloro che della concordia dei legislatori intorno all'istituto della recidiva vorrebbero farsi un'arma per sostenere la legittimità dell'aumento di pena stabilito per i delinquenti recidivi. Questa concordia esisteva in passato anche nell'opinione che la sicurezza sociale potesse acquistarsi a prezzo di sanguinosi spettacoli, eppure quella opinione fu per sempre sconfitta nelle nazioni civili. La coscienza dell'umanità non è e non può essere sempre la medesima. Essa muta col progredire del pensiero umano, segue le vicende delle istituzioni, dei principii sia politici sia economici; ed a causa di tali mutamenti ciò che ieri tutti veneravano siccome verità oggi respingono come errore.

È in virtù di queste profonde trasformazioni del pensiero umano, che, a mo' d'esempio, col concetto moderno dello Stato non solo ha ricevuto sostanziali mutamenti quello di Governo, ma col riconoscersi nello Stato non più una sola ragione di fine, sibbene anche di mezzo, l'uomo, il cittadino ha veduto elevarsi di grado la sua personalità. Gli argomenti che si potevano addurre nel secolo di Luigi XIV per difendere la famosa frase di quel monarca: *Lo Stato sono io*, oggi hanno perduto di valore. Può dirsi invece che abbia ricevuto la solenne consacrazione della coscienza universale l'opposta sentenza *Lo Stato siamo noi*, noi cittadini, noi elettori, noi che partecipiamo liberamente alla scelta dei rappresentanti del popolo e per esso alla costituzione del governo.

(1) V. BONNEVILLE « *La récidive* ».

Sotto l'influenza di questi nuovi principii, abbiamo veduto trasformarsi l'economia degli Stati, crearsi i prodigi dell'umana industria, rinnovellarsi la legislazione civile. Il diritto civile moderno, per tacere d'altro, non solo ha abbandonato le rigide forme del diritto romano e temperato le asperità del giure canonico, ma ha acquistato sembianze affatto nuove e consentanee al principio dell'uguaglianza, al rispetto dovuto alla proprietà privata ed alla ricchezza nazionale. La coscienza di molti Italiani si ribellava forse prima che si iniziasse le riforme sul matrimonio, riforme che furono poi tradotte in legge. Eppure pochissimi, per non dire nessuno, vorrebbero tornare ai tempi ne' quali cattolici ed israeliti non potevano, senza che l'uno o l'altro abiurasse la religione dei suoi padri, unirsi in matrimonio.

15. Lasciando però da parte ogni altra disciplina per discorrere solo del diritto penale, non è a dubitare che anche questo si vada in qualche guisa ingentilendo. Rimangono appena nella memoria degli uomini i processi per eresia e per sortilegi, ed invano oggi si tenterebbe di ritornare a que' tempi in cui cercavasi di convincere un accusato con la testimonianza delle persone a lui più care, quando la giustizia innalzava al grado di delitto, come già avveniva in Francia, la omessa rivelazione di certi attentati, ed obbligava la moglie a denunciare il marito, i figli a tradire il padre (1). Il procedimento segreto ha fatto il suo tempo, nel modo stesso che la confisca dei beni del condannato. L'abolizione della pena di morte in materia politica, la cessazione della morte civile (riforme dovute alla repubblica del 1848 e già invocate dal nostro P. Rossi nel suo celebre *Trattato di diritto penale*), e la cancellazione dai codici criminali di quell'odioso spettacolo che era la esposizione dei condannati sulla pubblica piazza, sono fatti che dimostrano come i principii filosofici del giure

(1) Ved. FRANCK. — *Filosofia del Diritto Penale*.

penale abbiano a mano a mano trionfato sugli istinti violenti e sulle passioni selvagge.

Fu pure non lieve progresso quello che si fece cancellando dal codice le pene contro i suicidii; ed è indizio di maggior svolgimento del senso del giusto la mitezza maggiore che in confronto delle vecchie legislazioni si trova nei codici moderni in materia di infanticidii. Gli studi severi che vanno facendosi sui manicomi criminali provano che i legislatori hanno in animo di sottrarre a castighi non meritati quelli che delincono per infermità di mente, e che, per errore degno di essere riparato, sono annoverati fra i delinquenti comuni (1). E finalmente non hanno lieve peso tutte le riforme che nel nuovo codice penale per l'Italia verranno introdotte.

Fra le riforme sancite dal nuovo codice, contengonsi tre singolarità, degne — come si esprime l'illustre Ellero — fino a un certo punto d'encomio e frutto di quella civil sapienza del secolo cui furono ossequenti i compilatori del progetto; vale a dire l'adozione di due distinte categorie penali, rispondenti nel pensiero loro a due distinte categorie criminose (di reati cioè procedenti da ignobili e perverse passioni, oppure da impetuose e scusabili), l'ammissione delle *colonie penali agricole* e della custodia e il *computo del carcere preventivo* nelle restrizioni espiatorie (2).

Queste utili ed umanitarie riforme già ottenute o che sperasi di ottenere nel sistema penale, se dimostrano quanto sia suscettibile di perfezione la legislazione penale, sarebbero state forse più sollecite qualora in questi ultimi tempi le ricerche dei criminalisti non si fossero aggirate più che su altri gravissimi argomenti intorno alla genesi del diritto punitivo. Sorto fra gli

(1) Nella tornata del 15 marzo u. s. il ministro dell'Interno presentava alla Camera dei deputati un disegno di legge sugli alienati e sui manicomi pubblici, privati e criminali.

(2) Vedasi P. ELLERO. *Sul progetto di Codice penale del Regno d'Italia* nell'Archivio giuridico Vol. II.

altri il dubbio, se lo Stato potesse estendere la sua tutela fino al punto di troncare violentemente la vita del colpevole; postasi dal sommo Beccaria in poi la questione se l'assassino, il parricida, il recigida dovessero espriare il loro delitto sul patibolo, parve agli scrittori necessaria l'indagine sui limiti del potere sociale, sulla giustizia, legittimità od illegittimità della pena di morte. È evidente che senza questa ricerca i legislatori non avrebbero avuto modo di scagionarsi dell'accusa di un esercizio abusivo del potere, di una esorbitanza nei mezzi diretti alla difesa del corpo sociale.

Il nostro secolo deve andar superbo di tali studi, poichè per essi si giunse non solo a mettere in dubbio, o dirò meglio a stabilire l'illegittimità dell'estremo supplizio, ma o si ottenne l'abolizione dell'assassinio legale in talune legislazioni per ogni sorta di crimini già puniti con la morte, od almeno per quelli politici, oppure furono sospese, come avviene in Italia da qualche anno, le esecuzioni capitali che furono pur sentenziate in base alle vigenti leggi.

Se però all'esame profondo della genesi del diritto penale andiamo debitori di sì civile conquista, oramai, per mio parere, diventa insufficiente, per non dire inutile, fermarsi alle origini del diritto punitivo. Lo Stato non potrebbe spogliarsi della facoltà di coercere il malvagio colle pene, sia o no esclusa da esse la morte, senza abdicare al più indiscutibile de' suoi uffici, quello di conservare la società incolume dalle offese e dagli attacchi che le muovono i facinorosi. Questo diritto è ormai fra i principii assoluti d'un governo riconosciuto e stabile.

Anzichè ad esso, le menti dei legislatori devono essere volte a studiare il modo più efficace e salutare di espiazione, ossia il più umano e conveniente sistema penitenziario, e trovare l'equilibrio fra il reato e la pena; ossia esaminare quale sia l'estensione, la durata di ciascuna pena per rispondere da una parte alla neces-

sità che ha il corpo sociale di vedere rispettato il diritto, e dall'altra per frenare le tendenze criminose del colpevole e correggerle. Più che le origini del diritto di punire oggi fa d'uopo che si ricerchino le origini o le cause del delitto.

Dallo stato della legislazione sulla recidiva si fa palese questa lacuna del diritto penale.

Prima però di affrontare questo esame fermiamoci a considerare fino a qual punto (dato anche che la conformità dei codici più innanzi segnalata fosse un assai grave argomento a favore della tesi da me contraddetta) esista veramente la detta conformità. Secondo il mio avviso, malgrado l'apparente concordia, v'ha nelle leggi un cumulo di differenze in materia di recidiva, che di per sè vale a scuotere la fede ed il rispetto che a prima vista parrebbe venire al principio dell'aggravio di pena che sostanzialmente è sancita nei codici stessi.

CAPO TERZO.

Differenze esistenti nelle legislazioni intorno alla recidiva.

16. Gli statuti penali dei diversi Stati ricordati nel precedente capitolo, sebbene a prima vista non molto discordi, differiscono sopra punti essenzialissimi. Non solo il codice penale di qualche grande nazione non ritiene la recidiva come una causa generale di aggravamento di pena, ma pochi codici si accordano fra loro intorno alla *nozione* (che non sia la generica di cui si è parlato) della recidiva, e nel determinare la *durata* di questa pretesa condizione aggravante, e la *specie* e *misura* di aggravamento della seconda e delle successive penalità.

17. Mentre la ricaduta nel reato, e soprattutto ne' crimini e nei delitti, è in generale reputata circostanza che aggrava la pena, è cosa degna di considerazione che il codice penale dell'Impero Germanico non riguarda la recidiva come una circostanza generale di aggravamento. Imperocchè non ammette la recidiva che per il furto, la rapina, l'occultazione, la truffa e l'accattonaggio. (Art. 244. 245, 250 = § 5, 261, 264, 361 § 4. 362 § 2). È il fatto (e non tutti i fatti delittuosi), che serve di base alla recidiva nella legislazione germanica. Lo stesso dicasi del progetto Austriaco. Il progetto Olandese dedica alla recidiva un capitolo (il 33°) della

parte speciale, ma ne fa una aggravante solo in alcuni determinati reati. Del pari la legge penale Svedese contiene disposizioni per la recidiva solo nel caso di furto, sia consumato, sia tentato, e in quest'ultimo caso se lo accompagna la qualifica o della violenza o della rottura, della scalata o della falsa chiave.

Potrebbe ricordare anche l'Ungheria, nella legislazione della quale non vi ha disposizione di legge contro i recidivi che in materia di stampa. Ma se è vero, che tutte le altre leggi penali di questo Stato sono mute sulla recidiva, è innegabile, secondo l'osservazione dell'Yvernès, che nella pratica la recidività costituisce sempre una circostanza aggravante ed ha per conseguenza l'applicazione d'una pena di più lunga durata (1).

18. A parte però queste limitazioni che subisce l'aggravante della recidività in certi Stati, certo è che nè i criminalisti, nè i codici sono concordi nel definire quando il delinquente sia costituito in istato di recidiva. Vi ha chi pretende che la recidiva si verifichi per effetto della precedente condanna irrevocabile, senza tener conto se il delinquente abbia o no già espiato la pena al tempo in cui viene convinto del nuovo reato; e vi ha dei codici, secondo i quali la recidiva ha luogo allora soltanto che il condannato abbia espiato la prima pena al tempo in cui ha commesso il nuovo reato.

Non è richiesta l'espiazione della prima pena dal codice francese, dal codice penale sardo del 1859, dal nuovo progetto di codice penale del Regno d'Italia, dal codice dei Paesi Bassi e da altri.

« Chiunque, dice il codice francese, essendo stato condannato a una pena afflittiva o infamante, avrà commesso un secondo reato punibile con la degradazione civica come pena principale sarà condannato alla pena, ecc ». (art. 56).

(1) Op. cit. pag. 39. Vedasi pure la citata Relazione del Mancini.

Il codice subalpino del 1859 definisce così la recidiva: « È considerato recidivo colui, che dopo essere stato condannato per un crimine o delitto con sentenza divenuta irrevocabile, commetterà altro crimine o delitto » (art. 118).

Secondo il nuovo progetto di codice penale del Regno d'Italia « È recidivo colui che, dopo essere stato condannato per un crimine o delitto con sentenza divenuta irrevocabile, commette un altro crimine o delitto determinato dal medesimo pravo impulso » (art. 84).

Nei Paesi Bassi, la legge del 29 giugno 1854 che modificò gli art. 56, 57 e 58 del codice penale del 1810 così si esprime: « Se qualcuno dopo essere stato condannato sia a una pena criminale, sia alla carcere in comune per più d'un anno, o alla carcere cellulare per oltre sei mesi, compaia nuovamente in giudizio per crimine o delitto, la condanna anteriore è considerata come circostanza aggravante, ecc. » (art. 11).

Per i citati codici quindi non è elemento necessario per aggravare la malvagità del delinquente il fatto della espiazione della precedente pena. Ciò è bene notare sin d'ora. Avremo occasione di esaminare questo modo di intendere la recidività, allorchè esamineremo le dottrine di coloro che coi libri hanno concorso a mantenere nei codici l'aggravamento che intendiamo combattere.

Sono di contrario avviso il codice penale vigente nelle provincie Toscane, il codice Ticinese, di Hannover, di Russia, di Svezia, di Brunswich ed altri. Mi limiterò qui a ricordare il testo del Codice Toscano, il quale così definisce la recidiva:

« Chiunque ha espiato pienamente la pena della consumazione o del tentativo di un delitto doloso, sia che ne fosse autore, sia che ne fosse ausiliatore; ognorachè, dentro il tempo dichiarato dalla legge, torni a tentare o a consumare, sia come ausiliatore, sia come autore, un altro delitto doloso della medesima specie, si fa debitore di recidiva » (art. 82, § 1).

Nella Svizzera la legislazione è disparatissima intorno alla nozione della recidiva; undici Cantoni fanno dipendere lo stato di recidiva da una semplice condanna; altri nove invece esigono espressamente che il colpevole abbia espiato le sua pena in tutto od in parte. Vi ha dei Cantoni nei quali non si fa alcuna distinzione tra il colpevole che ha commesso più reati nello stesso tempo e colui che ha commesso altro reato dopo averne espiato uno precedente. Vi ha poi il Cantone di Schwitz nel quale nessuno può essere dichiarato in istato di recidiva se non è stato condannato *due volte* (1).

19. Nè il dissenso dei codici sta solo nel fatto che alcuni si appagano della sola condanna, mentre altri richiedono l'espiazione della pena precedente. Il disaccordo si fonda anche in ciò che, per costituire il delinquente in istato di recidiva, vuolsi da alcuni che fra il primo ed il secondo reato vi sia *identità specifica*, mentre altri reputano sufficiente l'*identità generica*. Vogliono cioè i primi che la ricaduta avvenga in un reato della stessa specie, *determinato dal medesimo pravo impulso*, secondo l'espressione del nuovo progetto del codice italiano, che ricada cioè nel furto chi per furto fu già punito, in un ferimento od omicidio chi per ferimento od omicidio già subì una condanna; i secondi invece non pretendono ciò, bastando per essi a costituire la recidiva la ricaduta in qualunque crimine o delitto.

In Austria la recidiva è specifica: essa non esiste che per uno stesso crimine, delitto o contravvenzione. Rispetto al furto però si verifica questa circostanza particolare, che quando il colpevole fu di già condannato due volte per un reato della stessa natura, il furto, se trattasi di più di cinque fiorini (12 fr.) si converte in crimine a causa della qualità personale del col-

(1) YVERNES — Op. cit., pag. 10.

pevole. In questo caso la recidiva apparisce, non come aggravante, ma come qualifica del reato, e l'accusato è tradotto davanti la Corte di giustizia sotto l'accusa di crimine. Se l'accusato è un ladro *d'abitudine* comparisce davanti il giurì, quale che sia l'importanza del reato (1).

Anche per le leggi norvegiane, l'aggravamento di pena risultante dalla recidiva non si applica che quando i due reati sono della medesima specie. Non si fa eccezione a questa regola che per rispetto al furto, al brigantaggio e alla frode. Queste infrazioni sono sempre considerate come se fossero della medesima specie (2).

Lo stesso deve dirsi del codice Bavarese e di quello di Sassonia.

Il progetto di codice penale del Regno d'Italia credo disponga in simil modo. Non potrebbe infatti altrimenti intendersi quanto si dice nell'art. 84 già citato colle parole « commette un altro crimine o delitto determinato dal medesimo *pravo impulso* ».

In Grecia la recidiva è speciale ma non in modo assoluto, poichè basta che siavi somiglianza negli elementi costitutivi del reato, per es. il brigantaggio e il furto, il falso sia in scrittura privata, sia in atto pubblico.

Anche in Serbia la recidiva è speciale nel senso che la prima e la seconda infrazione devono essere di carattere analogo.

Medesimamente, in Rumania secondo la legge del 1 marzo 1874, non si ha recidiva che quando ha avuto luogo la condanna anteriore per un fatto dello stesso genere.

La identità generica dei reati è invece sufficiente per il codice penale Sardo del 1859, per l'inglese, per il danese, per quello del Wurtemberg, di Hannover, di Baden, della Luigiana, del Brasile ed altri.

(1) YVERNÈS — Op. cit., pag. 9.

(2) YVERNÈS — Op. cit., pag. 7.

In Francia può dirsi che sussistano i due sistemi: vi è la recidiva *generica*, che è la regola, e la *specificata* che è l'eccezione. La prima ha per base la pena anteriore; la seconda il fatto. Riguardo alla *identità generica*, vi è recidiva da crimine a crimine (art. 56), da crimine a delitto (57), da delitto a delitto (58). Non è ammessa però la recidiva da pena correzionale a pena criminale. Quanto alla *identità specifica* (nel medesimo delitto) ristretta nei termini medesimi delle leggi che la prevedono, essa non è punita se non quando ha luogo entro un certo lasso di tempo a partire dalla condanna, per esempio nell'anno (che è il caso più frequente), nei due, nei cinque anni. Vi ha però qualche esempio di recidiva speciale senza lasso di tempo determinato (1).

Nelle leggi penali dei diversi Stati della Svizzera regna anche in ciò una notevole disparità. Ad eccezione di tre Cantoni (Grisons, Neuchâtel, Genève), tutti gli altri perchè vi sia recidiva esigono che il colpevole sia ricaduto nel medesimo reato. Però, come nota l'Yvernès, non tutti i 25 Stati Sovrani della confederazione Elvetica si accordano intorno al significato delle parole « medesima natura » per discernere se vi sia o no identità specifica fra il reato già punito e quello da punire. Quattro Cantoni (Vaud, Fribourg, Tessin, Unterwald) si sono presi cura di indicare a uno a uno i crimini e delitti che il giudice dee considerare come identici. Per esempio: il furto e il brigantaggio, la falsità, il falso giuramento e la falsa testimonianza, la calunnia, ecc. (2).

20. In quanto alla *durata* dello stato di recidiva quattrovi sancito il principio della *perpetuità*, là quello della *temporaneità*. Per taluni codici, chi ha patito una condanna penale, o espiato una pena per crimine o delitto ha impressa sulla fronte, secondo la felice espres-

(1) YVERNÈS — Op. cit., pag. 16.

(2) YVERNÈS — Op. cit., pag. 12.

sione del Carrara, irredimibilmente la nota di recidività; in guisa che quand'anche torni a delinquere dopo lungo volgere di anni, debba incontrare l'aumento di pena annesso a codesta sua condizione.

Così in Isvezia la legge non tien conto del tempo trascorso tra la prima condanna e il secondo reato.

In Russia l'art. 14 del codice penale dei giudici di pace è la sola disposizione di legge che stabilisca che non vi è recidiva se non quando la seconda infrazione è commessa nell'anno successivo alla prima.

In Svizzera, il solo Cantone di Valais, ammette la recidiva in tutti i casi: poco importa che la prescrizione copra il primo reato o che il condannato abbia ottenuto grazia o sia stato riabilitato.

Altri codici più miti trovarono in un lasso di tempo più o meno lungo fra l'ultimo reato e i precedenti una ragione per alleggerire il delinquente dallo stato di recidiva. « Sia qualsivoglia il fondamento razionale, dice il Mancini, che si assegni alla recidiva, è chiaro che questo viene a mancare, o almeno perde assai della sua forza, ognorachè la vita onesta tenuta per lunghi anni, da che fu scontata la prima pena, dimostra che i patimenti della repressione ordinaria furono efficaci.

« D'altronde non si riscontra in tale ipotesi quella pervicacia nel male, che denota nel delinquente maggior dolo, e lo rende più pericoloso alla società » (1).

Secondo il codice Toscano, basta a far cessare lo stato di recidiva il trascorso di dieci anni se la pena già espiata era della casa di forza, di cinque anni se trattasi di condanna a pena inferiore.

Il nuovo progetto di codice penale italiano non valuta per costituire la recidiva: 1° la condanna per reati volontari rispetto alle condanne per reati involontari, e viceversa; 2° le condanne proferite dai tribunali militari per reati puramente militari non pre-

(1) Relazione cit. pag. 227.

veduti in questo codice (progetto), o dai tribunali stranieri; 3° le condanne a pena estinta per amnistia; 4° le condanne a pena criminale o correzionale, dopo che dal giorno in cui la pena fu scontata od altrimenti estinta, siano decorsi dieci anni nelle pene criminali, o cinque nelle pene correzionali (art. 84, § 2).

Nell'Impero germanico la pena non è più aggravata dopo il decorso di dieci anni.

In Danimarca lo stato di recidiva cessa se fra la condanna anteriore e il novello reato vi è l'intervallo di dieci anni, ed anche quando la condanna anteriore sia stata inflitta al minore di 17 anni. Lo stesso dicasi della Norvegia, dove l'aggravamento della pena non ha luogo se fra la prima condanna e il secondo reato vi fu un intervallo di dieci anni.

In Svizzera vi ha dei Cantoni che stabiliscono un lasso di tempo dopo il quale la recidiva non si verifica; altri non se ne occupano, o solo per le contravvenzioni.

21. Rispetto alla *specie* e *misura* della pena, tre sistemi sono principalmente in vigore. Vi ha chi adotta una pena accessoria tassativamente applicabile al recidivo. Così in Francia, oltre all'aumento della pena nella sua quantità, s'infligge al recidivo la sorveglianza speciale. Il nuovo progetto di codice penale italiano lascia all'arbitrio del giudice di applicare al recidivo anche la vigilanza speciale della polizia (art. 85).

Altri codici sanciscono un aumento di pena nella sua *quantità*, ma nella medesima specie come fa il codice Toscano, il quale prescrive un aumento nella durata della pena assegnata al secondo reato, purchè non si ecceda la metà di questa.

Finalmente alcune legislazioni stabiliscono il passaggio della pena ordinaria a quella della specie e grado immediatamente superiore. Così il codice francese passa dal confino alla reclusione, da questa ai lavori forzati a tempo, e dal bagno penale alla pena

di morte se il delinquente abbia incorso i lavori forzati a vita anche pel primo crimine.

Per la legge Norvegiana l'aggravamento consiste talvolta in estendere la durata della pena, talvolta in elevarla di grado.

Il passaggio da una ad altra pena superiore è pure ammesso dai codici del Wurtemberg, di Hannover ed in certi casi anche dal codice di Brunswich.

In Isvizzera anche la pena varia considerevolmente da un Cantone all'altro. A Zurigo è permesso al giudice di alzare il *maximum* della pena della metà se un individuo è recidivo per la terza volta, e può essere condannato a dieci anni di lavori forzati anche se le condanne anteriori non fossero maggiori che di un mese di prigionia (1).

22. Da queste principali discrepanze che contengono nelle leggi penali de' diversi Stati intorno alla materia in discorso, ognuno comprende come resti non poco indebolito l'argomento che potrebbesi desumere dall'apparente uniformità delle legislazioni. Perchè un vero accordo esistesse, sarebbe mestieri che i legislatori s'intendessero anzitutto nel determinare il modo preciso ed il tempo in cui si verifichi la circostanza aggravante che vuolsi far derivare dalla ricaduta nel delitto.

Noi sappiamo che quando trattasi di circostanze e di condizioni materiali o personali, che realmente accrescono la quantità del danno politico derivante dal reato, tutti i codici sono quasi unanimi nel riconoscerle. Difficilmente si noterà un dissenso sostanziale ne' codici penali intorno alla distinzione fra omicidio volontario semplice e quello che è qualificato assassinio, sia per la persona che se ne rende colpevole (parricidio), sia per il mezzo con cui venne perpetrato (veneficio), sia per la premeditazione

(1) YVERNÉS, op. cit. pag. 12.

o l'aguato. Lo stesso avviene per quelle circostanze che valgono a convertire il furto semplice in furto qualificato. Tutte le legislazioni convengono (salvo lievissime differenze) nel ritenere che ad alterare la specie e ad accrescere la gravità del furto concorrano il luogo ed il tempo in cui fu commesso, il valore del compendio furtivo, i mezzi adoperati dal delinquente e la qualità della persona che se ne rese responsabile.

Si comprende agevolmente che per modificare l'indole del reato e per stabilire un conseguente aggravamento di pena, diventa della massima importanza pei legislatori l'intendersi sull'essere o non essere, sull'esistere in questo o in quell'altro modo di una circostanza aggravante.

Ora, poichè malgrado questo dovere che hanno i legislatori di precisare in quali casi e per quali congiunture l'imputazione o la pena siano aumentate, vediamo che non tutti si accordano nello stabilire i criteri della recidiva; poichè ancora non è deciso se per costituirla basti il fatto d'una precedente condanna inflitta al delinquente, tuttochè non espiata, o se sia indispensabile la espiazione della prima pena; poichè non puossi sapere ancora in modo indubbio quale dei due sistemi sia preferibile per costituire il colpevole nello stato di recidiva, se quello che vuole la *identità generica* dei reati o quello che esige la *identità specifica* di essi, e come poi si dirà che l'instituto della recidiva vanta il suffragio delle nazioni? Dov'è l'accordo se ancora si versa in tali dubbii ed incertezze sulla stessa nozione fondamentale della pretesa circostanza aggravante? Quando vediamo che in un paese viene punito come recidivo colui che nelle identiche condizioni non è altrove soggetto ad aumento di pena; quando vediamo che Tizio, dopo avere espiato la massima pena che puossi infliggere per un furto qualificato, commette altro reato e tuttavia non è punito come recidivo, solo perchè non di un secondo furto, ma si

rese colpevole di un omicidio, di un incendio, di uno stupro; quando vediamo leggi che escludono la recidiva per coloro, i quali già condannati ai lavori forzati per grassazioni, ricadono nello stesso crimine, e ciò per l'unico motivo che la prima pena non fu ancora espiata, mi pare che si abbia il diritto di chiedere se per avventura, innanzi di pensare ad aumenti di pena per i recidivi, non convenga ai legislatori di tornare sui loro passi per intendersi sulla nozione di questa circostanza che da taluni si reputa tale da render necessario l'aumento della penalità.

23. Anche il disaccordo dei Codici rispetto alla misura della pena per chi è dichiarato recidivo è di capitale importanza per la nostra tesi. Fra il codice Brasiliano, che stabilisce contro i recidivi tre gradi di aumento di pena, e il codice della Toscana che fa incorrere il recidivo nella pena minacciata al delitto con un aumento che non può superare la metà di essa, passa non poca distanza. E per quanto le sanzioni francesi pecchino di soverchio rigore, pure fra esse e il codice della Liguria, che dichiara il colpevole inabile allo stato sociale e lo abbandona alla pena perpetua del carcere o della galera, nel caso di una terza condanna, la differenza mi pare enorme.

Se non che queste differenze di penalità, se hanno un'importanza relativa e potrebbe dirsi limitata, qualora si confrontino fra loro i codici delle diverse nazioni, ne acquistano una grandissima quando il paragone si faccia fra leggi vigenti nelle diverse provincie di un medesimo Stato.

Per l'Italia diventa una questione altamente politica la disparità di legislazione che esiste fra le provincie toscane e le rimanenti del Regno. Si è scritto molto intorno alle conseguenze politiche dell'essere in Toscana abolito il patibolo che nelle altre parti del Regno rimaneva sempre in piedi. Ma a me pare che non meno gravi, per non dire addirittura più gravi, siano le con-

sequenze che possono derivare dal fatto che in Toscana è punito senza l'aggravamento della recidiva chi, nelle identiche condizioni, dai Tribunali e dalle Corti di tutte le altre provincie è ritenuto per recidivo, e come tale quindi condannato ad una pena non di rado aumentata di uno o di due gradi.

Rammentiamo che in virtù della legislazione toscana allora il delinquente è in istato di recidiva quando abbia espiata del tutto la pena di un precedente delitto, mentre questa totale espiazione non è richiesta dal codice sardo del 1859 ora vigente nel resto d'Italia. Rammentiamo che pel codice toscano la recidiva non esiste se non quando il secondo delitto è specialmente simile al primo, laddove pel codice sardo non è necessaria questa specifica identità. E in fine è degno di essere ricordato che se l'aumento di pena pel codice toscano non può superare della metà la pena ordinaria, può invece secondo il codice del 59 ricevere l'aumento di due gradi e fino del doppio della pena ordinaria.

Queste differenze sono tali che tutti debbono comprendere come si convertano in altrettante disuguaglianze contro a quel principio che è il vangelo dei governi liberi: la legge è uguale per tutti. Chi non vede che i casi di recidiva, e solo per effetto del diverso significato che dà la legge a questa pretesa circostanza aggravante, sono più rari in Toscana che non nelle altre provincie? Chi non vede che il trattamento fatto al recidivo è più severo in tutte le altre provincie d'Italia di quello che sia in Toscana?

Non mi fermerò dunque più a lungo su questo argomento; ma non mi piace di abbandonarlo senza prima aver fatto rilevare, colle parole del Carrara, uno degli inconvenienti che procedono dalle sanzioni contro i recidivi.

« Prescrivendo, egli dice, un aumento *senza limite inferiore* nella durata della pena incorsa pel secondo

delitto, si viene di tratto allo esorbitante possibile di veder punito *meno severamente* il recidivo del non recidivo: e dico *meno* con gigantesca proporzione. Pongasi che il secondo delitto porti alla carcere da un giorno ad un anno. Un giudice può oggi infliggere al recidivo due giorni di carcere come pena ordinaria; e più l'aumento di un giorno per la recidiva, sia pure la seconda o la terza. E ciò mentre altro giudice può domani infliggere ad un reo incipiente anche tutto l'anno del carcere per lo stesso delitto. In pratica cotesto sistema ha fatto sentire tutta la sua vanità: tanto valeva tornare ai tristi usi antichi, lasciando il giudice arbitro assoluto dell'aggravamento nella quantità della pena: o meglio forse valeva il non tener conto nessuno della recidiva come causa di aggravamento *speciale*, anzichè esporsi a veder comminato per un quarto o quinto furto da un ladro di mestiere il formidabile aumento di pochi giorni di carcere » (1).

24. Dopo questi rapidi cenni sulle principali differenze esistenti ne' codici e su alcune politiche conseguenze che derivano tanto dalle diverse nozioni della recidiva, quanto dalla diversa misura di pena minacciata a' recidivi, io non trovo necessario di considerare altre differenze che riscontransi nelle diverse legislazioni. Atteso il preciso e limitato scopo del mio libro, a me pare che appena giovi ricordare che non tutti i codici statuiscano nello stesso modo nelle seguenti quistioni: qual valore cioè possano avere nella determinazione della recidiva le condanne profferite all'estero o le pene espiate fuori del territorio nazionale; se le condanne pronunciate sotto una legislazione abolita possano mantenere i condannati nello stato di recidiva sotto la nuova legislazione; se bastino a costituire in istato di recidiva le condanne profferite dai tribunali militari; se i condan-

(1) Opusc. cit.

nati graziati dal sovrano si mantengano nello stato di recidiva, ed altre simili quistioni.

Sarà piuttosto prezzo dell'opera il fermarsi ad esaminare il valore delle ragioni che sono addotte a sostegno dell'aggravamento di pena contro i recidivi; e ciò farò nel seguente capitolo.

CAPO QUARTO.

Dottrina finora prevalente sulla recidiva ed esame critico di essa.

25. Non solo le differenze che esistono ne' codici intorno alla nozione della recidiva, alla sua durata ed alla diversa misura di pena che ne' medesimi è sancita contro i recidivi, mi sembrano motivi gravissimi per scuotere la fede nell'armonia delle legislazioni intorno alla questione di cui mi occupo; ma porto opinione che non sia difficile dimostrare come nessuno dei criteri sui quali ha fondamento la dottrina finora prevalente sia conforme alla verità.

Le ragioni dei criminalisti a sostegno del rincaro di pena contro i recidivi parmi si possano riassumere colle stesse parole di alcuni fra i più illustri scrittori.

« Nella recidiva, vi è presunta insufficienza relativa della forza fisica oggettiva della pena a cagione della insensibilità che il delinquente mostra al male patito. Laonde a cagione di quella natura dell'individuo, *eccezionalmente più insensibile*, bisogna aumentare il castigo se vuolsene ragionatamente sperare un utile effetto ». (CARRARA).

« La ricaduta dopo la pena patita, mostra che la pena *ordinaria* che per la comune degli uomini è sufficiente e come *pena* e come *difesa*, non è sufficiente

nè come pena, nè come difesa diretta in faccia a quella natura *eccezionalmente insensibile* ». (ELLERO).

« Il recidivo dimostra col fatto del secondo reato di essere stato punito per la prima volta *meno* di quello che avrebbesi *dovuto*, stante la sua anormale sensibilità minore ». (BRUSA).

« Quando dopo di avere *sperimentato il patimento effettivo*, dice pure il Carrara, un condannato torna a delinquere, ci dà chiaro segno di disprezzare quel male: mostra che *per lui* non è un freno sufficiente quella somma di patimenti. Rinnovare contro di lui la medesima pena diviene in tal caso *futile*; perchè la presunzione di *sufficienza relativa* della forza oggettiva di quella penalità è contraddetta dal fatto ».

« Nella recidività, dice lo Chauveau, si è veduto il sintomo di una malvagità assai più attiva, l'indizio d'un pericolo sociale più imminente. L'inefficacia della prima pena parve rendesse necessaria una pena novella più efficace; e questo aggravamento che non può fondarsi sulla malvagità intrinseca dell'azione, che questa circostanza non potrebbe alterare, poggia nella malvagità intrinseca dell'agente ».

Il Mancini, nella Relazione che precede il Progetto di Codice Penale, accenna con queste parole al maggior timore che incute il recidivo nella società:

« Mentre rifiutansi affatto, come chiedono la dottrina e la civiltà, le feroci esagerazioni degli antichi; d'altra parte non si è stimato opportuno di cancellare dal primo libro del Codice Penale il titolo della recidiva, sì perchè non può disconoscersi che *essa genera nella società una certa apprensione maggiore di quella che consegue da un primo reato*, sì perchè sarebbe troppo grave mutamento il fare scomparire dal nostro codice disposizioni, che si trovano in tutti o quasi tutti i codici dei popoli civili ». (Pag. 223).

A tali ragioni altre secondarie se ne aggiungono, le quali o vi si compenetrano o in sostanza poco ne dif-

feriscono. Di esse terrò discorso, dopo avere esaminato quale valore abbiano le principali.

26. Non può negarsi che a prima vista le enunciate ragioni producano un certo convincimento sulla necessità di una maggiore repressione contro i recidivi. In effetti però, secondo io penso, le cose non corrono così.

Anzitutto chiederò a quei criminalisti che difendono l'aggravamento di pena, se basti dire che il recidivo dà prova di insensibilità alla prima pena con la sua ricaduta. — La sensibilità è un fatto subiettivo, e però nessuno può essere giudice della insensibilità alla pena se non lo stesso delinquente. Dire che la prova della insensibilità sta nella ricaduta, che chi è sensibile al dolore della pena sfugge l'occasione di vederlo rinnovato, è affermare e non dimostrare. Invece a me sembra che se in questa materia vi hanno prove e fatti da addurre, così le une come gli altri mirano esclusivamente a mettere in chiaro che nè la insensibilità del delinquente, nè altro motivo giustifica l'aumento della pena.

27. In quali condizioni si può trovare il delinquente di fronte alla seconda od alle successive pene di cui sia per avventura passivo?

La condizione giuridica del recidivo non sfugge da questi quattro casi:

O egli dopo aver espiato una pena criminale si rende colpevole di reato correzionale; o dopo l'espiazione d'una pena correzionale commette un crimine; oppure si rende colpevole di altro delitto; o finalmente, avendo già patito condanna per crimine, trascende a reato dello stesso genere.

Si vedono cioè, in primo luogo, delinquenti, i quali avendo commesso un crimine (puta un omicidio, una grassazione), e scontato dieci, quindici o vent'anni di lavori forzati, non pertanto cadono in reati di natura correzionale, i quali per conseguenza sono punibili con qualche mese od al più con qualche anno di carcere.

In questo caso, potranno costoro dirsi *insensibili* alla pena sì lunga e sì dura, solo perchè violarono nuovamente il codice penale? E possano essere detti: conseguirebbe da ciò che la pena correzionale, aumentata di uno o di qualche anno di carcere, abbia il potere di scuotere la insensibilità che il delinquente ha mostrato, o che ritenersi mostrasse colla ricaduta? — Quale intimidazione produrrà una pena correzionale in chi per venti e talora per più anni ha veduto ribadirsi sui polsi la catena del galeotto?

Mi si permetta adunque di concludere, per questo primo caso, che o è illusorio l'aumento di pena, o la ragione con cui esso viene difeso è a ritenere per futile.

28. Nè la cosa muta aspetto se il discorso cade su i recidivi da delitto a crimine, da delitto a delitto o da crimine a crimine. Qui la pretesa insensibilità non solo diventa una parola vuota di senso se si consideri che vi hanno di coloro, i quali, malgrado l'espiazione di una seconda e più dura pena, pure ricadono in un terzo, in un quarto reato; ma altresì perchè dal fatto che uno si è mostrato indifferente alla prima pena non è giusto concludere che egli non si ravvederà per effetto della seconda, anche quando dessa non sia di durata maggiore.

Ma oltre tali considerazioni, che possono parere troppo generiche, ve ne sono da fare altre di gravissimo peso.

Nel caso speciale di chi commette un crimine dopo aver sofferto pena correzionale, è strano mettere avanti lo spauracchio di un aggravamento di repressione per vincere l'insensibilità del colpevole, una volta che la seconda pena, per essere criminale, diventa per se stessa più afflittiva ed atta ad eccitare maggiormente la sensibilità del condannato. Se uno ha patito qualche anno di carcere per furto e poi commette una grassazione, senza dubbio troverà nella minaccia che accompagna il crimine (la reclusione, la galera) una maggiore intimidazione, un mezzo più efficace per

correggere, se mai ne fosse il caso, la sua insensibilità. È inverosimile, per non dire impossibile, che quell'uomo il quale è disposto a commettere un grave maleficio, possa essere arrestato nel pendio del delitto dal sapere che sarà forse condannato, invece che a dieci, a dodici od a quindici anni di lavori forzati per la recidiva. Più che in ogni altro si fa palese nel presente caso l'ingiustizia dell'aggravamento di cui discorriamo: da una parte il rigore e la durata della pena (accompagnata talora dall'infamia) sono accresciuti per l'indole criminale dell'imputazione, e dall'altra è aumentata la durata stessa solo perchè il delinquente fu passivo di altra pena, sia pure stata di pochi anni di carcere.

29. Nei due ultimi casi, i quali non di rado si rassomigliano apparentemente, ossia quando la recidiva avviene da delitto a delitto, o da crimine a crimine, una repressione maggiore può parere in qualche modo logica.

Ma qui pure non sono irrefutabili le ragioni che militano contro il delinquente.

L'inopportuno ed erroneo ricorso alla insensibilità del malfattore apparisce in modo particolare allorchè nei due reati, siano essi di natura correzionale o criminale, non vi sia identità specifica. — In uno che ha espiato la pena della reclusione per furto qualificato, o dei lavori forzati per grassazione, e poi si rende reo di omicidio in seguito a provocazione, dove sta il fatto della insensibilità alla pena già espiata? — Lo stesso dicasi di chi oggi patisce la carcere per furto semplice, e domani per ferimento in rissa va incontro a nuova pena correzionale. Come si può accampare l'insensibilità se trattasi di contrapporre reati d'affetto a quelli di impulso ignobile, reati d'impeto a quelli di malvagità? (1)

(1) Intorno alle differenze fra i reati d'affetto e quelli di impulso ignobile scrisse con la sua solita dottrina il Beltrani-Scalia nel 1875. Vedasi la *Rivista di discip. carcer.* vol. V. pag. 8.

Ma non basta. Si è veduto come non tutti i codici si accordino nella nozione della recidiva e come alcuni la stabiliscano solo se il secondo reato avvenga dopo la totale espiatione della prima pena, ed altri no. Ora, se fosse vero il criterio della insensibilità di cui dia prova il recidivo, o dirò meglio se fosse vero che l'insufficiente sensibilità derivante dalla prima pena dev'essere corretta col rincaramento della seconda, tutti i codici si sarebbero mostrati concordi nel punire più severamente solo colui che ricade in un secondo reato dopo la totale espiatione della prima pena. Infatti non sembrerebbe serio parlare d'insensibilità avanti che avesse avuto luogo tale espiatione. Ma siccome la detta concordia non si verifica nelle leggi, così bisogna convenire che l'insensibilità della quale si parla non sia per lo meno un criterio universale, costante per tutti i legislatori.

30. Potrebbe dirsi lo stesso dell'altra differenza concernente la somiglianza generica o specifica del secondo col primo reato. Se l'accrescimento della seconda pena può trovare scusa nell'insensibilità del condannato al dolore sofferto per una prima colpa, non si comprende davvero come molti codici non dichiarino recidivo chi si fa reo di un ferimento o di un omicidio dopo aver commesso un furto e una falsità e averne anche espiato la pena: quando la recidiva cioè non è specifica.

31. La teoria vigente sulla recidiva, se vogliamo considerarla nelle sue ultime conseguenze logiche, conduce direttamente all'assurdo. Coloro i quali non una, ma due, tre e più volte delinquono, dovrebbero essere passibili non del doppio, sibbene della pena aumentata di tre, quattro, cinque e più gradi. Imperocchè a punire davvero coll'aumento della pena la insensibilità del delinquente, che altro rimane a fare se non nella terza, quarta e quinta ricaduta, triplicare, quadruplicare, quintuplicare l'afflizione? Laonde accettandosi il

sistema dell'aumento progressivo di grado, un recidivo in reati correzionali, ad esempio un ladrunco che ruba un pane per sfamarsi, potrà essere spinto alla galera e finire quivi i suoi giorni.

Ma questo assurdo, come è bastato per respingere l'aggravamento progressivo, dovrebbe eziandio essere ai legislatori sufficiente ragione per abbandonare i criteri ai quali finora si sono attenuti. Chè un principio, il quale nelle sue ultime conseguenze conduce all'assurdo, non pare potersi accettare neppure nelle sue primissime conclusioni.

32. Vediamo ora se la efficacia della più dura sanzione penale contro i recidivi trovi conferma nei fatti.

La soluzione di questo quesito io la chiederò in parte alla statistica.

Fra coloro che furono condannati una sola volta ed i recidivi, erano le seguenti proporzioni per cento nel decennio 1870-79.

Il numero dei recidivi, nei bagni penali, che nel 1870 era del 5%, si raddoppiò nel 1871. Ma questo aumento, come osserva l'egregio Beltrani-Scalia, dipese forse dall'aver figurato in quest'anno nella statistica penale del Regno anche i Bagni penali della provincia di Roma (1).

I recidivi discesero quindi al 7% nel 1872 e, col l'aumento progressivo dell'1% all'anno, giunsero sino al 14% al 31 dicembre 1879.

Fra i detenuti nelle Case di pena il numero dei recidivi diminuì dal 1870 al 1874 dal 32 al 26%, e quindi con aumento costante risali alla fine del 1879 al 33%.

Soltanto nelle Case di pena per le donne le recidive si mantennero nei primi sei anni in cifra uguale ad eccezione del 1873 che segna un aumento del 2% (2).

Laonde, fatta eccezione per le Case di pena delle donne, le quali nel 1870 offrivano la cifra di 90 con-

(1) *Statistica delle carceri* — 1870-79.

(2) *Opera cit.*

dannate una volta contro 10 recidive, e nel 1879 di 93 condannate una volta contro 7 recidive, può dirsi che l'aumento dei recidivi trovasi affermato dalla statistica sia dei condannati al Bagno penale sia dei condannati alle Case di pena.

Ora, dove risiede la potenza che si attribuisce alla pena rincarata, se malgrado l'intimidazione della legge, la falange dei recidivi aumenta? Non sarebbe questo indizio chiaro che a rendere l'uomo delinquente la prima volta ed a renderlo recidivo nel delitto, concorrono cause che non vale a rimuovere la esacerbazione delle pene?

33. V'ha di più. La pena maggiore, considerata come antidoto contro la recidività, ci porta a offendere direttamente la logica. Difatti, o s'intende che pel nuovo reato, qualunque esso sia, debbasi infliggere una pena maggiore di quella assegnata al primo, ed è evidente che in questo modo un piccolo furto, un leggero ferimento, potrebbero essere puniti con pena criminale. Ovvero noi intendiamo che al recidivo si accresca la seconda pena ordinaria, senza tener conto della pena incorsa pel primo reato; ed in tal caso ne avverrà che colui il quale fu condannato ai lavori forzati, puta per vent'anni, senza rimanerne corretto, dovrebbe essere emendato o intimidito dal carcere, solo perchè in luogo di tre anni, a causa dell'aggravamento della recidiva, gliene furono inflitti cinque.

Ma, uscendo dalle astrattezze, consideriamo le cose come sono.

È innegabile che pochissimi delitti si commetterebbero, se i malfattori non confidassero nella loro astuzia, nella insufficienza della pubblica vigilanza, nella efficacia dei mezzi che essi adoperano e che credono conducenti al conseguimento del criminoso intento. Nessuno si attenterebbe di rubare, se non avesse la morale certezza di trarre partito della violenta sottrazione delle cose altrui, se non prevalessesse nell'animo

del ladro la speranza della impunità. — Chi è pratico di cose giudiziarie ed ha frequentato le Corti di Assise ed i Tribunali, chi ha familiarità coi processi penali, sa che tutto lo studio, tutte le preoccupazioni del malfattore, sono rivolte a deludere la vigilanza degli agenti della forza pubblica, a circondare di tenebre e di mistero il delitto.

L'insigne Philpin De Piepape lasciava scritto nelle sue famose *Osservazioni*: « È la speranza dell'impunità che rende audace il colpevole, ed è la stessa impunità che lo fa scellerato. Fate che le pene siano semplici, di facile esecuzione, che mentre lasciano agli accusati i mezzi legittimi per difendersi, porgano ai magistrati le più grandi agevolezze per acquistare le prove del delitto; ed allora i reati saranno più rari, e oso asserire che vi saranno pochi grandi delitti » ⁽¹⁾. Le quali parole consuevano assai bene con quanto diceva Faustin Helie: « Vi ha sempre in fondo all'animo di colui che commette un delitto una segreta speranza che non sarà mai scoperto. Ciò che bisogna opporre non è già il rigore delle pene, sibbene è l'azione, ossia i mezzi della polizia giudiziaria ».

« Lo scellerato che si avvia al delitto, dice il Mancini discorrendo della pena di morte, pensa a soddisfare la malvagia passione che lo trascina a delinquere e non pensa alla pena: o se vi pensa, si lusinga di evitarla; e dove fosse certo che la giustizia lo cogliesse pronta e severa dopo il reato, tanto varrebbe a trattenerlo il pensiero del patibolo, quanto la certezza di passare tutta la sua vita chiuso nella solitudine e nei patimenti dell'ergastolo; imperocchè non è la severità della pena, ma è la sua certezza quella che meglio e più efficacemente giova a prevenire i reati » ⁽²⁾.

(1) *Observations sur les lois crimin. de France. Paris, 1789.*

(2) V. Relazione Ministeriale che precede il Progetto del Codice penale del R. d'Italia, pag. 66.

E a tacere di altri, meritano di essere riportate le seguenti parole di lord Brougham: « Si crede, perchè la pena minaccia un essere che pensa e che bilancia la ragione pro e contro, che l'uomo il quale si dispone a commettere un reato si arresterà per la paura della pena. Errore! E prima di tutto egli si culla nella speranza di non essere raggiunto dalla legge, se ricercato di sfuggire alla giustizia, se arrestato di sottrarsi al giudice e alla condanna, se condannato di sfuggire alla sentenza e di essere graziato. E poi credete voi, che sul punto di commettere un reato egli sarà di sangue freddo? Certo no. Egli ha la testa esaltata: talvolta è l'odio che lo spinge all'assassinio, la paura della bancarotta al falso, una passione brutale allo stupro ».

Ora come può credersi che il malvagio, il quale ha fiducia di sottrarsi all'azione della legge, si asterrà dal delitto solamente perchè sa che quando la giustizia lo raggiungesse lo punirebbe non con la pena ordinaria ma con altra più dura ed intensa per la recidiva?

Chi è disposto a violare il codice penale senza che punto venga rattenuto dal pensiero che dovrà soffrire il carcere per tre o cinque anni, la reclusione per cinque o per sette, la galera per dieci o per quindici, lo violerà del pari se gli sarà noto che tutte queste pene potranno aumentarsi di due, tre, di cinque anni di più.

D'altronde dire che la minaccia di pena maggiore contro i recidivi sia una contropinta alla spinta che procede dalla malvagità del delinquente, è un supporre che tutti gli uomini non solo siano sempre in grado di apprezzare e distinguere se il loro atto sia oppur no crimine o delitto, ma che conoscano il codice penale per sapere quando si verifichi la recidività.

34. Quanto alla obiezione che potrebbesi farmi intorno all'ignoranza non iscusabile della maggior pena a cui soggiace il recidivo, risponderò che altro è dire non potersi ignorare come la legge punisca in generale il reato, altro è dire che non si può ignorare

L'aumento comminato dalla stessa legge contro i recidivi. — La presunzione della conoscenza della legge penale in genere è insita nel fatto che ognuno all'idea del male giuridico deve unire pure quella della sanzione giuridica. Ma questa presunzione non parmi che regga per il quantitativo della pena. Per fermo non si dà nessuno il quale non sappia che rubando, incendiando, uccidendo meriterà una punizione; ma si può facilmente non sapere che chi ricade nella tale specie di reato, dopo un tempo più o meno lungo, si vada incontro al doppio o al triplo della pena ordinaria. E se anche si sapesse, non è lecito inferire da ciò che l'aumento minacciato contro i recidivi possa influire sulla diminuzione dei medesimi. Chi è tentato a delinquere la seconda volta, allora forse troverebbe nella minaccia di più severa pena un freno al delitto, quando di fatto sapesse che in quella data circostanza si verifica la recidiva, che il suo reato sarà dichiarato crimine e non delitto, che il furto, a mo' d'esempio, sarà qualificato e non semplice, che piglierà la forma di un *abigeato* oppur no. In conclusione, pochi, per non dire nessuno, dei delinquenti, si danno pensiero del codice penale quando si svegliano in loro voglie criminose; nessuno fa i conti sul più o sul meno della pena.

L'aumento di pena adunque, anche sotto l'aspetto dell'emenda del reo, è illusorio. — Esso servirà a prolungare inutilmente la detenzione e i dolori del condannato, ad aggravare invano l'erario. — È un pregiudizio, fare assegno sulla durata delle pene; ed è frutto di questo pregiudizio il credere che l'accrescimento di castigo possa condurre all'emenda il colpevole che ha l'abitudine del delitto.

35. Più sofisticato che altro mi sembra il dire che il recidivo suscita nel consorzio civile maggior turbamento di chi per la prima volta delinque.

Ciò che turba la società è, se così posso esprimermi, il delitto, non il delinquente. Della malvagità del delinquente

la società non si prende più pensiero, parmi, che della pazzia del folle. Il folle è lasciato a se stesso, fino a quando i suoi atti non si rendano lesivi delle persone con cui esso trovasi in qualche relazione. Il simile avviene del delinquente, del quale la società non si occupa se non quando la sua malvagità turba l'ordine, la quiete pubblica, l'altrui diritto. Che il reato quindi venga perpetrato da uno che fu già colpevole, o da uno che diventa tale per la prima volta, questo non monta. Anzi se dei reati fossero sempre autori i medesimi individui, la tutela sociale sarebbe più facile. Appunto perchè noti alla società, coloro che sono proclivi al malfare vengono meglio sorvegliati; e noi vediamo come in certe circostanze di pubbliche solennità, di riunioni clamorose, l'ufficio di sicurezza provveda — e saviamente — a segregare quelli che sono in fama di persone sospette, sia perchè già furono puniti, sia perchè ritengono capaci di delinquere. Ma la cosa procede diversamente per coloro i quali non sono reputati familiari al delitto. Contro gli attacchi di questi ignoti facinorosi la vigilanza della società rimane delusa. E come infatti porre le mani su chi ancora non si sia palesato per malfattore?

Non è dunque vero che la civile compagnia si allarmi maggiormente per i malefizi dei recidivi. La società si turba quando vede spesseggiare il male, e quando l'accrescimento dei reati è sintomo di uno stato sociale morbosissimo, di cause nuove, ignote, che covano nell'animo di qualche classe di cittadini e che spingono al delitto anche quelli che furono in passato illesi dal contagio del male. Se noi avessimo trenta, quarantamila o più reati all'anno, e questi fossero commessi sempre da chi ha già espiato altre pene, sarebbe il caso di studiare in modo particolare il perchè della incorreggibilità di sì gran numero di recidivi; ma la pubblica tranquillità non ne sarebbe straordinariamente turbata. Quando pel contrario questo stesso, o maggiore numero di reati si rinnovasse quasi tutti gli anni ed essi fos-

sero per la massima parte commessi da delinquenti i quali prima non erano mai stati tali, allora converrebbe domandarsi se non vi abbiano nuove cause a delinquere, o se le vecchie non furono esacerbate. In un paese dove il numero dei recidivi aumentasse senza che contemporaneamente venisse accresciuto il numero totale de' reati, la statistica morale secondo me non segnerebbe peggioramento ma, sarei per dire, miglioramento. Imperocchè ciò che si avrebbe in intensità si perderebbe in estensione.

Ed a questa verità, se non vado errato, accenna l'illustre Messedaglia nel citato suo discorso sulla *statistica della criminalità*, « La criminalità, egli dice, si concentra in alcune classi; ossia (per meglio dire) sono i malfattori abituali che vengono a formar classe per sè medesimi; ma ciò significa ad un tempo che la criminalità, la quale frattanto non cresce in cifra assoluta, tende a diradarsi per le rimanenti classi sociali. A pari numero di reati, più si ripete il reato dei medesimi autori, e più vuol dire che diminuisce il numero dei delinquenti, appunto perchè ciascuno di essi viene in certo modo a contar per parecchi. La criminalità *subiettiva* perde, a così dire, di estensione nell'atto medesimo che essa guadagna d'intensità. La difesa sociale sopprime di più in più tutte le minori resistenze, non restano che gli elementi più pertinaci ed incorreggibili, che essa non giunge a dominare. E per ciò stesso, a formare intiera ragione del male non basta che si badi alla proporzione *relativa* delle recidive; bisogna altresì vedere a che cosa esse corrispondano in via assoluta. Quella proporzione potrebbe essere altissima, accostarsi anzi (astrattamente parlando) al 100 %, per una criminalità che fosse ridotta all'ultimo suo limite. E vorrebbe appunto dire che tutti gli elementi perversi sono domati, meno quelli soltanto di una estrema refrattarietà » (1).

(1) *Archivio di Statistica*, anno III, fasc. IV, pag. 479.

36. Passiamo ora a considerare quale sia il valore delle altre ragioni che a me parve di poter chiamare secondarie.

E innanzi tutto ci si presentano le seguenti parole di P. Rossi: — « La recidiva dall'un canto accusa il delinquente di una grande perversità morale, e dall'altro essa rivela alla società un agente assai pericoloso ».

Alle affermazioni del sommo criminalista, adottate anche, come ho riferito, dallo Chauveau, si potrebbe rispondere col domandarne la dimostrazione, o coll'opporre altre affermazioni. Volendo sfuggire le difficoltà d'un esame rigoroso, sarebbe ovvio osservare che, fin tanto non resti escluso che le cause onde un uomo venne mosso a delinquere la prima volta furono le stesse che provocarono la ricaduta, e finchè non si provi che l'emenda del recidivo sia possibile ad ottenere solo col rincarare della pena, le asserzioni suddette non varranno ad ingenerare alcun convincimento. Ma l'autorità di Pellegrino Rossi nella presente questione può valere un ragionamento, e quindi giova discutere la sua sentenza.

Nell'asserire che la recidiva è indizio di maggior perversità del delinquente, onde la conseguenza che debbasi punire coll'aumento della pena questo maggior grado di perversità, io scorgo il solito sistema delle idee *a priori*, delle ipotesi, delle presunzioni. — A me non pare in guisa alcuna provata la maggiore malvagità del delinquente recidivo, in confronto di chi per la prima volta fu giudicato reo. I più grandi malfattori sono altresì quelli che più facilmente sanno sfuggire alle ricerche della giustizia punitiva. Allorchè un ladro, un truffatore, un incendiario, un omicida, che sia tale per proposito, per calcolo, per cupidigia d'illeciti guadagni, o per altra malvagia passione, cade sotto la forza pubblica, per lo più vanta una lunga consuetudine nel male. Avrà rubato, frodato, forse

anche ucciso, più volte, senza che l'azione della legge l'abbia raggiunto. La sua malvagità, non disgiunta da astuzia profonda, avrà servito certo per molto tempo a sottrarlo all'azione della punitiva giustizia. Nessuno, ripeterò col Bonneville, rassomiglia meglio ad un onesto uomo del birbante. Onde è che il giorno in cui per la prima volta costui sarà colpito da una sentenza penale, egli non dovrà espiare se non una tenue parte della pena di cui lo avrebbero reso meritevole le sue moltissime colpe. Egli era già recidivo nel male e nel delitto senza che da altro giudice, all'infuori della sua coscienza, fosse stato segnato nel libro dei rei. Il reato che si punisce la prima volta spesso è il compimento di una trasformazione morale, venutasi lentamente operando nell'animo del malfattore. La prima pena per certi delinquenti non rappresenta che una tarda vittoria della sanzione giuridica sul colpevole.

Vi sono per contrario di quelli — e sono moltissimi — i quali, o per effetto della improvvida prima carcerazione, o per estremo bisogno, od anche per una circostanza occasionale non isfuggita a tempo, per la difesa esagerata di se stessi, o per la resistenza eccessiva contro un provocatore, soggiacciono ad una seconda condanna. A costoro la legge applica una pena maggiore dell'ordinaria, in considerazione appunto della pretesa maggiore loro nequizia.

Da tutto questo mi pare si possa trarre la conseguenza, che le pene espiate non valgono per se stesse a indicare la maggiore malvagità dei recidivi. La recidiva non rappresenta affatto una condizione di assoluta malvagità. Il delinquente può essere recidivo nella colpa e nel delitto, senza esserlo nella pena; come può non essere malvagio, nonostante la molteplicità delle condanne patite.

Nè mi si opponga che la società non è tenuta ad avere in conto se non gli atti esterni colpiti dalla legge penale. — Questo è certo: ma invero ciò prova mag-

giormente la fallacia della contraria opinione. Appunto perchè il legislatore non dee preoccuparsi degli atti illeciti e delittuosi che furono precedentemente commessi e impunemente da chi per la prima volta è accusato di un reato, imperocchè gli atti di lor natura malvagi e i delitti, di cui si ignorano gli autori, sfuggono al sindacato della legge positiva; perciò io sono d'avviso che non sia giusto ammettere senz'altro in chi delinque più volte una perversità maggiore che in chi per la prima volta sia chiamato a rispondere davanti i tribunali. La malvagità è un fatto interno, psicologico, che sfugge all'umano legislatore e che non si può argomentare e misurare dal solo fatto esterno che chiamasi reato. A chi vien fatto di scendere nell'anima del delinquente, per indagare il grado della sua perversità?

La malvagità dell'uomo non è costituita nè dalla prima, nè dalla seconda condanna, massime se si consideri che l'una o l'altra può essere conseguenza di una fatalità, di un errore, di un vizio di mente che è nell'autore del reato e che al magistrato rimane occulto, di un falso criterio del giudice, e via dicendo. L'idea del delitto è poi, fino a un certo segno, relativa. Vi sono fatti che l'autorità giudiziaria perseguita, e che nondimeno davanti ad un pubblico giudizio cessano di essere criminosi. Vi hanno di quelli che la magistratura togata ritiene per delinquenti, e la coscienza popolare assolve e proclama innocenti. — Ci sarebbe da compilare un'importantissima statistica di coloro che denunciati e giudicati come volgari malfattori, furono, alla stregua di più luminose prove, riconosciuti vittime o di una passione che ne signoreggiò temporaneamente l'intelletto, o di quella che i codici chiamano forza irresistibile. Come vi ha di quelli, e sono moltissimi, i quali in seguito ad un pubblico dibattimento vengono assolti, così vi sono coloro che soffersero una condanna, e tuttavia si trovarono in mezzo a circostanze che li resero quasi necessaria-

mente colpevoli. — Non tutti i giurati la pensano allo stesso modo; e come possono errare nell'assoluzione anche di un colpevole, così errano, e non di rado, nella condanna di coloro in favore dei quali militano non solo circostanze scusanti, ma discriminanti.

Adunque si avrà, pel solo fatto di una condanna patita, il diritto di dire che il recidivo ha una maggior malvagità di chi tale non sia agli occhi della legge? Chi può afferrare il nesso fra il secondo reato se casuale, non premeditato, ed il primo se calcolatamente perpetrato? Con quale criterio si vorrà approssimare il delinquente di oggi a quello di cinque, dieci, e più anni sono?

È un criterio assai dubbio e fallace quello che misura dal secondo reato la malvagità del reo; e tanto più fallace si manifesta, se si consideri che talora l'imputazione assume un carattere di gravità che supera la previsione, che oltrapassa gli intendimenti dello stesso delinquente. Accade così non di rado che uno intenda soltanto di ferire, ed invece uccida il suo offensore o nemico. Un ladro si riprometterà di trovare agevole la sottrazione di un oggetto, e invece è costretto a vincere resistenze non prevedute: onde il furto che intendevasi commettere senza qualificazione, o con quella sola a mo' d'esempio della chiave falsa, si converte in un altro, sul quale si accumulano, due, tre ed anche più aggravanti.

Che non sia poi vero quanto asserisce il Rossi, che il « recidivo rivela alla società come agente assai pericoloso », lo abbiamo già veduto allorchè si è dimostrato che soltanto apparentemente il recidivo suscita nel consorzio civile maggior turbamento di chi per la prima volta delinque (§ 35).

37. Nè, secondo me, giustifica l'aumento di penalità il dire con lo stesso scrittore che « vi ha nel recidivo una colpabilità speciale, morale e politica ad un tempo ». Una colpabilità speciale è ammissibile, ma non nel solo senso determinato dal Rossi. Essa è ammissibile in

quanto il recidivo può versare in condizioni eccezionali originate dal difetto di senso morale, sia tale difetto conseguenza di viziosa od insufficiente educazione, o di organismo ammalato. L'imperfezione, l'assoluta mancanza di senso morale, può essere il vero ostacolo che impedisce o ritarda i salutari effetti i quali il legislatore si ripromette dalla pena; in quanto il delinquente, mentre ha forse ceduto la prima volta ad una violenta passione, la seconda volta invece soccombe alle seduzioni che il delitto esercita su di lui. E la causa probabilmente sta in ciò, che nel luogo di espiazione e col contatto di provetti malfattori si è avvezzato a vedere nel delitto gioie e conforti che prima non vi vedeva, ed ha imparato a rendersi più oculato, più circospetto, più calcolatore nella scelta dei mezzi di delinquere a fine di assicurarsi meglio l'impunità. È una colpabilità specifica, ma che può trovare scusa presso la società; atteso che al delinquente furono la prima volta di freno contro le seduzioni del male la famiglia, l'amicizia degli onesti uomini, la voce dell'onore e della coscienza, laddove tutte queste cose gli vennero meno nella ricaduta.

Così soltanto pare sia ragionevole ammettere che il recidivo ha una colpabilità speciale, morale e politica; ma non vedo da questa specifica colpabilità discendere legittima la conseguenza che la pena pel secondo e pei successivi reati debba essere aumentata.

38. Nè mi è agevole comprendere quanto soggiunge il Rossi, che al recidivo si chiede conto solamente del secondo reato, « ma con le circostanze che aggravano la colpabilità dell'agente ». Come è possibile trovare l'aggravante della recidività, se si fa astrazione dal reato precedentemente commesso? La circostanza che vuoi aggravare il delinquente non è appunto fondata sul fatto presupposto, che esso si è mostrato poco curante degli effetti penali del primo malefizio? Non è la presunta insufficienza della pena espiata pel primo reato, che si accampa per aumentare la pena al recidivo?

39. Non persuade poi meglio il Carrara quando dice che la vera e giusta ragione di punir di più il recidivo, trovasi ne' caratteri intrinseci della pena. « Le pene, secondo egli si esprime, si presumono *adeguate* al bisogno della repressione, nè qualche raro esempio basta a farci criticare il sistema ed a ritenere male assortite le pene. Se vi sono taluni pei quali la pena si mostra insufficiente, ciò metterà in vista non un *vizio generale* della pena, ma una deficienza *speciale* nel suo rapporto col recidivo..... Significa che quella condanna, la quale è sufficiente a frenare i più, non è sufficiente a rattenere costui. Significa che la gravità della pena minacciata, se è sufficientemente sentita dai più, non è sufficientemente sentita da costui. Significa in una parola che nella pena ordinaria vi è deficienza di gravità relativa » (1).

Queste diverse forme di un unico pensiero, a mio avviso, sono frutto d'un altro falso supposto; cioè del credere che a causa della pena espiata molti siansi sottratti alla recidiva, e che per l'inefficacia della pena sofferta altri siano diventati recidivi. — Nessun ragionamento, nessuna esperienza, confortano questa presunzione, quando anche non si voglia dire che ragionamento ed esperienza provano il contrario. Dal fatto, che si vedono alcuni correggersi e ritornare onesti dopo espiata una pena, ed altri ricadere nel reato, non è lecito inferire la sufficienza della repressione pe' primi, la insufficienza pei secondi, e quindi che per questi ultimi sia necessario un aggravamento della seconda pena. La più parte di quelli che non ricadono nel delitto, se ne tengono lontani non già perchè la pena li abbia resi migliori, ma perchè, sebbene divenuti colpevoli e responsabili in faccia alla legge penale, non avevano speciale inclinazione al delitto. Essi violarono

(1) Opusc. cit.

una volta la legge non per prave tendenze, ma per circostanze eccezionali, fortuite, straordinarie; circostanze, che non ripresentandosi non travieranno più l'animo loro. Molti di quelli che si rendono rei di ferimento, ed anche di omicidio in rissa, od in seguito a grave provocazione, di falsa testimonianza, di falsità in iscrizioni, di stupro, e di altre specie di reati, se anche non avessero patito altra pena che l'onta di un pubblico giudizio, non sarebbero giammai ricaduti nel reato. Non sono sempre il dolore, l'acerbità dell'espiazione, la perdita della libertà, la segregazione e il lavoro forzato che migliorino la coscienza del reo: ma, in generale, il ritorno calmo del suo pensiero su se stesso, l'odio che nasce in lui contro il maleficio quando ne abbia conosciuto le conseguenze morali e sociali, la tema di perdere il credito e la stima dei galantuomini, lo rendono capace di resipiscenza e di emenda. La pena potrà in non rari casi, se prolungata soverchiamente, essere piuttosto occasione di corrompimento del cuore, di pervertimento dei costumi; ma per ordinario non è per effetto della pena se l'uomo si ritrae dal malfare.

Con ciò non creda il lettore che io intenda di proclamare l'inutilità delle pene. La pena, se non per tutti, sarà o potrà essere un freno per molti e dove anche valesse a rattenere pochissimi, essa apporterebbe sempre alla società grandissimo vantaggio. Stolto sarebbe chi negasse che senza pene la società andrebbe in rovina. Ma neppure si esageri l'efficacia di questo rimedio fino al segno di credere che il miglioramento sociale, che la moralità pubblica, debbano andare di pari passo colla repressione, sino al punto di affermare che la minaccia di pena maggiore contro i recidivi ne rintuzzi la baldanza, ne diminuisca il numero.

40. Non è quindi a proposito il paragone che lo stesso Carrara fa del delinquente coll'ammalato, della pena col farmaco. « A costui, egli dice, che si mostra in-

sensibile alla pena ordinaria, bisogna infliggere una pena più forte; alla foggia del medico che prescrive un secondo farmaco più efficace, quando il primo farmaco fu inoperoso. »

Il Carrara, mostra a un dipresso, di pensare come il Bentham e i suoi seguaci, cioè che vi sia una meccanica morale, un giuoco di forze, di potenze e di resistenze facile a determinare; a quella guisa che di leggeri si determina il movimento e la potenza delle nostre macchine industriali. Ben diverso e ben altrimenti complicato è però il problema morale, di quello che sia il problema industriale; onde male regge il confronto fra la pena ed il farmaco.

La pena non sta all'uomo come il farmaco all'organismo di esso; poichè non vi è ragione d'identità fra le leggi dell'ente fisico, o fisiologico, e quelle dell'ente morale. Se può dirsi che il medicamento in una dose agisce meglio che in un'altra, perchè come tutti gli altri organismi viventi quello dell'uomo fino a un certo punto segue le leggi della chimica, non conviene asserire altrettanto delle pene che hanno relazioni non solo con l'umano organismo, sibbene anche con l'uomo qual essere senziente e ragionevole. Non v'ha dubbio che il farmaco regolato in una piuttosto che in altra dose, risponda ad un vero bisogno del nostro corpo, e che con esso si riesca a modificare, a scomporre, a risolvere, a provocare movimento, a distruggere cause morbose; ma non accade lo stesso della pena, la quale ora colpisce l'uomo in certe condizioni organiche e morali, ora in certe altre e molto dissimili. Un aumento di pena non produrrà gli stessi effetti nella donna e nell'uomo, nell'adulto e nel minorenne, nel padre di famiglia e nel giovane celibe e spensierato, nell'uomo di gagliarda mente ed in quello di mente fiacca, nel cittadino colto e nell'ignorante.

CAPO QUINTO.

Dissenso fra i criminalisti intorno alla legittimità della repressione comminata contro i recidivi.

41. Le ragioni finora esposte, contro l'aumento di pena comminato ai recidivi, acquistano senza dubbio maggior valore, ove ai criminalisti che osteggiano l'abolizione di tale aumento si contrappongano coloro che se ne fanno i patrocinatori.

Questa discrepanza di opinioni è invero non lieve argomento, se non per credere ingiusto quell'aumento, almeno per dubitare della legittimità di esso.

Siccome però non intendo fare un lavoro di erudizione, e d'altra parte parmi di avere già ampiamente esaminate e sufficientemente confutate le ragioni dei sostenitori dell'aggravamento di pena, così mi limiterò qui a ricordare i nomi dei principali scrittori che si schierano nell'uno e nell'altro campo, fermandomi di preferenza su quei motivi e su quelle opinioni che concorrono a stabilire la superiorità della dottrina che io abbraccio.

42. Il Farinaccio, il Fokema, il Bonneville, il Nypels, il Rossi, il Nicolini, il Carrara, il Tolomei, il Canonico, l'Ellero, il Paoli, il Buccellati, il Nocito, lo Chauveau, il Legraverend, l'Ortolan ed altri scrittori di minor fama,

stanno per l'aggravamento. Sono invece di contrario avviso, per quanto è a me noto, il Carnot, l'Alauzet, il Bourdon, il Gesterding, il Mario Pagano, il Carmignani, il Giuliani, il Tissot, il Friedlander, il Pessina, il Brusa, il Lucchini.

43. Come si vede, ambedue le scuole sono rappresentate da una schiera di illustri campioni. Non saprei però dire quale prevalga per numero. Questa ricerca, se anche potesse riuscire completa, non influirebbe sulla presente questione; perchè nella scienza le maggioranze non decidono le controversie come accade in materia politica, amministrativa e giudiziaria. La maggioranza non sempre nelle questioni scientifiche risulta composta delle più eminenti intelligenze, e le minoranze non sono neppur sempre il risultato delle menti meno elette. Lasciando pertanto di giudicare sul peso maggiore o minore che nella questione dibattuta può avere la grandezza dei nomi, in quanto che al nome del Carrara può facilmente opporsi quello del Carmignani, ai nomi del Rossi e del Nicolini quelli del Carnot, dell'Alauzet, del Tissot, di Mario Pagano, vediamo piuttosto se la opinione di coloro che spiegano il vessillo del rigore contro i recidivi non sia in qualche guisa temperata e circoscritta, o se non vi siano anzi dei punti di contatto fra le due scuole.

44. Pellegrino Rossi, del quale io ho già confutata la dottrina (§ 36), dopo aver detto che del secondo delitto si chiede conto al recidivo, ma con le circostanze che aggravano la colpeabilità dell'agente, esce fuori in questa sentenza: « D'altra parte, siccome la recidiva non è altro che *un aggravamento della colpeabilità nella stessa specie di delitto*, riconosciamo che mai non dovrebbe cangiarsi il genere della pena, ma solo aumentarsene il tasso. » (1) Il Rossi adunque appartiene a quella schiera di criminalisti che vogliono restringere la recidiva al solo caso di una *colpeabilità specifica*;

(1) Trattato di Dir. Pen. Cap. IV.

e ciò in opposizione a que' codici e scrittori che la estendono alla *colpeabilità generica*. Laonde se il Rossi può essere annoverato fra gli avversari nostri, egli bensì col circoscrivere i casi di recidiva attenua di molto la estensione dell'aggravamento.

45. Più in là del Rossi va l'Hauss. — Egli vorrebbe che l'aumento non fosse mai *precettivo* ma *facoltativo*. « L'aumento di pena, egli dice, si fonda sulla presunzione di insufficienza della pena ordinaria o di incorreggibilità del recidivo. Questa presunzione può cessare di fronte alle speciali circostanze di fatto che lo hanno condotto al secondo delitto, e tali circostanze eccezionali non può conoscerle che il giudice. » (1)

L'Hauss e i suoi seguaci propongono adunque una transazione: non abolizione totale dell'aumento di pena, ma limitazione dell'aumento a quei soli casi reputati necessari dal giudice. Ora appunto nella transazione è racchiusa come una conferma della verità di quanto io sono venuto fin qui dicendo. Ognuno comprende di leggeri che, se vuolsi lasciare all'arbitrio del giudice l'aggravare la pena, già si ammette che non in tutti i casi è giustificato l'aumento sancito ne' codici; e, quindi, come ora stanno le cose, la giustizia non presiede sempre alle sentenze dei Tribunali.

Ma se la mentovata transazione giova a confortare, almeno per molti casi, la mia tesi, non mi sodisfa il temperamento proposto dall'Hauss per impedire l'accrescimento della pena contro coloro pei quali la medesima può tornare sufficiente nella misura ordinaria. In primo luogo perchè, come si vedrà nel secondo libro di questo volume, l'aggravamento della pena talora diventa una manifesta ingiustizia; in secondo luogo perchè è sempre pericoloso allargare l'arbitrio del giudice. Ministero del magistrato non è, e non dev'essere,

(1) HAUSS, Cours de droit crim., § 359.

che l'applicazione della legge. Ed a questa soltanto e non al giudice può competere l'ufficio delicato e penoso di stabilire la misura della correzione. Col sistema dell'Hauss, come già hanno osservato gli autori della *Teoria del Codice Penale*, si sostituirebbe la volontà del giudice a quella della legge, l'arbitrio delle decisioni umane alla fermezza delle regole legali (1). « È egli dunque necessario, ripeterò col Carrara, per evitare *ingiusti* rigori, di allargare siffattamente l'arbitrio del giudice? La scienza nostra ha sempre ondeggiato fra Scilla e Cariddi. Il bisogno di procacciare un'equa distribuzione di pene ed il bisogno di frenare l'arbitrio del giudice onde alla legge e non all'uomo si referisca l'irrogazione del castigo » (2).

Col quale giudizio, non solo l'esimio nostro criminalista respinge la transazione ora ricordata, ma pare inclini ad ammettere che il maggior rigore delle leggi contro i recidivi non sia sempre giustificato.

46. Se non che il Carrara, quando io ben l'intenda, oltre a riconoscere che non sempre l'aggravamento colpisce giusto, la qual cosa sarebbe un fatto per se stesso atto a far vacillare la dottrina da lui sostenuta, fornisce eziandio a' suoi avversari un'arma che si può agevolmente ritorcergli contro.

In principio del presente libro (§ 7) io ho riferito quel luogo dello stesso autore dove dimostra non essere da attendere l'opinione che vede nella recidiva una circostanza aggravante l'imputazione. L'ho poi riferito pensatamente, perchè mi parve che del medesimo mi sarei potuto valere per togliere alla recidiva anche la virtù di aumentare la pena.

Che vuolsi intendere, quando dicesi che la recidiva è una *circostanza aggravante l'imputazione*? — Senza

(1) CHAUVENAU e HELIE, op. cit. vol. I., cap. IX.

(2) Opuscolo cit., pag. 142.

dubbio, questo: che la ricaduta nel reato abbia il potere di accrescerne la quantità.

Ora vediamo se le medesime ragioni con cui il Carrara combatte tale opinione non si attaglino anche contro la dottrina che riconosce nella recidiva una circostanza *aggravante la pena*.

Quando il Carrara dice, che « i precedenti reati in ordine ai quali il delinquente saldò il suo debito verso la società *non aumentano la gravità del delitto successivo* », non viene egli a mettere una barriera insormontabile tra il fatto che costituisce la recidiva e le colpe precedentemente punite ed espiate? Se è vero che la gravità del delitto successivo non è alterata dalle precedenti condanne, a che risuscitare le pene già espiate e trarre da esse argomento per dichiarare maggiore la malvagità del recidivo? Non è una contraddizione il dire che la gravità del delitto successivo non viene aumentata dai reati già espiali, ed intanto, appunto ed unicamente per le patite condanne, aumentare la durata della pena futura?

« Egli è ormai principio generalmente concordato, non doversi punire la *malvagità dell'uomo*, ma la *malvagità dell'azione*, se non vuolsi confondere l'ufficio del legislatore penale con quello del moralista. »

Così dice il Carrara, e mi pare che nulla possa dirsi di più vero, nulla che valga a dimostrare meglio l'ingiustizia della maggior repressione onde sono colpiti i recidivi. Non si invoca appunto la maggiore malvagità del delinquente recidivo per esacerbargli le afflizioni? e non sono forse le sole condanne precedenti, che fanno presumere codesta sua maggiore malvagità? Se, come piace al Carrara di esprimersi, « la malvagità dell'azione, al pari che il danno dall'azione medesima cagionato, non cambia nè si accresce perchè l'autore sia Tizio piuttosto che Caio », dove si fa allora risedere la ragione dell'aggravamento contro i recidivi?

Gli argomenti addotti dal Carrara sorreggono pertanto la nostra teoria, meno quell'uno che egli fa con-

sistere in una presunta insufficienza specifica della pena e che certo non può agli altri prevalere, come abbiamo dimostrato e meglio ancora dimostreremo; perchè una fallace, per non dire sempre erronea presunzione, non può vincere tante contrarie ragioni di giustizia, di uguaglianza, di logica giuridica.

47. Tanto il Rossi, adunque, col restringere la maggior pena al solo caso di una *colpabilità specifica*, quanto l'Hauss, il quale non vede giustificato in tutti i casi l'aggravamento, ed il Carrara che, combattendo coloro i quali sostengono essere la recidiva circostanza aggravante l'imputazione, somministra validi argomenti contro la dottrina che fa della recidiva un'aggravante della pena, se, infine, non sono in modo assoluto ed esplicito seguaci della nostra teoria, certo ci appaiono meno ostili all'abolizione dell'aumento di pena sancito contro i recidivi.

48. Se non che v'hanno dei criminalisti, i quali se furono già annoverati tra i fautori della maggiore repressione per avere difeso nelle loro opere questa opinione, debbono però in ultima analisi ascrivere fra gli abolizionisti della recidiva. — E fra questi piaciemi ricordare il Brusa e l'Ellero.

Il primo, dopo aver sostenuto in un erudito suo lavoro, che il recidivo « dimostra col fatto del secondo reato di essere stato punito per la prima volta *meno* di quello avrebbesi *dovuto*, stante la sua anormale sensibilità minore »; e dopo avere scritto che fondamento della recidiva è « la difesa del principio della eguaglianza di diritto », e che « questa eguaglianza stessa deve accettarsi come l'unico e vero fondamento dell'aggravante » (1), non solo modificò più tardi e in se-

(1) Vedasi il libro che ha per titolo *Studi sulla recidiva* del dottore Emilio Brusa, Milano, 1866.

Nello stesso lavoro è detto, che « non è una vera *aggravante* lo aggravio di pena, la aggiunta che si fa alla pena *ordinaria*, in caso di recidivanza; essa invece è in sostanza una *parificante*, una *unificante* delle condizioni

guito a più maturi studi, questo suo modo di vedere, ma può dirsi che siasi chiarito apertamente nemico della più rigorosa sanzione.

Infatti, allorchè, in seno alla Commissione istituita con decreto del 18 maggio 1876 dal Guardasigilli (Mancini) per l'esame del Progetto del Codice Penale del Regno, si agitò la tesi della recidiva, il prof. Brusa che ne faceva parte, riferendosi a ciò che egli pubblicò nella sua monografia sul quesito « quale sarebbe il *miglior mezzo per combattere la recidiva* » (proposto pel Congresso internazionale penitenziario di Stoccolma), opinò doversi togliere il titolo generale per la punizione della recidiva.

« Egli ritiene (così è detto nei processi verbali che furon pubblicati) che nello stato attuale delle carceri e in generale dei mezzi di repressione, nonchè dei mezzi di prevenzione dei reati non solo in Italia, dove questo stato è deplorabilissimo, ma eziandio negli altri paesi anche più fortunati del nostro in questo riguardo, non sia lecito al legislatore desumere una conclusione certa per il mantenimento della recidiva come ragione assoluta di aggravamento. Anche ammesso il sistema della espiazione come condizione della recidiva, che è scientificamente il più esatto, *non è possibile il dire che la pena espia pel reato anteriore sia dimostrata insufficiente dal fatto*; mentre sappiamo che le statistiche nostrali, e quelle pure di al-

personali dei rei in faccia alla legge. Non potrebbe questa soffrire l'insulto di venire giudicata buona per la generalità e cattiva per pochi, e al tempo stesso essere rimproverata per l'assenza di rimedi contro questi pochi » (op. cit. pag. 18).

Ed altrove, nello stesso libro: « L'ordine giuridico, che ha in sè la virtù del proprio mantenimento, implica la idea di tutela giuridica; l'idea di cotesta tutela implica la energia che la attua nel modo sensibile; siffatta energia deve essere eguale nella sua efficacia per tutte le persone che offesero l'ordine nei modi medesimi adoperati a tutelarlo; *dunque pei delinquenti cui fa difetto la prima pena, bisognerà supplire con un eccesso nella seconda che valga a parificare alla condizione generica la condizione specifica* » (pagina 20).

tri paesi, segnano il 40 per 100, e persino di più, di recidivi. Di fronte a tali risultamenti, che non sembrano vicini a migliorare, manca la base al ragionamento di chi sostiene essere la recidiva la prova della insufficienza della pena normale rispetto a colui che si rende recidivo. Di ciò si mostrano egualmente persuasi anco i legislatori degli altri Stati, i quali contemplan la recidiva come causa d'aggravamento di pena soltanto in alcuni casi speciali, e principalmente nei reati mossi dal fine di lucro.

« Quanto al sistema di coloro che veggono nella recidiva una prova di maggiore perversità e persino d'incorreggibilità, il prof. Brusa è convinto che sul medesimo non si possa fondare l'aggravante, imperocchè questa è una considerazione non d'ordine giuridico o politico, come si voglia chiamare, sibbene d'ordine meramente morale, cioè relativa allo stato intimo della coscienza del condannato.

Concludendo, egli propone l'abolizione del titolo generico pei recidivi, salvo ogni provvedimento speciale per taluni di essi, dei quali il pericolo per la società riesca dimostrato senz'altro in virtù dell'indole e dello scopo speciale dei reati da loro commessi » (1).

La proposta del Brusa, è vero, non venne accettata, anzi egli la ritirò in seguito alle osservazioni dell'illustre senatore De Falco; tuttavia è da credere che l'attuale prof. di diritto penale della Università di Torino non insegna ora dottrina diversa da quella già esposta nella citata sua monografia e spiegata davanti alla commissione predetta.

49. Dell'Ellero, che abbiamo annoverato fra i sostenitori dell'aggravamento e che come tale fu citato

(1) Processi verbali ed emendamenti relativi al Libro primo del Progetto del Codice Penale del Regno d'Italia (maggio-giugno 1876).

in principio del cap. quarto (§ 25) (1), dicesi nei processi verbali della Commissione anzidetta che egli crede, che la recidiva « già possa sufficientemente essere tenuta in conto dal giudice, come circostanza aggravante, mercè il potere suo di spaziare tra i due estremi penali, e quindi bramerebbe che nel codice non se ne parlasse ». Soggiunse però l'Ellero: « Ma poichè è un pregiudizio comune e radicato che la recidiva rimprovera l'indulgenza della pena, e che il rigore, più della certezza del castigo, sia il migliore spauracchio dei rei, teme che il legislatore, tacendo sulla medesima, sarebbe accusato d'improvvidenza; e perciò acconsente a serbare il capo V (quello della recidiva) in esame, purchè si rettifichi in modo che l'aggravio di pena, per causa della recidiva, non sia eccessivo ».

Non è qui il caso di istituire un confronto fra il criminalista, il quale nella facoltà che dà la legge al magistrato di spaziare fra i due estremi della pena, vede il mezzo di coercire il recidivo, e il legislatore che sacrifica questa convinzione a un pregiudizio. Per quanto mi sembri che le leggi non debbano mai essere schiave dei pregiudizi, e per quanto sia discutibile se veramente il pregiudizio cui l'Ellero accenna esista, nè del resto possa dirsi cosa costante che il reo abbia maggior timore del rigore della pena che della certezza di essa; tuttavia è degno di nota che l'illustre scrittore, il quale nelle sue pregiate opere ha sostenuto la necessità del maggiore aggravamento, abbia poi davanti la Commissione sullodata piegato a più miti sensi esprimendo non solo il desiderio che le disposi-

(1) Nell'opuscolo intitolato *Note critiche al Primo libro del Codice Penale italiano*, e proprio nella Nota relativa all'art. 118 si trovano le seguenti parole: « Ciò che persuade ad aggravare la pena del recidivo è principalmente la constatazione indubitata, che per lui sarebbe insufficiente la pena ordinaria: onde pare (affinchè la si avesse codesta prova), che non la sola precedente condanna, ma anche la espiatione della medesima occorresse ad integrare il concetto della recidiva, o che almeno si dovesse variare l'aggravamento tra recidiva da sentenza e recidiva da pena. (ELLERO, Opuscoli criminali - 1874, pag. 323).

zioni del nuovo codice fossero rettificata in guisa che l'aggravio di pena contro i recidivi non fosse eccessivo, come finora gli è parso che fosse, ma dichiarandosi in massima contrario alla inserzione nel codice medesimo di un titolo speciale sulla recidiva.

50. Più però delle ammissioni parziali e delle evoluzioni dei nostri avversari, devesi tener conto delle ragioni addotte da quei criminalisti i quali costantemente hanno propugnato l'abolizione della recidiva. Avendo io dato un largo posto alla confutazione della dottrina che sostiene l'aggravamento, non potrei, senza lasciare una grave lacuna nel presente libro, omettere gli argomenti sui quali si appoggiano coloro che combattono le speciali, straordinarie sanzioni contro i recidivi.

51. Il Carnot e l'Alauzet possono a giusto titolo chiamarsi in Francia gli antesignani della dottrina che invoca l'abolizione dell'aggravamento di penalità in caso di recidiva, come lo furono il Carmignani ed il Giuliani in Italia. Laddove però il Carnot, nel 1823, si è limitato ad asserire non esser nei limiti d'una esatta giustizia l'applicare ai recidivi una pena più severa dell'ordinaria, e a sentenziare che l'aggravamento è contrario al *non bis in idem* che costituisce una delle basi fondamentali d'una legislazione penale (1), l'Alauzet invece ha dimostrato i pericoli derivanti dalla legislazione che san-

(1) Il Carnot così si esprime nel suo celebre *Commentaire sur le Code Penal*: « Les individus qui se rendent coupables, par *récidive*, de crimes ou délits ne peuvent inspirer, sans doute, aucune pitié; mais il faut être juste envers ceux même qui ne sont dignes d'aucune faveur; et peut-on dire, qu'il soit dans les principes d'une exacte justice, de leur appliquer une peine *plus sévère* que celle qu'ils ont encourue par le genre de crime dont ils se sont rendus coupables? S'ils ont commis un premier crime, ils en ont été punis; leur infliger une nouvelle peine à raison de ce crime, n'est-ce pas ouvertement violer à leur égard le *non bis in idem*, qui fait l'un des bases fondamentales de toute législation, en matière criminelle? D'un autre part, la peine du crime ne peut être aggravée qu'à raison des *circonstances qui s'y rattachent*, qui lui sont *concomitantes*, et qui en font un *tout indivisible*. Que les Tribunaux fussent tenus, dans le cas de *récidive* d'appliquer au *maximum*, la peine du crime qui aurait été commis, ce serait faire tout ce que l'on pourrait, en respectant les principes, dont il est toujours dangereux de s'écarter »

zionava l'aggravamento ed ha combattuto gli scrittori che lo sostenevano. Nel suo notevolissimo libro *Essai sur les peines*, pubblicato nel 1842, e meritamente premiato dall'Istituto di Francia, volendo porre fine alle vive e gravi discussioni che al suo tempo eransi fatte sulla repressione dei recidivi, propose arditamente *tout simplement, l'abolition des peines de la récidive*.

Questa proposizione che, più che ardita, parve anzi « radicalmente sovversiva di tutte le idee sino allora ricevute in fatto di penalità », e che aveva ricevuto, se non in modo esplicito, certo tacitamente, l'approvazione e l'alto patrocinio dell'Accademia delle Scienze morali e politiche, acquistò un'autorità quasi dogmatica, che nessuno dei fautori della contraria opinione avrebbe osato disconoscere.

E appunto per opporre una diga al corso delle nuove idee suscitate dal lavoro dottissimo dell'Alauzet, scese contro di lui nell'arena un potente avversario, il Bonneville, del quale, per essere notissimo il libro che si intitola *La récidive*, e per averne io già ricordate le dottrine nell'esame degli scrittori che a lui si ispirarono, non ripeterò i ragionamenti. Riferirò bensì quanto di più importante e peregrino scrive l'Alauzet nel suo volume, diventato oramai non meno raro che prezioso.

52. Nel capitolo che l'A. consacra in modo speciale alla *récidive*, comincia dall'asserire, che l'aggravamento della pena nell'antico diritto francese non ricevette la sanzione se non in poche consuetudini (il che non piacque al Bonneville che volle provare il contrario); e ricorda come l'Assemblea costituente avesse stabilito che in caso di recidiva il condannato, dopo espia la pena ordinaria, fosse trasferito pel rimanente della sua vita nel luogo destinato per la deportazione dei malfattori: sistema che venne posteriormente modificato con una disposizione di legge, in base alla quale si applicava al recidivo la pena immediatamente su-

periore a quella che dovrebbe esser inflitta al colpevole condannato per la prima volta. — Come osserva l'Alauzet, questa regola, che sembrava così semplice al Consiglio di Stato, ebbe per effetto di sostituire in molte occasioni una pena carceraria con una pena affittiva e infamante, e i lavori forzati con la pena di morte.

Io non seguirò l'A. nell'esame lungo e sapiente delle leggi francesi che modificarono le suaccennate. Ricorderò come egli, passando in rassegna gli scritti degli avversari, ora approfitti delle concessioni dell'uno per mostrar la futilità della contraria dottrina, ora si faccia forte della stessa autorità di uno scrittore per dimostrare che l'ingegno e la perizia dei più insigni giureconsulti non valgono a convincere della giustizia dell'aggravamento.

Entrando nelle viscere della questione egli, dice: « La pena della recidiva, così dura, così inflessibile, si applica a tutte le condanne in contraddittorio e in contumacia. Sia che la pena sia stata o no sofferta, che essa sia o no prescritta, il Codice non distingue. D'altra parte, fosse pure provato che il prevenuto ha commesso venti reati prima di quello pel quale è in giudizio, le sue prime colpe non saranno calcolate e non influiranno sulla pena. Quanto allo sciagurato delinquente, che si sarà lasciato prendere al suo primo tiro, se non è maggiormente fortunato nel secondo misfatto, sarà convinto per ciò solo, non di una inettezza inveterata, ma di abitudine e di perversità. Non pare di leggere una legge di Sparta, dove il ladro inetto era il solo punito? »

E contro Faustino Helie l'Alauzet dirige i suoi più validi argomenti, appunto « perchè nessuno fece sentire con maggior forza e logica » la necessità di profonde modificazioni alle disposizioni legislative allora vigenti.

Nella *Teoria del Codice penale* l'Helie aveva scritto le seguenti parole: « È nell'avvertimento, che proviene da una prima condanna, che risiede tutta la legittimità del-

l'aggravamento penale; ed è questa condanna che può dimostrare l'inefficacia della pena ordinaria. E quale prova si avrebbe, se questa condanna non esistesse, che la prima pena fosse stata impotente a correggere il colpevole? Chi potrebbe dire che la giustizia con un'azione più rapida, la pena colla sua benefica influenza, non avrebbero prevenuto la ricaduta dell'accusato? »

A questo argomento del dotto criminalista, l'Alauzet risponde: « Noi non possiamo essere intieramente di questo avviso. In diritto, la condanna non è necessaria per l'avvertimento; è la legge che lo dà; ognuno si suppone debba conoscere la legge. E infatti, questo principio, che il più delle volte non è che una finzione legale, è una cosa perfettamente vera in materia di diritto penale: il ladro, il falsario, sanno benissimo che infrangono la legge; la condanna è inutile se ha per iscopo di insegnar loro ciò. Quanto alla influenza che la pena avrebbe esercitato sopra di essi, nella attuale condizione delle cose, essa non avrebbe potuto che essere funesta; il sistema penitenziario ha in teoria la data d'ieri, e in pratica non esiste forse in nessun luogo. Se è colpa del legislatore, è da dubitarsi però che si abbia il diritto di dire che è una inconseguenza, poichè non conosciamo nessun codice, nel quale si sia pensato, colpendo il reo, a renderlo migliore, a moralizzarlo. Se si è pensato a qualche cosa scrivendo le leggi penali, è a intimidire. Se un sistema penitenziario esistesse, la regola per l'avvenire non sarebbe per questo più giusta. Voi non potete senza iniquità vendicarvi sul detenuto evaso, della incapacità de' suoi carcerieri. Potete voi far scontare al liberato la poca eloquenza dell'istitutore che gli avete dato, o l'errore che voi avete commesso stabilendo un sistema che credevate buono e che era vizioso? Inoltre, occorrerebbe almeno esigere che questa pena, tale quale è, fosse stata sofferta, e il codice non lo esige. Non sono solamente le difficoltà di esecuzione e di redazione, che si possono rimproverare

alla pena della recidiva, il principio stesso è stato attaccato direttamente. I suoi avversari sono poco numerosi, è vero, ma fra essi noi possiamo annoverare il sig. Carnot. »

E qui l'Alauzet riferisce le parole con cui il Carnot sostiene l'illegittimità dell'aggravamento, e prosegue dicendo:

« Tutti i ragionamenti possibili verranno qui ad inciampare contro un fatto. Si sosterrà, invano, che non si chiede conto al prevenuto del suo primo delitto; non sarà meno vero che proprio in ragione di questo delitto, e di questo soltanto, l'aggravamento gli è imposto, indipendentemente da ogni altra circostanza: l'aggravamento non ha altra causa; esso non è pronunciato che pel primo reato, e solamente per causa di esso.

E tornando all'Helie, secondo il quale « il legislatore ha diritto di prendere la circostanza della recidività in considerazione per misurare le pene », perchè essa « caratterizza la moralità del prevenuto, e comprova la perversità del suo carattere », l'Alauzet risponde: « Tutte queste considerazioni sono perfettamente giuste; ma la recidiva prova essa infatti tanta perversità? Il sig. Carlo Lucas, che ha potuto studiare nelle prigioni le conseguenze delle opinioni che sostiene come criminalista, ha detto: — È senza dubbio cosa delicata e difficile analizzare le cause della recidiva, per discernere la parte che vi hanno le circostanze sociali e quella che la perversità individuale. È più spiccio e più facile imputare esclusivamente al condannato i torti della recidiva; ma è cosa iniqua di togliere così alla società la parte di responsabilità che le incombe per fare indistintamente ricadere sui recidivi tutto il peso di un aggravamento della penalità. E dato anche il caso, che al solo condannato la recidiva sia imputabile, paragonata sia alla prima colpa, sia al misfatto di tale o tal altro esordiente nella via della criminalità, può offrire un carattere ben meno grave

rispetto all'ordine morale e sociale. Così scartando la parte delle circostanze sociali, molte recidive, nella loro natura stessa, presentano delle circostanze attenuanti che rivelano nel recidivo un agente meno vizioso nella sua seconda offesa che non nella prima. — (*Teoria dell'imprigionamento; tom. II, pag. 446*).

« Senza dubbio, insiste l'Alauzet, quando e' si può, la moralità dell'agente dev'essere apprezzata; senza dubbio la recidiva, la condanna vogliamo dire, perchè non si tratta che di questo, è una presunzione contro di lui e un indizio di perversità; ma chi potrà sostenere, contro Carlo Lucas, che è una certezza, e sempre e in tutti i casi? È egli il solo indizio che possa fare apprezzare questa moralità? No certo; ma finirà con l'essere il solo che farà in ogni caso pronunciare questo aggravamento, quand'anche fosse evidente che questa presunzione è una menzogna: e ciò perchè la legge ha usurpato le funzioni del giudice, e si è sostituita, essa cieca, al suo apprezzamento illuminato.

« Le circostanze attenuanti, dichiarate in concorrenza con ciò che si proclama la più aggravante delle circostanze, saranno una inconseguenza flagrante, e non avranno neppure per risultato di rimettere il delinquente sulla medesima linea di ogni altro colpevole al suo esordio. Tutte le altre prove di una profonda immoralità, quantunque numerose, quantunque evidenti esse sieno, non potranno mai fare incorrere al delinquente che il massimo della pena. Non c'è ingiustizia a volere che la recidiva sola abbia il privilegio di fare salire la pena di un grado sopra il massimo, oppure di raddoppiarlo? Se queste conseguenze ripugnano, se si stabilisce che la pena non potrà mai oltrepassare il massimo, e che quest'aggravamento sarà facoltativo, allora noi non abbiamo più nulla da dire; la questione si riduce all'annullamento della pena della recidiva: ed è ciò che noi chiediamo ».

E conchiude: « L'esperienza, del resto, conferma piena-

mente, riguardo ai recidivi, ciò che ci mostra il ragionamento: nel carcere essi non si fanno niente affatto notare per una perversità più grande; e se si dovessero classificare i detenuti per categorie, essi si troverebbero egualmente distribuiti in tutte. I direttori delle case centrali, consultati specialmente sopra questo soggetto, gli ispettori generali, tutti sono d'accordo sopra questo punto. Dinanzi a simili fatti, noi non concepiamo come si possa dubitare ancora, e non relegare la recidiva fra quelle circostanze lasciate all'apprezzamento del giudice e che lo guidano nella scelta delle pene comprese tra il massimo e il minimo fissato dalla legge per ogni infrazione. »

Queste sono le principali osservazioni dell'Alauzet; ed io non istarò a rilevarne la gravità. In Francia però, come già notai, oltre al Carnot ed all'Alauzet l'abolizione dell'aumento di pena venne propugnato da altri illustri criminalisti, fra i quali il Bourdon (1) e il Tissot. E di quest'ultimo io intendo riferire alcuni giudizi, non tanto per la loro novità, quanto per difenderlo dall'accusa che non sia uno degli avversari decisi dell'aggravamento.

53. Il Tissot, che chiama la questione della recidiva la croce dei criminalisti, si domanda: « La recidiva come sarà apprezzata e punita? »

« Io non mi occupo — egli risponde — che del caso in cui uno o più delitti precedenti sono stati già puniti. La ricaduta trarrà essa seco una pena superiore in natura e non solamente in grado, sebbene i delitti, differenti quanto alla specie, od anche quanto al genere, siano separati da un grande intervallo di tempo, sebbene il secondo sia meno grave del primo, sebbene vi siano delle circostanze attenuanti, e anche quando un'emenda relativa siasi ottenuta? »

« Se il fatto della semplice recidiva ha la triste virtù

(1) BOURDON, *Revue Wolowski*, 1836.

di far cambiare la natura della pena, od anche solo di farla aggravare in ogni caso, un delitto di già punito lo sarà di nuovo.

« Se al contrario il delitto posteriore non è punito più gravemente di quello che sarebbe stato se primo, non è egli a credere che una pena, la quale non fu correttiva una prima volta, diventi più efficace in avvenire? E pertanto essa è giusta nel senso del legislatore; più grave, sarebbe stata troppo severa, essa avrebbe oltrepassato il delitto. Come potrebbe la pena superare il delitto più tardi, soprattutto se il secondo delitto è meno grave e più scusabile del primo, o se è di natura differente? »

« Correggete le vostre leggi, se lo potete, senza venir meno alla giustizia, o contentatevi di applicarle se esse sono giuste, o sappiate rassegnarvi a veder ricadere i delinquenti in nuovi delitti come ognuno di noi ricade nei vecchi peccati senza diventare maggiormente perverso; oppure immaginate un sistema penale che sia più efficace senza lasciar di essere giusto; o infine riconoscete alla società il diritto di proteggere se stessa, privando indefinitamente della loro libertà, senza punirli, uomini rimasti pericolosi.

« Ecco le sole alternative ragionevoli alle quali siamo ridotti. Noi non pretendiamo che esse siano di egual valore, e che si possa indifferentemente preferire l'una all'altra. Noi sceglieremo quando il momento sarà venuto. Ora non è questione che di dimostrare l'incertezza e la confusione nella quale i legislatori si trovano allorchè si tratta di proporzionare la pena al delitto, aggravato, secondo essi dalla recidiva (1).

54. In Germania il Gesterding è il più autorevole e strenuo sostenitore della dottrina che mi onoro di difendere. Anche secondo lui « non vi ha ragione al-

(1) I. TISSOT. *Introduction Philosophique a l'étude du Droit Penale et de la Reforme penitentiaire* — Paris. 1874, lib. V cap. I § III.

cuna, dopo che il primo reato fu punito, di aggravare la pena del secondo a cagione della ripetizione. Mercè la pena sofferta il primo reato è espiato, la legge è sodisfatta, e lo Stato è riconciliato col colpevole; perchè la pena estingue il reato. Se nella ripetizione del reato la memoria del primo fatto vien rinnovata per aggravare la pena, il reato già punito sarebbe punito una seconda volta e lo Stato evocherebbe una pretesione già sodisfatta ed estinta col pagamento » (1).

55. Fra gli scrittori italiani che più arditamente sostennero l'illegittimità dell'aggravamento, basterà citare il Carmignani, il Giuliani, Mario Pagano e il Pessina. Sono quattro nomi che ogni cultore di diritto penale dee gloriarsi di inscrivere sul proprio vessillo, quattro autorità, che, associate coi predetti Carnot, Alauzet e Gesterding, danno un valore inestimabile alla dottrina che io intendo un'altra volta sostenere.

« Le ragioni, dice il Carmignani, alle quali si appoggiano i fautori della esasperazione della pena nel caso di delitto, che nuovamente commette chi per altro delitto fu già punito, o non sono solide, o sono indebolite da ragioni contrarie. La ragione del maggior danno desunta dal prodotto della forza fisica è per sè medesima disprezzabile: perciocchè se i due, o i tre delitti dopo che alcuno un ne avesse commesso, fossero stati commessi da altri che da lui, il danno sarebbe stato lo stesso, nè vi sarebbe titolo per la esasperazione della pena. La ragione desunta dalla necessità di aumentare con aumento di pena la forza morale destinata a reprimere la maggior tentazione al delitto, oltre all'essere falsa in se stessa, dovrebbe cedere ad una contraria ragione di giustizia. Questa ragione è falsa in se stessa perchè o la pena decretata al delitto ha la sufficienza che deve avere onde la sua minaccia, data la certezza della sua subizione, sia un politico osta-

(1) *Archivio di Diritto Criminale*, Vol. V, pag. 481.

colo all'offesa, o non l'ha: se l'ha, conviene attribuire il nuovo delitto non a insufficienza della pena del primo ma a un falso calcolo d'impunità di chi si accinse a commetterlo; o non l'ha, e conviene aumentar la pena decretata al delitto, non esasperarlo per il caso della recidiva. In ultimo questa ragione altro non è se non quella già rigettata allorchè trattavasi dell'attentato, o dell'erronea massima la quale insegna, che crescendo i delitti debbono essere aumentate le pene. Questa ragione politica ha contro di sè una ragione di giustizia, perchè ella tende a spregiare il principio, il quale prescrive che espiata la pena, non si possa, nè direttamente, nè indirettamente, far caso del delitto pel quale fu incorsa.

« Quando una massima è falsa, ella fa nascere inestricabili difficoltà nella sua pratica applicazione. L'aumento di punizione pel delitto ripetuto parte in realtà dall'idea, che la pena abbia lo scopo di correggere chi offende la legge, la quale idea progredendo, e giungendo al supposto della incorreggibilità, doveva necessariamente condurre alla pena di morte. O si consideri il dato da cui questa massima si diparte, o si consideri l'eccesso al quale conduce, si vedrà che ella presenta la prova, che ciò che è falso, deve, ancorchè sia animato da lodevole zelo, sempre produrre la ingiustizia. L'esempio dei Romani (i quali non dubitarono, anco per leggieri puerili trascorsi, se ripetuti dopo una serie di ammonizioni e di leggieri castighi, e denotanti incorreggibilità, decretare la pena di morte), dimostra che colla idea della pretesa incorreggibilità, si possono punire col grado medesimo di rigore un delitto dei più funesti all'ordine della città e un leggiero trascorso se venga ad essere ripetuto, mentre una lunga ripetizione di trascorsi men gravi non può paragonarsi ad un grande ed enorme delitto, sebbene una sola volta commesso » (1).

(1) *Teoria delle leggi della sicurezza sociale* tom. III, cap. XI.

La teorica del Carmignani, che ognuno dee reputar degna del sommo criminalista, è difesa dal Giuliani nel seguente modo:

« L'immortale Carmignani, egli dice, dopo aver nel § 248 de' suoi *Elementi di diritto criminale* spiegato il concetto del *dispregio della pena*, consistente nel commettere, dopo la legale condanna ed espiazione della pena inflitta per un delitto quella stessa azione criminosa, che fu causa dell'antecedente punizione, lo che nel linguaggio forense chiamasi *recidività*, passò poi nella sua celebre *Teoria delle leggi ecc.*, a combattere l'erronea massima, per cui al recidivo si aumenta la pena. Egli incomincia dall'osservare che la consuetudine di trattar con maggior rigore il *recidivo* al confronto degli altri cittadini, non può essere derivata se non sedall'aver falsata l'idea della pena, attribuendole il carattere d'istituzione *correttoria* del delinquente, invece di quello di difesa sociale riposta nell'esempio pubblico. E per verità richiamando il magistrato penale al suo vero fine che è di allontanare i cittadini mercè la vista del castigo da questo e da quel delitto, non si vede la ragione perchè il *recidivo* debba patire un male maggiore degli altri, quasi che l'effetto terrifico della sanzione penale non derivasse dalla legge, ma dal soffrire di uno o due deliquenti ».

Riferisce indi il Giuliani il famoso dilemma del Carmignani, e prosegue dicendo: « Noi, facendo eco a questi sani principii, aggiungeremo, che la massima di punir con maggior rigore il recidivo può paragonarsi a una legge che prescrivendo la fustigazione ordinasse di applicare un maggior numero di colpi quando il reo sia una persona robusta ». E conclude con le seguenti proposte, che, a mio avviso, dovrebbero essere attentamente ponderate da chi oggi partecipa alla codificazione delle leggi penali.

« Ma quand'anche, dice l'egregio scrittore, la dottrina della recidività potesse senza offesa della giu-

stizia adottarsi, essa dovrebbe almeno nella sua applicazione essere ristretta da alcuni canoni, che si vedono e in teoria e in pratica obbliati a segno da farci credere inferiori nel buon senso ai nostri maggiori. Essi sono i seguenti:

« 1° Niuna questione di recidiva, quando il nuovo delitto fu l'effetto di una provocazione. Come infatti concepire che colui il quale delinque in un impeto d'affetto ottenebrante l'intelletto, abbia presente, nel momento della sua azione, il castigo già subito, per calcolare l'aumento che gli reca la recidiva, in modo che dir si possa dispregiatore della pena?

« 2° Niuna questione di recidiva, quando il nuovo delitto importa una pena o maggiore o minore della già subita. Non se maggiore, perchè se il rigore con cui si giudica la recidività deriva dall'ipotesi che la pena espia non sia stata efficacemente repressiva per quel determinato delinquente, non v'è una ragione per credere, che non sia efficacemente repressiva la nuova più grave. Non se minore, perchè questo caso presuppone che il delinquente abbia violata la legge con circostanze meno gravi, ed allora l'umanità e la giustizia portano a presumere che la pena precedente lo abbia in parte se non in tutto emendato, perchè lo ha fatto astenersi dal delitto maggiore.

« 3° Niuna questione di recidiva, quando il precedente delitto già estinto coll'espiazione della pena lo fu anche in via di prescrizione. Il lasso di tempo necessario per questo effetto legale fa presumere che il delinquente sentì tutta la forza della prima penale sanzione, poichè si astenne diuturnamente dal violare la legge.

« 4° Niuna questione di recidiva, quando in vigore di una nuova legge promulgata il delitto ripetuto, di cui si disputa, viene ad esser punito con maggior rigore. La ragione di questa massima è la stessa adottata nel num. 2 » (1).

(1) GIUSEPPE GIULIANI, *Istituzioni di Diritto Criminale*, Cap. V, § 1, N. IX.

56. Ho voluto riferire, quasi per intero, il ragionamento del Giuliani, non solo per l'autorità incontestabile di questo criminalista, ma altresì perchè in esso trovasi una novella confutazione del Carrara.

Rispondendo infatti al celebre dilemma del Carmignani, il Carrara credette di indebolirne l'efficacia col solito ricorso alla insufficienza relativa della pena ordinaria pel recidivo. « La pena, dice il Carrara, è sufficiente per la generalità; insufficiente per alcuni individui eccezionalmente foggianti al delitto. La misura ordinaria si regoli sulle condizioni ordinarie degli uomini; per l'uomo di condizione eccezionale occorre pena eccezionale » (1).

Contro questa pretesa insufficienza che lo stesso Carrara ritiene « l'unica, solida ragione che giustifica l'aumento di pena contro il recidivo » (2) io già discorsi in diversi luoghi del presente libro (§§ 33, 36, 39, 48) e credo di aver dimostrato come essa non sia che una nuda presunzione, fallace e contraria a giustizia. Ma se quanto io sono venuto dicendo non bastasse a demolire questo argomento principe degli avversari, esso dovrà rimanere grandemente indebolito dalle cose dette dal Giuliani.

E valga il vero, come si può parlare di inefficacia della pena ordinaria, quando trattasi di un secondo reato che sia l'effetto d'una provocazione; quando il nuovo delitto importi una pena maggiore o minore della già subita; quando il precedente delitto, già estinto coll'espiazione della pena, lo fu anche in via di prescrizione; e finalmente, quando in virtù di una nuova legge il delitto ripetuto viene ad esser punito con maggior pena?

Del resto a me sembra che la confutazione del Carrara non basti a far perdere al dilemma dell'illustre maestro la sua importanza e verità.

(1) Opusc. cit. pag. 132.

(2) Ibid pag. 137.

L'aumento di pena per la recidiva non può, infatti, basarsi sulla presunta insufficienza della pena rispetto ai condannati che ricadono nel reato: perchè o costoro saranno pochi, e non vi è serio motivo di credere che la ricaduta dipenda più da insufficienza della pena che da altre cause; o saranno molti, e potrà tutt'al più arguirsi che la pena comminata pel reato sia insufficiente rispetto alla maggioranza, e debba quindi normalmente elevarsi senza distinzione tra il primo e il successivo reato.

Ma non è logico, non è giusto, non è prudente fondare l'aumento di pena sopra una considerazione individuale così fallace ed arbitraria, quale è quella che dal semplice fatto materiale della ricaduta nel reato consegue la insufficienza della pena rispetto al recidivo; senza indagare se la pena stessa non sia già insufficiente rispetto alla maggioranza dei delinquenti, e se il recidivo non sarebbe ugualmente ricaduto nel reato quando pure la pena fosse stata più grave. Se nel commisurare la pena non è possibile seguire un criterio assoluto, è per lo meno indispensabile prendere norma da fatti più costanti, da presunzioni più prossime alla realtà, da considerazioni d'ordine generale più consone alla certezza e giustizia delle leggi e all'eguaglianza dei cittadini. Non si deve poi esagerare l'efficacia della pena come mezzo preventivo, nè si può abusarne sino a dimenticare il principio di giustizia che non consente di aggravare la pena stessa in proporzione maggiore del male commesso dal delitto.

Queste sono le riflessioni a cui si ispira il Carmignani, e da quanto il medesimo scrive si apprende chiaramente come egli abbia previste e anticipatamente ribattute le obiezioni con cui si è preteso confutarlo, e come giustamente abbia conchiuso non essere fondata la ragione che si adduce a giustificazione dell'aumento di pena contro i recidivi, od essere indebolita da ragioni contrarie.

57. Con ammirabile concisione Mario Pagano enuncia le ragioni della illegittimità della sanzione contro i recidivi. La pena, anche secondo lui, « interamente cancella ed estingue il delitto, ed il reo che l'ha sofferta ritorna innocente. Perciocchè, quanto egli oltrepassò la linea con la violenza, altrettanto ha retroceduto con la pena, onde si rimette nel giusto equilibrio. E quindi, per quel delitto per cui siasi una volta sofferta la pena, molestar non si può il cittadino. E così vien disposto dalle leggi 31 e 28 ff. *de pœnis* » (1).

58. Ed il Pessina così si esprime:

« Uno dei problemi della scienza e della legislazione penale, che diedero luogo a discordi soluzioni, è il problema della recidiva. In generale vuolsi ritenere come degna di nota la condizione di colui che ricade nel reato dopo aver soggiaciuto a punizione per un reato antecedente; in quanto che la perseveranza nel delinquere addimosta maggiore avversità all'osservanza del diritto. Ma essa non può ritenersi *a priori* come costante argomento di maggiore perversità nel delinquente, nè come costante rivelazione di un essere pericolosissimo. Imperocchè, segnatamente in reati di genere diverso, che mettono radice in diversi impulsi, le cause prossime del delinquere, le occasioni e spesso la degradazione in che cade il condannato dopo aver patito la pena, concorrono ad ingenerare la ricaduta nel delitto. Noi non disconosciamo che talvolta la coscienza umana, vedendo in un uomo la tenace propensione a certo genere di reati, la quale resiste ostinatamente all'efficacia della pena, non può sottrarsi a certa apprensione, nè può non ravvisare una maggiore perversità nel delinquente. Ma quando ciò si verifichi, il giudice può tenerne conto nel calcolo che istituirà della intensità speciale del reato; ed appunto perchè questa circostanza vuole essere rimessa al prudente ar-

(1) *Principii del Cod. Pen. cap. XIV.*

bitrio del giudice di fatto, egli è d'uopo che abbiasi come limite insuperabile di esasperazione il massimo della pena legale » (1).

Tralascio di riferire le ragioni adotte dal Bourdon, dal Friedlander, dal Lucchini, e da altri della scuola cui mi sono ascritto, per non allungare soverchiamente questo capitolo. Esse, contrapposte agli argomenti degli oppositori, ci si palesano di gran lunga più eloquenti e persuasive.

59. Conchiudendo pertanto questa parte dottrinale, mi si conceda di aggiungere alcune osservazioni che, se per avventura, non saranno trovate nuove, non torneranno tuttavia inutili.

Ogni reato, che non debba ascriversi a permanente o transitorio disturbo del cervello, è un atto a sè, il prodotto di una deliberazione, di un proposito che, o non si lega affatto, oppure lontanamente, con altri atti pur di simile natura; è il risultato delle momentanee, passeggere condizioni d'animo del suo autore. Data la causa a delinquere, sia essa una violenta passione come l'odio, l'amore, la vendetta, la cupidigia, l'ambizione; sia il bisogno, la difesa di sè o degli altri, lentamente od anche repentinamente si produce nell'animo umano la determinazione criminosa: determinazione che o sarà mutata, se la vincono le forze resistenti, gli ostacoli fisici, sociali, morali; od avrà la prevalenza, se questi ostacoli saranno insufficienti e quindi soverchiati da malvagi istinti. Colla consumazione del disegno criminoso si termina il procedimento psicologico del colpevole, si individua il reato. Colla pena poi, che vendica l'oltraggio fatto alla società, si produce una piena elisione tra quella e questo: ed allora il reo si riconcilia colla società offesa.

Se ciò è vero, parmi debbasi indurne che nella ricaduta del delinquente, nel fatto di un secondo reato, il

(1) E. Pessina — *Elementi di Diritto Penale.* — lib. II. cap. VI. § 3.

quale si sovrappone al primo dopo l'espiazione di esso, nulla siavi che autorizzi a togliere al nuovo delitto la sua individualità. È per questa speciale fisionomia che ha ciascun reato, e perchè fra un reato e l'altro intercede o dee intercedere la pena, che non ha ragione di essere, come circostanza aggravante, la recidiva. Se dopo espriato il primo castigo l'uomo delinque un'altra volta, non può dirsi *a priori* che la ricaduta sia indizio di maggiore perversità del delinquente o frutto della sua insensibilità. Ciò è anzi contraddetto da altre presunzioni.

Ora se con la prima pena devesi supporre conseguito lo scopo di essa, io non comprendo come si evochi la prima condanna per giustificare l'esacerbamento della pena meritata dal secondo reato. Non tornò forse il colpevole, dopo l'espiazione, nello stato in cui era prima del delitto? Chi essendosi una volta messo fuori della legge ha sodisfatto con la pena alle esigenze della società, non ha egli diritto di far dimenticare il suo fallo, e la società non ha forse l'obbligo di obbliare un fatto, pel quale credito e debito furono pareggiati?

Con l'aggravamento della pena per la circostanza della recidiva, a mio avviso, si altera profondamente quell'equilibrio che dovrebbe esistere fra la misura della repressione e il dolo dell'agente, fra la pena e il reato. Il reato, il quale non è costituito che dagli elementi suoi intimi e dalle circostanze che lo individuano, viene snaturato per la pena maggiore con cui viene punito il delinquente a causa di una circostanza aliena dai suoi calcoli, talora neppure abbastanza accertata, non di rado più apparente che reale. Coll'aumento del castigo che si dà al recidivo, per la pretesa sua insensibilità, si sostituisce la forza cieca, materiale, della repressione alle occulte, e psicologiche ragioni del delitto. Per effetto meramente della presunzione d'inefficacia della pena ordinaria si accresce una penalità, che poteva essere od era senz'altro bastevole, sia per la natura diversa della seconda pena,

sia per la mutata condizione del delinquente; si pone il giudice in lotta con la coscienza o con la legge, e il delinquente in balia del giudice. Il giudice umano e mite si schermirà contro la tirannia della legge, o non tenendo conto alcuno della recidiva, o attenendosi nel limite della legge a quel minimo che talora pone il recidivo in condizioni più favorevoli di chi tale non sia. Si stabilisce così una disuguaglianza enorme nel trattamento dei colpevoli, e con essa un disordine, un turbamento morale e profondo, negli animi.

È verissimo il detto di Seneca, che *licentia non sponte sed disciplina et metu continetur*. È vero ancora che fa d'uopo guarentire la libertà degli onesti contro l'invasione dei facinorosi; ma poi non dobbiamo inasprire le pene senza una legittima causa, senza una vera necessità sociale. Ricordino i legislatori che la giustizia è la forza dei regni; ed è vera giustizia l'abolire pene inutili o non giustificate. L'umanità protesta contro l'esorbitante castigo che colpisce senza alcuna necessità sociale il recidivo.

per la mutata condizione del delinquente si pone
il quale in lotta con la coscienza o con la legge, e il
faticamente in della del giudice. Il giudice umano è
fate si accorgere contro la tirannia della legge, o non
tando come alcuni della tecnica, e attendendosi nel il-
mille della legge a quel punto che talora pone il recidivo
la condiziona più favorevole, e che tale non sia. Si sta-
bilisce così un sistema di trattamento nel trattamento
che coltiva il con essa in ordine di trattamento
morale e materiale, e tutti
È necessario il detto di essere che occorre non
accare per l'individuo se male condiziona. Il vero an-
che per la legge, e per il diritto degli esseri
contro l'istituzione del delinquente; ma poi non dobbiamo
pensare se non se non se non se non se non se non se non
una vera necessità sociale. Ricordino i legislatori che
la giustizia è la loro del reo; ed a loro giustizia l'abo-
lizione della pena, o non giustiziarlo. L'umanità prote-
sta contro l'istituzione della pena, che colpisce senza al-
cuna necessità sociale il recidivo.

LIBRO SECONDO

LA RECIDIVA NEI REATI

SECONDO IL METODO SPERIMENTALE

CAPO PRIMO.

Prefiminari.

1. Io confido di aver dimostrato nel libro antecedente, come su malfermi e vacillanti sostegni si regga il concetto della recidiva, e mi sembra di avere a buon diritto concluso, che l'aggravamento di pena sancito nei codici contro i recidivi non sia giuridicamente giustificato. Ma se per avventura, e le notevolissime differenze fra i codici sulla nozione della recidiva, e il diverso grado di pena da essi stabilito, e l'insussistenza o debolezza de' criteri su' quali si basa l'aumento di tale penalità, e la divergenza di opinioni fra gli scrittori, non fossero argomenti abbastanza vevoli a far condannare la teorica finora prevalente nelle scuole e nella legislazione, non perciò potrebbe dirsi perduta la speranza di vedere, in un avvenire non lontano, cancellato dai codici questo che io reputo un residuo di barbarie medioevale. Quanto a me, lasciata la vecchia e dubbia guida del ragionamento *a priori*, mi volgerò a cercar il vero per vie, se non nuove, non del tutto praticate. Messe da parte le incerte indagini speculative, mi affiderò alla scorta sicura della osservazione e della esperienza. Poichè soltanto dal metodo indut-

tivo, applicato al tema del delitto possono oramai venire avvalorate quelle conclusioni, alle quali per via di deduzione io mi avviso di essere pervenuto.

2. E prima d'ogni altra cosa, converrà fermar la nozione del metodo che intendo seguire nella presente questione. Si apporrebbe male chi credesse che io vagheggi sistemi peregrini, idee le quali escano dal dominio delle menti anche mediocremente colte, per procedere su sentieri riservati a menti elette e superiori. Ben altro è il mio intendimento. Io mi propongo di dire cose semplici, di osservare fatti comprovati dalla esperienza quotidiana, ma che, pur troppo, sono sfuggiti finora agli artefici delle leggi. Finirò anzi con dir cose che a molti parranno troppo piane e comuni; tanto saranno accessibili ed ovvie a tutti. Ma altrettanto si dovranno mostrar vere, se non ad altri, a coloro che in ciò che vi ha di più semplice e palpabile, in ciò che si basa sull'esperienza di tutti, vedono il fondamento delle istituzioni giuste e durature.

Quantunque possa sembrare che la materia dei reati e delle pene sfugga all'esperimento, pure si vedrà che l'osservazione, il provare e riprovare, si prestano meravigliosamente anche pel subietto che io tratto. Imperocchè il metodo sperimentale non è già sinonimo di *fisico esperimento*; l'induzione non è strumento di verità soltanto nella Fisica, nella Chimica, nella Medicina, nella Geologia, nelle scienze che chiamansi comunemente d'osservazione. Anche il mondo morale, in ciò che si attiene allo svolgimento operoso degli enti dotati di libero arbitrio, è materia non meno del mondo fisico, di osservazione pratica. E perciò anche gli atti umani, anche il delitto, e le pene cui l'uomo va soggetto per ministero delle leggi positive sociali, possono essere sottoposte al rigore di quel metodo. Il delitto, non meno di altri fenomeni sociali che, non è gran tempo, sembravano di esclusivo dominio della teologia e della psicologia (come le alienazioni mentali, il sui-

icidio e simili), se è meno docile alla prova induttiva, finisce anch'esso con l'arrendersi. Oramai, se non in modo assoluto e perentorio, è dimostrato che il delitto, come qualunque fatto umano, ha anch'esso le sue leggi, è un fatto dipendente o dalle condizioni organiche del delinquente, ovvero, e soprattutto, dalle condizioni sociali e morali in cui questo si trova; non esclusa per fermo la parte maggiore o minore di libertà che vi reca l'individuo nel commetterlo, e le circostanze anche soggettive che lo precedettero e lo accompagnarono. E la pena, considerata come correttivo del delitto, non può non avere anch'essa le sue leggi, avendo pure riguardo all'umano organismo, e allo stato morale e sociale dell'ambiente in cui il colpevole agisce.

3. L'aggravamento della pena contro i recidivi fu sinora fondato — come vedemmo — su presunzioni che non sono punto suffragate da considerazioni fisiche e sociali, e precipuamente sulla credenza che il delinquente sia stato insensibile alla prima pena, che la pena ordinaria sia insufficiente a correggere chi ricade nel reato, e nella tema che possa, senza un tale aggravamento, peggiorare lo stato della criminalità. E tutte queste e simili cose, vennero certamente affermate perchè non si è fatto un serio studio sulle relazioni intime che la pena può avere, e che ha effettivamente, con l'uomo che la soffre e colle vere cause del delitto. Il legislatore ha finora portata la sua attenzione sulle pene, considerandole solo in sè medesime, o riferendole al danno sociale che presumesi prodotto dal maleficio e che esse sono chiamate a riparare. La pena però essendo un'afflizione, una privazione, un dolore, diretto a colpire l'uomo in quanto è un essere organizzato, senziente e dotato d'intelletto, conviene sia commisurata alle svariate condizioni in che può trovarsi il soggetto cui si infligge.

Ora io domando: è civilmente utile, è giusto moralmente, aggravare la pena contro tutti i recidivi senza

distinzione? — Questo aumento non ha per avventura un equivalente nelle contingenze diverse di ogni uomo considerato fisiologicamente, a seconda dell'età, dello stato sociale, della condizione fisica in cui trovasi quando la giustizia lo perseguita? — Tutti coloro che si puniscono come recidivi sono davvero tali, o non può accadere che molti siano soltanto in apparenza? — L'aumento del castigo produce sempre, o almeno nel maggior numero de' casi, quella riparazione sociale che se ne ripromettono i legislatori, o almeno la correzione del colpevole?

A tutte queste domande io non ho trovato congrue risposte se non ne' fatti che a mano a mano sono andato osservando e che ho sottoposto ad una spassionata e, credo, non superficiale analisi. Sia dalla meditazione, sia dalla pratica forense, e dalle statistiche, io ho raccolto i seguenti dati.

3. Mi sono convinto anzitutto che la seconda e le successive pene inflitte allo stesso delinquente sono ordinariamente per diversi motivi più afflittive della prima.

In secondo luogo, pensando che la giustizia debba in ogni singolo caso governare l'applicazione delle pene, e in particolar modo quando trattasi di aumentarne la consueta misura, mi è sembrato che il legislatore non siasi preso finora abbastanza cura nel ricercare se la pena aggravata per la recidiva vada sempre a colpire i veri recidivi. Io mi sono convinto che molti fra coloro i quali espiano una pena aggravata per la pretesa ricaduta nel delitto non sono effettivamente recidivi. Il qual fatto deplorabilissimo succede per diverse cause le quali mi propongo di esaminare in tre distinti capitoli.

In terzo luogo mi sono convinto che molti, o per vizioso organismo, o per effetto di un sistema carcerario imperfetto, ricadono nel delitto senza che della ricaduta siano del tutto responsabili.

Laonde questa parte, che a rigore di frase debbo chiamare sperimentale, si svolgerà attorno ai seguenti principali punti:

1. Dell'aggravamento della pena nelle sue relazioni soprattutto con l'età, con lo stato sociale e con le condizioni fisiche del delinquente;

2. Dello stesso aggravamento rispetto a coloro che furono passivi di errore giudiziario che puossi chiamare *vincibile*, in quanto è l'effetto d'ignoranza del delinquente, di imperfezione delle leggi vigenti, o di altrui colpa;

3. Dell'aggravamento considerato rispetto a coloro che a torto sono reputati recidivi perchè passivi di un errore che può chiamarsi *invincibile* per esserne oscure le origini;

4. Dello stesso aggravamento considerato rispetto a quelli che, per cause ereditarie, o per vizioso organismo, sono irresistibilmente proclivi al delitto;

5. Della recidiva nelle sue relazioni col sistema carcerario vigente.

CAPO SECONDO.

Dell'aggravamento della pena, rispetto all'età, allo stato sociale e alle condizioni fisiche del delinquente.

5. Nel presente capitolo intendo particolarmente dimostrare che la seconda e le successive pene sono di per sè più afflittive e più difficili ad esporsi per l'età del condannato, prescindendo da qualsiasi aggravamento a causa della recidiva, per modo che ad esacerbarle non occorre di accrescerne la durata. Tuttavia non lascerò di accennare ad altre circostanze, antropologiche e sociali, le quali o conducono allo stesso risultato ora accennato, — o combattono sempre meglio la presunzione che il delinquente ricada nel reato appunto perchè meno sensibile al castigo, — ovvero, rendendo più grave la stessa pena ordinaria, ne dimostrano tanto meno opportuno e tanto più crudele l'ulteriore aggravamento in caso di recidiva. Oltre all'età discorrerò cioè dello stato coniugale in cui può trovarsi il recidivo; delle infermità proprie ad alcune classi di delinquenti; del temperamento; del sesso, e finalmente di uno speciale fatto sociale poco osservato, e che pure conferisce a rendere in generale la pena maggiormente afflittiva oggi di quello che fosse per lo passato.

6. Il reato, come giustamente scrive l'illustre Messadaglia, si sviluppa più o meno precocemente, aumenta ben tosto con notevole velocità, raggiunge il suo massimo relativo d'ordinario fra i 20 e i 25 anni, di regola con qualche anticipazione pei maschi in confronto delle femmine; indi declina via via, dapprima con qualche lentezza, poi con una certa rapidità relativa fino al termine dell'esistenza. Il momento massimo è quello in cui tocca al massimo l'intensità delle passioni, mentre il carattere non è per anco assestato e pende tuttavia incerta la posizione sociale. Il Wappaus osserva che un tal momento coincide con una specie di sovraeccitamento che rende quell'età pericolosa anche fisicamente nel senso della nostra mortalità (1).

Il Beltrani-Scalia, fondandosi su dati raccolti nel decennio 1870-79, da lui diligentemente studiato, viene a questa conclusione, che l'uomo si mostra più proclive al delitto dai 20 ai 30 anni, e che sia questo il tempo in cui i più grandi reati vengono perpetrati. « Nei Bagni penali, egli dice, e nelle Case di pena per donne, sarebbe sempre stata in maggioranza la popolazione nell'età da oltre 30 fino a 40 anni; nelle Case di pena maschili quella da oltre 20 a 30; il che proverebbe come la maggior parte de' reati sarebbero commessi nell'età in cui è più forte l'impeto delle passioni, causa principalissima a delinquere, specialmente nei reati di sangue » (2).

Da un documento statistico delle Case di pena in Austria, che si riferisce all'anno 1878, ricavasi, che i recidivi entrati in quell'anno nelle carceri austriache erano il 36% al disotto dei 20 anni, il maggior numero fra i 20 e i 30 (3).

Il Vigliani, nella dotta Relazione che precede la *Sta-*

(1) *La Statistica delle criminalità*: Arch. di Stat. anno III fasc. IV. pag. 457.

(2) *Statistica decennale delle carceri (1870-79)* pag. LXXIII.

(3) Ved. *Rivista di diritto penale* vol. XIII. Firenze 1881.

statistica giudiziaria penale del Regno d'Italia per l'anno 1870, ammette anche egli, che «essendosi con maggior cura investigato circa la età de' rei, si è chiarito che il massimo numero di essi si ha fra i 21 e i 30 anni; circa un quarto fra i 14 e i 21; altrettanto fra i 30 e i 40; in proporzioni minori dai 40 anni in poi » (pag. X).

Anche il Mayr, e prima di lui il Quetelet, rilevò, che l'inclinazione al delitto dall'innocenza infantile vien molto rapidamente e potentemente sviluppandosi, per modo da essere fortissima già nel periodo dal 21° al 25° anno, diminuendo assai poco sino al 30° anno, per scemare successivamente in una progressione costante: onde una popolazione tanto più commetterà delitti, quanto più alto è in essa il numero delle persone dai 20 ai 30 anni. Da ciò dipende in grandissima parte la maggiore criminalità delle città, nelle quali le persone appartenenti agli anni di età produttivi, sono principalmente accumulate, mentre alla sua volta la maggiore moralità delle campagne, riscontrata nelle cifre della statistica criminale, ha in gran parte il suo fondamento nell'eccedenza proporzionale che in esse si trova di bambini non imputabili, e di vecchi in età avanzata privi d'ogni tendenza al delitto (1).

7. E che veramente la massima tendenza a delinquere si aggiri nel periodo dai 20 ai 30 anni, lo desumo anche dai risultati che ci offre la statistica, se si confronta l'età effettiva dei condannati nei Bagni penali e nelle Case di pena alla fine di ogni anno, nel decennio 1870-79, su 100 detenuti. Pigliando il primo anno di questo decennio, si vede che nel 1870 si trovavano nei Bagni penali 1 % di condannati che non raggiungevano l'età di anni 20; 28 %, da 20 a 30 anni; 21 %, da 30 a 40; 7 %, da 40 a 60 anni. Nelle case di pena per uomini si contavano: 6 %, che non supe-

(1) MAYR. — *La Statistica e la vita sociale*. Sez. III. § 64.

ravano i 20 anni; 40 %, dai 20 ai 30; 29 %, dai 30 ai 40; 17 %, dai 40 ai 60 (1).

Queste proporzioni si ripetono con lievi differenze negli anni successivi. Onde è che pare potersi stabilire il principio, che la tendenza a delinquere, e soprattutto a commettere i reati più gravi, è minima sotto ai 20 anni, e raggiunge la sua massima intensità da questa età fino ai 30.

8. Ciò posto, il recidivo o fu punito la prima volta appena ventenne, o fu punito più tardi. Se appena ventenne, o ebbe pena correzionale, o anche criminale di non lunga durata (come a mo' d'esempio 3, 5, 7, 10 anni di reclusione); ovvero pena criminale di lunga durata, vale a dire dai 10 ai 20 e più anni di lavori forzati. Qualora al recidivo sia stata inflitta la prima volta una pena non lunga e nell'età dai 20 ai 25 anni, l'aggravamento per la ricaduta può riuscire non maggiormente afflittiva per l'età, sempre quando la totalità della pena non superi i dieci anni. Può per altro diventare maggiormente sensibile, anche se di breve durata, per altre ragioni, come si vedrà in appresso. Ma se invece la prima fu pena criminale e di lunga durata, per modo che al tempo della ricaduta il delinquente abbia varcato o sia per varcare il trentesimo anno d'età, allora, salvo il caso che la seconda pena sia

(1) Confrontando la popolazione del nostro Regno con quella delle carceri dello Stato, il traduttore del MAYR riferisce il seguente prospetto come indizio della partecipazione delle età al delitto:

Età	Carcerati sopra 100,000 abitanti
Sotto i 20 anni	6 70
da 20 a 25	69 21
25 a 30	64 21
30 a 35	46 76
35 a 40	43 67
40 a 45	27 99
45 a 50	25 32
50 a 55	15 11
55 a 60	11 07
60 in più	5 14

correzionale e di breve tempo, l'aggravamento, indipendentemente da altre considerazioni, riesce inutile ed ingiusto.

Difatti, che cosa si propone di conseguire il legislatore coll'aggravamento, se non di rendere più efficace la seconda pena, eccitando maggiormente la sensibilità del delinquente? Ora, se tale è lo scopo dell'aggravamento, la maggiore sensibilità esiste già pel fatto che il recidivo espia la pena in età piuttosto avanzata, e quindi meglio proclive a sentire la gravità della punizione. La prima pena, ordinariamente, si espia dal colpevole non solo quando da lui sono meno sentiti i vincoli sociali, ma, quel che è più, quando il suo organismo è nel suo massimo vigore, onde è in grado di resistere meglio alla durezza della correzione. Invece, per l'espiazione della seconda pena la cosa è assai diversa. Siccome, giusta quanto si è detto, i delitti si commettono con la maggiore frequenza dai 20 ai 30 anni, così può dirsi che, in generale, nella supposizione che la prima pena sia stata non minore di dieci anni, la seconda pena dovrà esser espia dai 30 ai 40 anni in su. E quindi in questo secondo castigo vi sarà sempre un'esacerbazione maggiore che nel primo, attesa la minore resistenza che oppone l'organismo del delinquente indebolito dall'età.

Nessuno al certo vorrà mettere in dubbio che, oltrepassati i trent'anni di età, tutti gli uomini sentono venir meno grado a grado le loro forze fisiche. Ciò è cosa che non ha bisogno di dimostrazione: lo attestano tutti coloro i quali, comechè non affetti da infermità ereditata, hanno superato questo quasi massimo limite della fisica energia. I legislatori si uniformarono a questo fatto fisiologico allorchè stabilirono la legge della coscrizione militare. In Italia, come altrove, il servizio obbligatorio dei cittadini in difesa del paese non può cominciare prima dei 20, nè prolungarsi per i gregari dell'esercito oltre i 30 anni.

9. E tornando al recidivo, appunto perchè egli è meno giovane, appunto perchè ha già sofferto le angustie del carcere o della reclusione, o trascinato almeno per dieci anni il grave peso della catena, dee trovarsi indebolito nelle sue forze fisiche. La lunga prigionia, la reclusione, il bagno penale, sia pel regime di vita, sia pel segregamento, non possono che far deperire l'umano organismo. E lo provano le speciali malattie cui vanno soggetti i detenuti, lo dicono i loro visi pallidi e sparuti, la mortalità, maggiore di quella che sia in ogni altra classe di persone (1). « Nessuno, dice il Mayr,

(1) Le malattie sviluppatasi nei vari stabilimenti durante il decennio 1870-79 furono nel numero seguente:

Anni	MALATTIE ORDINARIE		
	Bagni penali	Case di pena	
		Per uomo	per donne
1870	6,564	6,408	260
1871	6,194	6,844	299
1872	8,363	7,913	451
1873	8,436	8,393	444
1874	8,312	7,782	396
1875	9,737	7,674	381
1876	10,609	7,313	574
1877	9,681	7,476	566
1878	2,293	7,556	515
1879	10,537	7,132	572
	87,726	74,491	4,388

Ragguagliate alla popolazione media, le malattie furono adunque annualmente in media di 54,4‰ nei bagni penali, di 65,6‰ nelle Case di pena per uomini, e di 50,6‰ nelle case di pena per donne.

Nelle carceri giudiziarie la mortalità media dei detenuti nel decennio 1870-79 fu annualmente di 2,5‰.

Nei bagni penali i morti per malattia durante il decennio suddetto furono di 504 all'anno sopra la media di 16,123 condannati, cioè nella proporzione del 3,1‰.

Nelle case di pena, su una popolazione media di 12,217 fra uomini e donne, la media annua dei morti del decennio suddetto fu di 549, ossia del 4,5‰ per gli uomini, e 3,9‰ per le donne (Beltrani-Scalia, op. cit.).

vorrà mettere in dubbio che la via del delitto non sia anche nocevole al benessere del corpo; se pur lo volesse, egli sarebbe convinto da un semplice sguardo alla cifra della mortalità nei Bagni penali e nelle Case di reclusione » (1). Laonde, quelli specialmente (e secondo la statistica sono i più) che dopo avere sofferto una lunga pena ricadono nel delitto, sono meno atti a sostenere la seconda o le successive pene, e perciò queste diventano di per sè più afflittive ed acerbe. Il che viene a dire che in molti casi, a cagione dell'età del delinquente nel tempo del secondo reato, l'aggravamento per la recidiva è un rimedio sociale che non giova a nessuno scopo. Ora una pena inutile, già per questo stesso è anche ingiusta.

10. Ma l'inutilità dell'aggravamento si deduce eziandio da un altro fatto. Se le cifre della statistica ci mostrano il tempo nella vita umana che è più proclive al delitto, ei insegnano ancora che dai 30 ai 40, e più assai dai 40 ai 60 anni, le potenze criminose declinano, tanto che colui che uscirà a questa età dalla reclusione dopo dieci anni, o dal bagno penale, difficilmente tornerà a mettersi fuori della legge. Laonde mentre il legislatore aggrava la seconda pena per fare che il delinquente non commetta un terzo reato, di ordinario, a causa

La morte scema e quasi distrugge il contingente dei delinquenti e soprattutto dei maggiori. Il Beltrani Scalia calcola che muoia il 29% dei condannati a 5 anni di pena, il 42 dei condannati a 10 anni, e l'80% di quelli che ebbero condanna di 15 anni. Da che si scorge, dice il Poletti, che le condanne a 20 anni, per tacere dei lavori forzati a vita, si possono avere in conto di altrettante sentenze capitali. (F. Poletti, *Il sentimento nella scienza del Diritto penale*, Udine, 1882).

Ora è enorme la differenza fra la mortalità dei detenuti e quella del restante della popolazione.

Secondo i computi del Bodio, nel periodo 1865-1876, l'Austria-Ungheria e la Baviera rivelano un rapporto di mortalità che supera il 30 (su 1000 viventi). L'Italia oscilla attorno al rapporto della mortalità di 33, l'Impero di Germania fra 26 e 29, la Prussia fra 25 e 30, l'Olanda fra il 22 ed il 28, la Svizzera fra il 22 ed il 27, la Francia fra il 21 e 28, la Scozia e l'Inghilterra fra il 21 e il 23, il Belgio da 20 a 23, la Danimarca fra il 19 ed il 23, la Svezia fra il 16 ed il 22, la Norvegia e l'Irlanda fra il 16 e 19. (Ved. Mayr pag. 365).

(1) *La Statistica e la vita sociale*, pag. 459.

appunto dell'età sua, questi già si trova per così dire impotente a violare la legge.

11. Così del fatto però, che l'uomo alla seconda pena è generalmente più sensibile che alla prima, come del fatto che dopo la seconda pena egli di regola non spinge la mano a un terzo grave reato, saremo maggiormente convinti se considereremo che la vita umana ha una durata media minore di 40 anni (1).

E da ciò stesso che la vita nostra ha un livello così basso consegue che non solo la vigoria degli organi ha il suo periodo ascendente dai 20 ai 30 anni, ma che di là da questo limite anche le passioni, compagne della fisica gagliardia, perdono anch'esse della loro energia e tiranneggiano meno l'uomo.

12. Mi è occorso di vedere, e con sommo dolore, qualche giudicabile nelle Corti d'Assise, che a 40, a 50, e persino a 60 anni di età, a causa della recidiva veniva condannato a 15, a 20 ed anche più anni di lavori forzati; e per sopra più ho udito la lettura di verdetti che in simili condizioni tacevano sulle circostanze attenuanti. Fu questo uno dei casi nei quali mi si affacciò in tutta la sua nudità la enormità della sanzione contro i recidivi. Le Corti d'Assise, chiamate ad applicare inesorabilmente la legge, si trovavano nell'impossibilità, anche volendo, di tor via gli effetti della recidiva con quelli che sarebbero derivati dal beneficio delle attenuanti, ove fossero state ammesse. Il magistrato del diritto in simili congiunture avrà senza dubbio compreso la condizione

(1) Il MOREAU DE JONNÈS, nel suo *Trattato di Statistica*, opina che la vita della nostra stirpe non sia minore di 40 anni. Ma statisti più moderni e in base a studi più accurati riducono a meno questa cifra. Secondo il MAYR l'età media della popolazione bavarese, giusta il censimento del 1867, importava 29, 30 anni, 29, 26 giusta il censimento del 1871. Per tutto l'Impero Tedesco, giusta il censimento del 1871, troviamo un'età media della popolazione eguale a qualche cosa più di 27 anni. (MAYR, Op. cit.).

Nel 1861 si diede per età media degli Italiani: 27 anni; pel sesso maschile 27 anni ed un mese; pel femminile 26 anni e dieci mesi. L'età media degli Italiani nel periodo del 1861-71 sarebbe ascesa a 28 anni e mesi sette (Vedi la nota del traduttore del MAYR, a pag. 175).

miseranda di quegli sventurati, i quali, per uno strano concorso di circostanze, condannati ad espiare una grave pena proprio sul limitare della vecchiaia, non avevano tempo non dico di ricuperare la libertà, ma neanche di compiere la propria espiazione. In tali circostanze pertanto l'aggravante della recidiva è non solo inutile, perchè la pena è già aggravata di per sè per l'età del colpevole, e perchè per l'età sua stessa è probabile che non si metterà più in guerra con le leggi; ma principalmente perchè la pena inflitta collo speciale scopo di correggerlo in futuro, si estende ad un tempo in cui la correzione di lui non può effettuarsi, a causa della morte da cui egli verrà colto nel luogo stesso de' suoi patimenti.

13. È singolare che mentre le leggi hanno tenuto conto dell'età dell'uomo in tante altre circostanze, come ad esempio per il servizio militare obbligatorio, per la dispensa dalle cure di giurato, per il riposo all'impiegato che ha atteso agli uffici pubblici un certo numero di anni, non abbiano avuto in considerazione l'età del delinquente per attenuarne la pena.

Io non entrerò a discutere se la vecchiaia sia o non sia una causa che scemi l'imputabilità, se la maggior debolezza dell'organismo valga a diminuire la pienezza dell'intelligenza e della libertà morale. Una tale indagine mi porterebbe fuori di molto dal soggetto principale del mio studio. Dirò solo che non è la durata della pena che sodisfi alle esigenze della giustizia e che serva a misurare il grado di responsabilità del delinquente, ma l'intensità e la specie di essa. Ora se, per la minorata fisica energia in chi ha varcato i 40, e soprattutto i 60, anni, la pena si rende più sensibile e affittiva, qualunque essa sia, niuno è che non vegga come nei vecchi, a pari grado di reato, la pena criminale, e particolarmente quella dei lavori forzati, sia maggiore per intensità che nell'età precedente.

Di questo parere è il Carmignani; e parmi lo sia anche l'illustre T. Canonico, il quale, pur non giudicando che la vecchiaia sia una causa che attenui l'imputabilità, tuttavia riconosce che la minore vigoria fisica, rendendo in realtà più pesante pel vecchio la pena ordinaria, rende necessaria una diminuzione nel *grado della pena* (1).

Dove però io non convengo con questo egregio scrittore, è nel credere che il legislatore italiano abbia provveduto conforme a ragione rispetto a quei delinquenti che per età senile sono impotenti a sostenere il peso delle pene ordinarie.

È vero che il codice penale del 1859 stabilisce che sia mitigata la pena dei lavori forzati pei settuagenari, mitigazione che è pure ammessa in certo modo dal codice Toscano pei condannati all'ergastolo (2); ma questo benigno trattamento, concesso ai delinquenti in così avanzata età, non equivale ad una diminuzione di grado della pena. Tale raddolcimento di castigo, che era pure in uso presso i Romani, non è infine che una vera ironia. Con esso non si fa che togliere un rigore il quale applicato si convertirebbe in una crudeltà. Il diminuire il volume della catena, od anche il toglierla affatto al condannato settantenne, è un dovere che s'impone indipendentemente dalla legge; chè contro l'impotenza fisica invano potrebbe il galeotto essere costretto a trascinar la catena. Chi non può lavorare nel bagno penale allo spurgo dei porti, od al trasporto del sale, invano sarebbe destinato a simili fatiche improbe; salvo che si volesse vedere per soverchia stanchezza o per malattia, passare dal teatro del lavoro forzato alla infermeria dello stabilimento penitenziario assegnatogli. La mitigazione della legge è una pietà apparente, e non toglie il carattere d'ingiustizia al fatto che credia-

(1) *Del reato e della pena*, libro 11, art. 3.

(2) Cod. pen. ital. 1859, art. 69. Cod. Toscano, art. 15.

mo di aver stabilito: essere il delinquente oltre i quarant'anni meritevole di una diminuzione nella durata della pena.

Se, come dice il citato Canonico, è il grado di pena che per la ragione dell'età bisogna diminuire, allora soltanto la vecchiaia sarà giustamente contemplata, quando non solo si scemerà il volume della catena ai settantenni, ma quando chi ricadrà nel delitto dai 40 ai 70 anni, invece di 20 anni di lavori forzati ne avrà 15; od a chi ordinariamente dovesse applicarsi la pena perpetua del Bagno si darà una pena temporanea. Poichè non è a settant'anni che comincia a pesare più dell'ordinario la catena; non è a questa età, a cui pochi arrivano, che le pene acquistano una straordinaria virtù afflittiva. L'uomo dai 40 ai 70 anni non è paragonabile a quello dai 20 ai 40, come abbiamo veduto. Perchè adunque assoggettare alla catena chi ha oltrepassato questa età la quale segna ordinariamente il massimo della potenza criminosa; perchè assoggettarvi chi a cagione di questa impotenza sentirà meno bisogno del freno della pena per abbandonare la via del delitto? E perchè, se la età che favorisce il delitto segna il suo massimo limite a circa 40 anni, non si diminuisce di grado la pena a chi, dopo questo massimo, delinque per la prima volta, od anche ricade nel delitto?

L'umanità, che circonda di rispetto e di riverenza la vecchiaia, non dovrebbe spogliarsi della compassione per i vecchi che delinquono o che in quella tarda età espiano le pene meritate dalle loro colpe giovanili. Non si dovrebbe dimenticare che la natura stessa ha lasciato nella vecchiaia l'impronta della debolezza, dei patimenti. Quanto alla vita esteriore, essa è una specie di cecità; pare che gli occhi del vecchio veggano meno, e le sue orecchie siano meno aperte ai rumori del mondo, affinchè il suo raccoglimento sia più completo e la sua meditazione sulle sventure dell'umanità sia più concentrata e profonda. Nella speciale tendenza

all'insonnia si fa manifesta la maggior intensità del dolore nel vecchio. Le sue pene si prolungano di tutto quel tempo che il rimanente dell'umanità dà al sonno e quindi all'oblio dei mali. Perchè adunque incrudelire contro i vecchi, se anche colpevoli?

14. Io prevedo a questo punto un'obiezione. Mi si dirà: Ma non perchè taluni sono condannati la seconda volta a pene di lunga durata, non perchè vi ha di coloro che dopo i 30 anni soffrono una pena criminale, che ai medesimi riuscirà più penosa della prima, si dee concludere che tutte le pene susseguenti all'espiazione della prima siano di questa meno sostenibili e più acerbe. Vi sono, dirassi, le pene correzionali tutte, e fra le criminali la reclusione, che, ordinariamente non vanno al di là dai dieci anni. Vi sono dei recidivi che possono espriare, e di fatto scontano, due ed anche più pene correzionali e la stessa reclusione, senza oltrepassare nè i 40 nè i 30 anni. Non si verifica adunque sempre che per la ragione dell'età si esacerbi il dolore, la sensibilità della pena, indipendentemente dall'aggravamento che va compagno alla recidiva.

15. Ho tenuto in conto questa obiezione perchè parmi la sola che possa farmisi e perchè dalla risposta che intendo dare credo che acquisti maggior evidenza il mio ragionamento.

E dapprima, io non ho inteso di dimostrare che in tutti i casi, assolutamente, la seconda pena sia più afflittiva della prima per l'età del delinquente. Certo uno che a 25 anni abbia già espriato tre o cinque anni di carcere o di reclusione, può tollerare, se non con maggiore, almeno con uguale energia fisica una pena correzionale, od un'altra condanna alla reclusione aumentata per la recidiva. Forse con la stessa gagliardia fisica sopporterà dieci anni di lavori forzati, ed anche quindici, chi già espriò prima dei 30 anni altra pena criminale. Ma anzitutto è indubitato che la considerazione dell'età milita pel maggior numero dei

recidivi; in secondo luogo gli è che non solo per la diminuita energia, che talora è conseguenza dell'età adulta, d'ordinario l'uomo sente più la seconda pena, sibbene per altre cause riescono più gravose la seconda e le successive pene dai 25 ai 30, dai 30 ai 40 anni, e peggio quando si va più in là nell'età.

Una di queste cause è il mutamento di stato.

16. Il mutamento di stato del delinquente, non di rado accresce il dolore nella espiazione d'una seconda o di successive pene. Il matrimonio, per esempio, che non di rado si contrae dopo l'espiazione della prima pena, e prima della irrogazione della seconda, può rincrudire l'affanno del condannato.

Ordinariamente i matrimoni non si celebrano prima dei 25 anni. In Italia le donne sono, per lo più, maritate nell'anno 25°; gli uomini, nell'anno 29° (1). Leggi di natura e leggi sociali presiedono infatti a questo solenne atto della vita. — Le grazie, la beltà, e puossi anche aggiungere, l'astuzia della donna, dalle quali rimane soggiogato il cuore dell'uomo, ordinariamente non si rivelano in tutto il loro fascino che dopo i 22 anni. È allora che tutte le forme del suo corpo vedonsi armonizzare artisticamente in un complesso di movimenti svelti e graziosi che non sono proprii della prima giovinezza. È a 25 anni che acquista un'impronta durevole la sua fisionomia, e che il fuoco dell'intelligenza, l'ardore del suo cuore si palesa nello sguardo, nel sorriso e persino nelle lagrime. A 25 anni, insomma, la donna consegue tutto lo splendore di cui la natura ha voluto circondarla, ed è questo appunto il momento fisiologico in cui è più intensa la passione dell'amore e maggiormente sentito il bisogno del legame matrimoniale. In quanto all'uomo si comprende come il bisogno di

(1) Vedi MATR, op. cit., pag. 199.

tale legame sia maggiore durante quel periodo della nostra esistenza, nel quale più gagliarde sono le passioni, più fervida la fantasia e più ardente l'azione dei sensi. È questo il periodo delle grandi follie giovanili, della poesia dell'affetto, e non di rado anche de' drammi d'amore. La legge civile italiana, per temperare, quanto è da lei, gli effetti di scongiati connubi, stabilisce il *minimum* dell'età per la capacità giuridica di contrarre matrimonio, esigendo il consenso dei genitori di coloro che prima dei 25 anni vogliono stringere tale legame (1).

17. Oltre alla natura e alla legge civile, concorre a frenare entro certi limiti i precoci matrimoni la legge militare sulla leva e la stessa ragione umana. Anzi la ragione, sempre quando sia illuminata dalla istruzione e ben governata dalla educazione, è il più gran freno ai connubi precoci. La difficoltà in cui l'uomo trovasi per ordinario di poter provvedere prima dei 25 anni alla sussistenza della propria compagna e dei propri figliuoli, costituisce un forte ostacolo, e dovrebbe esserlo sempre, per la formazione di una famiglia legittima.

La statistica, la quale conferma questo fatto, è ad un tempo l'espressione della necessità delle cose, delle leggi sì naturali, sì civili e della ragione, che imperano sovrane su questo importantissimo fatto da cui si origina il succedersi perpetuo delle generazioni e il moltiplicarsi continuo della progenie nostra sulla terra.

Dalla seguente tavola puossi vedere il numero medio annuale di celibi, nubili, vedovi e vedove che contrassero matrimonio in Italia durante il quadriennio 1875-1878, classificati per età, e paragonati a 1000 abitanti celibi, nubili, vedovi e vedove della stessa età.

(1) Codice Civile del Regno d'Italia, art. 55. 63.

Celibi ammogliati fino ad anni 20 - 6,369	Nobili maritate fino ad anni 20 - 38,035
da 20 a 25 - 56,145 - 93,142
25 a 30 - 77,568 - 45,054
30 a 35 - 34,130 - 15,681
35 a 40 - 12,096 - 5,946
40 a 45 - 4,610 - 2,451
45 a 50 - 1,989 - 1,003
50 a 55 - 982 - 416
55 a 60 - 427 - 147
60 a 65 - 154 - 39
65 a 70 - 72 - 19
70 in su - 38 - 9
Totale 198,580	(1) Totale 201,942

Poichè dunque il maggior numero de' matrimoni, segnatamente per gli uomini, avviene fra i 25 e i 30 anni, si può porre in sodo che la più parte dei delinquenti ricevono la prima condanna quando sono celibi e la seconda quando sono coniugati (2). E quindi è evidente che essi, rientrando in carcere, nelle case di pena o nel bagno penale, dopo aver mutato stato, debbono la seconda volta sentire le privazioni e le angosce che trae seco la pena assai più che non nella prima. Il condannato la prima volta è spesso il giovane leggero, spensierato, libero da ogni legame sociale, o stretto con vincoli poco solidi ai genitori; la seconda volta invece è l'uomo, il marito, assai spesso anche

(1) Tolgo questo prospetto dagli Annali di Statistica pubblicati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

(2) Dal seguente quadro intorno all'età dei recidivi, che ricavo dalla statistica delle carceri del 1872, acquista indubbio valore questa mia induzione.

	Bagni	Case di pena	
		Uomini	Donne
Fino a 25 anni	22 %	32 %	10 %
30 »	39 %	32 »	29 »
45 »	25 %	18 »	27 »
55 »	21 %	13 »	26 »
Oltre i 55 »	3 %	5 »	8 »

il padre, che sente svolgersi nel cuore affetti e sentimenti, passioni e cruci che in passato non conosceva. Più che dal dolore della carcerazione e dell'isolamento, più che dall'avversione al cibo poco saporito delle carceri, più che dalla sgradita compagnia dei condetenuiti, l'animo del condannato recidivo sarà straziato dal distacco dai suoi cari, dalla consorte amata, dai teneri figli, per alleviar la sorte dei quali, forse, egli avrà ceduto alla tentazione di delinquere. In pochi casi meglio che in questo si rivelerà al condannato la verità della sentenza del poeta « nessun maggior dolore, che ricordarsi del tempo felice nella miseria ».

Se tutto ciò è vero, non mi pare che ragionasse bene il Nypels, quando, a giustificazione dell'aumento di pena contro i recidivi, diceva che in realtà colui che ha già sofferto altra volta una pena, soffre la seconda volta un patimento meno intenso di quello che soffre il neofita delle carceri (1). Il Nypels non tenne al certo conto della età del delinquente allorchè espia la seconda pena, dello stato sociale diverso in cui può trovarsi, e neppure dell'indole della seconda pena; la quale può essere criminale laddove la prima fosse correzionale.

Ciò posto, la seconda pena che viene a colpire il delinquente nello stato coniugale, è già per questa stessa circostanza aggravata in modo, che non ha bisogno della sanzione contro i recidivi per ottenere quell'effetto che non ottenne la prima punizione; sempre, ben inteso, supponendo che l'aggravamento riesca così fruttuoso come si crede.

18. Oltre allo stato coniugale, può conferire all'inasprimento della seconda correzione anche la costituzione fisica del delinquente.

Non m'intratterrò lungamente su questo soggetto che è d'una evidenza palmare. Ognuno sa quale e quanta differenza interceda fra lo stato fisico d'un uomo e quello

(1) De recidivis, 1828, pag. 14.

d'un altro. Vi hanno organismi robusti e ve n'hanno di gracili; dei sani e dei malattici; chi ha sortito i natali da genitori rachitici, chi da parenti nei quali serpeggiava l'etisia od altra ereditaria infermità. Altri, per difetto di cure materne, o per l'abbandono in cui furono lasciati nell'infanzia, sono cresciuti quasi piante in isterile terreno.

Per tacere di tutti gli altri individui, i quali per la loro origine, per la miseria in cui sono vissuti, sono sforniti della vigoria necessaria per resistere, non dirò alle straordinarie, ma persino alle ordinarie pene, io limiterò il mio discorso a quelli che sono di lor natura deboli o fiacchi, o perchè discendono da genitori consanguinei, o perchè sono frutto di connubii illeciti.

19. Nelle statistiche penali non mi fu dato di vedere registrato il numero dei condannati che appartengono alla prima categoria; ma non è difficile persuadersi che un contingente non lieve di essi vada a popolare le carceri e le case di pena, se non pure i bagni penali. È noto per altro il numero approssimativo di coloro che, nati da unioni illegittime, vanno col nome di *trovatelli*.

Fra i medici alienisti e fra gli igienisti, molti si accordano nell'affermare che i matrimoni fra persone legate con vincoli di sangue partoriscono dei tristi e funesti effetti. Oltre la sterilità e l'aborto, si è notato nella discendenza di siffatte unioni la mostruosità, l'epilessia, l'imbecillità, la tubercolosi, la pazzia. Uno dei più dotti nostri igienisti, che, primo in Italia, imprese a studiare gli effetti di questi connubii, in una erudita monografia sui matrimoni fra consanguinei, dopo aver notato che le unioni incestuose fra gli animali stessi, secondo le esperienze di Gilbert Child, del Marjolin, del Bertrand, del Chipault, producono razze deboli e degeneri, mette in chiaro che su 512 matrimoni di consanguinei, la cui cifra venne raccolta da lui, e da altri intesi allo studio dello stesso fatto, 409 ebbero conse-

guenze dannose, e soltanto 103 riuscirono senza danno. Anche egli fra gli effetti perniciosi verificati annovera la scrofola, la tisi, la tubercolosi, l'imbecillità, l'idiotismo, la mostruosità, la cecità, la pazzia, il gozzo, e spesso la sterilità (1).

Ricerche statistiche più accurate e più vaste, furono fatte recentemente, da un altro studioso di cose statistiche, intorno a tali unioni; ed anche egli conferma i risultati precedenti (2).

Ora se questi tristi effetti, non esclusa la stessa pazzia, conseguono dai matrimoni fra i consanguinei, chi non vede che quei condannati i quali discendono da siffatte unioni, se anche non apparentemente etici, scrofolosi, imbecilli, epilettici, rachitici, o pazzi, pure debbono nel loro organismo contenere un germe di debolezza, di fiacchezza, che li rende maggiormente sensibili alle pene?

Nè vale obiettare che il numero di tali matrimoni è tenue ed insignificante, e quindi che è minimo il numero dei condannati che sono da ascrivere a questa categoria di persone. Se anche la statistica non fosse molto imperfetta in tale materia, non sarebbe così lieve come può credersi la cifra di tali unioni in confronto del numero totale dei matrimoni. Dal seguente prospetto puossi rilevare con quale frequenza accadano in Italia i matrimoni fra zii e nipoti, fra zie e nipoti, e fra cugini.

Matrimoni consanguinei.

Anno 1868	1322	anno 1873	1442
1869	1640	1874	1566
1870	1835	1875	1057
1871	1675	1876	1663
1872	1400	1871	1530 (3)

(1) P. MANTREGAZZA, *Studi sui matrimoni consanguinei*; Milano, G. Brigola, 1868.

(2) DEL VECCHIO, *Sulle ricerche statistiche intorno ai matrimoni tra consanguinei* — *Annali di statistica*, 1878, serie 20, vol. 11.

(3) DEL VECCHIO, op. cit.

Secondo i calcoli dell'illustre Bodio i matrimoni fra consanguinei oscillerebbero dai 7 agli 8 per mille sul totale dei matrimoni (1).

20. Non meno sensibili all'azione della pena sono quegli sventurati cui fu negato il conforto del bacio e delle affettuose cure materne. « Queste povere creature, dirò col Moreau de Jonnès, nate spesso dall'unione del vizio e della miseria, col respirare la vita por-

(1) In una nota aggiunta dal traduttore alla citata opera del Mayr trovo le seguenti notizie sui matrimoni fra consanguinei, che reputo di qualche utilità, e che serviranno di illustrazione a quanto qui si dice sullo stesso argomento:

« Quanto ai matrimoni fra consanguinei, hanno una certa importanza, per le conseguenze dannose alla salute della prole che vi vollero riconoscere i cultori delle scienze mediche. Sono notissimi, fra gli altri, gli studi del Mantegazza. L'incrociarsi delle stirpi fonda le buone qualità, ed equilibra le influenze dannose; invece i matrimoni fra consanguinei aumentano le influenze innegabili della eredità morbosa. Dal 1868 a questa parte, la statistica italiana rivoltse le sue considerazioni anche a questo argomento, e si studiarono anche i matrimoni fra cognati, nei quali, come giustamente osserva il Bodio, il motivo informante il divieto è diverso da quello dei matrimoni fra consanguinei. Su 1000 matrimoni, 8,41 furono fra consanguinei nel periodo dal 1868-1871, e la proporzione andò oscillando da poi attorno al 7 per mille. La maggioranza è costituita dai cugini, e la letteratura amena ne aveva tratto profitto da lunga pezza; essi costituiscono il 7,82 per mille; pegli zii e le nipoti, le zie ed i nipoti, non resta disponibile che un 0,59 per 1000. I cognati, invece, riuniti nel divieto della legge, diversi nel motivo, salgono a 3,95 su 1000 matrimoni. Ci affrettiamo anche ad osservare, quasi un riflesso dei dati sull'età degli sposi, che sono più spesso gli zii che si accasano colle nipoti, che non i nipoti che si accasano colle zie. Troviamo anche, che la Liguria ed il Piemonte, la Lombardia, Roma e le isole, spesseggiano di matrimoni consanguinei. Forse a Roma influiscono le maggiori agevolozze della dispensa, e le relazioni dell'aristocrazia; in Sicilia, la precocità dei matrimoni e le reliquie feudali; nella Sardegna, allude il Prof. Bodio a certe località (la Gallura ed altre) « di popolazioni eminentemente sedentarie, appartate dal rimanente consorzio umano, che si perpetuano senza miscuglio di sangue forestiero neppure degli abitanti dei comuni limitrofi, e dove gli uomini all'aspetto vi paiono tutti fratelli »; per l'Alta Italia non rimarrebbe altro motivo, che il contagio della letteratura, se non vi fossero verso le Alpi certe località ove si notano le stesse singolarità accennate per la Sardegna.

« Le proporzioni della Prussia e della Francia accennano ad essere un po' più elevate. I matrimoni fra consanguinei salirono in Prussia nel 1875 a 10,71 su 1000, ed in Francia nel 1873 al 12,03. I cugini tengono sempre la prevalenza in Prussia; 6,12 su 1000 ed in Francia, 11,26. Anche i cognati in Francia giungono a 5,01 nella solita proporzione » (op. cit. pag. 347).

È degno altresì di essere notato, che i matrimoni fra consanguinei sono più frequenti nelle campagne; e ciò perchè la scelta dei candidati, come si esprime un recente scrittore, si concentra il più spesso nella ristretta circoscrizione del comune e del borgo. È là che i giovanetti si sono conosciuti e si sono amati dall'infanzia.

tano seco anche il germe della morte. Chè privati del latte e delle cure materne periscono in brev'ora, e nè la scienza, nè la generosità de' loro benefattori, valgono a dar loro quelle speranze di vita che s'hanno quasi tutti gli altri figliuoli » (1). In questi ultimi tempi la carità pubblica e privata pietosamente cospirano pel miglioramento di questi figli d'infortunio; e non può negarsi che un gran numero di essi, mercè la saggia amministrazione dei Brefotrofi, sia stato strappato alla morte nella prima infanzia. Ma coloro che sopravvivono ad una adolescenza infermiccia e rachitica, difficilmente trovano i mezzi per correggere la debolezza organica che contrassero quasi nascendo. Appena entrati nel consorzio degli uomini, dal quale spesso un pregiudizio spietato li respinge, abbandonati a sè stessi, senza freno di morali sentimenti e senza esempi virtuosi da imitare, essi succhiano col magro cibo il veleno della rabbia e del dispetto, dell'odio e della vendetta contro la società che per loro si mostra più matrigna che madre. La lotta per l'esistenza è per essi più aspra e crudele che per gli altri diseredati dalla fortuna. Condannati ad espiare le colpe degli autori della loro vita, non hanno maggior forza per resistere agli impulsi criminosi, di quello che per tollerare le pene che seco richiamano i loro delitti. Ed ecco perchè non solo è grande la mortalità degli esposti, ma considerevole il numero di coloro fra essi che concorrono a colmar la statistica dei delinquenti.

Tutti sono concordi nell'ammettere che un numero straordinario di esposti muore ne' brefotrofi.

Dall'ultimo resoconto statistico sul *Pio Istituto di S. Spirito in Sassia* (Roma), lavoro pregevolissimo sotto ogni rispetto fra quelli di simil genere, ricavo che nel triennio 1877-79 erano largamente mietute le vite degli sventurati pargoletti raccolti in quell'ospizio; « per

(1) *Elementi di statistica*, 1858.

quanto l'interesse, che pe'poveri bambini comunemente si prende, dia a vedere che il sentimento di umanità ogni giorno va maggiormente sviluppandosi ».

Secondo la predetta statistica, pare anzi che il male vada sensibilmente aumentando; perchè mentrenel 1871 e 1872 la mortalità fu di 58 e 59 0/0, negli altri anni sali a 63, 71, 72 0/0 (1). Lo stesso apparisce da consimili statistiche, pubblicate a Milano (2), a Genova (3), a Napoli (4) ed altrove.

In quanto alla statistica morale dei trovatelli, potrebbesi dire, che nella lotta terribile combattuta da questa infelice parte della nostra specie, diventino preda delle carceri, delle case di pena, degli ergastoli e dei patiboli quelli che furono sottratti alla morte nelle ruote o negli ospizi.

Quale fosse la situazione della popolazione degli stabilimenti penali del Regno, al 31 dicembre 1871, relativamente alla paternità dei detenuti nel momento del commesso reato, si desume dalla tavola seguente:

	BAGNI	Case di pena	
		per uomini	per donne
Figli naturali	42	17	1
Esposti	186	245	20
Figli legittimi {	aventi padre e madr.	4867	121
	aventi il solo padre	1922	88
	aventi la sola madre	3934	210
	orf. di padre e madre.	4358	324 (5)

(1) Resoconto e cenni statistici del Pio Istituto di S. Spirito in Sassia per il triennio 1877-79.

(2) Vedasi il Resoconto statistico del D. Griffini *Intorno all'Ospizio provinciale di Milano negli anni 1876-77-78-79.*

(3) Ved. la Relazione del D. Molino sugli *Ospizi per l'infanzia abbandonata 1878.*

(4) V. *I Brefotrofi e l'esposizione dei bambini* Relazione presentata al governo della R. Santa Casa dell'Annunziata di Napoli dal prof. cav. Nicola De-Crescenzo, Napoli, 1873.

(5) *Statistica delle carceri per l'anno 1871*, pag. CXXVIII.

È pure importantissima per l'argomento che qui si esamina la seguente statistica del 1871 intorno alla paternità dei recidivi:

	Uomini	Donne
Figli naturali.	10 %	» %
esposti	26 »	4 »
Aventi padre e madre.	22 »	17 »
il solo padre	27 »	11 »
la sola madre	23 »	10 »
Orfani di padre e madre.	33 »	16 » (1).

Nella statistica carceraria del 1872 trovo i dati qui appresso intorno alla paternità dei minorenni, pei quali l'autorità giudiziaria ha ordinato od autorizzato il ricovero forzato durante quell'anno:

Figli legittimi totale	1218
illegittimi	30
esposti	35

Ossia, fra illegittimi ed esposti si ha il 5 % dei maschi, e il 7 % delle femmine (2).

Finalmente, dalla statistica decennale 1870-79 ricavo questo quadro che si riferisce a coloro che rimasero nelle case di custodia:

Figli	1871		1872		1873		1874		1875		1876		1877		1878		1879	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
legittimi	671	71	768	71	761	68	854	45	702	105	673	98	873	111	873	99	868	69
illegitt.	13	1	15	1	13	1	3	1	5	2	9	2	21	2	20	2	27	1
esposti	31	3	38	3	27	6	49	4	44	9	41	9	52	7	47	6	52	3

Io non sono in grado di asserire che queste cifre di esposti già per sè rilevanti non siano anche inferiori al vero. Ciò che mi risulta dalla pratica è che un

(1) *Statistica delle carceri per l'anno 1871*, pag. CXV.

(2) *Statistica delle carceri per l'anno 1872*, pag. LXV.

(3) BELTRAMI-SCALIA, *Statistica decennale delle carceri (1870-79)*.

numero straordinario di trovatelli fa quotidianamente le spese dei giudizi penali nei Tribunali e nelle Corti d'Assise, e che spesseggiano nei *casellari giudiziari* i Proietti, gli Innocenti, i Diotallevi, i Santarelli, gli Amadio, i Diodati, gli Angeletti, i Casagrande, gli Espositi, coi quali nomi appunto gli esposti sono registrati nella lista civile. E lo stesso dicasi delle donne. Fra le accusate, vedrannosi ad ogni tratto le Rose, le Camelie, le Viole. E ciò per l'usanza, che hanno gli amministratori dei Brefotrofi, di imporre alle femmine il nome di un fiore, associato con altro del calendario che incominci con la stessa lettera.

21. Questi rilievi intorno ai figli di consaguinei ed ai trovatelli, considerati sotto l'aspetto della fisica o morale loro debolezza, mi sono sembrati di grandissima importanza per chiarire l'argomento che ho preso in esame. Infatti è evidente che l'aggravamento della pena per la recidiva, già per altre ragioni ingiusto, diventa, per la condizione fisica e sociale di questa parte di colpevoli, anche più penoso.

22. Ma la costituzione organica ha grande importanza nella materia di che trattiamo se sia tenuto conto di quel complesso di condizioni fisiologiche che danno alla persona umana un peculiare modo di esistere e ne improntano eziandio in modo particolare il carattere fisico e morale: cioè se sia tenuto conto del temperamento.

23. Attesa l'indole del presente lavoro, io non posso che circoscrivere entro ristretti confini lo studio di questo amplissimo argomento. Tuttavia, prima di accennare alla dottrina dei temperamenti, sarà prezzo dell'opera stabilire alcuni fatti che ci vengono somministrati dalla esperienza quotidiana e che, senza dubbio, additano ai legislatori un positivo e stabile criterio nel giudicare del valore e della applicabilità della dottrina medesima.

È cosa notissima che fra le razze diverse, in cui

è divisa la stirpe umana, non solo vi sono differenze caratteristiche di colore, di conformazione nel cranio e negli organi in ispecie facciali, come negli occhi, nella bocca, nel naso; ma gli individui della stessa razza molto differiscono fra loro per la struttura del corpo e per lo sviluppo delle facoltà intellettuali. Differenze notabilissime si scorgono persino tra i figli dei medesimi genitori. Chi d'ingegno pronto, chi è di mente ottusa; chi è distratto e smemorato, e chi in ogni suo atto lascia l'impronta della meditazione; chi è obbediente e docile, chi irrequieto ed indisciplinato; pieno di amorevolezza e di sentire l'uno, l'altro freddo ed insensibile alle altrui sventure; chi frugale e temperato, e chi prodigo e ghiottone. Di due fratelli l'uno è dolce e benigno, l'altro collerico e crudele: il maggiore sarà timido e circospetto, coraggioso ed audace il minore. Nelle famiglie dove ve ne sono tre, talvolta si ravvisa nel primo di essi la tempra biliosa, nel secondo la nervosa, nel terzo la linfatica. E facendoci ad osservare meglio gli uomini e particolarmente i giovani in una stessa famiglia, vedremo tendenze e predisposizioni affettive, per le quali mentre uno dei fratelli è spinto ad atti di virtù, di sacrificio, d'eroismo; l'altro inclina all'apatia ed all'inerzia, se non pure alla disonestà ed al delitto.

— Ora, a quale altra causa, all'infuori del temperamento, puossi attribuire questa varietà di tendenze e di affetti?

24. Ed a motivo del temperamento si danno spesso altri fatti, che non possono trovare sufficiente spiegazione in altra causa diversa. Un pericolo che per altrui violenza sovrasti a persona a noi cara, sveglia talvolta nell'animo nostro e subitaneamente uno sdegno quasi feroce, che ci costringe ad armarci ed a correre in difesa di chi è minacciato del danno; mentre alla vista dello stesso pericolo vi ha chi rimane sovrappreso da spavento e cerca scampo nella fuga. Similmente, per effetto del temperamento alcune per-

sone oltraggiate in pubblico non sanno respingere in guisa alcuna l'oltraggio, e diventano vili agli occhi della società. Altre, all'opposto, antepo- nendo il sentimento dell'onore a ogni idea di giusta e legale riparazione, feriscono od uccidono il vero o supposto of- fensore.

25. Io credo che tutti gli uomini, senza sussidio di libri e di maestri, siano giudici della influenza che sulle umane azioni esercita il temperamento. Noi sentiamo in noi stessi come molte impressioni abbiano la virtù di offuscare improvvisamente il nostro intelletto e di tur- bare la nostra ragione, e come non sempre si possa essere temperati nel discorrere, e serbare una giusta misura nel respingere le offese o nel correggere chi è affidato alle nostre cure. I contrasti, non di rado anche sanguinosi, fra coniugi, non sono, in generale, frutto che del temperamento irascibile di uno di essi, se non anche di entrambi. Non è sempre una seria ragione, ma non di rado è un futile motivo, ingigantito dal tem- peramento, quello che arma il padre contro il figlio, o i fratelli fra loro. E per l'irascibilità del tempera- mento suole accadere che taluni maestri siano oltre- modo severi nel punire i fanciulli a loro affidati.

Esempi dei tristi effetti del temperamento ci offrono costantemente gli operai nelle officine, i militari nell'esercito, gli allievi negli istituti, gli avvocati nel foro, e qualche volta i senatori e i deputati nei par- lamenti. Alla tirannia del temperamento non sempre si sottraggono i magistrati, e gli stessi uomini che sono al governo degli Stati. Quanto ai magistrati, pos- sono giudicarne coloro che frequentano i tribunali. Più d'una volta mi accadde di vedere presidenti di corte d'Assise, a Torino, a Firenze, a Roma ed al- trove, non pure lasciarsi trasportare dall'impeto del- l'ira contro gli accusati, ma trascendere ad atti di riprovevole scortesia, per non dir peggio, contro difensori egregi e provetti. Eppure ognuno sa che se

è sempre sacro dovere il padroneggiare sè stessi, lo è massimamente quando si occupano alte cariche, e quando dall'esercizio nobile e dignitoso delle medesime dipende il rispetto che i popoli devono alle leggi e alle istituzioni.

Vi sono processi celebri, che attestano come a causa della irascibilità del carattere taluno si lasciò trascinare ad atti che nell'intenzione dovevano inflig- gere altrui una correzione, ma che poi effettivamente degenerarono in veri delitti (1).

La storia antica e moderna ne insegna, come uomini insigni per posizione sociale, per ingegno e per sapere pagassero il loro tributo al proprio infelice tempera- mento. Si celebrano le virtù dell'imperatore Teodosio; ma gli storici non hanno potuto scusarlo di avere in un momento di furore ordinata, o permessa la strage dei 20 mila abitanti di Tessalonica convenuti nel Circo. Invano taluni si sono assunti di giustificare questo barbaro eccidio che contrastava colla pietà di Teodosio detto il Grande. Contro qualsiasi giustificazione, sono documenti irrefragabili della sua colpa la famosa let- tera scrittagli dal vescovo Ambrogio e il pentimento che del suo fallo mostrò in seguito quell'imperatore. Si sa come egli, dopo questo deplorabile errore, non rendesse esecutiva nessuna sentenza se non dopo tra- scorso un certo tempo e dopo un maturo esame.

Nei tempi moderni, per tacere del Foscolo e di molti altri, il Cellini e l' Alfieri dovettero solamente ad un com- plesso di fortunate circostanze, se poterono sfuggire alle dolorose conseguenze del loro collerico temperamento.

Migliaia di persone, a causa della stessa tempra orga- nica, si rendono quotidianamente colpevoli di eccessi che rasentano il codice penale. In tutte le famiglie, pa-

(1) È rimasto celebre fra gli altri il processo della Celestina Doudet, accu- sata nel 1855 e condannata per avere percosso e cagionata la morte a Ma- rianna, e per avere percosse e cagionate ferite a Lucia, Emilia, Rosa ed Alice sorelle Marsden, affidate alle sue cure.

trizie e plebee, ricche e povere, si registrano dei drammi la cui genesi risale al temperamento. E se le colpe o i delitti di tal genere non rimanessero occulti alla giustizia, per ragioni facili a comprendersi, di molto si accrescerebbe la statistica della criminalità; e non pochi che paiono, e che sono di fatto destinati a rialzare l'umana dignità, e ad onorare la stirpe nostra nelle scienze, nelle lettere, nelle arti e nel governo degli Stati, finirebbero col morire ignorati e coperti d'obbrobrio nelle carceri e nelle case di pena.

Tale, infine, è il potere del carattere, del temperamento, o costituzione, come piace a taluni di chiamare la predisposizione organica che disordina talora repentinamente i nostri pensieri ed affetti, che neppure l'opera del pentimento e del freddo ragionamento sulle conseguenze funeste che derivano dall'eccesso dello sdegno, bastano spesso per impedire il ripetersi di atti sconvenienti, colposi e delittuosi.

26. L'influenza del temperamento nelle umane azioni è adunque cosa indiscutibile, perchè dimostrata dalla evidenza dei fatti. Ma se di esso vogliansi ricercare le origini senza il sussidio della scienza medica e con la scorta del solo buon senso, non credo che si possa arrivare a conclusioni pratiche ed uniformi.

I fisiologi ed i patologi ravvisano ne' temperamenti le individuali predisposizioni alle svariate affettibilità, nonchè alle peculiari morbosità, ed ammettono uno stretto legame fra essi e la medicina non meno che con la scienza dell'uomo morale ed intellettuale. La storia della Medicina parla di molte ipotesi escogitate per spiegare la ragione dei diversi temperamenti. Generalmente si derivò la diversità di essi dalla prevalenza di certi elementi nell'organismo umano e specialmente dal sangue; e si volle pure attribuire all'influenza degli astri.

Ma tutte le ipotesi su ciò emesse, e del cui valore i soli cultori della medicina sono giudici competenti, se

dimostrano come su questo difficile argomento molto siasi studiato e non poco anche fantasticato, rendono però indubbia l'esistenza dei temperamenti molteplici e conseguentemente l'influenza di essi sulle umane infermità. Comechè oggi la scienza, che va con nuovi placiti rigovernando le antiche teoriche alla vetusta scuola de' temperamenti, sia venuta sostituendo quella delle così dette *costituzioni*, pure a considerarla si troverà che codesta sostituzione non immuta sostanzialmente la prisca dottrina ed è più nominale che reale.

In Italia non può dirsi che tutti i cultori della Medicina siano d'accordo nell'attribuire influenza soverchiante ai temperamenti, ma, in generale, si accordano sia sulle basi fondamentali, sia sulla classificazione fattane dal celebre Bufalini. Questi ritiene che i temperamenti debbano differenziarsi non secondo la maniera di certe funzioni del corpo vivente, non secondo antichi immaginati elementi ed umori, ma secondo il modo dell'organica composizione ed il complesso degli estremi fenomeni che per essa si determinano nell'individuo. Egli ammette quattro primitivi temperamenti: il *sanguigno*, l'*albuminoso*, il *nervoso* ed il *linfatico*, escludendo il *bilioso*, poichè egli riguardava la bile come un semplice modificatore dei temperamenti.

Il temperamento sanguigno fu dal Bufalini suddiviso in *arterioso* e *venoso*, caratterizzando il primo dalla copia degli elementi fibrinosi congiunti alla forza muscolare, dall'energia della sensibilità e delle funzioni sensorie, proprietà che appariscono in notevole diminuzione nel secondo.

Il temperamento albuminoso, nel processo delle organiche permutazioni, starebbe al disotto dell'arterioso e del venoso, dando per risultato una struttura molle e cellulosa anzichè carnosa, con forme più rotondegianti e delicate. Quindi di più debole sentire e di

meno gagliardo affetto l'individuo in cui prevalessse questa forma di temperamento.

Il temperamento nervoso denotasi per la preponderanza dell'apparecchio nerveo sulla irrigazione sanguigna, che è scarsa; donde la più gracile corporatura ed il difettivo sviluppo del sistema muscolare: ma nel totale però più pronti e persino violenti gli atti dell'organismo ed in particolare i movimenti dell'animo, immaginativa altrettanto gentile e feconda, intelletto molto acconcio agli studi.

Il temperamento linfatico sarebbe il più povero di forze organico-vitali e degli elementi fibrinosi e globulari del sangue; ricco invece di parti acquee, tanto che come tutte le esteriorità degli individui così costituiti indicano meschinità di sviluppo e lentezza di azione, al modo istesso si sogliono atteggiare le corrispondenti forze dell'animo e della mente.

Ma la scienza così antica come moderna è d'accordo nel riconoscere ne' temperamenti, più che un tipo assoluto una mistura secondo le affinità maggiori o minori dell'uno coll'altro. Ed il Bufalini afferma che la maggiore modificazione ai vari tipi deriva dal tenore della influenza della bile, segnatamente nel sanguigno-venoso, anche per più spiegato influxo nervoso.

Congiunto così il temperamento sanguigno-venoso colla preponderante influenza della bile, si ha il vero tipo del temperamento bilioso. Nel quale sono tutte più valide ed alacri le funzioni organiche, e più acconce si mostrano le attitudini dell'animo e dell'intelletto a costituire i grandi caratteri e i grandi genii.

L'influenza dell'umore bilioso serve pertanto nel linfatico a rialzare alquanto la languidezza delle forze; coll'albuminoso però si congiunge poco il bilioso, dappoichè per consueto dispara l'eccedenza dell'albumina ove la bile predomina. Può invece al nervoso unirsi il bilioso, ed allora si possono avere le migliori attitudini alle più

grandi produzioni dell'ingegno e ai più elevati affetti dell'animo (1).

27. Questa è, in breve, la dottrina e la classificazione dei temperamenti lasciataci da uno dei più grandi luminari della scienza medica. Non si può dire che questa teorica rappresenti l'ultima parola della scienza; tuttavia parmi indubitato che ogni qualvolta parlasi di delinquenti e in specie di recidivi, non debbano dimenticarsi gl'insegnamenti della medicina, con la quale oggi mostra di voler stringere alleanza la scienza del giure penale.

Infatti, quando vediamo delle persone ricadere nel delitto, e quel che è più nella stessa specie di delitti, non è forse il caso di ponderare se il temperamento abbia potuto influire non solo sul primo ma sul secondo e sui successivi delitti? Nei reati d'impeto non sarebbe per avventura il potere del temperamento che determina la caduta e la ricaduta?

Valgano a questo proposito alcuni esempi.

Accade spesso che taluno, alla vista di due litiganti, si sente subitamente assalito da un tumulto impetuoso di affetti che lo spinge ad assumere la difesa di uno di essi, e non è raro che questo terzo finisca col ferire od uccidere colui che reputava oppressore. Costui, senza dubbio, salvo il caso di legittima difesa, sarà condannato, e giustamente. Suppongasì però, che dopo l'espiazione di questa prima pena si ripresenti alla stessa persona una occasione simile alla precedente. In questo caso potrassi dire che la memoria della pena sofferta debba bastare per rintuzzare i suoi ar-

(1) Non tutti i medici sono d'accordo col Bufalini in questa classificazione dei temperamenti. Il Girolami, fra gli altri, è d'avviso che le tempre biliose debbono diversificarsi essenzialmente dagli altri tipi dei temperamenti « si perchè la diatesi del loro sangue e la modalità del loro apparecchio biliare ne fanno presumere particolari differenze, e si perchè tutte le apparenti prerogative organiche degli individui forniti di simile temperamento, offrono caratteri del tutto speciali da esigere una distinzione ben marcata e particolare. » (*Dottrina degli umani temperamenti*, Lib. I. § 4).

dori bellicosi, per far tacere i suoi istinti generosi? Basterà, se la corrente sanguigna non si porterà rapidamente al suo cervello, se sarà libero il passo alla memoria benefica della pena patita. In caso contrario, il disgraziato si renderà una seconda volta ribelle alla legge, ferirà od anche ucciderà, a seconda del grado di resistenza che gli verrà opposto. Ma per essersi reso novamente colpevole, dovrà la ricaduta essere argomento di aggravante della pena; o non sarà essa invece una prova evidente della inferma costituzione del reo, del suo infelice temperamento? Se come la scienza insegna, il corso violento del torrente sanguigno è la causa precipua del tumulto di affetti che in quell'uomo suscita la vista di un altrui pericolo, e se delle predisposizioni organiche all'ira non può intieramente chiamarsi responsabile chi le possiede, io non comprendo come la ragione dell'aggravamento che vuolsi insita alla recidiva non trovisi per lo meno neutralizzata, o compensata dall'influenza che sul delinquente esercita in modo particolare il temperamento.

Medesimamente, suppongasì che un cittadino, di consueto pacifico e notoriamente onesto, in un luogo di pubblico convegno si senta improvvisamente oltraggiare con epiteti immeritati e che nell'impeto dell'ira percuita, ferisca od uccida l'offensore. Se costui verrà punito per essere trascorso oltre il segno, e poi, dopo espiata la pena, si trovi in consimile cimento e novamente delinqua, potrassi oltrepassare la misura ordinaria nel secondo castigo, o non dovrassi tener conto, anche in questo caso, del funesto potere, della sinistra signoria, che sul cervello di codest'uomo ha esercitato il temperamento? — A me sembra, che in questo, come nel precedente caso, con l'aggravamento di pena non si punisca già la malvagità maggiore del delinquente, non si corregga l'inefficacia della prima punizione, ma si eserciti una violenza ingiusta contro quel complesso di forze da lui ereditate, contro quel cumulo di cause

fisiologiche, delle quali il temperamento, e quindi il reato, è in gran parte il necessario effetto.

28. Molti delitti e molte ricadute potrebbonsi spiegare col ricorso al temperamento, e non solo in reati quali i ferimenti, le percosse, gli omicidi, frutto di momentanea ira, ma in quelli che sembrano prodotti da altre cause fisiche o morali.

Non può negarsi che vi siano persone, le quali, per effetto di una speciale composizione del loro sangue, abbiano proclività ad atti contrari al buon costume. E di qui io credo si originino molti reati e le ricadute in offese contro il pudore, gli stupri e via dicendo. Lo stesso dicasi dei sinistri effetti della gelosia. Chi inclina alla lascivia difficilmente potrà correggersi per ciò solo, che cadendo in un secondo, in un terzo reato che trovi una spiegazione in questa eccitabilità dei suoi sensi, venga punito col doppio della pena ordinaria. Chi per gelosia siasi lasciato trascorrere a percuotere gravemente la propria consorte, a ferire od uccidere un supposto o vero rivale, difficilmente troverà nella minaccia di maggiore pena il necessario freno per non ricadere negli stessi eccessi dilittuosi ogniqualvolta questo misterioso nemico della pace domestica prenda imperio nel suo cuore. Se la prima pena pertanto non valse a modificare gli abiti morali di un uomo, a estinguere la naturale libidine, a persuadere il geloso del torto che egli ha ad esser tale, è più conforme all'umana natura che si attribuisca all'esorbitare del temperamento la resistenza che il delinquente oppone alla legge, anzichè ad un disprezzo di essa, o a insufficienza della prima pena.

29. È innegabile che la società civile dee col freno della pena reprimere i malvagi; è pure incontrastabile che non debba rimanere impunito chi percute, ferisce, uccide, stupra, anche quando sia concorso il temperamento a facilitare la risoluzione criminosa: perciocchè l'influenza del temperamento attenua, e spesso

scema di molto, ma non perime del tutto la imputabilità delle azioni, salvo il caso della demenza, la quale più che dal temperamento ha scaturigine dalla viziata e morbosa organizzazione cerebrale. Ma altro è sostenere la necessità delle pene, altro esigere che chi è recidivo per forza del suo temperamento, debba sottostare a un castigo maggiore dell'ordinario. Come non può essere ascritto a merito, a virtù personale, l'essere abitualmente mansueto, tollerante, e talora insensibile sino alla imbecillità; così non deve esser titolo di speciale demerito o di censura, il rivelarsi facilmente irritabile, impetuoso, infiammabile, collerico e quindi manesco, quando queste qualità siano in gran parte il risultato di cause meramente organiche e perciò non imputabili intieramente alla perversità o malizia dell'agente. La scienza osserva che l'uomo di temperamento linfatico non ha ordinariamente molto sviluppo cerebrale: il quale sviluppo, ove sia ben condizionato dà il potere alla riflessione di reagire sulla passione, e talvolta di dominarla; ed è allora che per la poca sua vivacità fisica, il linfatico suol manifestare poca affettività ed in conseguenza poca idoneità a passioni ed a sentimenti profondi. Ebbene, se tale è la costituzione miserrima dell'uomo dotato di tal tempra, chi vorrà attribuirgli a colpa se fiaccamente si determina ad agire, anche quando la sollecitudine nell'azione sia condizione indispensabile per giovare altrui? Un uomo di tempra linfatica difficilmente si commoverà alla vista di un incendio, o di un infelice caduto in un fosso, in un canale, in un fiume, nel mare. E mentre altri, in una simile congiuntura, si lancerà intrepido tra le fiamme, o sfigurerà l'impeto delle onde, per trarre in salvamento il pericolante, l'uomo linfatico non si darà quasi per inteso, e fors' anche per amor di quiete e di tranquillità cercherà di sottrarsi alla vista dell'infortunio.

Per contrario la scienza ci rappresenta alcuni uomini ricchi di vitale potenza, dalla cute olivastra, nei quali

la focosa tempra del sangue, sostenuta dall'azione stimolante della bile, non solo dà una forza ed un senso squisito, ma altresì una rapidità straordinaria ai moti dell'animo. Sono questi i temperamenti che ordinariamente chiamansi biliosi. Ora se costoro si mostrano più irritabili del resto degli uomini alle offese, se ad un imprudente scherzo, ad un frizzo innocente, attribuiscono l'importanza di un oltraggio; se, in breve, per cagione del loro temperamento non governano a tempo gli impulsi ardenti e fieri del loro animo, dovranno punire di più ogni qualvolta ricadano in reati che nel temperamento medesimo trovano la loro funesta genesi?

30. Da quanto precede, parmi sia lecito indurre, che nel ricercare le cause possibili, o probabili della recidiva, non debba trascurarsi il temperamento. Questa condizione organica dell'uomo, influendo sulle sue deliberazioni non può non determinare un grado minore di punibilità in alcuni reati e soprattutto nel caso di ricaduta. Chè in siffatto caso si rende maggiormente manifesta l'azione del temperamento. E dico *un grado minore di punibilità in alcuni reati*, perchè anche ammettendo l'influenza di questa condizione speciale dell'organismo umano come causa predisponente al reato, tuttavia nè sono disposto ad ammettere che il temperamento tolga assolutamente la libertà del volere e quindi la responsabilità del delinquente, nè voglio estendere a tutti i reati questa maligna influenza.

Nel citato mio lavoro sulla *Criminalità nelle sue relazioni col clima* mi sono sforzato di dimostrare come in nessuna guisa l'azione dei fisici agenti può scagionare i delinquenti. Ora mi preme dichiarare che la dottrina del libero volere non può venire scossa da questo fatto dell'azione del temperamento. Al temperamento io non attribuisco valore diverso di quello che puossi attribuire all'età minore, al sesso, alla vecchiaia, all'ubriachezza parziale ed a simili scusanti.

Se per esso viene indebolita l'energia della nostra volontà, non certo ne rimane del tutto sopraffatta. E ne abbiamo le prove in ciò, che gli atti d'impeto possono essere frenati, sia da ostacoli morali, sia da ostacoli sociali. La pietà che può destare una persona cara, la quale si frapponga fra chi in un momento di feroce sdegno vuol ferire, e la persona su cui lo sdegno vuoi sfogare, può disarmare l'uomo furioso e sitibondo di vendetta. La presenza di un agente della pubblica forza fa tornare non di rado sui propri passi colui che si avvia a percuotere o ferire l'offensore. Il pentimento segue da presso a questi fatti che son frutto di affetti impetuosi: ne abbiamo una splendida conferma nella vita dell'Imperatore Teodosio, e nell'aneddoto narrato dall'Alfieri (1). Un padre che per correggere i propri figli li percuote a segno da irrogar loro delle ferite, da indebolirne gli organi, non può ignorare che male si conduce chi sostituisce la vendetta all'ufficio dell'educatore. Nel disgusto e nel rammarico che prova dentro l'animo alla vista di una lividura, di una ferita prodotta sul corpo del figliuol suo egli dee sentire la morale sanzione contro l'atto selvaggio e brutale. Chi invelenito e furibondo corre incontro al suo offensore o nemico e poi improvvisamente si arresta alla vista di un agente di questura che potrebbe essere testimonio del suo fallo, mostra con ciò di avere in se stesso, nelle facultà dell'animo sufficiente forza per schermirsi dalla funesta signoria del temperamento.

(1) Dopo avere egli raccontato come si fosse lasciato trasportare dall'ira fino al segno di percuotere gravemente con un candeliero il suo fido cameriere Elia, il quale mentre gli ravviava i capelli, nello stingere col compasso una ciocca di essi gli tirò un pochino più l'uno che l'altro, soggiunge: « Inorridii molto di un così brutale eccesso di collera » E continua dicendo: « Io nel rendere poi dopo ragione a me stesso del mio orribile trasporto, fui chiaramente convinto che, aggiunta all'eccessivo irascibile della natura mia l'asprezza occasionata dalla continua solitudine ed ozio, quella tiratura di capello avea colmato il vaso, e fattolo in quell'ultimo traboccare (Vita di Vittorio Alfieri scritta da esso).

Ogni uomo ha la coscienza del suo temperamento. Inavvertito negli anni dell'infanzia, questo stato fisiologico si fa palese quando entriamo nei contrasti della vita e ne assaporiamo i dolorosi frutti. A mano a mano che le occasioni si presentano, sia nella famiglia, sia nel civile consorzio, ognuno si avvezza a conoscere il lato debole della sua costituzione, e si premunisce contro le insidie di questo interno nemico. Con l'educazione, con l'istruzione l'uomo riesce a modificare il suo carattere, le sue prave tendenze; nella convivenza sociale si provano le amarezze che conseguono dal manco di istruzione e di educazione.

Il temperamento è condizione organica, che in un modo o nell'altro l'uomo porta seco nascendo: germe benefico o malefico, indizio di futuri altissimi destini, ed anche di colpa e di sventura. Esso non serve meno all'uomo di genio per compiere opere insigni, di quello che all'uomo di intelligenza limitata per diventare un delinquente. In quella guisa però che le buone disposizioni possono fecondarsi con lo studio e colla osservazione, anche le tendenze malvage possono essere corrette dalla volontà. Il conoscersi per migliorarsi è debito dell'uomo, è un dovere della sua perfettibile natura: e chi trascura i mezzi di signoreggiare le proprie passioni, lasciando libero il corso alle organiche tendenze, misconosce la nobiltà della sua specie.

Laonde, per quanto l'uomo si senta più o meno trasportato dalla forza del proprio temperamento ad atti che possono degenerare in reati, (la qual forza non frenata da ostacoli morali e civili, non sempre può essere a tempo signoreggiata; ed in ciò appunto risiede l'efficacia scusante del temperamento), non per questo dee dirsi, e qui giova ripeterlo, che essa inceppi le tendenze morali e travolga irresistibilmente il libero volere.

È dunque da ripudiare la dottrina di coloro che riducono gli uomini al grado di ciechi strumenti di misteriose potenze interne od esterne, rinnegando così

se stessi e la virtù della ingenuità loro ragionevolezza, alla cui educabilità vanno pur debitori del ministero della parola, così male adoperata a seminare lo sconforto nella mente e lo scetticismo nei cuori. Ma per altro verso non è meno vero, che gli uomini di tanto sono capaci di quanto le facoltà del loro spirito sono suscettive. Sarà ufficio dell'educatore indirizzare e svolgere queste naturali facoltà.

31. Non solo però il libero volere non può dirsi eliminato dalla forza del temperamento; ma non in tutte sorta di reati può risalirsi a questa causa organica per ridurre la pena ordinaria comminata al colpevole e per togliere l'aggravamento di essa pena ai recidivi nel delitto.

Per quanto l'influenza del temperamento sia in generale accertata, essa non si svolge con la stessa intensità ed evidenza in tutti i fatti delittuosi. Giammai le qualità complessive dell'individuale composto organico, che costituiscono il temperamento, potranno da sole valere come scusa in quei reati che suppongono un lungo lavoro della mente; giammai potranno influire nei reati di proposito, in quelli che si compiono col sussidio di mezzi o strumenti all'uopo preparati, o che suppongono il concorso di più persone la cui partecipazione al reato non si compie in un medesimo ed unico istante. Solamente per reati d'impeto si può e si deve, in generale, accettare questa causa scusante, come dagli arrecati esempi si rileva.

32. L'argomento che abbiamo fra le mani, senza dubbio, è difficile ed intricato. Poichè, ammessa l'esistenza di uno speciale modo di funzionare del nostro cervello in relazione con le rimanenti parti del corpo umano; riconosciuto che pur tenendo ferma l'influenza dei temperamenti in tutti gli atti dell'uomo, non è però da estendere tale influenza a tutti i reati; rimarrebbe sempre a sapersi in che modo il legislatore ed il magistrato possono scoprire la natura specifica

di questo temperamento per tenerne conto nelle leggi penali e nei tribunali.

Di questa difficoltà è inutile nascondere l'importanza. Tuttavia bisogna osservare che, quand'anche i criteri della scienza medica non fossero sufficienti per determinare quale sia il temperamento di ogni colpevole (1), e sebbene per questa difficoltà sia da investigarsi qual conto debba farsi di esso e con quali cautele regolarsi in certe specie di reati; pure per l'argomento presente basta aver dimostrato, come in caso di recidiva la considerazione speciale del temperamento sia un'altra ragione per combattere la presunzione su cui si fonda l'aggravamento di pena comminato ai recidivi.

Se furono esorbitanti, concluderò col Girolami, le pretese del Gall e dei suoi seguaci di voler dar troppo peso alle speciali tendenze affettive, d'altra parte una dottrina che riassumendo nei razionali limiti quel principio lo identifichi nel generale alle complessive qualità del temperamento, dovrebbe senz'altro avere grande importanza nella valutazione e relativa graduazione dei conati e dei fatti delittuosi. E come i progressi della scienza psichiatrica sono valsi e valgono tutto giorno a disculpare non pochi imputati e a farli passare dalle prigioni negli asili dei mentecatti; e come altresì si hanno molteplici circostanze contemplate dal giure criminale nella valutazione dell'atto criminoso, abbiamo del pari a presumere che la dottrina dei temperamenti abbia anch'essa con l'assodarsi delle opinioni, ad influire sulla bilancia della giustizia, e singolarmente sulla graduazione delle pene, portando così anche i suoi savii risultati e le debite modificazioni ai moderni sistemi delle prigioni penitenziarie (2).

(1) Consultisi l'opera di Della Porta *Della fisiologia dell'uomo*; quella del Mastriani, *Notomia morale ossia calcolo di probabilità dei sentimenti umani*, Napoli, 1853, e quella del Cardona pure *Sulla fisiologia*.

(2) Opera cit. L. I. § 1°.

33. Ed ora veniamo al sesso. — A mio avviso, il medesimo valore che ha il temperamento sulla bilancia della penalità, per tutti coloro i quali sono passivi della sua influenza, lo ha in modo particolare il sesso per le donne. Se non che, mentre da una parte, col ricorso a cause peculiari e proprie esclusivamente delle donne puossi spiegare, soprattutto in certi reati, la recidività di esse, dall'altra parte havvi a favore del sesso muliebre un cumulo di motivi che rendono in tutti i casi minore la sua imputabilità in confronto del resto dei delinquenti. Discorrerò pertanto prima delle cause che impongono una generale mitigazione di penalità per le donne; e poscia dei motivi che consigliano l'abolizione dell'aggravamento minacciato contro di esse nel caso di recidiva.

34. Intorno alla donna, la quale costituisce per la specie umana una delle due grandi forze della creazione, molto si è scritto e non poco sentenziato. I politici e i giureconsulti, non meno dei moralisti, dei novellatori, dei retori e dei poeti, hanno portato diverso giudizio sulle inclinazioni morali delle donne e sul loro valore di fronte all'uomo. Vi fu chi abbassò la donna fino all'umile condizione di cosa e chi la levò alle stelle attribuendole natura pressochè angelica; chi la volle schiava dell'uomo, chi dell'uomo regina. Aristotile, il quale credeva che la natura allora formasse donne, quando a motivo della imperfezione della materia non potesse giungere al sesso perfetto, non la pensava diversamente dal Cujacio, che sentenziò *foeminas non esse homines*. Fu certo stranamente bizzarra la definizione che della donna diede il Castiglione nel suo *Cortigiano*, chiamandola « animale prodotto a sorte e a caso ». Ma stranezza davvero degna di riso deve parere la seria discussione messa in campo dai reverendi dottori del concilio di Maçon: se razionale o no fosse l'anima delle donne. Nè può dirsi che pensassero saggiamente il Diderot, che credeva la donna non fosse che una cortigiana; il Mon-

tesquieu che la reputava *un enfant agreable*; il Rousseau, il quale le accordava il pregio di un oggetto di piacere per l'uomo, e Voltaire che la proclamava un nulla. Brantome, Taillemont e Brissot De Varville si sono sforzati di sostenere che dei delitti commessi dalle donne non sono punibili esse, ma sì gli uomini, all'ascendente dei quali i delitti stessi sono da attribuire. I persecutori più accaniti delle donne, per la maggior parte appartengono al *genus irritabile vatum*; anche ai poeti però ed a poeti come Dante, Petrarca, Goethe, si debbono gli inni più sublimi sulla bellezza e sulla virtù femminile.

35. Ma lasciando da parte le contumelie degli uni e le eccessive lodi degli altri, anche coloro che pretesero di pareggiare la donna all'uomo negli obblighi e nei diritti, mostrarono di misconoscere il vero ufficio di lei nella società civile. La Rivoluzione francese cui fu dato di abbattere pregiudizi e di correggere secolari errori, tentò di aggiungere alle altre sue gloriose conquiste il pareggiamento dei due sessi. Quei due spiriti eminenti che furono il Condorcet e il Sieyès perorarono con l'entusiasmo proprio del genio la causa dell'emancipazione domestica e politica della donna; tuttavia la loro generosa idea abortì di fronte alle opposizioni violente ed alle proteste ostinate di Danton, di Mirabeau e di Robespierre.

La donna, che che ne pensino alcuni eccentrici, non può essere nè più, nè meno di quello che la natura l'ha fatta; cioè un essere uguale, tuttochè dissimile dall'uomo: uguale pel suo spirito immortale, per essere destinata, alleandosi con lui, a preparare nella famiglia e nel consorzio civile il conseguimento dei fini della stirpe nostra; dissimile per l'organismo, per la sensibilità della fibra, per le difficoltà maggiori che incontra a collocarsi nel suo vero posto nella società e, ciò che è conseguenza di tutte queste dissomiglianze, per la minore responsabilità penale.

36. In quanto alla imputabilità, io porto opinione

che la donna, anche maggiorenne, non ne possa avere più di quanto ne ha l'uomo nella minore età; e ciò perchè parmi evidente che non solo ai suoi delitti si convenga pena minore, ma perchè procedono da minore malvagità.

Sono molteplici e di gravissimo peso le ragioni per le quali dee rendersi questa giustizia alla donna; ma quasi tutte fanno capo alla sua struttura organica. Per l'organismo l'uomo è in generale superiore alla donna. L'organismo maschile, considerato come strumento, è anche superiore per la vigoria delle gambe, e per la forza di resistenza delle braccia muscolose. Quanto all'aspetto del corpo, la donna ha invero sull'uomo la supremazia della bellezza e della grazia, ma gli è inferiore nello sviluppo della persona; e la stessa venustà la rende più degna di riguardi, di rispetto e di scusa. Se la persona della donna è, a così dire, più espressiva di quella dell'uomo, questi alla sua volta possiede mezzi più efficaci e gagliardi per conseguire i suoi fini.

37. Tali differenze sono così spiccate e universalmente riconosciute, che nè i capi delle famiglie, nè i legislatori hanno potuto giammai fare astrazione da esse nell'assegnamento degli uffici tanto della vita privata quanto della pubblica. L'uomo disimpegna pressochè tutti gli uffici nel civile consorzio, mentre pochissimi ne sono riservati alla sua compagna. L'uno vive abitualmente fuori delle mura domestiche, l'altra pressochè sempre dentro. Ed appunto per questa atmosfera ristretta che la circonda, la donna pare meritevole di speciale mitezza nei castighi. L'uomo, anche minorenni, per le svariate occupazioni cui si consacra fin dall'adolescenza, trova modo di svolgere e perfezionare e sue facoltà. Nell'officina, nella scuola, nel campo, egli ha altrettante sorgenti di sapere, altrettanti mezzi e strumenti per acquistare idee nette e precise sul bene e sul male, sui doveri propri e sugli altrui diritti.

La stessa maggiore libertà che gli è consentita dall'organismo, e le attitudini sue diverse sono cagione che il suo spirito abbia sviluppo maggiore. La donna, pel contrario, la quale anche dopo varcata la minorità, se non è maritata, vive nella ristretta cerchia della sua famiglia sotto la dipendenza e soggezione dei propri genitori, o non ha, ovvero ha difficilmente, modo di acquistare chiaro concetto del dovere giuridico e del diritto, del reato e delle conseguenze di esso. Prima che il matrimonio le schiuda le porte della casa coniugale, poco o punto può attingere dalla compagnia dei suoi simili; nessuna impressione faranno nell'animo di lei le minacce della legge penale, perchè ignorata interamente o malissimo conosciuta. Il timore di un pubblico giudizio raramente servirà di freno alle tendenze criminose della donna, se dei giudizi penali essa non ha che una confusa e lontanissima idea.

38. Anche sotto altri aspetti, la struttura fisica rende la donna inferiore all'uomo rispetto all'imputabilità penale. « Con la struttura organica della femmina, diceva il Carmignani, la natura pare che abbia manifestato il voto di porla nella perpetua dipendenza dal maschio, quindi potrebbe credersi che ella pur gli resti addietro di qualche passo nel conseguimento della piena maturità, a cui le forze morali, come le fisiche, possono giungere ». (1) E più in là del Carmignani va l'Ellero (2), il quale sostiene che l'organismo delle donne differisce da quello dei maschi non solo per l'apparato genitale, ma per l'impero che tale apparato esercita sull'intero organismo, schiavo quasi dell'utero. Quest'organo rendendo la donna periodicamente soggetta ad anomalie, la costituisce in uno stato di naturale minorità, o piuttosto di semi-morbosità periodica

(1) *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, Vol. II. pag. 177.

(2) *Opuscoli criminali: Della minore responsabilità delle donne*. In questo punto partecipo per modo l'opinione dell'Ellero, che, dove mi cada in acconcio, riporterò le sue stesse parole.

dalla pubertà alla vecchiaia. Il principiare e il cessare della viripotenza, il mestruo, la gravidanza, lo sgravamento, il puerperio, importano quasi altrettante malattie, o per lo meno alterazioni siffatte che turbano la ordinaria economia della vita fisica e morale. Imperocchè questi momenti critici, o modificazioni fisiologiche, sogliono essere accompagnate o da una acuta sensibilità, o da strana malinconia, o da offuscamento mentale, o da stimoli insoliti, o da brame e affanni tali, da essere la condizione delle sofferenti vicina molto a quella di coloro in cui si spegne o diviene fioco il lume dell'intelletto. La più mite sanzione di alcuni codici sull'infanticidio, la quale fu certo consigliata dal disordine dei sensi e dalle doglie nel tempo del parto e nei momenti prossimi, ha pur relazione, benchè in modo parziale, con una delle anomalie cui van soggette le donne. In breve, la donna è, come si esprime il Michelet, « una persona dolente, una persona ciascun mese ferita, che quasi costantemente soffre e della ferita e della cicatrice ». Laonde se il sesso muliebre è siffattamente malato, e di tal male che, a giudizio dei più reputati medici e fisiologi, ottenebra lo spirito, come una lieve e fuggevole demenza, quando non cagioni speciali manie, la imputabilità della donna non può non essere scemata.

39. Nè solo per la peculiare struttura e destinazione degli organi generatori, la donna sembra meno imputabile dell'uomo, ma sì per tutto il suo organismo. I tessuti di lei, le sue ossa, sono specialmente notevoli per delicatezza e tenuità. Donde la maggiore eccitabilità, la sensibilità più squisita e talora anche morbosa. Il cuore della donna come è pronto all'amore e alla compassione, così è aperto all'odio e alla vendette, anzi queste passioni si mostrano talvolta in lei più gagliarde e tenaci che nell'uomo. Mentre l'uomo si lascia condurre dal calcolo e dall'interesse, la donna è signoreggiata dalla passione e dal sentimento: l'uomo vede

il vero, la donna lo sente. Così appunto trovano spiegazione certi fatti, anche magnanimi, in cui la donna dava coll'esempio lezione di valore e di costanza all'uomo. Perchè nella famosa congiura di Pisone, Lucano, il pomposo poeta, trema della morte che gli destina Nerone, e per trovare uno scampo ricorre persino ad accusare come complice la propria madre; laddove Epicaride, donna di piaceri, non solo non rivela il nome di nessuno fra gli spasimi della tortura, ma a rendere vani gli sforzi infiniti dei suoi carnefici, si strozza con un laccio nel momento stesso che, per essere a causa delle sofferenze sofferte incapace di camminare, è portata sopra una seggiola ad essere di nuovo tormentata? (1) Certamente perchè la ragione dice a Lucano che egli colla morte perderà gioventù, onori politici e soprattutto la sua gloria di poeta, e invece il cuore ammonisce Epicaride di essere fedele alla congiura ed alla persona che ve l'ha trascinata dentro, sino alla morte. E però nella donna, per le sue qualità anatomiche e fisiologiche si fa palese il predominio del sentimento sulla ragione, dal quale derivano « le ineffabili loro gioie, le grazie, le voluttà, e i falli e gli inenarrabili affanni, e infine la minore imputabilità. Sì, anche questa, esclama il citato Ellero, perocchè la imputabilità ordinaria vuole temperate insieme armonicamente le facoltà appetitive e le intellettive: or se le prime soperchiano e signoreggiano le altre, non avvi forse minor facilità a respingerne il turbinoso moto, e minor gravità a cedere? » (2).

40. Un'altra delle cause per le quali non pare giusto il pareggiamento delle pene ai due sessi, consiste nelle restrizioni poste alle donne nell'esercizio dei diritti civili e politici. Nonostante i progressi della legislazione civile, i legislatori riconobbero sempre la necessità di limitare

(1) TACITO, *Annali*, XV. 57.

(2) Opusc. cit.

alle donne l'esercizio di tali diritti. Mentre l'uomo è il capo della famiglia, la donna, solo entro certi confini, può disporre del suo patrimonio. In danno di essa è limitata la sua capacità di stare in giudizio, ed è sanzionata l'incapacità di far parte di consigli di famiglia, di far testimonianza in atti pubblici; nè a lei è concesso di far fede davanti lo stato civile della nascita di un fanciullo. Essa è giudicata così leggera di spirito, così debole di carattere, da essere quasi mantenuta nello stato di minorità durante tutto il tempo del matrimonio. Sposa, la donna non può donare, madre non ha diritto di dirigere l'educazione dei suoi figli, cittadina non può essere tutrice di un orfano che non sia figlio o nipote, e può esserlo del fratello germano solo quando non sia maritata. Una vera interdizione legale pesa tuttora sul capo delle donne come su quello dei minorenni e di certe classi di condannati. In quanto agli interessi pubblici, nessuna rappresentanza è loro accordata, nè nei consigli comunali, nè in quelli provinciali e meno nei parlamenti. E pertanto se alla donna, come al minorenne, fu ristretta la sfera dei diritti, perchè come il minorenne non dovrà essere alleviata nella sua responsabilità penale? Codesta responsabilità e la minor capacità civile e politica non sono forse due concetti correlativi? « Egli è ben singolare, ma accadde che gli uomini, nell'atto che si accordarono a ritenere a sè inferiori le loro timide compagne, e quindi avrebbero dovuto ritenerle meno colpevoli, meno temibili, meno redarguibili, gli uomini dico, le abbiano considerate e impari ne' diritti e pari ne' doveri. Laonde in due modi cospirarono, prima statuendo una falsa disuguaglianza tra essi e loro per sottrarle alla comunione dei vantaggi, poscia fingendo una impossibile eguaglianza per soggettarle alla comunione degli obblighi » (1).

41. È anche degna di grande considerazione la diffi-

(1) *ELLERO, Opus. cit.*

coltà di applicare con lo stesso rigore e negli stessi modi che agli uomini le pene comminate alle donne. Come potrebbero queste per esempio, espiare nel bagno penale la condanna ai lavori forzati, o sopportare l'estremo supplizio se fossero in istato di gravidanza? Difficilmente potrebbe applicarsi alle donne la pena della relegazione; onde è che la statistica penitenziaria è assolutamente negativa in questa parte (1). Quindi accade che certe pene, e per la loro inapplicabilità, e anche per la verecondia e per la sensibilità maggiore del sesso femminile, vengono commutate, quando pure le leggi non addivengano a temperamenti o a sospensioni secondo i casi. Le quali cose tutte altro non sono che confessioni della manifesta ingiustizia che commette la società parificando le pene ai due sessi.

42. Dal fin qui detto risulta che le donne non possono eguagliarsi all'uomo nella responsabilità penale. Ma questa non è che una parte della dimostrazione a cui mi proposi di giungere. Se dopo quanto si è discusso apparisce necessaria una generale diminuzione di penalità per le donne, a maggior ragione, appunto per causa del sesso, si argomenta doversi abolire l'aggravamento di pena minacciato anche a questa metà dell'uman genere. E come potrebbe la donna esser punita maggiormente per le ricadute in un secondoreato se essa ha, come suol dirsi, il cervello nell'utero, se l'isterismo da cui è travagliata eccita in lei periodicamente forti passioni, pravi istinti, e persino tendenze suicide e omicide (2)? Atteso lo stretto legame che intercede tra

(1) Consultisi fra le altre la *Statistica carceraria del 1872*.

(2) Un'egregia signora, che conservò mai sempre la lucidità dell'intelletto e la pienezza del senso morale, in seguito a sconcerti puerperali venne assalita da mania suicida; e dopo avere più volte, pur gemendo di questo irresistibile impulso, tentato invano di darsi la morte, gettatasi in fine entro un gran serbatoio d'acqua, trovò in ciò stesso il rimedio al suo male; poichè estrattane illesa rientrò indi in poi nella perfetta signoria di sè. — Il fatto è riferito dall'illustre Tancredi Canonico nel lavoro che ha per titolo *Il diritto e la libertà del volere*. Intorno a consimili fatti si possono consultare il Kraff-Ebing (*Sulla responsa-*

le forme morbose che presenta la mestruazione, la gravidanza, il parto, il puerperio e il delitto, è facile comprendere come non sia raro il caso che al rinnovarsi di queste funzioni fisiologiche, di questi periodi anormali, si ripetano pure le aberrazioni della donna, e che essa ricada nello stesso ed anche in reati diversi da quello pel quale fu già punita.

43. Non è certo estraneo a queste influenze organiche il fatto che le ricadute della donna hanno luogo piuttosto sul medesimo che su diverso reato. Le indagini fatte nel 1871 intorno ai recidivi nel medesimo reato hanno mostrato che sui condannati ai bagni penali, esclusi i non nativi delle provincie del Regno, la proporzione è del 71 %; sui condannati alle case di pena, dell'80 % per gli uomini, e dell'85 % per le donne. (1)

Il compilatore della statistica carceraria del 1872 osserva anch'egli che i recidivi nel medesimo reato sono in proporzioni più elevate tra le donne, 82 %; laddove tra i condannati da destinare alle case di pena si ebbe il 79 %, e per quelli da assegnare ai bagni penali il 66 %. (2).

44. Pertanto allorchè una donna diviene più volte colpevole di fermento, di omicidio, di infanticidio, di adulterio ed anche di furto, sembrami più conforme alla umana natura e alla giustizia, che questi reati si deplorino come il prodotto, più che altro, di un parziale perturbamento delle facoltà mentali (perturbamento inerente alla anormale condizione dell'organismo, o da essa conseguente), piuttosto che di disprezzo della legge, di insensibilità alla pena espiata, o di insufficienza della medesima pena. Quando si hanno delle probabili, e talora anche riconosciute, cause organiche, che spingono al reato, per-

bilità orminale e sulla capacità civile nei turbamenti intellettuali, il Maudsley (*Le crime et la folie*), il Lucas (*Traité phisolog. et philos. de l'heredité naturelle*).

(1) *Statistica delle carceri per l'anno 1871.*

(2) *Statistica delle carceri per l'anno 1872.*

chè ricorrere a ipotesi e a presunzioni a fine di spiegare in generale la delinquenza e la recidività? Chi può dire se e per quanto nella ricaduta delle donne, soprattutto se trattasi di recidività *propria*, entri, non dirò solo il temperamento, ma l'influenza funesta delle aberrazioni uterine, dei nervi, di questa fonte inesauribile di voglie, di impazienze, di inquietudini, di capricci, di stranezze femminili? Io feci diligenti ricerche nelle statistiche per conoscere se e quante donne avessero commessi reati, e specialmente gravi, in istato di gravidanza. Disgraziatamente le statistiche non giungono a queste speciali indagini. So bensì che non poche fra le donne detenute hanno dovuto partorire durante la loro carcerazione preventiva e quindi molto probabilmente commisero il delitto nello stato di gravidanza (4).

45. Se non sarà l'utero colle sue convulsioni, colle molestie che arreca al cervello, sarà il sentimento che nelle donne, come vedemmo, prevale alla ragione, quello che spingerà al delitto e quindi alla ricaduta. Non è cosa suscettibile di dimostrazione numerica, tuttavia se in un libro scientifico e condotto col metodo sperimentale, la presunzione è qualche volta lecita, credo sia il caso di presumere che molti reati e molte recidive della donna abbiano la loro genesi esclusivamente nella sua dipendenza dall'uomo. La donna che è priva di famiglia propria e che convive con altra famiglia, od offre occasione all'uomo di commettere reati, in specie contro la proprietà, oppure li commette essa stessa per soddisfare i desiderii altrui. Insegnino le donne di servizio, i frequenti furti delle quali avvengono, più che per proprio vantaggio, per dar piacere all'amante. Scoperto e punito il loro fallo, esse non saranno perciò corrette dalla pena, e soccom-

(4) Dal seguente prospetto, che mi fu gentilmente fornito dall' egregio cav. Giov. Battista Canepa direttore delle carceri di Roma, puossi indurre quanto debba essere considerevole in tutto il Regno il numero delle donne

beranno altre volte agli impulsi del loro cuore, alla violenza del sentimento, quando capiti l'occasione di ripetere il maleficio.

46. Un punto meritevole di tutta la considerazione è il rapporto che passa fra la criminalità e la seduzione delle donne. Ignoro se sovra tale rapporto i legislatori abbiano portata la loro attenzione; certo esso sparge

che partoriscono in carcere. Sarebbe desiderabile che la statistica ufficiale non trascurasse questi dati, ed altri dei quali io terrò discorso nei capitoli successivi, e che reputo sommamente utili, per chiarire certi punti del difficile problema della criminalità.

Statistica dei nati nelle carceri di Roma durante il decennio 1872-1881.

DATA			NATI				NATI MORTI			
anno	mese	giorno	Legittimi		Illegittimi		Legittimi		Illegittimi	
			maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine
1872	Aprile	12	»	»	»	»	1	»	»	»
»	Maggio	14	»	»	»	1	»	»	»	»
»	Agosto	21	»	»	»	1	»	»	»	»
1873	Maggio	18	»	»	1	»	»	»	»	»
»	Luglio	20	»	»	1	»	»	»	»	»
»	Agosto	14	»	1	»	»	»	»	»	»
»	Settembre	16	»	1	»	»	»	»	»	»
»	Novembre	26	»	1	»	»	»	»	»	»
»	Dicembre	16	1	»	»	»	»	»	»	»
»	id.	30	»	1	»	»	»	»	»	»
1874	Gennaio	24	»	»	1	»	»	»	»	»
»	Febbraio	1	»	»	»	1	»	»	»	»
1875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1876	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1877	Agosto	27	»	1	»	»	»	»	»	»
1878	Febbraio	1	1	»	»	»	»	»	»	»
1879	Gennaio	14	»	»	1	»	»	»	»	»
»	Febbraio	17	»	1	»	»	»	»	»	»
»	Marzo	28	1	»	»	»	»	»	»	»
»	Aprile	6	»	»	1	»	»	»	»	»
»	Maggio	1	1	»	»	»	»	»	»	»
»	Giugno	15	»	»	1	»	»	»	»	»
»	Agosto	10	»	1	»	»	»	»	»	»
»	Settembre	1	1	»	»	»	»	»	»	»
»	id.	7	»	»	»	1	»	»	»	»
»	Dicembre	6	»	»	1	»	»	»	»	»
1880	Settembre	24	»	»	1	»	»	»	»	»
1881	Luglio	27	1	»	»	»	»	»	»	»
»	Settembre	12	»	1	»	»	»	»	»	»
»	Novembre	18	»	1	»	»	»	»	»	»
Totale			6	9	7	3	3	»	»	»

molta luce sull'argomento di cui ci occupiamo. Le donne, nella massima parte delle quali il sentimento dell'onore e del dovere non è abbastanza radicato, o per deficienza di educazione, o per una mal diretta istruzione, rado è che resistano alle insidie di chi, o con onesti intendimenti, talora frustrati da imprevedute vicissitudini e contrarietà, o con simulato affetto, si impadronisce del loro cuore. È il sesso con la sua sensibilità, co' suoi entusiasmi, colle facili speranze, che mette troppo spesso la donna in braccio alla colpa e al delitto. Ma è altresì la insufficienza di tutela, che pone la donna in balia dell'uomo e che spesso fa questo arbitro dei destini di lei. Nelle grandi città, soprattutto manifatturiere, la seduzione ha pigliato le proporzioni di una pubblica calamità. Nelle capitali degli Stati poi, essa può dirsi che abbia posto il suo quartiere generale. Le donne giovani nelle popolose città sono poste nell'alternativa o di rimanere in seno alla famiglia dove domina la miseria per difetto di lavoro, o di darsi in braccio alla prostituzione. Gran parte di esse preferiscono la lubrica strada del vizio, che loro viene cosparsa di fiori dall'opera malvagia di seduttori e di lenoni. Una pagina che vuol essere ben meditata da chi non trova nel sesso debole qualità morali che lo rendono meno imputabile dell'uomo, e da chi non vede nel sesso una condizione fisiologica per la quale apparisce ingiusto l'aggravamento di penalità contro le recidive, è la seguente del Legouvè, il quale in questo paragrafo mi ispirò più di un pensiero.

« Dei manifatturieri, egli dice, seducono le loro operaie, dei capi di officina scacciano le giovanette che non vogliono abbandonarsi ad essi, dei padroni corrompono le loro domestiche. Sopra 583 prostitute che enumerò il dotto Parent-Duchâtelet a Parigi nel 1839, vi erano 285 domestiche sedotte dai loro padroni e licenziate. Dei commessi negozianti, degli ufficiali, degli studenti corrompono delle povere ragazze di provincia e di campagna, le trascinano a Parigi, dove le

abbandonano e dove la prostituzione le raccoglie. Il Duchâtelet ne enumera 209. In tutti i grandi centri d'industria, a Reims, a Lille, si trovano delle compagnie organizzate per il reclutamento delle case di tolleranza di Parigi. Delle mezzane, impostate all'ingresso degli opificii, attendono il tempo dello sciopero o della fame, i giorni di disperazione, di malattia; e una volta concluso il patto colla miseria, esse spediscono la loro mercanzia umana verso la capitale. Nell'interno delle officine vi è la stessa depravazione: un lavoro comune riunisce uomini e donne, gli uni a fianco delle altre, un solo dormitorio li raccoglie sovente come zingari, e a volte un solo luogo serve ai due sessi per la soddisfazione dei bisogni più segreti. Per compiere il male, le vecchie infami, sedute presso le giovinette si adoprano lavorando insieme a illuminarle sul pregio della loro bellezza e ad insegnarne l'uso: le fanno arrossire del loro candore, e le inesperte fanciulle si affrettano a disonorarsi, poi se ne vantano per sfuggire in tal modo ai sarcasmi, soddisfacendo così alle loro passioni solleticate. Persino negli stessi ospedali, al capezzale delle giovani operaie povere, strisciano delle schifose donne, avanzi delle carceri e degli ospizi, le quali anticipano somme alla convalescente sulla sua salute che rifiorisce, sulla bellezza che rinasce, e la comprano anticipatamente a 4 o 5 lire la settimana, per poi rivenderla a prezzo d'oro » (1).

Questo è l'organamento della seduzione a Parigi; e poco dissimile è in tutte le altre popolose città, sia della Francia, sia della Germania, e in alcune d'Italia.

Ora chi non comprende i tristi effetti che derivano da un tale stato di cose alle condizioni della pubblica morale in genere e in ispecie della criminalità? La quasi impunità che godono il seduttore e le corruttrici raddoppia il numero dei figli naturali ossia di quella

(1) *Histoire morale des femmes.*

classe di uomini dalla quale esce metà dei ladri e degli omicidi; alimenta il libertinaggio donde si origina l'indebolimento della razza, la rovina della fortuna, la prostituzione, che distrugge la salute pubblica e fa un mestiere della pigrizia e della licenza.

47. È la prostituzione, questa piaga sempre crescente della società moderna (1), che, a mio avviso, risolve in gran parte il problema al quale ha dato luogo la sproporzione dei reati commessi dalle donne in confronto degli uomini.

Dall'aver notato i criminalisti che la statistica segna il rapporto della delinquenza fra le femmine e i maschi come 1 a 6, hanno creduto poterne inferire non solo la maggior moralità delle donne in confronto dell'uomo, ma la minore punibilità di esse. Ora a me non pare che nè l'una nè l'altra conclusione sia legittima. Per certo molti delitti non possono essere commessi dalle donne o per non averne esse il movente o per non averne i mezzi. Così, difficilmente la donna verrà trovata colpevole di falsità in scritte, perchè le scritte sia pubbliche sia private, all'infuori di casi rarissimi nel commercio, di rado passano per le sue mani. Del pari assai di rado essa sarà trovata colpevole di prevaricazione, esclusa com'è dagli impieghi dello Stato e dal maneggio dei danari spettanti alle pubbliche aziende. E naturalmente non può darsi che commetta stupri, ratti e tutti quei malefizi che vengono perpetrati a suo danno. Medesimamente, di rado la donna sarà rea di falsa monetazione, di perduellione, ed in generale dei reati nei quali il disegno e l'esecuzione sono per lo più esclu-

(1) La statistica della prostituzione a Parigi, offre il seguente spaventoso crescendo:

Prima del 1830	2,800	prostitute
nel 1831	3,517	»
nel 1840	3,906	»
nel 1850	4,750	»
nel 1860	7,280	»
nel 1870	12,400	»
nel 1880	38,000	»

sivamente propri dell' uomo. Contro questa limitata partecipazione della donna alla delinquenza appena può farsi valere il fatto che vi hanno dei delitti, dei quali la donna è quasi l'unico e solitario artefice, come dell'infanticidio; poichè i reati esclusivi delle donne, se pure rappresentano una parte non indifferente delle statistiche criminali, sono di molto sorpassati dalle svariate forme e dal grande numero di reati in cui d'ordinario cadono gli uomini.

Sono le predette indubbe cause che concorrono a rendere meno intensa la criminalità delle donne; ed un'altra ugualmente vera e costante io la trovo nella forza fisica della donna, minore di quella dell'uomo. La donna non è atta a commettere quei reati, come dire furti, grassazioni, omicidii, nei quali per lo più occorre coraggio e gagliardia muscolare per lottare contro le persone cui si vuole arrecar danno. Ma se tutte queste cause rendono meno atte le donne a certi delitti, è altresì vero che la minore criminalità del sesso debole dipende da ciò che vi è per esso una valvola di sicurezza apprestata dalla stessa società contro il delitto; la quale però è immorale, quanto il male che ripara se non più: intendo dire la prostituzione. Se da un lato incappano nella rete della prostituzione molte anime innocenti, capaci anche dopo la prima colpa di nobili sentimenti, vittime dell'altrui nequizia o della propria inesperienza, non può dall'altro lato mettersi in dubbio che nelle case del disonore colano, a così dire, gli elementi i più impuri, i più perversi della società, quella parte cioè del sesso debole, la quale aborrendo dall'onesto e paziente lavoro e avida di subiti guadagni, schiva di freno e appassionata pel lusso, trova in seno al libertinaggio il mezzo, e forse l'unico, per sottrarsi al delitto. La prostituzione non è reputata reato, ma è per altro ascritta fra quei fatti della statistica morale, i quali, come riconoscono il Messedaglia ed altri statisti, rappresentano per la donna il correlativo della maggiore criminalità dell'uomo.

48. D'altra parte la seduzione, non sospinge soltanto la donna alla prostituzione; la spinge eziandio al delitto vero e proprio. E l'infanticidio non è forse il frutto della seduzione? E non ne è frutto in molti casi anche l'adulterio? Rispetto al furto, in conferma di una osservazione che ho già sopra fatta, ricorderò soltanto che in Francia, secondo riferisce il citato Legouvè, si constatò che su 20 ragazze di 18 anni, condannate per furto, 19 avevano rubato per arricchire i loro amanti.

Ora, per quel nesso che, secondo abbiamo veduto, esiste fra le anomalie organiche della donna e il reato, e per avere sempre in essa il sentimento il sopravvento sulla ragione, non può rimanere dubbio che come la seduzione è spinta alla prostituzione, così sia causa non solo di delitti, ma delle recidive nella delinquenza.

49. Ma la seduzione è incentivo tanto più forte al delitto e alla prostituzione, in quanto è spesso facilitata dalla miseria. Fra le classi operaie, donde esce la maggior parte delle colpevoli, forse a motivo della minore istruzione e della minore produttività del lavoro, la donna parmi la più miserabile. Il ricordato Parent Duchâtelet attesta che su 3000 creature perdute, 35 solamente avevano uno stato che prometteva loro il sostentamento, e che 1441 erano state precipitate in questa vita orribile dalla miseria (1). Una di esse quando prese la fatale risoluzione non aveva mangiato da tre giorni!

Per contendere alla donna non dirò il diritto ad una discriminante, ma ad una scusante, e quindi per non ammettere in lei minore imputabilità dell'uomo e

(1) Secondo Parent Duchâtelet (Tom. 1° pag. 107), le cause che determinarono la prostituzione di 5183 donne, delle quali egli aveva esaminato i registri, sarebbero state:

Per 1441 l'eccesso della miseria

« 1255 la perdita dei genitori, l'espulsione dalla casa paterna, l'abbandono completo.

« 37 il mantenimento dei loro genitori vecchi ed infermi.

« 29 l'allevamento dei loro fratelli e sorelle e qualche volta dei nipoti e delle nipoti.

non riconoscerla immeritevole di aggravamento di pena, soprattutto se recidiva, bisogna non avere idea della miseria profonda che domina nei bassi strati della società, così nelle città come nelle campagne. Quanto alle città e in specie le più popolate d'Italia parlano ben chiaro Roma e Napoli.

50. La profonda miseria, a Roma, come a Parigi, a Vienna e a Berlino, si trova a fianco della più fastosa opulenza. Come vi hanno donne del patriziato, alle quali appena basta il tempo per adornarsi secondo le esigenze della moda e le aspirazioni della loro vanità, così vi hanno, pur troppo, delle madri povere, che a mala pena trovano di che sfamare sè e le proprie figliuole. Conobbi a Roma una famiglia composta di padre e madre e di nove figli, cinque dei quali femmine. La maggiore di queste, quattordicenne, di bellezza straordinaria, che la miseria rendeva col suo pallore più attraente, io la incontrai per la prima volta a sedere sul portone della casa da me abitata, e le chiesi che facesse, e perchè non si procurasse una onesta occupazione. Mi rispose: — Piacesse a Dio che mi fosse dato di poter lavorare! So l'arte dell'ombrellaia, ma le febbri mi hanno indebolito e ora nessuno mi vuol prendere a bottega. — La invitai a salire su in casa mia, e avendo saputo che era figlia di un garzone di caffè, provvisoriamente disoccupato o, come suol dirsi, a spasso, le offersi di stare al mio servizio come bambinaia. Accettò col consenso dei genitori, e dopo qualche giorno mi palesò lo stato miserando della sua famiglia. Dicevami essa, ed ebbi ad accertarmene poi coi miei propri occhi, che una sola camera umida, con

Per 23 (vedove ed abbandonate) l'allevamento di una numerosa famiglia.

« 280 L'essere venute di provincia per nascondersi a Parigi e trovarvi delle risorse.

« 404 L'essere state condotte a Parigi da militari, da studenti, oppure da amici che le avevano abbandonate.

« 289 (donne di servizio) L'essere state sedotte dai loro padroni e rinviate da essi.

« 1425 (semplici concubine) L'abbandono dei loro amanti.

poca luce, a pian terreno, serviva a tutti loro di ricovero e che in un solo letto erano costretti a cercar tutti riposo. Qualche cosa di più lurido ebbe poi a confidare ad un'altra mia persona di servizio. Questa giovinetta cioè, già donna, inconsapevoli forse i suoi genitori, apprendeva da loro quei misteri della vita coniugale che la verecondia dee sempre coprire di un manto pudico. Iniziata così alla scuola della corruzione, e dai parenti consigliata a fornire alla famiglia col furto quanto le mancava, io la sorpresi più volte in flagrante delitto. Lo stesso pane, quando altro non potea sottrarre, era da lei furtivamente consegnato alla madre. Costretto a licenziarla per simile condotta, l'infelice fanciulla fu poco dopo venduta dai suoi per pochi soldi ad un vecchio cuoco. In seguito conobbe un giovane e ricco artista, il quale se ne servì per modella e la rese più volte madre. Ora la disgraziata passeggia con aria sodisfatta ed ilare le vie di Roma, facendo pompa della sua accresciuta bellezza, non meno che dei suoi abiti e dei suoi monili. La miseria, la corruzione materna, condussero questa poveretta prima al furto, poi alla prostituzione; e quando l'amante, stanco dei favori ricevuti, la metterà alla porta, essa avrà non solo da provvedere a sè stessa, ma fors'anco alle sue creature. Già avvezza alla colpa, diventerà delinquente, e se la carità cittadina non li soccorrerà, i suoi figli batteranno un giorno anch'essi la via del delitto.

Ecco la storia lagrimevole di molte famiglie, la genesi di molte sventure e di molti reati nella capitale del nostro Regno e pur troppo nelle capitali di tutti gli Stati.

51. Intorno alla miseria che regna a Napoli molto fu scritto da insigni pubblicisti e filantropi, onde io non istarò a ripetere cose che pochi ignorano.

Della miseria delle campagnuole pochi hanno sufficiente conoscenza. I più di coloro che dettano le leggi la ignorano in gran parte, forse perchè vivono lontani dai silenzi dei campi e dai villaggi nel tempo

in cui la miseria più vi regna sovrana. In generale è conosciuto il triste destino di quelle ragazze di campagna, le quali non trovano da occuparsi con onesto lucro nei loro paesi nati. L'unica industria che loro si offra è quella di andare a servizio nelle famiglie borghesi delle città; perchè la loro ignoranza e rozzezza le allontana dalle case patrizie o ricche, per le quali si richiede una certa educazione e non di rado qualche istruzione. Le contadine che cercano un collocamento negli opifici su per giù corrono la stessa sorte di quelle di Parigi, delle quali si è parlato; le altre che credono di trovar fortuna nel matrimonio, o che piene di speranza in esso si abbandonano alle lusinghe dell'amante, sono forse più sventurate. La storia delle madri indigenti è piena di inenarrabili dolori. Persino la maternità, fonte comune di soddisfazioni e di gioie, diventa per la donna povera una sorgente di affanni e di crocci, di apprensioni e di terrore. La difficoltà di allevare il frutto delle sue viscere soffoca in lei le gioie della maternità. La gravidanza da una parte consiglia alla madre di raddoppiare il suo lavoro e d'altra parte ne scema le forze e ne accresce la povertà. Chi visiti il tugurio di questa gente vedrà come fra le donne o già divenute, o in procinto di divenire madri, molte sono sfornite dei panni necessari per ricoprire la loro creatura, se pure non dovranno anche ricorrere a chi per mercede le nutra. Quante volte, penetrando nelle umide case di questi poverelli non si sentirebbe da quattro o cinque fanciulli assiderati dal freddo, chiedere in coro con voce straziante del pane. Se nella disperazione la madre percuoterà i suoi figli, essa non sarà sempre accecata da collera o da insensibilità; sovente la renderà spietata il dolore di vederli soffrire, di non poterli sfamare. L'affetto converte le madri in matrigne. E se esse ricorrono alla frode o dal furto, una o più volte, non saranno meritevoli di compatimento?

52. Tale è lo stato delle madri indigenti, ma legalmente maritate. Anche più lagrimevole è la condizione delle madri non legittime. Appena sedotte queste disgraziate, il seduttore si mette al riparo di ogni responsabilità cercando lavoro in paese lontano. Onde la infelice vittima, rimasta sola con la sua sventura, altro non ha nel cuore che un crudele rimorso, altro non vede dinanzi agli occhi che un avvenire buio e misterioso. Vigilata in modo da non poter muovere passo senza che l'occhio sospettoso dei parenti l'accompagni, la poveretta porrà tutto lo studio in comprimere le interne inquietudini; sfuggirà ogni occasione di farsi vedere fuori di casa; simulerà una gaiezza che non solo sarà in contrasto collo stato dell'animo ma colla stessa sua indole. Lunghi ed eterni si succedono i giorni della gestazione, ed arrivato il momento terribile nel quale la colpa dee ad ogni modo manifestarsi, l'infelice darà prova del più straordinario coraggio. Si sono vedute fanciulle levarsi freddamente da tavola, col sorriso sulle labbra, senza che nulla tradisse i loro disegni, entrare in una camera per quivi abbandonare l'ignominioso peso; altre divennero madri eludendo la vigilanza della propria genitrice con la quale dividevano il misero letto.

Ma queste astuzie, questi sovrumani conati, dei quali solo la verecondia può rendere capaci le donne, non sono che il preludio della pubblica vergogna cui le espone la stessa caduta che per qualche tempo riuscirono a tenere nascosta. Imperocchè ai mali della maternità si aggiunge come necessario corollario il delitto. Parlo dell'infanticidio, supremo termine della lotta terribile combattutasi nell'animo della derelitta. La ruota, il brefotrofo serviranno a nascondere molte di queste colpe; ma non a tutte è sempre concesso di avere complici altre donne che trafughino il frutto di turpi amori.

È da me ben lontano il pensiero di scolpare la madre che spegne nel suo primo vagito l'innocente figliuolo. Ma poichè la donna è di sua natura debole, ber-

saglio alle astuzie incessanti dell'uomo e pieghevole alla seduzione; poichè l'impunità favorisce il seduttore, mi pare innegabile che per questa colpa da una parte sia responsabile la società e da un'altra la legge. La prova migliore che la società non si vuole spogliare della responsabilità che le addossano gli infanticidi si ha nelle frequenti assoluzioni delle donne colpevoli. Il che significa che il giuri pur di non commettere un delitto, pur di non lasciare solo impunito il precipuo autore del malefizio, assolve colei che ne fu quasi il passivo strumento. Con queste assoluzioni però che attentano in modo solenne alla morale pubblica, avvegnachè la coscienza generale si deprava per simili indulgenze, viene a prodursi nell'animo stesso della delinquente, se non un incoraggiamento alla colpa, certo un senso confuso pel quale il delitto è avvicinato di troppo alla innocenza. Nella gioia della riacquistata libertà, obliato il fallo con tutto il seguito delle vergogne e dei timori, la infanticida che già ha fatto divorzio dal mondo legittimo, cercherà in novelli amori di dimenticare il passato, e coi legami novelli rifarà più agevolmente la strada già percorsa della vergogna. In tal modo può spiegarsi la ricaduta nell'infanticidio.

53. Di fronte pertanto a un sì considerevole numero di cause antropologiche e sociali, che spingono le donne al delitto e favoriscono la loro recidività, se pure talune di esse non ripetessero la ricaduta nel reato dal sesso e dai mali che da questo conseguono, l'aggravamento di pena alle recidive avrebbe sempre l'aspetto di una crudele ingiustizia.

54. Un altro motivo per provare che l'aggravamento minacciato a' recidivi sia da abolirsi io lo trovo nella considerazione, che a causa delle mutate condizioni della società civile, le pene oggi sono diventate più affittive di quello che fossero per lo passato.

La società moderna è infinitamente più sensibile della

vecchia società. Ciò è dimostrato non solo dalla tendenza che hanno i legislatori a mitigare di continuo il rigore delle pene e dal ribrezzo che tutti gli uomini sentono al ricordo degli atroci supplizi di punizione adoperati ne'tempi passati; ma eziandio dal raddolcimento dei nostri costumi, di modo che allo sdegno che ispira il delitto succede prontamente l'orrore per i castighi troppo severi e la pietà verso coloro a' quali vengono inflitti. Lo spirito di umanità che va ognor più diffondendosi fra tutti gli uomini, al quale andiamo debitori di un'infinità di istituzioni di beneficenza, dimostra questa cresciuta e possiamo dire crescente sensibilità della specie umana.

Troppo in lungo mi trarrebbe l'annoverare le cause che hanno concorso ad aumentare questa sensibilità, ma una delle principali è senza dubbio la maggiore estimazione in cui oggi è tenuta la personalità umana presso i popoli civili. Da questa maggiore estimazione derivano i progressi del diritto civile e quelli del diritto internazionale. E del pari, in omaggio alla umana dignità tendono sempre a ingentilirsi i metodi educativi nelle scuole e nella famiglia, e nello stesso sistema carcerario, come si è già accennato (Lib. 1, § 15), si sta maturando una vera rivoluzione. L'abolizione della catena che affatica il galeotto, le scuole e il lavoro metodico dei condannati, i manicomii criminali, gli istituti di patronato pei liberati dal carcere, la libertà condizionata, ed altre simili riforme già proposte e in parte discusse, fanno evidente testimonianza della sollecitudine che hanno i legislatori non solo pei cittadini onesti, ma anche per gli uomini malvagi. E però dimostrano che all'antico sentimento di vendetta onde il braccio della legge era animato contro i malfattori, viene mano mano sostituendosi, od almeno associandosi, un più nobile sentimento: quello della riabilitazione del delinquente.

Anche le mutate condizioni politiche ed economiche degli Stati, e soprattutto queste ultime, hanno non poca

parte nella maggiore pietà che sentono i legislatori per i colpevoli e nel più elevato grado di afflizione che cagiona la pena al condannato. La privazione della libertà, il distacco dalla famiglia e dal consorzio civile è più duro oggi che per l'addietro, atteso che per l'addietro chi veniva rinchiuso nel carcere non perdeva tutti quei beni che oggi perde. L'industria moderna moltiplicando i bisogni dell'uomo, ha pure accresciuto i mezzi di soddisfarli. La meccanica, applicata in larga scala alle industrie, se moltiplicò il lavoro e la ricchezza, nobilitò eziandio l'operaio coll'innalzarlo al grado dei suoi simili più fortunati. La pena, mentre in tempi da noi non lontani sottraeva l'operaio al consorzio umano, lo liberava pure da molti uffici penosi ed abietti che ora compiono le macchine; cosicchè non era difficile ch'è mutasse le privazioni del carcere con i servizi che nelle officine e nei campi lo abbassavano al livello quasi del bruto. Oggi invece che è scomparsa, o in gran parte va scomparendo, anche questa forma di schiavitù, l'uomo non può più vedere nella carcere o nella casa di pena un compenso all'avvilimento e alla tirannia derivante dalle esigenze della vecchia industria. Il condannato odierno, non privo intieramente del beneficio dell'istruzione, altra volta privilegio di pochi, assuefatto ai comodi d'una vita, sia pure modesta, sente più dura la solitudine della carcere, della reclusione, del bagno penale, l'abbandono della sua casa, dei suoi passatempi, dei viaggi, degli amici. Il pensiero umano, ingrandito in tutti gli ordini sociali dalle conquiste della scienza, dai mezzi di comunicazione, dalla istruzione più diffusa, ha aperto nuovi orizzonti al cuore e quindi anche al dolore. « Il cuore umano, dirò col Michelet, è oggi più fortemente colpito dai mali tanto altrui quanto nostri; e la vivacità del sentimento ha creato nuova esca all'amore, all'ambizione, e però nuove occasioni alle inquietudini dello spirito ».

Laonde anche questa maggiore sensibilità che accompagna l'espiazione delle pene, dev'essere considerata come conseguenza, più grave adesso che per l'addietro, dell'erronea dottrina che sancisce l'aggravamento di penalità contro i recidivi.

55. Rimane così sempre meglio dimostrato come lo speciale aumento di pena per la recidiva non solamente poggi sopra una presunzione fallace ed insufficiente, ma sia a tutta evidenza inutile ed ingiusto, avuto riguardo all'età e stato sociale del recidivo, e tanto più ingiusto e gravoso, considerato il temperamento, il sesso, le infermità originarie e la conseguente fisica e morale debolezza di certe classi di recidivi, non che la natura maggiormente afflittiva delle pene nelle presenti condizioni della società.

CAPO TERZO.

Dell'aggravamento della pena considerato in relazione a coloro che sono reputati recidivi, perchè passivi di errore giudiziario vincibile.

56. L'argomento della recidiva non è stato finora trattato, per quanto è a mia notizia, nelle sue relazioni con l'errore giudiziario.

Sotto tale punto di vista intendo io qui di esaminare brevemente questo arduo soggetto; poichè gravi problemi di diritto penale sono con esso intimamente connessi.

La recidività può infatti essere la conseguenza di un errore *vincibile*, oppure di quegli errori che di solito sono reputati *invincibili*. Io parlerò nel presente capitolo della prima specie di errori, e degli altri nel successivo.

57. L'errore vincibile lo circoscrivo a quei casi, ne quali un uomo, condannato in un giudizio di prima istanza o dalla Corte d'Assise, non sia fornito di sufficiente tutela o difesa, per ottenere la riparazione della ingiusta condanna nel giudizio d'appello o nella Casazione.

Una falange di accusati, dichiarati colpevoli da sentenze di Pretori, di Tribunali Correzionali, o di Corti d'Assise, si presentano tuttodì per chiedere giustizia, ne' primi due casi ai giudici d'appello, e nel terzo alle

Corti Supreme. Molti però degli appellanti e ricorrenti hanno il dolore di vedersi allontanati dalle sale d'udienza con la dichiarazione che l'appello o il ricorso è irricevibile. Questo fatto quotidiano, che succede sotto gli occhi di tutti i magistrati d'Italia, è, a quanto io sappia, passato finora inosservato, o almeno non ha attratto a sè tutta l'attenzione che meritava. E intanto esso, secondo mi sembra, deve essere inalzato al grado di una questione di alta moralità e di giustizia.

La legge prescrive che ogni condannato, dopo aver dichiarato che intende appellare o ricorrere, produca o faccia produrre, entro certi termini, nella cancelleria della Pretura, del Tribunale, o della Corte che pronunciò la sentenza, i motivi che giustificano l'appello od il ricorso. Siccome però vi hanno molti che non presentano questi motivi, accade che nel giorno destinato per la discussione degli appelli o dei ricorsi, l'autorità giudiziaria dichiara la inammissibilità di cotesti appellanti o ricorrenti al beneficio invocato. Pare questa la cosa più semplice, il più regolare e legale dei procedimenti, il trattamento più giusto degli interessi dei condannati. Ma ben diverso apparirà questo fatto, se si guarderà alle cause di questi rigetti, e alle loro conseguenze.

È cosa invero che merita la più seria ponderazione da parte del magistrato e del legislatore l'abituale rigetto di centinaia, di migliaia di appelli e ricorsi, l'incessante dichiarazione di irricevibilità della difesa, sia per l'omessa presentazione dei motivi, sia per altre ragioni che vedremo in appresso. In questo modo speditivo e sommario di amministrare la giustizia, io trovo una denegazione della stessa giustizia, un'offesa a quella uguaglianza che tutti i cittadini dovrebbero avere in faccia alla legge e che è proclamata solennemente nello Statuto, una delle precipue cagioni di errori giudiziari, una fonte perenne di aumento nel numero dei recidivi, o meglio una maniera di far parere tali quelli che veramente non sono.

Basta enunciare il fatto, per afferrare subito quali conseguenze io intenda cavarne. Tuttavia amo di intrattenermi alquanto su questo gravissimo soggetto. E siccome le omissioni, dalle quali si originano questi errori che chiamo vincibili, sono la conseguenza o della ignoranza degli accusati, o di imperfette disposizioni di legge, od anche della negligenza di alcuni difensori, così io discorrerò brevemente di tutte e tre queste cause.

58. IGNORANZA DEGLI ACCUSATI. — Non è mestieri di una lunga dimostrazione, per convincersi che molti dei condannati dalle Preture e dai Tribunali Correzionali perdono per ignoranza il beneficio dell'appello e che per essa non fruiscono del beneficio della Cassazione coloro che dalle sentenze delle Corti d'Appello o delle Assise ricorrono alle Supreme Corti. Se pur non accade che, avvenuta la condanna inflitta dai primi giudici, molti dimentichino di far la dichiarazione d'appello o di ricorso, non si può dubitare che grande è il numero di quelli che dopo aver fatta la detta dichiarazione, omettono di produrre o di far produrre i motivi a sostegno dell'appello o del ricorso.

Soprattutto chi, davanti le Preture e nei Tribunali correzionali, è assistito da avvocati improvvisamente chiamati o nominati d'ufficio, raro è che, anche manifestandone il desiderio e la ferma volontà, veda assicurato, con l'adempimento delle formalità prescritte, il giudizio dei magistrati di grado superiore sul merito della condanna. — O l'avvocato d'ufficio non ha più occasione di rivedere il suo cliente, oppure il condannato, specialmente se carcerato, troppo tardi invoca l'opera del difensore. Gli appellanti che sono detenuti, e che non furono difesi da avvocato liberamente scelto, sono coloro che incorrono più di leggieri nella decadenza dei propri diritti; poichè, prima che le lettere, con le quali richiedono l'assistenza del difensore, giungano al loro destino, è scaduto il termine per la presentazione dei motivi.

Io mi diffonderò maggiormente su questo punto, allorchando discorrerò degli avvocati difensori. Per ora basta dire come, oltre all'ignoranza che è causa della omessa presentazione dei motivi, quelli che dalle Corti d'Appello ricorrono in Cassazione, anche per altre ragioni veggono frustrate le loro speranze di riabilitazione. Talvolta il diritto di ricorrere in Cassazione vien meno a quelli che in seconda istanza sono condannati dalle Corti d'Appello, e ciò per la miseria da cui sono travagliati. Infatti non solo la legge richiede il deposito di una somma non indifferente a titolo di multa, dai ricorrenti contro le sentenze pronunziate dalle Corti d'Appello, od in mancanza di deposito della fede di povertà; ma i non detenuti, nel presentare e fare la dichiarazione di ricorso davanti il cancelliere sono obbligati al pagamento di una tassa che nella maggior parte dei casi non possono pagare. Onde, molti ricorrenti, tuttochè forti della loro innocenza, debbono rinunciare al ricorso e subire inesorabilmente la pena.

Non dirò della difficoltà che spesso conviene superare per riuscire a fornirsi la fede di povertà. Tutti sanno come i dieci giorni concessi dalla legge non siano talora sufficienti per richiedere ed avere simili fedes da sindaci di paesi o molto lontani, oppure privi di facili mezzi di comunicazione. Laonde non di rado accade che per la tardiva presentazione di queste fedes il ricorso contro le sentenze delle Corti d'Appello rimanga impossibile.

Nè solamente nel passaggio dalla Pretura ai Tribunali, dai Tribunali alle Corti d'Appello, dalle Corti d'Appello alla Cassazione può verificarsi il fatto di una infruttuosa od inutile domanda di nuovo giudizio. La stessa sorte tocca a molti di quelli che, condannati dalle Corti d'Assise, ricorrono in Cassazione.

I condannati dalle Corti d'Assise, ai quali è negato il beneficio di una seconda istanza, non potendo appellare dal verdetto dei giurati, ricorrono spessissimo

contro di esso e contro la sentenza condannatoria alla Corte di Cassazione. Il loro ricorso talvolta è una scappatoia, un ripiego che giova a ritardare l'espiatione della pena; non di rado però è frutto di un bisogno di giustizia. Imperocchè vi hanno di quelli che ricorrono perchè si reputano veramente aggravati dalle pene: e costituiscono il maggior numero. E non sono pochi gli innocenti condannati, i quali sperano di ottenere col mezzo della Cassazione un nuovo giudizio, e per esso la liberazione.

Ora, mentre la legge esige che chi trovasi gravato dalla sentenza delle Assise dichiararsi di voler produrre ricorso in Cassazione nei tre giorni successivi alla condanna; e prescrive che tale dichiarazione si estenda non solo alla sentenza, ma alle ordinanze emanate dalla Corte d'Assise durante il dibattimento; e vuole che il ricorso sia accompagnato dai motivi sui quali esso si fonda; invece molti ricorrenti, o fanno la loro dichiarazione in modo incompleto, oppure non presentano in tempo utile i motivi. In entrambi i casi, malgrado la viva fede del ricorrente nella giustizia della Suprema Magistratura, e la consapevolezza della propria innocenza o della esorbitanza della pena inflittagli, la Corte di Cassazione dichiarerà irricevibile il ricorso; e la sentenza denunziata, per quanto censurabile ed ingiusta, diventerà irrevocabilmente esecutoria.

Di questo doloroso esito dei ricorsi nessuno al certo potrà incolpare le Corti di Cassazione; poichè se esse sono le vigili custodi della osservanza della legge, non possono però in modo alcuno supplire alle negligenze dei ricorrenti, o di coloro che ne assunsero o dovevano assumerne il patrocinio. Il giudice penale, come qualunque altro magistrato, non può mostrarsi più sapiente del legislatore nell'applicare la legge. Nessuna Corte, e nessun componente di essa, ha il diritto, e tampoco il dovere, di supplire al difetto di quei requisiti

che la legge dichiara necessari perchè il ricorso venga ammesso.

Una grande responsabilità nelle omissioni che provocano la inammissibilità dei ricorsi ricade, secondo me, sulla stessa legge e, non vale il dissimularlo, anche su coloro cui è affidato il patrocinio dei ricorrenti.

59. VIZIO DELLE LEGGI. — La legge, prescrivendo che l'accusato dichiararsi non solo di ricorrere contro la sentenza dalla quale trovasi aggravato, ma altresì, ove se ne ritenga offeso, contro tutte le ordinanze che furono profferite nel corso del dibattimento, mi sembra abbia chiesto ciò che spesso rende illusorio il diritto stesso di ricorrere. Il legislatore il quale ha imposto al ricorrente l'osservanza di un rito, che questi, per l'ordinaria sua ignoranza, non solamente non è in grado di compiere, ma la cui importanza ed entità raramente arriva a comprendere, non ha pensato che per sua spontanea iniziativa non poteva il ricorrente formulare la dichiarazione in quel modo. E se il legislatore ha creduto che il ricorrente avrebbe ignorato l'importanza di questa formula, perchè l'ha prescritta? Nello statuire simile prescrizione non fu valutata abbastanza la capacità intellettuale dei ricorrenti, non si è tenuto conto della difficoltà in cui essi erano di sapere o di rammentarsi di quelle speciali e sacramentali formule dal codice prescritte. Nè la difficoltà potrebbe essere tolta via dalla sagacia e dall'esperienza del difensore con la consegna di un foglio in iscritto fatta al proprio cliente e dove fosse consacrata la dichiarazione predetta. Il legislatore ciò richiedendo avrebbe preteso troppo, e l'esigenza della legge si convertirebbe quasi in un'insidia contro l'accusato. Supporre infatti che all'ignoranza o smemoratezza del ricorrente debba supplire la diligenza dell'avvocato; subordinare la salvezza dell'innocente, o la giusta misura della pena meritata dal reo, ad un rigoroso zelo del difensore, equivale a confessare che non si vuole seriamente tutelare la libertà del ricorso.

Ma ciò non basta. Suppongasi anche che il difensore, accorto e solerte, scriva e consegni la relativa formula al suo cliente, ma che questi la smarrisca; suppongasi che il difensore facendo a fidanza con l'intelligenza del suo cliente, siasi contentato di istruirlo a voce di quanto richiede la legge, e che il ricorrente lo dimentichi; suppongasi finalmente, il che non è inverosimile, che al difensore sia uscita dalla memoria questa speciale disposizione di legge, da cui pur dipende talora la salvezza della causa da lui patrocinata: in tutti i mentovati casi si possono spingere le conseguenze di tale omissione fino a dichiarare inammissibile il ricorso, ed a rendere esecutoria una sentenza anche se ingiusta?

In argomento così delicato, in questione che può dirsi dell'essere o non essere (avvegnachè dal giudizio delle Cassazioni dipenda non di rado il fatto di sostituire al galeotto il libero cittadino), una disposizione di legge non deve eludersi, solo perchè si domandò in un modo piuttosto che in un altro il giudizio della Suprema Magistratura. Il trionfo dell'innocenza, o la riduzione di una pena alle giuste proporzioni volute dalla legge, non sono cose che debbano essere subordinate all'adempimento di una formalità, che infine avrebbe da tenersi implicita nella semplice dichiarazione di ricorso.

La legge è adunque colpevole della denegazione di giustizia, che avviene, colle dichiarazioni di inammissibilità, in quei ricorsi che non abbracciarono esplicitamente anche le ordinanze delle Corti d'Assise. E la stessa legge si vuole in gran parte dire responsabile della omessa presentazione dei motivi, senza i quali i ricorsi diventano irricevibili. Anche il subordinare alla diligenza, alla capacità, al sentimento maggiore o minore del dovere che hanno i difensori, la sorte dei ricorrenti, è cosa di cui deve incolparsi il legislatore.

E qui mi sia lecito domandare: perchè si tutela la

libertà dei condannati a morte, prescrivendo che d'ufficio si esamini il processo, che si ricerchino i motivi d'annullamento non solo dal difensore, ma dal consigliere che vien delegato a riferire alla Corte Suprema sullo stato della causa, e persino dallo stesso rappresentante del Pubblico Ministero chiamato davanti la Cassazione a sostenere le ragioni della società offesa? Perchè questo privilegio, che oggi si restringe a coloro che d'ordinario sono i più pericolosi malfattori, i più terribili nemici dell'ordine, non si estende alla maggioranza dei delinquenti che invocano la Cassazione?

60. INSUFFICIENZA DI DIFESA — Anche intorno agli avvocati, dalla cui negligenza od imperizia può derivare che gli appelli od i ricorsi siano giudicati inammissibili, e per opera dei quali il numero dei recidivi apparenti si accresce, converrà spendere qualche parola.

Premetto che gli inconvenienti da me deplorati sono rarissimi negli appelli o ricorsi, nei quali l'accusato è assistito da un difensore da lui eletto. Difficilmente accadrà che i difensori di fiducia non ammoniscano, dopo la sentenza condannatoria, i loro clienti dell'obbligo che hanno di far la dichiarazione d'appello o di ricorso entro il termine prefisso dalla legge; oppure di ricorrere contro quelle ordinanze che fossero state proferite in opposizione alla istanza della difesa; e finalmente di compilare e presentare in tempo utile i motivi d'appello o quelli del ricorso. Io non rammento di avere constatato, se non che in rarissimi casi, simili omissioni in processi affidati a difensori liberamente eletti dall'appellante o ricorrente.

Fra gli avvocati officiosi devono ricercarsi coloro che conferiscono per diverse ragioni a far comparire quali recidivi quei condannati che tali non sono.

61. Gli avvocati officiosi io mi permetto di dividerli in due categorie: quella dei *provetti* e quella degli *esor-dienti*.

I difensori provetti, cioè quelli che vantano un lungo

esercizio nella professione di avvocato penalista, possono alla loro volta suddividersi in due distinte classi: vi sono gli avvocati forniti di tutte le qualità che li rendono stimabili e ricercati dal numeroso stuolo dei giudicabili; e vi sono i legulei, i quali per la limitatezza del loro ingegno e per l'esiguità dei loro studi non godono che di rado la fiducia degli accusati.

In generale, i più anziani fra gli avvocati, dei quali è assicurata la fama, o che vedono già spuntare sul loro capo l'aureola della gloria, difficilmente sono chiamati a prestar d'ufficio l'opera propria. Sebbene nella legge non sia detto che l'aver fatto fortuna nel Foro sia titolo sufficiente per essere esonerato dall'ufficio obbligatorio del gratuito patrocinio, pure gli avvocati studiosi e distinti trovano facilmente nella condiscendenza dei Presidenti dei Tribunali e delle Corti, e nella vanità degli avvocati giovani od esordienti il modo di farsi sostituire nelle difese officiose. Accade però che trattandosi di cause celebri, le quali destano molto interesse, anche gli avvocati adulti e insigni si presentino come officiosi alla sbarra sia nei Tribunali Correzionali, sia nell'Assise. In questi casi, malgrado la gratuità dell'ufficio, dirò meglio, malgrado l'apparente officiosità, l'avvocato fa nè più nè meno di quello che farebbe se il suo lavoro venisse retribuito. La popolarità, la maggior fama che gliene ridonda, e un po' anche la soddisfazione morale per aver adempiuto un sacro dovere, sono per lui un guiderdone equivalente e forse maggiore di qualunque pecuniaria remunerazione. E perciò se accadrà che l'accusato venga condannato, non per questo il difensore tralascierà di proteggerlo contro i pericoli che ordinariamente derivano dalla inosservanza di certi riti nel passaggio del processo dal Tribunale alla Corte d'Appello, o dalle Assise alla Cassazione. Ho conosciuto avvocati, e non solo a Roma, ma a Firenze, a Torino ed altrove, i quali, avendo gratuitamente accettato la difesa di accusati

poveri chiamati a rispondere di gravi reati, dopo aver trepidato per la loro sorte durante il dibattimento, vegliarono amorosamente in seguito alla condanna al buon andamento dell'appello o del ricorso, e, quel che è più, non negarono il loro pietoso patrocinio agli accusati neppure in quelle lontane Corti, dove, per effetto della ottenuta cassazione, il giudizio veniva rinnovato. Vi sono infatti, ed è onore del nostro foro penale, non pochi i quali generosamente prestano l'opera agli accusati, ogni qual volta dai Presidenti ne sia stata loro offerta la difesa. Essi appartengono a quella nobile schiera di egregi professionisti, i quali o non patrocinano per solo amore di lucro, essendo sufficientemente agiati, o che nella professione vedono, oltrechè un mezzo di onesto guadagno, un esercizio di civiltà. Non di questa prima classe di avvocati provetti conviene pertanto tener qui parola; ma di quelli che sforniti d'ingegno, o privi di cultura scientifica, e quindi senza un ufficio avviato dalla libera clientela, si offrono volontariamente e quotidianamente per difendere i detenuti poveri. Essi sono senza dubbio una delle cause precipue della rovina di molti appellanti o ricorrenti. Nei Tribunali Correzionali, dove ogni dì si discute un numero considerevole di piccoli processi, accresciuto in virtù dei recenti provvedimenti intorno ai giudizi penali con citazione direttissima, l'affaccendarsi degli avvocati d'ufficio passa ogni segno. La gara fra essi è tanto maggiore, quanto è più difficile trovare avvocati rispettabili e forniti di libera clientela, che si acconcino all'assistenza non preparata e male o punto retribuita, di tanti contravventori all'ammonizione, borsaiuoli, detentori d'armi proibite e simili. Prima che la causa venga portata in discussione questi sedicenti avvocati si veggono affannosamente pellegrinando attorno al palazzo di giustizia in cerca dei parenti degli imputati per patteggiare con loro sul prezzo della difesa. Ciò che questi rappresentanti del foro si permettono di fare è troppo disonorevole, sicchè possa

essere qui ripetuto. E quantunque più d'uno abbia reclamato contro una tolleranza che non torna davvero ad onore della nobile professione forense, pure nè i Consigli d'ordine, nè il Governo hanno finora creduto di porre rimedio a questi mali.

Si dice che l'ufficio di questi difensori rende possibile la sollecita amministrazione della giustizia; che gli avvocati, i quali hanno cause di fiducia, difficilmente vogliono sottomettersi al gratuito patrocinio dei poveri; e quindi che bisogna sopportare gli inconvenienti del sistema, per non andare incontro a mali maggiori.

Ma se è vero che gli avvocati d'ufficio alleviano in qualche guisa le pene e le fatiche degli altri avvocati, i quali ordinariamente si occupano di chi per libera scelta li ha nominati difensori; se può ammettersi, fino ad un certo punto, che gli avvocati d'ufficio presso i Tribunali concorrano a rendere più spedita l'opera della giustizia; non è meno vero, che la loro opera non garantisce abbastanza la libertà dei cittadini. E non è meno vero che per la insufficiente retribuzione che ad essi è data, quando pure sia data, non si occupano affatto dopo la sentenza di tanti disgraziati, i quali, con una rapidità che mal si addice alla serietà delle condanne e alle conseguenze di esse, vengono dai Tribunali giudicati e ricondotti miseramente in carcere.

Si osservi un po' il numero di coloro che ogni giorno sono giudicati dai Tribunali, col ministero degli avvocati officiosi; e si vedrà quanti, che pure dichiararono d'appellare dalla sentenza dei primi giudici, abbiano poi avuto il loro appello confortato da motivi. Dicano le Corti d'Appello quanti fra coloro che pure si chiamano appellanti e che furono difesi da avvocati officiosi, non sono respinti da quel santuario, dove la magistratura è resa impotente a beneficiare chi la invoca, per l'opera infedele degli avvocati d'ufficio.

62. Gli avvocati officiosi provetti, che abitualmente si offrono in servizio della giustizia nelle Corti d'Appello

(Sezione Correzionale), se non appartengono a quella categoria di patrocinanti che si contendono le cause nel Tribunale Correzionale, potranno avere ed avranno di fatto attitudine sufficiente per sostenere le cause che volontariamente, o per incarico dei presidenti, assumono di discutere; ma anch'essi per la tenue o nessuna ricompensa, non curano i loro clienti oltre il giudizio di seconda istanza. Se l'appellante che trovasi detenuto si crederà lesa dalla sentenza della Corte, e dichiarerà di voler ricorrere in Cassazione, invano spererà che siavi chi si occupi di produrre per lui i motivi del ricorso. L'avvocato officioso sa che per la povertà loro simili ricorrenti non possono provvedere al deposito che la legge richiede in questi casi, e siccome non vi è altro modo di liberarsi da quest'onere che esibendo la fede di povertà, difficilmente egli vorrà incaricarsi di fare le opportune pratiche perchè gli sia fornita la detta fede. E pertanto molti di coloro che ricorrono contro le sentenze delle Corti d'Appello, e in special modo i nullatenenti, non possono fruire del beneficio che dalle leggi è sancito; o a dir meglio, la legge sarà frustrata nelle sue giuste mire, e le speranze dei cittadini deluse o per effetto della difficile esecuzione della medesima, o per l'inadempimento degli obblighi inerenti al difensore.

Nelle Corti d'Assise, siffatti difensori raro è che si curino di continuare la loro assistenza all'accusato oltre la soglia della stessa Corte. Terminata quella qualsiasi arringa, spesso, per non dir sempre, fatta senza coscienziosa preparazione e studio del processo, e che ha tutta la forma di uno sproloquio, e sentita la lettura della sentenza, l'avvocato deponè la sua toga senza neppure rivolgere uno sguardo pietoso, una parola di conforto, al misero cliente che rimane là nella sbarra inconsolato ed allibito.

Nessun vincolo di benevolenza stringe questo avvocato ai disgraziati che esso difende. Se vi ha legame

d'interesse, esso è così debole che, nel caso di assoluzione come in quello di condanna, la fisionomia del difensore non muta affatto e non si alterano i battiti del suo cuore. Unico scopo dell'avvocato d'ufficio è, per lo più, di conservare gelosamente e meritarsi con la sua docilità ed arrendevolezza la riconoscenza di chi dirige il dibattimento, onde le nomine si ripetano con maggior frequenza.

Questo e non altro avviene in tutte le Corti d'Assise del Regno: e questo sistema e non altro spiega il perpetuarsi di così fatta zizzania forense, spesso rovina degli sventurati a loro affidati, e cagione di disgusto ed onta all'intera classe alla quale disgraziatamente appartengono.

Abbandonato il condannato a sè stesso dopo la difesa, ognuno intende che se pure vi fu chi abbia a lui suggerito di ricorrere, la sua dichiarazione non sarà presentata a tenore di legge. Non parlo dei motivi di ricorso. Questi, quando ve ne ha di fondati, forse troveranno più tardi chi saprà dedurli nella cancelleria della Corte Suprema; ma forse ancora avverrà che l'avvocato nominato d'ufficio dal Presidente della Cassazione, esso pure, per ragioni che dirò in appresso, non li ricerchi o non li presenti in tempo. Laonde nulla in questi casi varrà a sottrarre chi ricorre, se innocente o colpito da pena soverchia, ad una immeritata espiazione.

L'instituzione degli avvocati d'ufficio torna adunque pernicioso com'essa è condizionata sia nei Tribunali, sia nelle Corti d'Appello e nelle Assise (1). La mia dimostrazione, se mai ve ne fosse bisogno, acquisterà efficacia dalle cifre che riferisco in seguito. Intanto giova

(1) È degno di nota un altro sconcio, che è quello di costringere come in un letto di Procuste il magistrato di appello a riguardare la giustizia o ingiustizia della sentenza appellata nel solo limite dei motivi formulati dall'appellante, ossia dal difensore dell'appellante, il quale non di rado per difetto di criterio omette quei motivi che sarebbero i più consentanei al merito della causa.

considerare gli effetti del patrocinio officioso anche nella Corte di Cassazione, dove le cose se non procedono come nei Tribunali minori, certo però non parmi siano rispondenti a quell'ideale di giustizia che forse fu vagheggiato dal legislatore.

63. Nelle Corti di Cassazione le cause officiose sono giustamente e indistintamente ripartite fra tutti gli avvocati penalisti ammessi al patrocinio davanti questa Suprema Magistratura.

Sarebbe qui il caso di dire che *noblesse oblige*. Il maggior senno, la cultura maggiore, la più estesa e profonda cognizione delle leggi, dovrebbero garantire in questa alta sede di giustizia la serietà della difesa e la scrupolosa osservanza della legge a tutela dei diritti dei ricorrenti. Nullameno non sono rari i casi, ne' quali o la diligenza del difensore non corrisponde alle necessità delle cause o di chi ricorre; oppure per diverse congiunture si rende impossibile ai difensori officiosi l'adempimento del loro ministero.

A tacere dei casi, nei quali i ricorrenti da sentenza di Pretori, di Tribunali o di Corti d'Appello non uniscono al ricorso il certificato del deposito, la fede di povertà, ed i motivi del ricorso, onde è reso inutile l'ufficio del difensore presso la Cassazione; talvolta avviene che all'avvocato officioso non perviene in tempo la nomina, e ciò o per trascuranza dell'usciera, oppure per trovarsi il difensore lontano dalla sede della Corte. Quando ciò accade, se il sentimento del dovere non consiglia il difensore di chiedere una proroga dei termini, il ricorso, con tutti i mille mezzi di nullità nascosti nelle pagine del processo, dovrà necessariamente naufragare. Oltre questi casi, anche nelle Corti di Cassazione il maggior numero dei ricorsi segue la sorte che tocca agli appelli correzionali per insufficienza o mancanza assoluta dei motivi: vale a dire ch'essi sono dichiarati inammissibili.

Ora chi è pratico della materia sa che se la inammissibilità dei ricorsi non è sempre dovuta alla sola

manca di motivi, perchè può essere anche la conseguenza della tardiva presentazione del certificato del deposito o della equivalente fede di povertà (se trattasi di materia correzionale), certo è però che la precipua cagione della inammissibilità è la mancanza suddetta. E della medesima se debbono talvolta precipuamente incolparsi gli avvocati che difesero i ricorrenti nella Pretura, nei Tribunali o nelle Corti d'Appello, in materia criminale però debbono risponderne gli avvocati nominati dal Presidente della Cassazione. Essi devono incolparsi, non meno di chi difese gli accusati nelle Assise, perchè per una benigna interpretazione del Codice di Procedura Penale fu da talune Corti Supreme ammesso che in caso di condanne criminali, qualora i motivi non siano stati prodotti nei dieci giorni successivi alla dichiarazione di ricorso, possano presentarsi nella cancelleria della Cassazione entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di nomina che si fa al difensore dopo l'arrivo del processo alla Corte Suprema.

Il numero dei ricorsi dichiarati inammissibili, che come vedremo è considerevole, prova adunque che gli avvocati officiosi o non sempre possono, oppure non sempre si curano di esaminare i processi loro affidati e di soddisfare, nell'interesse dei ricorrenti, al voto della legge.

Con ciò non intendo di farmi censore della classe nobilissima nella quale ho l'onore di militare. Io denuncio e spiego un fatto che mi pare gravissimo, esamino una delle cause che parmi conferisca all'aumento dei recidivi, una delle cause per le quali molti cittadini risultano delinquenti mentre effettivamente forse non sono. — Io comprendo benissimo, come non tutti possano sostenere con rassegnazione, e dirò con abnegazione, il peso gratuito dello studio di centinaia di gravi e lunghi processi che sono chiamati ad esaminare. La carità ha certi confini, ed anche meno larghi sono quelli entro i quali un onest'uomo può starsene

al semplice adempimento del proprio dovere. Un avvocato che ha faticato per dieci o quindici anni a fine di acquistare stabile clientela, molto a malincuore si sottometterà a passare non dirò delle ore, ma delle intiere giornate, nelle cancellerie delle Corti per meditare, senza speranza di compenso pecuniario su difficili processi, per leggere verbali diabolicamente scritti e che contengono discussioni di sei, dieci e persino trenta e più giorni di dibattimento. Non può negarsi che la esecuzione di questo ufficio non solo è ingrattissima, ma che talora diventa una vera tirannia per l'avvocato officioso, cagione a lui sempre di lucro cessante e di danno emergente.

Ma se ciò cade in acconcio di dire a discolpa degli avvocati officiosi presso le Corti di Cassazione, non lasciano di meritare l'universale compianto quei poveri ricorrenti, i quali, malgrado l'arsenale di motivi che ingombri i volumi processuali, malgrado la fiducia da loro riposta nella vigile opera della magistratura, cui fu affidata la custodia di quel supremo bene che è la libertà col mezzo della rigorosa osservanza della legge, vedono le loro ragioni affatto obliate, e neanche ammesse alla pubblica discussione. Quanti infelici di meno popolerebbero le carceri, le case di pena, i bagni penali se tutti gli avvocati d'ufficio sodisfacessero con retta coscienza al loro mandato presso la Corte Suprema, o se in luogo dell'attuale sistema fosse adottato quello di un ufficio pubblico dei poveri!

64. Ed ora discorriamo di quelli fra gli avvocati di ufficio che potrebbero chiamarsi esordienti. — Codesta frazione di avvocati, superiore in numero all'altra dei provetti officiosi, s'ingrossa tuttodi a causa dei giovani che appena laureati in legge si inscrivono nell'albo dei procuratori.

La difficoltà, che specialmente i Presidenti delle Corti d'Assise incontrano nell'assoggettare gli avvocati già accreditati ad assumere la difesa degli accusati poveri, e

la smania d'altra parte che i novelli dottori sentono di addestrarsi di buon'ora alle lotte forensi, hanno moltiplicato, segnatamente laddove han sede le Università, il numero degli avvocati officiosi principianti. Fra i quali, non può mettersi in dubbio, ve ne ha di quelli che darebbero dei punti, quanto a facondia nel parlare, a eleganza, disinvoltura e vivacità di stile, a molti dei più esercitati nel foro penale. — Ma qualche rara eccezione che serve a ben pronosticare di alcuni nostri giovani, non toglie che in generale la precocità nell'esercizio del patrocinio penale non sia di nocumento ed agli stessi giovani di più eletto ingegno, i quali con le facili e passeggere vittorie dell'Assise rimettono presto dell'ardore per gli studi seri e profondi del diritto, ed alla falange degli accusati che non possono sempre rimanere soddisfatti di una orazione più o meno condotta secondo le norme scolastiche e ad imitazione degli scrittori più o meno classici.

È una presunzione colpevole il credere che appena usciti dalla Università si abbia un corredo di cognizioni ed un criterio pratico non solo del diritto penale, ma della procedura, sufficiente a sostenere con dignità e indipendenza le difficoltà d'una pubblica discussione. Io credo che non si possa, senza pericolo di compromettere l'esito d'una causa, avventurarsi come difensore in un pubblico dibattimento, dove da un momento all'altro non è difficile trovarsi alle prese con un abile e sagace Presidente, con un rappresentante del Pubblico Ministero fino e astuto, i quali, forti della loro autorità ed esperienza possono eludere, non dirò gli ardimenti, ma la vigilanza del novello difensore.

Se la legge del 1874 sugli avvocati e procuratori, abilitando al patrocinio nelle Corti d'Assise coloro che hanno appena compiuto il corso degli studi legali universitarii, abbia saggiamente disposto, io non starò qui a ricercare. Che però i giovani appena laureati in

legge siano in grado di sostenere l'ufficio di difensore senza pregiudizio dei giudicabili, è cosa sulla quale i magistrati coscienziosi ed i membri più illuminati della curia debbono convenire. Appunto perchè questi giovani bollenti d'entusiasmo, impazienti d'indugi ed avidi di popolarità e di gloria, sono d'ordinario ammessi dai Presidenti a tentare le prime prove, ne consegue che, o per soverchia riverenza, o per sentimento di gratitudine, nè osano opporsi a certi provvedimenti che i Presidenti dei Tribunali e delle Corti d'Assise si credono autorizzati di prendere, nè si curano, quando pure non ignorino la procedura, di fare quelle istanze, le quali, se accolte, potrebbero dar luogo a provvedimenti atti ad illuminare i giudici e le parti; se rigettate potrebbero offrir materia di ricorso in Cassazione. Per questi gregari del foro non vi ha che un pensiero, quello del discorso che debbono recitare; e quando siano riusciti a farsi ascoltare dal Tribunale o dai Giurati, credono di avere soddisfatto d'avanzo all'ufficio loro.

Di tutta la procedura che somministra le norme che precedono il pubblico dibattimento essi, in generale, non sanno altro all'infuori dell'istanza per la citazione dei testimoni; e ciò perchè le deduzioni difensive formeranno la base del discorso che li preoccupa. È un esperimento *tamquam in anima vili* quello che, di consueto, essi fanno. E quindi durante il dibattimento non odono che la voce dei testimoni e di quelli soprattutto che aprono l'adito ad un ragionamento od anche a un sofisma. — Si può essere sicuri che quando la difesa è affidata a questi avvocati, non si verifica che il Tribunale o le Corti pronuncino ordinanze interlocutorie, o se ne saranno emesse ed esse siano lesive dei diritti dell'accusato, mancherà la protesta del difensore senza della quale non saranno censurabili in Cassazione. Che se talvolta gli avvocati giovani spiegano zelo ed ardore, è quasi sempre questo un zelo od ardore inopportuno ed imprudente che torna a danno del giudicabile.

Dopo la sentenza, costoro credono che nulla più rimanga a fare, anche quando essa porti seco la condanna a pene gravissime; perchè sapendo di non essere ammessi a patrocinare il ricorso in cassazione, suppongono che ad altro collega debba spettare il debito di assistere il ricorrente.

È stato un savio ed umanissimo provvedimento quello di cui si è già fatto cenno, in virtù del quale nella mancanza dei motivi prodotti dall'avvocato che difese l'accusato nell'Assise, la Corte Suprema ammette il ricorso in materia di condanne criminali, purchè i mezzi di annullamento siano presentati nei dieci giorni dopo la nomina che la Cassazione fa del difensore. Se così non fosse, un numero assai maggiore di ricorsi sarebbero dichiarati inammissibili. — Tuttavia rimane sempre senza correttivo sia l'omessa protesta delle ordinanze pronunziate dalla Corte, sia la omessa dichiarazione di ricorrere contro le stesse ordinanze.

È innegabile adunque, che a causa anche dei difensori esordienti, molti giudicabili non solo non ottengono quella giustizia che essi speravano dal giudizio soprattutto dei giurati, ma che il loro ricorso per l'inesperienza dei difensori non dà alcuna malleveria di buon esito.

65. Finalmente, la considerazione di cifre ufficiali ci aiuti a vedere quanto contribuisce l'opera dei difensori all'esito del giudizio.

Nell'*Annuario statistico Italiano* del 1881, in quella parte che si riferisce alla giustizia penale si legge:

« Nei giudizi d'appello, le Corti pronunziarono nel 1876, 18,950 sentenze; di queste, 2,467 rigettarono l'appello per *decadenza de' termini, recesso di parte o irricevibilità dell'appello*; 8,265, cioè il 37%, confermarono le sentenze dei primi giudici; 6,665 sentenze riformarono le prime. Nel 1875 (1) il totale delle sen-

(1) Riferisco queste cifre quali le trovo nell'Annuario. Tuttavia debbo osservare che sarebbe stato opportuno che chi le ha compilate le avesse registrate cronologicamente.

tenze pronunziate dalle Corti fu di 19,078, delle quali 2,227 rigettarono l'appello perchè *irricevibile*, o per decadenza o recesso; 65 ammisero l'amnistia, 8,817 confermarono le sentenze dei primi giudici, 7,492 furono di *riforma totale o parziale*. »

Ora, se dalle 18,950 sentenze pronunziate nel 1876 si detraggono 2467 appelli (ossia circa un'ottava parte) rigettati per decadenza di termini, recesso di parte o irricevibilità, si ha che l'esame delle Corti si aggirò solo su 16,483 appelli. E siccome su questi 16,483 appelli, 6,665 finirono con la riforma delle prime sentenze, così avremo che più di un terzo, e poco meno di una metà delle sentenze debitamente appellate finirono con una riforma totale o parziale.

Nel 1875 togliendo via i 2,227 appelli rigettati, le sentenze sulle quali le Corti pronunziarono in merito furono 16,851. E siccome si ebbero 7,492 sentenze riformate, così anche in quell'anno più di un terzo delle sentenze, o poco meno della metà, furono propizie agli appellanti.

È vero che la parola generica *riforma* non equivale a dire che tutti cotesti appellanti abbiano ottenuta la riforma totale. Ma neppure può essermi conteso d'inferirne che ad un numero considerevole di essi e probabilmente ad un quinto, siano state nel giudizio di seconda istanza revocate intieramente le prime ingiuste condanne.

E non a caso dico ad un quinto. Perchè tali cifre appunto si verificano a un dipresso negli appelli dalle sentenze dei Pretori.

Difatti, nei tribunali correzionali, su 15,160 sentenze discusse in sede d'appello nel 1875, 8,241, cioè il 54%, confermarono le sentenze dei pretori; le altre 6,919 le « riformarono in tutto od in parte, » diminuendo la pena comminata nella prima sentenza (3,608), aumentandola (264), o cangiando il titolo della condanna (744). Ossia, sugli appellanti da sentenze di pretori, 2,303

ottennero la riforma totale della sentenza appellata, cioè a dire furono assoluti in un secondo giudizio.

Sul totale quindi degli appellanti un quinto circa trovò nella maggior scienza e sagacia dei giudici del Tribunale un mezzo efficace per sottrarsi alle condanne inflitte ingiustamente dai pretori.

Si prendano ora tutti coloro, il cui appello fu rigettato per mancanza di motivi, e mi si dica se un quinto di tutti questi sventurati non avrebbe potuto avere egual sorte di quel quinto degli appellanti, i quali, mediante un appello motivato, riuscirono a sfuggire la ingiusta espiazione minacciata col primo giudizio.

Da ciò nasce spontanea la domanda: se sui 2467 appelli del 1876, e sui 2227 del 1875, rigettati per omissione di formalità, le Corti avessero potuto giudicare in merito, non si sarebbe avuta una buona parte delle sentenze appellate col beneficio della riforma? Quanti infelici di più non sarebbero stati favoriti nell'appello con l'assoluzione? (1).

Dalle Corti d'Appello venendo alle Corti di Cassazione, vediamo che la sorte dei ricorsi non è gran fatto diversa da quella degli appelli.

Nelle Corti di Cassazione, i risultati statistici che si hanno per il 1875 sono i seguenti:

« Furono trasmessi alle quattro Corti di Cassazione del Regno 17,721 ricorsi; mentre ne erano tuttora pendenti dell'anno precedente 23,388. Complessivamente i ricorsi presentati al giudizio delle Corti di Cassazione nel 1875 sommarono dunque a 41,109. Di questi, 5,963, si riferivano a cause criminali; 24,369 a cause correzionali; 10,535 a semplici contravvenzioni; 242 a conflitti e a diverse cagioni.

(1) Non parlo dei recessi, perchè essi sono notoriamente pochi e non possono sostanzialmente influire sulle cifre dei rigetti sia che trattisi degli appelli, sia che dei ricorsi.

« Dei 41,109 ricorsi, 29,361 vennero respinti perchè irricevibili o inefficaci; dei quali 26,836 dalla Corte di Cassazione di Napoli, che nel 1874, per quest'unica considerazione ne avea respinti solo 5,093, cifra normale in confronto agli anni antecedenti ed agli altri dati correlativi. Degli altri 4,754 ricorsi esauriti con giudizio nel merito, 72 per cento lo furono con sentenza di rigetto nel merito, e 28 per cento di cassazione della sentenza impugnata (1).

« Atteso questo numero straordinario di rigetti di ricorsi inefficaci o inammissibili, mentre al principio del 1875 si trovavano pendenti 23,388 cause degli anni precedenti, alla fine dell'anno non ne rimanevano in tutto che 6,994.

« Nel 1876 (quando fu istituita la Corte di Cassazione di Roma), le cinque Corti del Regno, avevano presenti 16,900 ricorsi. Questisi distinguevano per materie come segue: 4,870 per crimini, 9,027 per delitti, 2,807 per contravvenzioni; i rimanenti 196 in materie di conflitti ed altre. Pronunciarono 12,766 sentenze: delle quali 11,236 rigettarono il ricorso; 5,050 perchè insufficiente od inammissibile, e 6,186 per ragione di merito. Accolsero il ricorso e cassarono la sentenza denunciata con rinvio a nuovo giudizio o senza, 1,342 sentenze » (2).

Se poi dalle statistiche complessive, che abbracciano cioè tutta la nazione, vuolsi discendere a quelle di una sola delle Corti Supreme, si faranno più manifesti gli effetti della omissione di quelle formalità alle quali la legge subordina l'ammissibilità dei ricorsi.

Nel 1876, a cominciare dal mese di febbraio, il totale dei ricorsi penali pervenuti alla Corte di Cassazione di Roma era di 3501. Di questi, durante l'anno ne furono accolti 264; rigettati per ragion di merito 930; dichiarati inammissibili 1865.

(1) *Annuario Statistico* cit. pag. 107.

(2) Vedi lo stesso *Annuario* pag. 107.

Nel 1877 il totale dei ricorsi fu di	1744
dei quali vennero accolti	170
rigettati per ragion di merito.	747
dichiarati inammissibili	454
Nel 1878 — totale dei ricorsi	1644
accolti	131
rigettati per ragion di merito.	589
inammissibili	582

Nel 1876 cioè il numero dei ricorsi inammissibili raggiunse nella Corte di Roma una metà circa del totale. Nel 1877 invece il numero degli inammissibili scemò, scendendo a poco più del terzo nel 1878.

Negli anni successivi e fino al 1881 la media dei ricorsi dichiarati inammissibili raggiunse il quarto circa del totale, come appare dal quadro seguente :

Nel 1879 il totale dei ricorsi fu di	2137
» » furono dichiarati inammissibili . . .	554
» 1880 sulla somma complessiva di . . .	2579
» » si ebbero ricorsi inammissibili . . .	630
» 1881 la cifra totale dei ricorsi fu di . .	2703
» » e quella degli inammissibili di . . .	739 (1).

Confrontando fra loro queste cifre puossi stabilire che il numero dei ricorsi dichiarati inammissibili dalla Corte di Roma è rappresentato dal quarto circa di quelli annualmente prodotti (2).

(1) Questi dati mi furono somministrati dalla Cancelleria della Corte di cassazione di Roma.

(2) Nel corso del 1882 sono pervenuti alla Corte Suprema 1959 ricorsi. Uniti questi ai 471 rimasti nell'anno precedente, la cifra dei ricorsi penali è stata di 2424. Di questi 2424 ricorsi ne furono giudicati in seguito a pubblica discussione 1819, in Camera di consiglio 109, a sezioni riunite 8. Sui primi furono pronunciate 192 sentenze di cassazione, 1104 di rigetto, 455 di inammissibilità. Laonde anche nel 1882 la media dei ricorsi dichiarati inammissibili fu di circa un quarto sul totale. (Traggo queste notizie dall'elaborato discorso pronunciato dall'illustre Senatore Giovanni De Falco davanti la Cassazione di Roma nell'assemblea generale del 3 gennaio 1883).

66. A questo punto devo lamentare che le formule dell'*Annuario* non solo pecchino d'inesattezza, ma non siano neanche abbastanza specifiche, come sarebbe necessario per basare le mie conclusioni su dati matematicamente esatti.

Non reputo infatti conforme al linguaggio della legge e della giurisprudenza l'espressione « *rigettare l'appello perchè irricevibile o per decadenza o recesso, oppure rigettare il ricorso perchè insufficiente od inammissibile* ». Questa dicitura non corrisponde punto alle formule che costantemente adoperano le Corti nelle loro sentenze. Le Corti d'appello, in conformità al codice di procedura penale, od *ordinano l'esecuzione della sentenza* (quando vi sia decadenza di termini nella dichiarazione d'appello, o nella presentazione dei motivi; oppure se fu omessa la produzione dei motivi; e quindi senza entrare nel merito della causa); o *confermano la sentenza* (quando, pure entrando nel merito, ritengono che la sentenza del primo giudice non sia degna di riforma); o finalmente *riformano la sentenza* (ogni qualvolta i motivi prodotti meritano accoglienza).

Del pari le Corti Supreme, o *cassano* la sentenza censurata, o *rigettano* il ricorso, secondo che trovano o pur no degni di accoglienza i motivi prodotti dal ricorrente; oppure dichiarano *inammissibile* il ricorso nei casi in cui esso o non è sussidiato da motivi, o questi non furono presentati tempestivamente, od il ricorrente non ha fatto il deposito che in certi casi la legge richiede.

67. Dato però che le formule di cui si serve l'*Annuario* rispondano in qualche guisa allo spirito della legge, esse, e soprattutto la ripartizione delle cifre, al certo non soddisfano pienamente alle esigenze della statistica penale. Si comprende infatti ciò che significhi il *recesso*, cioè la volontaria rinuncia dell'appellante al diritto di appellare; ma non si sa quali casi abbracci la decadenza. Uno può decadere per avere omesso la dichiarazione d'appello in tempo utile, un altro per tardiva presen-

tazione dei motivi, o per la totale omissione dei medesimi.

Per le diverse conseguenze che si possono trarre dal diverso motivo della decadenza, per vedere cioè fin dove vi contribuisca la trascuranza del difensore o l'ignoranza dell'accusato, od anche la soverchia esigenza della legge, a me pare che sarebbe necessario conoscere quale sia il numero non solo di coloro che recedono, ma di quelli che decadono; e quel che è più, conoscere la ragione della decadenza.

Lo stesso deve ripetersi della formola adoperata dall'*Annuario*: *furono di riforma totale o parziale*. Non basta dire che nel 1875 su 19,078 sentenze, 7,492 furono di riforma totale o parziale. Converrebbe inoltre conoscere quante furono totalmente riformate, e quante parzialmente. Quando le statistiche fossero così specifiche, si potrebbe sapere quanti fra coloro che appellarono e produssero in tempo i motivi, non solo abbiano ottenuto il beneficio di una diminuzione di pena, ma la completa assoluzione; allora sarebbe facile argomentare quanti, fra coloro che vedono respinto l'appello per mancanza di motivi, avrebbero potuto essere assoluti; e quindi si vedrebbe meglio come appunto per la trascuranza dei difensori molti innocenti siano condannati e molti non recidivi risultino apparentemente tali.

Per quanto concerne i ricorsi in Cassazione, io non so quali dal compilatore dell'*Annuario* si ritengano per *insufficienti*, quali per *inammissibili*. Gli insufficienti non si devono confondere certo con quelli respinti per ragion di merito; perchè dalla statistica riportata risulta che se ne fa una categoria distinta. Non conviene neppure ritenere per insufficienti i ricorsi nei quali mancano i motivi, perchè la stessa parola *insufficienti* non esclude del tutto la motivazione. Quali sono adunque le cause d'insufficienza?

Oltre queste classificazioni, è anche da lamentare pei ricorsi la lacuna di sopra notata sugli appelli. Ighorasi

cioè quanti ricorsi siano stati rigettati per *insufficienza* e quanti per *inammissibilità*. Sarebbe poi desiderabile che nella categoria degli inammissibili si potessero distinguere quelli che sono tali per mancanza del deposito prescritto in certi casi dalla legge, o per l'omessa presentazione dei motivi, o per altre cause.

68. Checchè però possa dirsi sul significato delle parole adoperate nelle statistiche, certo è, giova ripeterlo, che a tenore dei dati statistici surriferiti, il numero delle declaratorie di *irricevibilità d'appello* raggiunse circa l'ottava parte del numero totale delle sentenze, e quello delle declaratorie di *inammissibilità di ricorso* in Cassazione varia della metà al quarto circa del numero complessivo delle sentenze pronunziate.

Non dirò che questa grossa cifra di sentenze di *irricevibilità* od *inammissibilità* debba attribuirsi interamente alla mancanza, o tardiva produzione di motivi, o alla omessa dichiarazione di appellare contro le sentenze preparatorie od interlocutorie, o di ricorrere contro le ordinanze, cioè ad omissioni quasi tutte imputabili al difensore; ma chiunque abbia esperienza dei penali procedimenti, ben sa come a queste omissioni siano da attribuire i $\frac{9}{10}$ circa delle declaratorie di irricevibilità d'appello e i $\frac{4}{5}$ delle sentenze di inammissibilità dei ricorsi.

Ora non è chi non comprenda come i casi di irricevibilità d'appello o inammissibilità di ricorso si traducono in un aumento anormale di apparenti recidivi.

E in vero se, stando alle risultanze statistiche sopra riportate, una metà circa degli appelli e pressochè un quinto, od un sesto dei ricorsi riconosciuti ammissibili a discussione, furono favorevolmente accolti, ne segue che ove gli appelli e i ricorsi dichiarati inammissibili avessero potuto conseguire la discussione, una metà circa di quelli e un quinto, od un sesto di questi avrebbero potuto avere lo stesso esito finale degli altri che furono discussi. E poichè un corrispondente numero di coloro,

il cui ricorso od appello non potè essere discusso per le dette omissioni, potevano ottenere o l'assoluzione in un nuovo giudizio d'appello o di rinvio, od una diminuzione di pena, è chiaro che costoro, nel caso che siano nuovamente accusati di qualche reato, andranno per colpa quasi sempre dei difensori ad accrescere il numero dei recidivi che non sono veramente tali.

69. E che un numero non indifferente di coloro il cui ricorso respinto dalla Cassazione come inammissibile appartenga alla categoria degli innocenti, delle vittime di errore giudiziario, io lo desumo in qualche guisa dalle statistiche di quelli che condannati da una prima Corte d'Assise alla pena di morte furono poi assolti in un giudizio di rinvio.

Ecco quanto si dice su tale proposito nella dotta prefazione che l'insigne P. S. Mancini ha fatto precedere alla statistica dei condannati a morte nel decennio 1867-76.

« I condannati alla pena capitale, ai quali durante il decennio 1867-76 fu possibile conseguire lo sperimento di un novello giudizio per essersi pronunziato l'annullamento della prima condanna, furono 222.

« Posta a confronto questa cifra con l'altra delle condanne divenute esecutive durante lo stesso decennio in 392, ben si vede che le condanne capitali vennero annullate per *più d'un terzo* del loro numero, ed assoggettate in grado di rinvio a nuove e più accurate investigazioni in un secondo giudizio avanti giurati diversi dai primi.

« Quale è stato il finale risultato di questi giudizi di rinvio?

« Soltanto in casi rarissimi essi ebbero termine con una nuova pronuncia della condanna capitale a conferma della prima.

« Quanto ai 222 condannati rinviati ad altro giudizio, ben 20 nel nuovo giudizio ottennero una completa *assoluzione* con una dichiarazione d'innocenza, od almeno d'inesistenza di prova della loro reità.

« Altri 202 nel nuovo giudizio non furono più condannati alla pena *capitale*, ma a *pene minori*, cioè: 151 a quella dei lavori forzati a vita, 48 ai lavori forzati a tempo, 1 alla relegazione, 2 alla reclusione.

« E poichè, prosegue l'insigne giureconsulto, la presunzione di verità è riposta nel giudicato finale e non già nelle sentenze che perdettero coll'annullamento ogni legale efficacia, rimane dimostrato che 20 dei *condannati a morte* sopra 222 furono poscia riconosciuti affatto innocenti ed immeritevoli di qualunque pena. Il che significa che nei *giudizi capitali*, malgrado la scrupolosità dei giudicanti e le forme e garanzie tutelari stabilite dalla legge, *una volta sopra undici* vi è un tremendo errore giudiziario a deplorare, qual si è l'uccisione di un uomo innocente! Gli altri 202 casi di applicazione di *pene minori e diverse* in un secondo giudizio, significano, che anche per altri *dieci undicesimi* le condanne capitali sarebbero state giuridicamente erronee, perchè sebbene si pronunciasse contro individui colpevoli, pure i loro misfatti non meritavano l'espiazione di un supplizio di sangue, ma sarebbero stati giustamente ed abbastanza puniti con altre specie di pene.

« E quindi spontanea si presenta alla mente la domanda: Se una benefica ventura, come la scoperta di un vizio di forma o di altra violazione di legge, non avesse a quei condannati procacciato il beneficio dell'annullamento e lo sperimento di un secondo giudizio, l'esecuzione delle *condanne capitali* non avrebbe resa la società responsabile, senza saperlo e volerlo, di una serie di spaventevoli iniquità e di crudeltà non necessarie e non giustificabili? E nei casi in cui i ricorsi dei condannati a morte furono rigettati, e quindi fu ad essi negato il beneficio del riesame in un secondo giudizio, qual morale certezza può rimanere che la scure del carnefice non colpisca in fallo e dove *colpa non morde*; chi può affermare con sicura coscienza che la giustizia sociale, malgrado il suo buon volere

e la purezza delle intenzioni, non errò, e che non si faccia scorrere ben sovente il sangue d'innocenti, od almeno di colpevoli meritevoli di men severa repressione?

« Considerazioni di tal natura debbono agghiacciare ogni animo sinceramente onesto ed amante della vera non dell'apparente giustizia! » (1)

70. Questi dati e queste osservazioni offrono materia a gravissime considerazioni. — È cosa ben conosciuta che il numero delle condanne a morte è minimo in confronto delle altre condanne minori, e si comprende agevolmente che i 222 condannati all'estremo supplizio nel decennio 1867-76 ottennero di essere giudicati in rinvio dalla Cassazione solo in virtù dei motivi diligentemente ricercati.

Ora, se in virtù di questa diligente ricerca dei mezzi di annullamento non solo furono sottratte al patibolo 222 teste, ma di un tale numero di condannati 20 poterono ricuperare la libertà con una dichiarazione d'innocenza, e gli altri ottennero una diminuzione di pena, che cosa sarebbe avvenuto di quel terzo circa di ricorrenti che, per la omessa presentazione dei motivi, o per la omessa dichiarazione di ricorso contro le ordinanze interlocutorie, furono respinti dalla Cassazione?

71. Raccogliendo pertanto in breve sintesi tutto ciò che è stato detto in questo capitolo, parmi sia lecito stabilire i seguenti corollari. Gli appellanti ed i ricorrenti, nonostante le gravi ragioni da cui possono essere indotti a interporre appello o a produrre ricorso, ed ancorchè esistano nel processo seri motivi per rendere riparabile od annullabile la sentenza di condanna, non sempre si trovano in condizione di godere del beneficio dell'appello o della cassazione. E ciò per la ignoranza

(1) *Notizie statistiche sulle condanne alla pena di morte in Italia nel decennio 1867-76* pubblicata per cura del Ministero di grazia e giustizia. — Roma 1878.

dell'accusato, rispetto alla quale sono soverchie le esigenze della legge, o per la negligenza e trascuranza del difensore. L'appello andrà a monte o per difetto di motivi, o per la mancanza sia di deposito, sia della fede di povertà. Il ricorso o sarà dichiarato inammissibile perchè non motivato, o per omessa denuncia delle ordinanze sarà rigettato. Talvolta è l'incapacità del difensore che rende il ricorso sornito di valore e privo del sussidio dei motivi; tal'altra è la soverchia timidità dei difensori e la loro servile deferenza verso i presidenti, che li distoglie dal provocare ordinanze apposite contro illegali provvedimenti o dal protestare contro ad essi in modo efficace.

Laonde, se da una parte per molti l'appello ed il ricorso sono un sicuro mezzo di salvezza, un rimedio adeguato contro gli errori dei primi giudici; e se da altra parte è vero che per l'inadempimento di certi riti per parte degli accusati o dei loro difensori, parecchi appelli o parecchi ricorsi rimangono lettera morta; e in fine se non può negarsi che per la fallita riforma delle sentenze appellate o dell'annullamento delle sentenze denunciate in cassazione, l'opera negativa della magistratura si converte in una denegazione di giustizia; chi non vede che la condanna del cittadino quale recidivo addiviene talvolta una ingiustizia santificata dalla legalità? Chi non comprende che, essendo le cose come io le ho rappresentate, spesso nell'aumento di pena contro i recidivi si cela una solenne offesa alla libertà, e alla giustizia dovuta ai cittadini? Il fatto è questo: che tutti coloro i quali dopo avere appellato o ricorso contro sentenze credute ingiuste, dovettero, non già per l'intrinseco valore dell'appello o del ricorso, ma per la mancanza di valida difesa, sottostare alle conseguenze della odiosa sentenza, conferiscono a formare quella falange di uomini che più tardi saranno iscritti nei registri dei recidivi.

E sarebbe meno male, e non ci sarebbe bisogno di

levare il campo a rumore, se non si trattasse che di chi per omessa o trascurata difesa espìò qualche mese di più di carcere o di reclusione. Ma il peggio è che talvolta si tratta di chi nell'appello o nella cassazione aveva l'unico mezzo per far valere la propria innocenza. Sia che l'ingiusta condanna abbia preceduto il giudizio che si fa contro il preteso recidivo, sia che debba chiamarsi ingiusto il secondo giudizio, ove l'opera salutare e riparatrice dei Tribunali e delle Corti venga meno all'accusato, l'aumento di pena che colla seconda sentenza gli viene irrogata assume l'importanza di una duplice iniquità sociale. Poichè oltre alla ingiustizia commessa la prima o la seconda volta colla condanna dell'innocente, questi alla seconda volta vedrà anche aumentata la pena per la supposta sua recidività.

72. Un ultimo corollario discende da tutto ciò che precede, ed è che per lo più agli appellanti e ricorrenti forniti di censo, i quali hanno quindi il mezzo di farsi rappresentare da avvocati valenti e pieni di zelo, la fortuna può essere propizia e sicura l'opera della giustizia. Sarà invece raro che i poveri abbiano modo di godere dei benefici sanciti dalla legge.

E se così è, potranno le Corti d'Appello e di Cassazione rimanere, quali oggi sono, istituzioni in apparenza create per tutti, ma in realtà meri simulacri di giustizia pei diseredati della fortuna?

Il numero dei delinquenti adunque potrebbe scemare e molti di essi non esser posti nel novero dei recidivi, se fosse possibile impedire che molti degli appellanti dalle sentenze dei Pretori o dei Tribunali, o quelli che ricorrono in Cassazione rimangano privi di quella valida assistenza che è ne' loro giusti desideri e nel voto della legge. Basterebbe che la procedura venisse semplificata, o che da essa fossero bandite certe formalità, dalla cui inosservanza oggi dipende la decadenza del diritto di appello o di cassazione, ed in ispecie che fosse resa facoltativa l'enunciazione e lo sviluppo dei motivi nel

momento della discussione della causa; basterebbe usare delle misure di rigore contro quei patrocinanti che non ottemperano diligentemente al loro ufficio, od anche ripristinare l'istituto dell'avvocatura dei poveri, per accomunare ed assicurare il beneficio degli appelli e dei ricorsi, diventato nell'attuale condizione di cose un privilegio di pochi beniamini della fortuna. Sarebbero questi, e forse non tutti, i rimedi contro il gravissimo male che io ho denunziato, rivolti cioè ad impedire quelle condanne ed errori giudiziarii, che, appunto per essere suscettivi di rimedio ho creduto di poter chiamare *vincibili*, e la cui possibilità e attuale frequenza rendono sempre più incerto il fondamento e più gravose le attuali conseguenze dell'aumento di pena sancito contro i recidivi.

73. E con ciò io credo aver dimostrato quanto accennai nell'Introduzione, che le cifre che segnalano l'aumento della recidiva nel nostro Regno, debbonsi ripetere e dalle lacune della legislazione penale e da certe dannose usanze. Puossi anche aggiungere da erronee interpretazioni della legge, perchè la legge già troppo rigorosa quanto alle formalità, viene anche più rigorosamente interpretata.

CAPO QUARTO.

Dell'aggravamento della pena, considerato rispettivamente a coloro che sono reputati recidivi, perchè passivi di un errore che suole chiamarsi invincibile.

74. L'enormità ed ingiustizia della sanzione che pesa sui recidivi puossi eziandio misurare da questo fatto: che si abbiano incriminati, i quali, nonostante l'osservanza delle forme rituali, nonostante tutte le garanzie volute dalla legge, nondimeno rimangono vittime di quegli errori che sono generalmente reputati conseguenze di un fato ineluttabile, di una triste necessità sociale, di cause molteplici ed invincibili. Anche nei casi in cui l'accusato abbia avuto l'assistenza di un coscienzioso e valente difensore, e nulla siasi tralasciato, vuoi in appello, vuoi in cassazione, che potesse giovare alla salvezza dell'innocente, accadrà di vedere confermata irrevocabilmente un'ingiusta sentenza. Pur troppo l'errore è il retaggio della nostra stirpe; e ne' giudizi penali, in tutti i tempi e luoghi, la prestanza dell'umana vita, gli sforzi dei legislatori diretti a tutelare la libertà e l'onore delle persone oneste, non furono bastevoli per impedire che con ingiuste condanne si rechino le più solenni offese a questi sacrosanti diritti.

Non è mio intendimento di dar qui la statistica degli

errori giudiziari, e molto meno di farne la genesi; ciò formerà soggetto di un altro mio lavoro (1): tuttavia per trarre da questi errori, che io giudico in gran parte vincibili, sebbene in generale si ritengano per invincibili, nuovo argomento contro chi propugna l'aggravamento di pena pei recidivi, è pur necessario che il lettore si convinca non dirò della possibilità ed esistenza dell'errore giudiziario, ma della frequenza con cui esso si ripete (2).

75. Nessun fatto può tanto difficilmente essere accertato quanto l'errore giudiziario. Abbia esso avuto origine da testimonianze false, ovvero da inesperienza od insipienza di giudici, rado è che chi è condannato innocente riesca a far palese l'errore di cui è vittima. Il testimone falso, salvo il caso ch'ei venga scoperto e condannato per la falsa testimonianza, avendo interesse a nascondere la sua turpitudine e a vedere consumata la rovina del proprio nemico, non s'indurrà ad una confessione la quale gli procaccerebbe una condanna simile a quella che per sua colpa fu inflitta all'innocente calunniato. Lo stesso dicasi di coloro, i quali essendo i veri artefici del reato, hanno cospirato contro l'innocente come mezzo della loro impunità. I giudici poi, tanto del diritto quanto del fatto, hanno, in generale, troppo orgoglio sicchè vogliano reputarsi fallibili fino al segno di condannare un innocente, e accondiscendano a fare leale e coscienziosa ammenda dell'equi-

(1) *Gli errori giudiziarii.*

(2) Questa dimostrazione mi costringe, mio malgrado, a spaziare alquanto sul tema degli errori giudiziarii. Sebbene possa parere un po' troppo fuori di luogo una non breve rassegna di tali errori, essendo essa propria soltanto di un lavoro che esclusivamente si occupi di questo argomento, tuttavia sia perchè quella che io ora pubblico non è nè per l'ordine, nè per la quantità dei fatti una vera e propria statistica, sia perchè il concetto dell'errore giudiziario, qualora venisse da me troppo vagamente stabilito, non potrebbe somministrare una ragione di rincalzo alle altre ragioni esposte per l'abolizione dell'aggravante della recidiva, ho creduto per lo scopo propostomi, non fosse bastevole l'accennare all'errore giudiziario nella sua generalità o limitarmi a qualche esempio in una nota.

voco in cui siano caduti, con una sincera ritrattazione o con una domanda di riparazione.

Eppure, nonostante questa difficile constatazione degli errori giudiziari che conferisce a restringere la conoscenza di tutti coloro che ne sono vittima, molti di essi, o per casuale o per provvidenziale intreccio di circostanze, sonosi potuti verificare e qualche volta anche riparare.

Nè vi ha d'uopo che rimontiamo molto in su nella storia, per convincerci di questo fatto; tanto più triste e lagrimevole, in quanto gli errori palesi, che hanno macchiato di quando in quando la purezza e la santità di quel potere sociale che è destinato a garantire l'innocente ed a perseguire i veri malvagi, furono, per una cospicua parte, i più funesti, avendo molte delle vittime lasciata la vita sul patibolo.

Al quale proposito, tuttochè mi sia imposto una rigorosa parsimonia di citazioni, farò parlare in mia vece coloro che nella soggetta materia hanno incontrata autorità, sia come criminalisti e giureconsulti, sia come uomini di Stato e magistrati.

76. « In 30 anni di esercizio forense, scrive il citato P. S. Mancini, affermo sulla mia coscienza e da uomo di onore, avere acquistato convinzione sicura, che non pochi accusati, ed anche alcuni da me difesi, furono per errore condannati, benchè fossero innocenti, essendo a me noti particolari fatti che, o per delicati riguardi degli stessi imputati non potevano essere manifestati al pubblico, o che essendo manifestati non avrebbero avuto credenza per mancanza di prove. Il difensore non di rado è nella favorevole condizione di poter strappare dalla confidenza del proprio cliente anche il segreto più occulto e riposto, e quindi di conoscere l'intima verità dei fatti; e spesso vedendo la giustizia umana di buona fede illudersi, e seguire i fantasmi e le ingannatrici apparenze, è costretto a compiangere, ed a tremare della sua fallibilità. Chi

ha pratica esperienza de' criminali procedimenti, conosce pur troppo da quali accidenti, da quali confusioni o dimenticanze di un testimone, da quali cagioni apparentemente men rilevanti, può dipendere talvolta che in giudizio capitale » (ed io aggiungerò in qualunque altro giudizio) « il giudice o giurato il più onesto e coscienzioso, il meno prodigo del sangue umano, precipiti nell'errore, e possa farlo versare, pronunciando una condanna irreparabile.

« Son piene le storie dei luttuosi ricordi di famosi innocenti condannati all'estremo supplizio. Errano ancora inulte intorno alle aule giudiziarie le ombre di Calas, di Sirven, di Lebrun, di Lesurque, e di tanti altri infelici condannati a morte e riconosciuti innocenti, i cui tristi nomi sentiamo tutti i giorni rammentare dai difensori ad ammonizione di chi giudica, in occasione delle difese penali. Il loro sangue con terribile grido, che i secoli non soffocheranno, accusa legislatori e giudici di aver convertito la legge in un pugnale più pericoloso di quello degli stessi assassini e nemici della società.

« Non vi è quasi provincia o città d'Italia, che non conservi monumenti, tradizioni e memorie, che mettono negli animi degli uomini dabbene spavento ed orrore ».

E qui il Mancini, al pari di tutti coloro che in Italia scrissero sul lugubre tema degli errori giudiziari, risale al veneto *Fornaretto*.

Ma quanto riguarda il Fornaretto, e l'avvertimento ai magistrati prima delle condanne capitali, è meglio ometterlo, perchè oramai lo si ripone tra i racconti leggendari.

Per contro, merita speciale ricordo, malgrado rimonti a parecchi secoli, l'altro fatto narrato dallo stesso scrittore.

A Ravenna, ed a' piedi della scala del palazzo comunale trovasi una lapide che rammenta un deplorabile errore giudiziario del secolo xvii, di cui fu vittima un

distinto gentiluomo di quella città, certo Alessandro Amaducci. Egli fu creduto autore di un infame assassinio con grassazione, ed avendo depresso contro di lui testimoni che assicuravano di averlo co' loro propri occhi veduto, malgrado le sue proteste d'innocenza fu condannato a morte, e co' più atroci supplizi spento. Poco appresso si verificò che l'autore del reato era stato un suo domestico, il quale aveva indossato il mantello del padrone, e quindi era stato con lui scambiato. Ma l'infelice giaceva, irrimediabilmente, mutilato cadavere nel sepolcro degli assassini e degl'infami; e tale si levò un grido universale d'indignazione, che, a soddisfare l'opinione pubblica, le autorità del luogo dovettero prescrivere che un marmo collocato nel palazzo municipale riabilitasse la memoria di lui, con restituzione di onoranze e beni alla deserta e desolata famiglia, e servisse di eterno documento e consiglio ai posteri, perchè abolissero e cancellassero dalle leggi una pena feconda di così estremi pericoli (1).

Ricorda in seguito l'esimio giureconsulto la condanna dei due fratelli Tolu, assoggettati all'estremo supplizio in Sardegna nel 1845 come riconosciuti autori di enormissimo reato. Essi erano miseramente periti, e la loro famiglia era immersa nel lutto e nella vergogna, quando un'indagine più accurata chiarì i veri autori del fatto e dimostrò luminosamente l'innocenza di quelle sciagurate vittime. Allora il Re Carlo Alberto, con solenni Lettere Patenti in data del 18 luglio 1845, riabilitava la memoria delle due infelici vittime (2).

77. Il Mancini si aggira fin qui intorno agli errori commessi in condanne capitali. Ma non omette di ricor-

(1) Vedasi la relazione presentata al primo Congresso giuridico italiano in Roma sulla tesi *l'Abolizione della pena di morte e Proposta di una scala penale*.

Vedasi pure la Relazione che precede il Progetto del nuovo codice penale del Regno d'Italia.

(2) Riferisco qui le parole dell'atto sovrano perchè, come si esprime lo stesso Mancini, esse dovrebbero scolpirsi nell'aula di ogni Corte d'Assise italiana.

« Informati Noi che il nostro Consiglio Supremo, incaricato d'ordine nostro di esaminare gli atti relativi alla *grassazione* ed all'*omicidio* commessi nella persona di Don Salvatore Capece da Estirzili nella notte del 10 all'11 aprile

dare altri fatti, che attestano come in giudizi anche di minore importanza si abbiano a registrare deplorabili ingiustizie.

Fu accertato, secondo egli asserisce, che in Zurigo, in brevissimo tempo, vennero a scoprirsi ben quattro casi di condanne d'innocenti.

Nel giornale *Le Droit*, del 17 novembre 1862, si narrava il caso orribile avvenuto nelle assise di Amiens. La signora Doise fu dichiarata dai giurati rea di parricidio, e dovette all'ammissione delle circostanze attenuanti se invece che a morte, fu condannata alla reclusione a vita. Intanto da un posteriore dibattimento innanzi alla stessa corte venne a scoprirsi il vero delinquente in altra persona, la quale aveva commesso il delitto senza alcuna relazione con la figlia dell'ucciso. Si aggiunge alla gravità, anzi alla stranezza del caso, la circostanza che la Doise nella istruzione scritta erasi confessata autrice del parricidio: e poscia si ebbe la tremenda rivelazione del caso (che io spero, dice lo stesso Mancini, sia raro, e che molti non ne rimangano sepolti nelle tenebre e nel segreto delle carceri), che il giudice istruttore, forse

1810, costrutti prima e dopo la Sentenza del Magistrato della R. Udienza del 16 settembre dello stesso anno, che condannò alla *pena della morte*, siccome rei di quel delitto. Don Giulio e Salvatore Tolu, avrebbe dopo le più mature deliberazioni, riconosciuto che tali condanne e la seguitane *esecuzione furono l'effetto d'un deplorabile errore, dovuto ad un fatale complesso di circostanze altissime ad ingannare anche le più accurate investigazioni dell'umano giudizio*; abbiamo ordinato che ci venisse rassegnato un esatto ragguaglio delle ragioni, su di cui ebbe fondamento l'opinione del mentovato nostro Consiglio, dal quale, col più vivo e più profondo nostro rammarico, essendosi pur fatta *manifestamente patese* la stessa verità; siamo venuti nella determinazione di *riparare, per quanto sia in nostro potere*, nel più solenne modo a quel *funestissimo errore*, compiendo verso la memoria dei condannati un atto d'eminente giustizia.

« E però per le presenti, di Nostra certa scienza, regia autorità, e col Parere del nostro Consiglio, abbiamo riabilitato e riabilitiamo la memoria degli infelici Don Giulio e Salvatore Tolu, riservando ai loro eredi *il diritto d'indennità*, sì, e come, e *contro chi potrà di giustizia competere*, ordinando la restituzione dagli eredi dell'ucciso Don Capece, degli oggetti di loro spettanza.... ed ordinando alla R. Udienza di registrare queste nostre Patenti, mandando le medesime a stamparsi e pubblicarsi, ecc. »

mosso da convinzione profonda che costei veramente fosse rea dell'orribile delitto, aveva sottoposta la infelice nella prigione a tali privazioni ed a sì crudeli trattamenti, da costituire una specie di tortura, che un bel giorno l'aveva spinta a quella fatale e disperata confessione (1).

Un fatto simile, avvenne in Corsica nel 1862 nella persona di un tal Remesi. Ed in Londra, dove per la condanna è necessaria l'assoluta unanimità dei suffragi, recentemente dodici giurati unanimemente si convinsero che autore di un omicidio fosse l'accusato Pollioni, il quale fu quindi condannato alla pena di morte, mentre ormai, per la spontanea e virtuosa confessione del vero colpevole, è riconosciuta la sua innocenza (2).

« A coloro, conclude il Mancini, che oppongono l'errore essere il retaggio fatale dell'umanità, e che la sua possibilità anche nelle condanne capitali non prova nulla, io risponderò con orrore: Maledizione alle anime agghiacciate! O voi, che non credete doversi attribuire alcun peso a queste considerazioni sulla bilancia della giustizia legislatrice, voi mi tentate a dubitare della serietà dei vostri principii morali, della rettitudine della vostra coscienza! » (3).

78. Ho citato l'autorità di uno dei più esimii criminalisti viventi, e già ministro guardasigilli, pel grande valore che essa può avere in simile argomento. Ma della possibilità delle ingiuste condanne fa fede la stessa nostra legislazione, non solo con gli istituti dell'appello e della cassazione, destinati ad ovviare i possibili errori dei giudici di diritto e di quelli del fatto, ma allorchè provvede per la riparazione di essi in certi casi. Così nel codice di procedura penale è stabilito il giudizio di revisione se mai due persone siano state condannate a cagione di uno stesso crimine con due sentenze fra loro inconciliabili; se mai abbia avuto

(1) Relazione presentata al primo Congresso giuridico italiano.

(2) Ivi.

(3) Ivi.

luogo sentenza di condanna per omicidio quando il preteso ucciso è vivo; o di condanna per falsa testimonianza in base alla quale veniva pronunziata la sentenza. Del pari nel codice penale è previsto il caso di condanna a morte per corruzione di giudice o di giurato, per falsa testimonianza o perizia, per subornazione di testimoni o periti, e per calunnia.

79. Gli errori giudiziari pei quali cittadini innocenti soffrono lunghi e durissimi patimenti nelle carceri, nelle case di pena e nei bagni penali, e che hanno creato uno stuolo di martiri sui patiboli, potrebbero forse dare soltanto argomento a melanconiche meditazioni sulla fallacia degli umani giudizi e trovare una giustificazione, o strappare una parola di commiserazione pei giudici che li hanno decretati, qualora, a somiglianza delle grandi colpe dei popoli, si registrassero di rado. L'esperienza però dimostra che l'errore giudiziario non solo accade, ma si produce con una frequenza spaventevole.

A provare la quale frequenza, basteranno i seguenti fatti, che al certo non possono rappresentare che una minima frazione di quel maggior numero di errori che, o rimangono ignorati affatto, o sono a notizia soltanto degli amministratori della giustizia o degli avvocati criminalisti e che possono quindi trovar sede più acconcia in una statistica di errori diligentemente compilata.

Tutti ricorderanno che l'assassino Peace, condannato a morte ed impiccato in Inghilterra nel marzo 1879, prima di morire si era dichiarato l'autore di un assassinio, pel quale un certo Habron era stato condannato da parecchi anni. Cotesta pena era stata commutata in quella dei lavori forzati a vita, che l'Habron aveva sin d'allora sofferto. Ora, in seguito alle confessioni fatte da Peace, fu iniziata un'inchiesta ed il ministro dell'Interno annunziò il 27 marzo alla camera dei Comuni che tale inchiesta ha dimostrato l'esattezza della dichiarazione del Peace; cioè che quest'ultimo aveva com-

messo il misfatto per cui l'Habron era stato condannato, quantunque assolutamente innocente.

L'Habron fu quindi restituito in libertà. Ed il ministro aggiunse che quantunque secondo le leggi nessuna indennità sia dovuta a questa sventurata vittima dell'umana fallibilità, tuttavia il governo, per eccezione, cercherebbe di assicurargli l'avvenire (1).

80. In Italia poi l'errore giudiziario non solo accade con frequenza, ma è in continuo aumento.

La Commissione incaricata di riferire al Congresso giuridico italiano tenuto in Roma nel 1872 sulla 1^a tesi (*Del sistema delle pene nel nuovo codice italiano, e particolarmente dell'abolizione della pena di morte*), diceva:

« Si lodano a torto le nostre *istituzioni giudiziarie* relative al procedimento ed alle accuse penali. Al contrario chi abbia familiarità con le medesime, dalla imperfezione di molte tra esse, e dalla difettiva e non imparziale esecuzione di tutte è costretto a tremare del *quotidiano* pericolo d'errori giudiziari quasi inevitabili.

« Basti solo rammentare un caso spaventevole di condanna capitale riconosciuta erronea, il caso cioè della condanna capitale di un innocente la quale nel 1871 diede luogo ad un solenne e memorabile giudicato di *revisione* avanti la cassazione torinese: e basti richiamare la pubblica attenzione sul fatto importantissimo della ingiustizia di *sette* condanne a morte riconosciuta in un giudizio di rinvio in Modena nell'anno medesimo ».

81. Se non vogliansi ritenere immaginati i fatti che si registrano nella stampa quotidiana, bisogna confessare che alle tante calamità che formano oggi tema di studi degli statisti si debba aggiungere anche questo strano e pietoso fenomeno sociale. Infatti a fianco dei suicidi e delle alienazioni mentali, spesso si vedono ricordati gli errori commessi dai nostri Tribunali. Citerò per saggio

(1) Questo fatto leggevasi nell'*Indipendance Belge* del 20 marzo 1879.

di quanto asserisco alcuni dei più importanti errori giudiziarii da me casualmente letti nei diari italiani.

82. Nei giornali di Milano del 22 luglio 1874 si leggeva:

Tempo fa alla nostra Questura venivano chieste informazioni da Londra, intorno a certo Morelli Luigi d'anni 53. Si constatò che il Morelli era morto da parecchi anni, lasciando un figlio che esercitava la professione di calzolaio e che è padre di tre bambini. Il Morelli Luigi nella sua gioventù avea scontato una pena di tre anni di carcere per furto.

Ora, il figlio di lui, per mezzo dell'autorità politica, ricevette in questi giorni la somma di italiane L. 20,000, in una cambiale da Londra, accompagnata da una lettera, nella quale un tale G. M. S. già amico di suo padre, si confessava autore del furto, pel quale il Morelli Luigi venne ingiustamente condannato. A riparazione del male fatto a costui, il G. M. S., offriva la somma suddetta. Infatti la cambiale fu puntualmente pagata. Il Morelli figlio fa ora le pratiche indicate dalla legge per riabilitare la memoria del padre.

83. Un altro errore giudiziario, fortunatamente riparato dalla Corte d'Assise di Frosinone, leggevasi nei giornali di Roma del 17 ottobre 1875.

Aveva avuto luogo una grassazione, della quale dovevano rispondere certi De Cesaris e Lanciotti, a danno di certa Giuseppina Lanciotti, sorella di quest'ultimo, la quale stava ai servizi di un ricco mercante di campagna romano. Costei una sera, mentre i suoi padroni tornavano sull'imbrunire a casa, venne trovata legata con una fune ai piedi di una tavola. Dall'uscio aperto, dalle grida che mandava la sbigottita fanciulla, compresero bene i padroni che si trattava di qualche furto; ed infatti, entrati nella camera da letto, videro forzato un armadio, dal quale era stata involata la cassetta delle gioie della signora. La questura ben presto veniva a

sapere che un fratello della Giuseppina, da garzone d'oste, pochi giorni dopo il furto, era diventato padrone, e andato a respirare l'aria nativa con doppia catena d'oro, con anelli alle dita, e facendo regali ad amici e a donne di mal affare. Il Lanciotti venne arrestato. Trovato possessore degli oggetti furtivi, nulla seppe addurre in sua difesa, tranne di aver vinto un *terno al lotto*, della quale vincita presentò come testimone un suo concittadino, certo De Cesaris, fornaio di Roma. La questura credette subito d'aver trovato il secondo dei grassatori; ed infatti, sottoposto il De Cesaris alla ricognizione della Giuseppina, questa lo riconobbe per colui che l'aveva legata, protestando però che l'altro grassatore non era stato da lei conosciuto.

In seguito a tali prove la Corte d'Assise di Roma condannava il De Cesaris ad 11 anni di lavori forzati, ed il Lanciotti a 10 anni di reclusione.

Ma l'avvocato del De Cesaris (1) riuscì a far annullare la sentenza della Corte d'Assise di Roma.

Nel secondo giudizio che ebbe luogo a Frosinone fu messo in chiaro che la porta aperta, la fanciulla legata, le grida che essa mandava erano tutte scene di una commedia architettata fra lei e il fratello Lanciotti. Il povero De Cesaris non aveva altra colpa che quella di aver creduto in buona fede ad una vincita al lotto. Tutto ciò rimase luminosamente provato nel giudizio di Frosinone. Il Procuratore Generale, con nobile indignazione fece arrestare immediatamente la Giuseppina allora appena diciassettenne, e chiese un verdetto assoluto per il De Cesaris, chiamando fortunato il Lanciotti che a Roma avesse avuto soli 10 anni di reclusione.

È inutile dire che il De Cesaris, in virtù del verdetto negativo, fu immediatamente rimesso in libertà. Ma egli aveva già espiato tre anni di carcere preventivo (2).

(1) Sostenne la difesa l'egregio professore Pietro Nocito.

(2) I giornali che riferiscono questo triste fatto, soggiungevano che i giurati, dopo emesso il verdetto, raccolsero tra di loro una somma che fecero rimettere al povero De Cesaris per mezzo del Comm. Federico Venturini Presidente di quella Corte.

84. Il giornale *La Venezia* del 25 agosto 1879 riferiva il seguente fatto:

Nel 1871, se non erriamo, Venezia fu onorata per brevi giorni della presenza di Vittorio Emanuele. Una sera mentre S. M. stava per entrare al teatro Goldoni, seguito dai suoi aiutanti ed avendo alla sua destra il sindaco, comm. Fornoni, una donna si fece largo attraverso la folla, non senza grandissimi sforzi, e, vincendo pure l'opposizione che giustamente facevale il Fornoni, afferrò commossa in modo indicibile il braccio del Re, cui stese una supplica, dicendogli fra i singhiozzi: — Legga queste carte, Vostra Maestà; non le passi ad alcuno prima di averne preso esatta conoscenza. — Ciò detto, la poveretta cadde semisvenuta nelle braccia dei vicini. Il Re lanciò uno sguardo benigno sulla derelitta, prese la supplica, fece prima un motto per passarla al suo aiutante, poi, quasi ravvedendosi, la mise nello sparato della giubba, e, profferendo le parole: « giustizia sarà fatta! » seguì il suo cammino.

Tutta questa scena era durata brevi secondi: pochi se ne avvidero, e di questi, parecchi non vi posero attenzione, credendo si trattasse delle solite domande di pensioni, di soccorsi o di altre noie con le quali molti disturbano i Sovrani. Ma invece trattavasi di ben altro. Quella supplica conteneva una domanda di grazia di un tale che trovavasi rinchiuso nelle carceri della Giudecca per iscontarvi cinque anni di prigionia, cui era stato condannato siccome reo convinto di falsa testimonianza, malgrado le sue proteste d'innocenza. La donna che presentava la supplica era sua moglie. Il ricorso conteneva il resoconto particolareggiato del processo, narrava che la falsa testimonianza risultava dal non aver potuto il condannato esibire un documento, in difetto del quale il Tribunale aveva dovuto profferire la sentenza, ed era così espresso che pareva dettato dalla disperazione di un innocente rimasto vittima di una sorte crudele. Prometteva il ricorrente

che avrebbe provato la propria innocenza ove fosse uscito dal carcere.

Il Re lasciò la nostra città per recarsi a Firenze; e cinque soli giorni dopo la scena del teatro, un decreto di grazia giungeva a Venezia, e le carceri della Giudecca si aprivano per l'infelice che vi gemeva.

Costui d'allora non ebbe più pace; cercò, frugò ovunque nelle sue carte, presso avvocati, dappertutto, e finalmente giunse a recuperare il documento che gli era mancato all'epoca del suo processo!

Raggiante di gioia, si presentò al procuratore del Re, il signor Crivellari, che ebbe parte alla prima procedura e che lo invitò a tosto produrre una domanda di revisione del processo, dicendogli:

— Come mai, stando così le cose avete potuto sopportare tanta tortura?

Le pratiche furono lunghe, ma, finalmente, a mezzo del signor avv. Giuseppe Pellegrini, la domanda di revisione venne prodotta. »

85. Anche a Ferrara ebbesi a deplorare non ha guari un errore giudiziario.

Fin dal maggio 1878, i giurati ferraresi condannavano a 10 anni di reclusione certo Tassinari Ardillio di Angelo d'anni 27, calzolaio di Cento, imputato di grassazione a danno di certa Ghisellini Maria, donna di equivoca condizione. Fin d'allora tutta la cittadinanza centese non dubitò affermare, commentando il verdetto dei giurati ferraresi, che era accaduto un gravissimo errore giudiziario. Difatti la sera del 3 marzo 1881 cessava di vivere nell'Ospedale civile di Cento la detta Ghisellini confessando che il povero Tassinari, il quale allora trovavasi nelle carceri di Bergamo era affatto innocente (1).

(1) Riferiva questo fatto la *Libertà* di Roma dell'11 marzo 1881, togliendolo da una corrispondenza pervenuta da Cento alla *Rivista di Ferrara*.

86. Uno dei più grandi errori giudiziari che si siano conosciuti finora formò nell'aprile 1881 l'argomento di tutti i discorsi di Taranto.

Un certo Colucci, di Crispiani, borgata poco distante da quella città fu accusato di aver ucciso un fanciullo, di cui fu detto avesse dispersi gli avanzi. L'accusa era foggata in questa guisa. Un pastorello del Colucci, petulante come vuole l'età, aveva chiesto al padrone con insistenza il magro conforto del pranzo che si dà qui ai braccianti dopo la mietitura e che si chiama capocanale. Il padrone aveva rifiutato, ed il fanciullo imbizzito, un bel giorno aveva abbandonato il gregge che gli era affidato. Fu avvertito della fuga il Colucci, che, presa la direzione del pastorello, inseguendolo da lungi, lo minacciò di morte. Dopo alquanti giorni fu avvertita la mancanza del garzone, e la voce pubblica designò un reato ed un omicida. Il Colucci era sanguinario, malvisto dai conterrazzani ed il processo potè presto essere compiuto. Un testimone giurò aver visto il Colucci esplodere il fucile contro la vittima, ferirla alla guancia, e raccoltala morente, affidarla ad un cugino che su un cavallo bianco attendeva lì presso. Altro testimone potè dire che al cadavere del misero toccò orrenda cremazione.

Si dice che ben fu notato da qualcuno, che era interessato al processo come accusatore, che l'accusa era mozza di gambe, perchè mancava una seria prova generica; ma il giudizio fu fatto, ed il Colucci venne condannato ai lavori forzati a vita dalle Assise di Lecce.

In un giorno della settimana santa, un giovinetto tra gli accorrenti alla visita dei sepolcri di Crispiani, scorge un tale che gli sembra un antico compagno. Gli si avvicina di più e diviene tremante come colui che è al cospetto di un redivivo; la folla si impaurisce, ma il pastorello del Colucci racconta a chiare note che, cessata col tempo la paura della vendetta del padrone, è ritornato al paese nativo, e che nel

frattempo è stato al servizio del sig. Denotaristefani in un paese non lungi da Crispiani. Ed agli increduli mostra ignudo il petto ed il volto, su cui non apparisce nessuna cicatrice.

A Taranto s'imprecava contro i testimoni che avrebbero dovuto prendere il posto dell'innocente Colucci, e si rimpingeva questo errore giudiziario che permette ai difensori di non risalire molto addietro nel passato, quando vorranno cogli esempi provare che la missione della giustizia non è opera da prendersi a gabbo, e che nelle carceri geme qualcuno cui non valse l'usbergo del sentirsi puro (1).

87. Simile al fatto surriferito, e il quale può eziandio provare come sianvi condanne d'innocenti anche per reati immaginari, è l'errore giudiziario che avvenne negli Stati Uniti di America.

Nella galera di Frankfort, nello stato del Kentucky, si trovava certo Loard, condannato nel 1877 a quel luogo di pena a vita, in seguito a circostanze attenuanti,

(1) Su questo strano e quasi inconcepibile errore, riferito da un corrispondente della *Gazzetta Piemontese*, e del quale si occupò tutto il giornalismo d'Italia, a me piace qui riferire alcune notizie che trovo in una corrispondenza dell'*Opinione* del 12 maggio 1881.

Il giovane che si supponeva ucciso, e per la cui supposta uccisione il guardaboschi Colucci fu condannato ai lavori forzati a vita, chiamasi Francesco Loberto ed ha appena 15 anni. Chi promosse l'accusa è l'arciprete di Crispiani, Fedele Pavone, che funzionava anche da sindaco.

Dopo 26 giorni dall'avvenimento vien fuori una testimone, dodicenne appena (!) Appollonia Fridente, la quale narra aver visto il Colucci tirare un colpo di fucile contro il Loberto che immanentemente era caduto cadavere. Alla Fridente tien dietro un altro importante testimone: un ragazzo di 8 anni! un tal Minardi, che afferma avergli l'Appollonia riferito il medesimo. Ed in ultimo sorge un altro testimone, a nome Lacuova, il quale non solo assicura aver visto il cadavere, ma dice di ricordarsi il luogo preciso ove giaceva.

A base di queste deposizioni si procede allo accertamento della *generica*: il cadavere, per quante ricerche sian fatte, non si trova; e solamente sulla descrizione dettagliata che ne fa il Lacuova, si crede scoprire il luogo dove cadde il povero Loberto, perchè, vedi acume d'istruzione! dopo tanti giorni, si crede di rilevare nel campo un sito dove l'erba schiacciata indica il peso di un corpo. — Dunque senz'altro l'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza ritengono il cadavere essere stato occultato, e al difetto del corpo del reato si supplisce, non par vero, col deposito della Fridente, del Minardi e del Lacuova!

per un assassinio che dicevasi da lui commesso sulla pubblica via per sete di rapina. Assicuravasi che la vittima fosse un impiegato del governo federale per nome Whitney.

Ora si scopre, e ciò per mero accidente, che il Whitney è vivo, risiede in Cleveland, nè fu mai assalito nè dal Loard, nè da chicchessia; mentre l'assassinato tro-

Il povero Colucci, condannato (senza neppure il beneficio delle attenuanti), pur gridandosi innocente, dovette chinare il capo alla dura sentenza, ponendo l'ultima sua speranza nel ricorso in cassazione che si era prodotto, e più nella provvidenza. E la sua speranza non rimase delusa. Infatti prima ancora che il ricorso si discutesse circolava pel paese una voce che il Loberto non era morto; è vero, non è vero; si dubita, si afferma si nega; l'arciprete ff. di sindaco impallidisce, i testimoni, i bambini e l'adulto restano sorpresi, credono sia una favola, sperano in una smentita... ma... il vero è che, come si è detto più sopra, il Loberto viveva e fu veduto alla visita dei sepolcri nella settimana santa a Crispiano.

Procedutosi a legale riconoscimento del Loberto, l'atto fu subito trasmesso alla cassazione. Ed il supremo magistrato, il 22 aprile annulla la sentenza di Lecce, e deplorando la precipitanza e la furia con cui si era proceduto dall'autorità giudiziaria, ordina il rinvio della causa alle Assise di Trani.

La causa, dice il corrispondente dell'*Opinione*, è stata trattata il 9 corrente (maggio 1881) ed il povero Colucci, dopo un anno di carcere amarissimo, ha riavuta la libertà.

A rilevare però quanto giustamente la Cassazione abbia deplorato questo errore giudiziario, che avrebbe potuto avere anche più serie conseguenze, occorre notare alcuni dei risultamenti che si ebbero in questa discussione di riparazione.

La giovinetta Fridente menti durante il corso dell'istruzione ed innanzi alle Assise di Lecce, perchè subornata da Fedele Pavone l'arciprete-sindaco; e riferisce di essere stata pure percossa dai carabinieri, quando negava di affermare il fatto, come glielo aveva suggerito l'arciprete.

Il fanciullo Minardi diceva che a lui lo aveva detto la Fridente; ed il Lacuova, triste soggetto, menti per rendere favore all'arciprete sindaco, affermando di averne temuto lo sdegno se si rifiutava, ed esserne stato remunerato con cinque lire e due uova!

Il reverendo ha naturalmente negato tutto. Il pubblico che aveva invaso ogni angolo della vasta sala fremeva: e ne aveva bene d'onde.

Duplici è la versione circa la causa per la quale l'arciprete montò la macchina a danno del Colucci. Secondo costui ed altri, il Pavone voleva vendicarsi perchè il Colucci aveva goduto i favori d'una amica del prete. Secondo il tenente dei carabinieri, il Colucci aveva dato uno schiaffo ad una persona che dipendeva dal Pavone.

Quali e quanti considerazioni, conchiude il corrispondente del citato giornale, si possono fare intorno a questo errore giudiziario ognuno può scorgere di leggieri. Magistrati che stabiliscono la generica col detto di due bambini che non possono sentirsi con giuramento. Carabinieri che fanno da istruttori. Un delegato di P. S. che prende le sommarie indagini in casa del prete Pavone, malgrado che si fosse mosso sospetto contro di costui. Un funzionario da sindaco che organizza una prova artificiale per perdere il suo nemico!!

vato su di una strada era uno sconosciuto, ed il povero Loard non aveva mai avuto parte alcuna in quell'assassinio.

Eppure si trovarono testimoni, i quali deposero aver visto insieme in un dato giorno ed in un determinato luogo il Loard e il Whitney; giurarono che quest'ultimo aveva indosso molto denaro; affermarono che il cadavere trovato trafitto da parecchi colpi di arma da fuoco era quello del Whitney; per cui il fisco ed i giurati non durarono gran fatica a dichiarare colpevole il Loard; e se il pover'uomo non sali i gradini del patibolo, si fu proprio perchè il suo difensore fece sforzi erculei perchè almeno egli avesse salva la vita (1).

88. E della dolorosa verità, che gli errori di tal fatta in Italia vanno aumentando, ha fatto fede solenne uno dei più provetti e benemeriti nostri magistrati, il quale fu anche più volte nei consigli della Corona.

Il compianto Raffaele Conforti, nell'ultimo discorso inaugurale da lui letto il 5 gennaio 1880 come procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Napoli, narrava nel modo seguente tre gravissimi errori giudiziari.

« Avrei già assoluto il mio compito, anche per gli affari penali del caduto anno, se non dovessi tenervi parola del fatto straordinariamente grave di ben tre giudizi di revisione, cioè di tre errori giudiziari, o meglio di tre condanne a danno di tre innocenti.

« Nel corso dell'anno 1872 nella provincia di Benevento, fu tolto ai vivi Pietrangelo Testa. Unica la ferita letale alla regione del torace: un solo per conseguenza l'autore del reato, e nessun altro aveva, come agente principale o come complice, contribuito alla consumazione dell'omicidio.

(1) Questo errore fu riferito dall'*Eco d'Italia* e riprodotto dalla *Libertà* di Roma nel 21 giugno 1881.

« Di quel reato di sangue fu dapprima accusato Giovanni Pietraraja, che la Corte d'Assise di Benevento nel novembre 1873 condannò alla pena di 10 anni di reclusione e la sentenza divenne esecutiva.

« Intanto la Corte medesima, nel novembre del 1878, condannò ad anni 12 di lavori forzati Luigi Aversa come autore dell'identica ferita mortale ed anche questa sentenza divenne irrevocabile.

« La Cassazione, dopo la denuncia per revisione fatta dal procuratore generale per incarico del ministro guardasigilli dichiarò inconciliabili quelle due sentenze, poichè costituivano la prova flagrante della innocenza dell'uno o dell'altro condannato, e li rinviò entrambi alla corte di Assise di S. Maria, dove essendosi fatto il nuovo giudizio, il Pietraraja fu dichiarato innocente, e l'Aversa ritenuto autore dell'omicidio ».

« Nel mese di maggio del 1874, in un villaggio della provincia di Terra di Lavoro, con un colpo di arma da fuoco fu tolta la vita al contadino Carmine Valente. Il padrone di lui si presenta all'istruttore; accusa reo di quel sangue un altro contadino nominato Pietrantonio Luongo, e fornisce una lunga serie di testimoni a sostegno delle sue assertive. Ben tosto dalla tela istruttoria emergono indizi gravissimi, cioè la causale a delinquere, le minacce precedenti, le manifestazioni del morente, e massime le deposizioni di alcuni testimoni, i quali nelle tenebre della notte avrebbero ne' momenti prossimi all'omicidio veduto Pietrantonio Luongo, munito di archibuso, starsi in agguato presso al luogo ove il crimine si commise.

« Alla base di coteste prove il Luongo fu mandato a giudizio innanzi alla Corte di Assise di Cassino. Nel dibattimento parecchi testi del carico, contraddetti da altri testimoni finirono col ritrattare le dichiarazioni primitive, dicendole suggerite loro dal padrone dell'ucciso. Tre soli testimoni tennero fermi alle dichiara-

zioni accusatrici. Il Luongo fu condannato ad anni 15 di lavori forzati, e il suo ricorso fu respinto dalla Cassazione.

« Il Luongo da parecchi anni espiava la pena, ma la pubblica coscienza pareva che non avesse colla sua adesione suggellata la sentenza di condanna. In quel paesello era universale il convincimento che altri fosse stato l'autore dell'omicidio e che il padrone dell'ucciso avesse a testimoni venali indettate quelle false deposizioni per allontanare dalla propria persona il sospetto del maleficio; e cotesto convincimento era ribadito da certe improvvide manifestazioni fatte dai congiunti de' principali testimoni a carico.

« Carità di famiglia mosse il figliuolo del condannato a riferire que' fatti alla giustizia. Si cominciò una novella istruzione: la reità de' testi, sui quali si era precipuamente fondata la condanna di Luongo, scaturì ineluttabile dal processo; la corte di assise di Cassino li condannò alla pena dei falsi testimoni. E la Cassazione ne ha rigettato i ricorsi.

« Dopo questo pronunziato, il supremo collegio, a cui colle forme legali si fece denunzia del fatto, annullando la sentenza colla quale il Luongo fu condannato ai lavori forzati, ordinò che si procedesse per lui a novello giudizio, il quale sarà trattato in breve.

« Nel novembre del 1872 Francesco Wespier di Cenadi, nella 2ª Calabria, scomparve dalle pareti domestiche. Sulle prime andò intorno la voce che egli si fosse associato ad una banda brigantesca; ma dopo alquanti giorni corse la fama che quel misero fosse stato in una contrada campestre ucciso da Giovanni Telapi per antichi rancori. Iniziavasi quindi una istruzione a carico del Telapi; ma quel primo processo ebbe fine colla dichiarazione di non farsi luogo a procedimento per insufficienza d'indizi, massime perchè non essendosi trovato il cadavere mancava la prova gene-

rica principale, fondamento precipuo alle penali istruzioni.

« Trascorsero alquanti giorni dalla dichiarazione del magistrato, ed ecco i parenti dell'ucciso presentano un documento illustrativo. Si raccolgono le deposizioni dei nuovi testimoni, si stabilisce la causale a delinquere, si pongono in campo confessioni stragiudiziali, ed a suggello della prova si assoda che il Telapi, il quale nella sua terra natale si dava l'aria di bravaccio, pochi giorni prima dell'omicidio andava pubblicamente spacciando di avere egli spiccato il capo dal busto a due suoi nemici e che fra non guari ne dovea troncane un altro.

« Nudrito di questi indizi novelli, ritorna il processo alla Camera di Consiglio, la quale, per la seconda volta, dichiarò non farsi luogo a procedimento perchè sospetta la genesi delle prove sopraggiunte, contraddittorie le dichiarazioni dei testimoni, inverosimili le pubbliche manifestazioni che al Telapi si apponevano.

« Avverso questa ordinanza si produsse opposizione dal procuratore generale, cui fece diritto la sezione di accusa. La Corte di Assise di Nicastro condannò il Telapi ad anni 15 di lavori forzati, e la Corte di Cassazione ne rigettò il ricorso.

« Ma per le inferme condizioni di nostra natura la cosa giudicata non è sempre sinonimo di verità.

« Genero dell'ucciso era un tale Vito Gallo, il quale per ragioni d'interessi si brigava sovente non pure col cognato e colla suocera, ma altresì con la moglie; e i dissidi crebbero a segno che la pace domestica era al tutto bandita. Nel calore delle risse frequenti, Vito Gallo non di rado si lasciava sfuggire di bocca parole minacciovoli accennando ad un omicidio che tutti quei congiunti avrebbero commesso per causa comune, ed al disegno di rivelare il fatto alla giustizia. Quelle parole minacciose divennero ben tosto il pascolo della pubblica curiosità. Cominciarono i commenti dei concittadini e degli amici. Ciascuno di essi ritornò col

pensiero a certe antiche reminiscenze; e ben tosto un fatto, che da principio pareva indifferente, richiamò l'attenzione universale.

« Avevano i parenti dell'estinto un campicello dove sorgeva una casetta rurale, antica dimora di quella famiglia. Pochi giorni dopo l'omicidio, tutti i congiunti dell'ucciso abbandonarono quella casuccia, lasciarono incolto quel campo che era campo di sangue e non più vi fecero ritorno. Indi si diffuse la nuova, non si sa d'onde originata, che nel buio della notte da quel campo deserto fosse stato disseppellito un cadavere. Tutta cotesta serie d'indizi fu dal Sindaco locale rivelata al potere giudiziario. Vito Gallo fu tratto in arresto, e confessò che egli, la suocera, il cognato, la moglie avevano ucciso il povero Francesco Wespier; che al cadavere avevano dato sepoltura in quel campicello, e che più tardi impauriti delle voci che già si elevavano contro di loro, avevano trasportato quelle spoglie in un prossimo bosco, e quivi le avevano nuovamente sotterrate.

« Alle confessioni del Gallo si aggiunsero le confessioni degli altri imputati, le quali furono ben presto ribadite dalla prova generica. Guidato dal medesimo Gallo, l'istruttore del processo disseppellì nel bosco di Palia lo scheletro dell'ucciso. Sul cranio di lui esistevano tuttavia le tracce delle violenze patite, in conformità del numero e delle qualità degli strumenti feritori, dei quali si era parlato nelle confessioni giuridiche; ed a supremo documento di verità, i rei confessi presentarono finanche taluni oggetti che Francesco Wespier teneva addosso quando gli fu tolta la vita.

« La Corte di Assise di Catanzaro dichiarò la reità dei quattro accusati e il Supremo collegio ne respinse il ricorso.

« La contraddizione dei due giudicati tornava così manifesta. Ad istanza della procura generale presso la Cassazione, il ministro guardasigilli provocò il giu-

dizio di revisione, cui fece diritto il pronunziato della Corte Suprema.

« Ripigliata la causa innanzi alle Assise di Cosenza, il Telapi fu dichiarato innocente e i parenti dell'ucciso per la seconda volta condannati. »

89. I tre casi di errore giudiziario, che io ho trascritti dal discorso tuttora inedito dell'illustre magistrato (1), furono seguiti da gravi considerazioni che l'oratore espone a voce, come rilevasi non solo da una postilla aggiunta al discorso medesimo (2), ma altresì dalle relazioni che diedero i giornali su questa solennità giuridica. Il Conforti oltrechè soggiunse che « questi fatti sono della massima gravità e non sono i soli » (3), manifestò anche l'opinione che l'errore giudiziario è impossibile ad evitarsi per virtù di legge, essendo effetto della imperfezione dell'umana natura (4).

Ora se da una parte mi è grato potermi valere dell'autorità dell'esimio magistrato, per dimostrare la frequenza degli errori giudiziari, dall'altra non mi sento disposto a dividere il giudizio, per quanto rispettabile, di lui intorno alla invincibilità di simili colpe sociali. Non intendo per ora addentrarmi in questo difficile soggetto del quale, come già ho accennato (§ 74), mi occuperò in altro lavoro, tengo per altro a dichiarare che se anche l'umana fallibilità può servire di pretesto per iscusare alcuni errori, non si può tuttavia far ricorso a questa fragilità della specie nostra in quelli errori nei quali l'opera improvvida della magistratura

(1) Debbo alla cortesia dell'onor. F. Cocco-Ortu, Segretario Generale del Ministero di Grazia e Giustizia, di aver potuto leggere e servirmi di questo discorso che finora trovai manoscritto e che, per le peregrine e profonde cose che contiene, sarebbe desiderabile venisse sollecitamente pubblicato nell'interesse del foro e della magistratura.

(2) Questa nota cui accenno è del seguente tenore: « Sopra i cennati giudizi di revisione S. E. il Procuratore Generale fece a voce molteplici osservazioni. »

(3) Queste parole si leggono immediatamente dopo la narrazione dei tre casi di revisione.

(4) Ved. l'*Opinione* (giornale di Roma) dell'8 gennaio 1880 nella corrispondenza da Napoli.

figura come causa precipua di essi. Basta per tutte la ricordata condanna del povero Colucci. Un errore giudiziario che come questo si basa su un reato problematico, su un'accusa non suffragata dalla necessaria *generica*, non è ascrivibile alla sola imperfezione della natura umana.

90. Del resto, a dimostrare la frequenza degli errori giudiziari, potrebbonsi anche invocare altri fatti recentissimi, dei quali la stampa quotidiana si è occupata in Italia, e che se in qualche guisa possono dirsi ancora *sub judice*, tuttavia sono reputati un prodotto d'ingiuste condanne dalla coscienza popolare. Così è voce generale che i condannati nel 1872 per l'assassinio del Prandoni, sindaco di Olgiate Olona, fossero vittime di ingiuste accuse. È stata testè annunciata nei giornali la revisione di due processi provocata dall'ingegnere Mars a favore di due galeotti che lavoravano nella tenuta delle Tre Fontane presso Roma. Anzi si è annunciata la liberazione di uno di essi perchè riconosciuto innocente. Fu certo l'effetto di un errore giudiziario la morte angosciosa testè avvenuta nelle carceri di Roma del povero antiquario Enrico Balboni, ingiustamente accusato dagli stessi autori del furto che a lui si attribuiva quale istigatore (1).

(1) Se non si avessero altre prove della frequenza con cui si ripetono gli errori giudiziari, basterebbe per tutte la cronaca delle condanne pronunciate in un primo giudizio e riparate in un secondo.

Il Lucas riferisce che nel primo semestre dell'anno 1836 ben otto condanne alla pena capitale si pronunciarono in Francia contro accusati che poscia in sede di rinvio vennero chiariti innocenti (Ved. *Sui caratteri della pena di morte per l'avv. D. Giurati*. — Atti del primo congresso giuridico italiano, 1872).

Nel *Giornale per l'abolizione della pena di morte* (1861-1895), che contribuì non poco a preparare il solenne voto dato dal Parlamento Italiano nel 1865 contro il patibolo, si citano i seguenti fatti:

Nel 1854 venivano condannati a morte da una Corte di Appello i coniugi Alessio di Casale (Monferrato) e poi assolti come *innocenti* da un'altra.

Nel 1862 il giury della Charente condannava certa Enrichetta Bureau e un tal Bergeron l'una a 20 anni di lavori forzati per infanticidio, l'altro, qual complice, alla reclusione *perpetua*. La sentenza per una accidentale inosservanza di forma veniva annullata, e rinviata la causa ad altra Corte d'assise della Gironda il giuri dichiarava non colpevole il Bergeron. (Vedasi il *Giornale cit. fasc. III* in un articolo dell'avv. Federico Venturini).

E prima di finire questa dolorosa e forse lunga rassegna dei delitti commessi dalla società a danno di cittadini onesti, mi piace ricordare il seguente fatto intervenuto a me stesso. Ciò io faccio perchè si comprenda come una cospicua parte di errori giudiziarii rimanga ignorata, o perchè talora è impossibile verificarli, o per l'avvilimento che prova l'innocente condannato, o per la nessuna speranza che spesso in lui rimane di ricevere giustizia, od anche perchè la rassegnazione cristiana di cui sono muniti certi condannati non di rado è maggiore della stessa iniquità de' falsi accusatori o della ignoranza dei giudicanti.

Io viaggiava in un piroscampo nel 1869 alla volta di Genova. Un galeotto (di cui mi duole non avere allora raccolto il nome), col quale io entrai in discorso, in seguito a domanda da me rivoltagli intorno alla causa della sua condanna, dicevami:

— Io sono presso ad espiare venti anni di lavori forzati, ai quali sono stato condannato innocente.

— Come, innocente? io gli domandai.

— Sì, innocente come Cristo. E lei capirà, mi disse il galeotto, che non ci sarebbe motivo a sostenere questa innocenza, proprio allo spirare dell'ultimo anno della mia travagliosa catena. Non mi rimangono che tre mesi di pena, e poi farò ritorno al mio paese.

Di simili riparazioni di errori giudiziari puossi dire seminata la statistica riminale, e moltissimi di questi fatti sono avvenuti sotto ai nostri occhi. Io ne ricorderò due recentissimi.

Nell'ultima quindicina del dicembre 1878, nel circolo ordinario delle Assise di Roma in giudizio di rinvio furono assolti tre fra cinque accusati, già condannati come colpevoli di grassazione con mancato omicidio alla galera perpetua. La causa fu discussa il 17 del mese predetto. I giudicabili erano certi Recina Rocco, Quattrini Giovanni, Cipolla Raffaele, Pancioni Domenico e Mantovi Andrea. In conseguenza del verdetto il Presidente dichiarò assolti il Recina, il Pancioni e Mantovi, e furono nuovamente condannati gli altri tre ai lavori forzati a vita.

Nel marzo del corrente anno (1883) nella causa contro Mecozzi Vincenzo e Pellegrini Michele, già condannato il primo ai lavori forzati a vita ed il secondo a 20 anni della stessa pena, essendo stata cassata la sentenza per vizio di forma e riproposta la causa al circolo ordinario di Roma, i giurati assolsero il Pellegrini e fu ridotta a 20 anni la pena per il Mecozzi.

— Ma come, replicai io, non faceste valere la vostra innocenza?

— Non mi fu possibile. Ascolti. Or sono circa 20 anni io mi recava a Torino, passando per la Madonna detta del Pilone. A poca distanza dal viale che io attraversava sento delle grida, come di persona che sia stata gravemente ferita. Corro sul luogo donde la voce partiva, e vedo steso a terra un uomo che teneva conficcato nel petto un lungo coltello. Non preoccupandomi d'altro, e credendo di poter giovare a quel disgraziato, gli estraggo dal corpo l'arma omicida. Intanto passano altre persone ed io racconto loro ciò che mi era accaduto di vedere. Non mi prestarono fede e si diedero a gridare: aiuto! all'assassino! Vennero carabinieri e guardie; e sul racconto di coloro che dissero di avermi veduto estrarre il coltello, fui arrestato, processato, e poi condannato ai lavori forzati come reo di quel delitto.

— E l'infelice che voi soccorreste? chiesi io al galetto.

— Egli morì sul luogo del misfatto, senza proferir parola.

Io narro questo fatto con fedeltà di cronista e non ci aggiungo nessun commento. Sarà questo un altro errore da registrare, uno di quelli che non possono in guisa alcuna essere riconosciuti e riparati?

91. Ora, se l'errore giudiziario non pure è un fatto della cui esistenza non vi ha luogo a dubitare, ma, quel che più rattrista, è diventato frequente, e vi ha a temere che le cause svariate che lo producono non abbiano nè facilmente, nè presto a cessare, vediamo quali conseguenze possano dedursene rispetto all'aggravamento di pena che colpisce i recidivi.

Avviene per questa specie di errori quanto dicemmo accadere per quelli che furono chiamati *vincibili*. In quei recidivi cioè che devono sottostare ad una seconda pena, frutto di errore, o che ne hanno espiata una

prima immeritadamente, l'aumento di grado, o di durata, che si applica la seconda volta per la pretesa recidiva, si converte in un duplice errore giudiziario. L'aumento cui soggiace la seconda condanna costituisce una pena doppiamente ingiusta. Ciò è tanto evidente che qualunque dimostrazione di questo doloroso fatto mi pare soverchia ed inutile.

Se non che è bene addentrarsi alquanto nell'argomento per meglio comprenderne la portata e la gravità.

92. È cosa nota a tutti i cultori della scienza penale che coloro i quali combattono il patibolo, fra le altre ragioni gravissime in favore della sua abolizione, adducono la irreparabilità della pena di morte. Or bene, io credo che al modo istesso che la pena capitale non può essere conservata ne' Codici per la sua irreparabilità, debba essere abolito l'aumento di pena prescritto contro i recidivi, affine di evitare che la pena venga irreparabilmente aumentata contro chi o nella prima o nella seconda condanna sia stato vittima di errore giudiziario. A quella guisa che la irreparabilità dell'estremo supplizio risiede nella impossibilità di poter ridonare la libertà e la vita al giustiziato, allorchè ne sia riconosciuta l'innocenza; così la irreparabilità dell'aumento di pena per la recidivanza sta nella difficoltà di scoprire l'errore che ha fatto ritenere per recidivo chi tale non era, e quindi nella difficoltà di impedire che venga sofferta una pena indebita, ingiustamente accresciuta.

Inesorabile necessità sociale imprime alla condanna penale per un dato reato la presunzione assoluta di verità, salvi i casi di revisione; ma uguale necessità non esige, ragioni di giustizia e di prudenza anzi non consentono che cotesta presunzione assoluta, la quale può essere fallace, venga estesa ad aggravare un'altra condanna per altro distinto reato.

93. Nè ciò è tutto. Bisogna eziandio osservare due cose.

E primieramente, che mentre le condanne alla pena estrema sono rare e più di rado si eseguiscono, per contro tutte le altre condanne, non escluse quelle dei lavori forzati a perpetuità, formano il maggior numero. Laonde la necessità dell'abolizione dell'aggravante in discorso è in ragione del numero più grande di errori che si possono commettere in reati che non siano puniti con la pena del capestro.

In secondo luogo fa d'uopo notare, che quanto ai recidivi l'errore giudiziario è in ragione della maggiore facilità con cui si cade in errore allorchè trattasi di reati e di pene minori della morte. Quante cure, quanto studio non si adopera per impedire la condanna capitale di un innocente! Non solo, come abbiamo già osservato, l'accusato è difeso d'ordinario da un valente difensore nelle Assisie, non solo dopo la condanna egli ha nella Cassazione l'assistenza obbligatoria di un diligente avvocato e quella del Consigliere relatore e dell'ufficiale del Pubblico Ministero; ma lo stesso Ministero di Grazia e Giustizia pone ogni solerzia e scrupolo nell'esaminare il ricorso fatto al Sovrano per la commutazione della pena, prima di portare alla firma reale la sentenza che destina al patibolo il condannato.

La stessa cura, le stesse precauzioni non può dirsi che si usino, nè la legge le stabilisce, pei reati punibili con pene minori, o già puniti con pena che non sia la morte. Anzi tanto è minore la diligenza e i riguardi che si hanno per l'accusato, quanto la pena di cui è passibile, dai più alti va scendendo ai minimi gradini. Cosicchè se un errore giudiziario non è frequente, e relativamente raro, allorchè la pena è quella del capo, diventa invece facile e frequentissimo, sarei per dire quotidiano, quando la pena è temporanea. Puossi affermare che, ciò che in intensità si verifica per le condanne a morte, succeda per estensione nelle altre pene. E pertanto, se anche in riflesso ai rarissimi casi di condanne capitali di innocenti si esige, e

saggiamente, che venga abolita questa suprema espiazione, non dovrassi abolire anche l'aggravamento di pena contro i recidivi, dappoichè si hanno davanti agli occhi tristi e frequentissimi casi di innocenti condannati alle carceri, alla reclusione, ai bagni penali?

94. A parte però codesta ragione di analogia tra la irreparabilità della pena comminata contro i recidivi, e la irreparabilità della pena di morte, merita di essere seriamente ponderata, rispetto alla recidività, un'altra conseguenza dell'errore giudiziario che si pretende invincibile. Bisogna cioè vedere per quali motivi colui che espia una pena ingiusta possa diventare veramente colpevole e andar sottoposto a nuovo giudizio.

È noto che la caduta di chi ha già espiauto un'immeritata condanna può essere il prodotto, più che del suo animo pravo e malvagio, della stessa ingiusta carcerazione; l'effetto cioè della iniqua pena, che, innocente, egli ha sofferto. Colui che vien tradotto in prigione sotto l'imputazione di un reato che non ha commesso, e pel quale più tardi verrà condannato, senza dubbio, salvo rare eccezioni, si sentirà animato da sdegno, da rabbia, da odio feroce contro i suoi ingiusti accusatori, contro i medesimi giudici; e mille propositi di vendetta, di selvaggia rivincita, maturerà nell'animo e forse metterà in esecuzione il giorno in cui tornerà libero. Egli diventa il più accanito, il più implacabile nemico della società, di quella società alla quale non aveva arrecato offesa di sorta, che avrà forse onorato col suo lavoro, da cui nondimeno fu violentemente, e ingiustamente reietto. Il condannato innocente, che sa di non poter più recuperare l'onore perduto, non vedrà che nella vendetta, che nella colpa il modo di rifarsi della ingiustizia patita. La ingiusta condanna partorirà la vendetta e questa il delitto.

E se non sarà la vendetta che farà dell'innocente condannato un malfattore, sarà la detenzione, la con-

vivenza diuturna coi veri delinquenti, la scuola corruttrice della casa penale o della galera. Anche un uomo che abbia ricevuto una eletta educazione e che non sia sfornito di istruzione, dopo lunga consuetudine con malfattori finirà nel corrompersi e diventare malvagio. Ora, se costui, che quantunque onesto e dabene, fu costretto a convivere con gente rotta alla colpa ed al delitto, non ha resistito alla tentazione di delinquere dopo espiato l'immeritato castigo, dovressi punire oltrechè con la ordinaria con una straordinaria pena? Mi si dica se sia concepibile crudeltà maggiore di quella che si verifica allorchè in uno di costesti casi si applica la sanzione minacciata contro i recidivi. Io chieggo, in nome dell'umanità, se l'infelice che ha espiato una carcere dura e lunghissima, che ebbe forse il martirio della catena nel bagno penale per reato da altri commesso, che ha un sì gran credito verso la società, debba poi, ove sdrucchioli nel delitto, non solo soffrire la pena ordinaria, ma un rincredimento nella sua durata.

CAPO QUINTO.

La recidiva considerata nei suoi rapporti con le alienazioni mentali.

95. Altro e gravissimo fatto, rispetto all'argomento che io tratto, è la possibile condanna di coloro che violano la legge penale per effetto necessario di vizioso organismo, di morbosa predisposizione ereditata od acquisita. Se vi fosse a temere che qualcuno fra coloro che i tribunali condannano come recidivo ad una pena superiore all'ordinaria, fosse tale non già per aver ceduto a una vincibile inclinazione viziosa, o per non avere abbastanza saputo e voluto governare i pravi istinti e le passioni disordinate, od anche per non avere padroneggiato il suo temperamento; ma invece avesse offeso il codice penale per una irresistibile tendenza al malfare, per una monomania criminosa; in questo caso l'aggravamento della pena non pure assumerebbe l'aspetto d'una ingiustizia, ma sarebbe la più inqualificabile delle umane crudeltà.

96. Prima di ricercare se vi siano casi in cui il delitto, più che la conseguenza della libera volontà dell'agente, sia il prodotto di mentali infermità, è mestieri osservare che il mio discorso non può aggirarsi su i

casi di manifesta follia, di totale o parziale alienazione di mente, da cui fosse riconosciuto affetto l'accusato. È cosa troppo nota che il legislatore ha provveduto con speciali disposizioni per discriminare intieramente o parzialmente il prevenuto in queste contingenze. Conviene quindi restringersi a quei fatti, in apparenza criminosi, nei quali la scusante o la discriminante sfugge all'apprezzamento dei magistrati e persino all'oculatezza degli alienisti.

97. Ora, che sianvi degli infelici travagliati da infermità mentale latente, che dell'offesa al diritto la quale vuoi punire è esclusiva cagione, è cosa che la scienza ha messo oramai in sodo; come ha indubbiamente stabilito che tutte le malattie mentali sono il risultato necessario di un degeneramento del cervello: degeneramento che se non rimonta a cause ereditarie, può provenire così da cause fisiche come da cause morali, le quali poi alla loro volta anch'esse agiscono nell'umano organismo.

Mi limiterò a riferire in proposito alcuni dati, i quali comechè addotti da altri scrittori, tuttavia reputo necessari ad essere qui riferiti, per dissipare qualunque dubbio potesse sorgere sulla verità della mia asserzione.

Il sig. Glower, medico del carcere di Millbank, in una sua Relazione del 1868, attesta che sopra 943 condannati, 34 erano alienati.

Bruce Thompson, medico della prigione generale di Scozia, asserisce che su 9 prigionieri, se ne trova sempre uno più o meno pazzo (ossia più del 10 per 0/0).

Il sig. Fritzroy Kell, giudice della Corona, afferma che nel 1864 furono giustiziati in Inghilterra ben 60 alienati.

Altre cifre ci sono pur somministrate dalle statistiche giudiziarie inglesi. Su 1244 pazzi, esistenti nel 1867-68 nelle carceri d'Inghilterra e del paese di Galles, 799 (64 per 0/0) furono riconosciuti pazzi o lo sono diventati dopo la sentenza.

Nella Contea di Cumberland, non molti anni fa, dice il Maudsley, vigeva l'uso di arrestare i mendicanti ladri,

tosto che essi avessero toccato il territorio della Contea. Ne venne quasi immediatamente un aumento considerevole nel numero delle ammissioni all'asilo degli alienati della Contea; poichè costoro erano quivi inviati dalle prigioni, come individui colpiti da imbecillità o da alienazione mentale (1).

In Italia le statistiche delle carceri giudiziarie danno il seguente numero di alienati per il biennio 1871-72:

1871 — su 43,663 uomini, 42 pazzi;

su 2714 donne, 5 pazze.

1872 — su 41,849 uomini, 69 pazzi;

su 2954 donne, 10 pazze.

98. Come si vede, una enorme differenza si verifica fra le statistiche straniere e le italiane sui condannati riconosciuti dementi. E per quanto possa credersi che in qualche guisa pecchino di esagerazione le cifre sulle carceri inglesi, non è però da attribuire fede cieca alle statistiche italiane.

In Italia lo studio delle malattie mentali può dirsi che siasi circoscritto finora ai manicomiali ed anche in una misura ristretta; poichè non tutte le provincie sono ancora dotate di siffatti stabilimenti. In quanto alle carceri, che io sappia, pochi hanno finora fatto speciali ed accurate osservazioni sullo stato di mente dei delinquenti. Molti quindi, i quali o per vizio ereditario o per malattia acquisita sarannosi resi apparentemente colpevoli, possono avere sfuggito alle osservazioni dei direttori delle carceri e quindi alle statistiche. In molti la infermità mentale non si sarà presentata sotto forme tali da rendere necessario l'intervento dell'alienista. Non tutti i luoghi poi, che sono sede di stabilimenti penitenziarii sono forniti di curanti versati nella psichiatria e quindi in grado di discernere una pazzia simulata da una vera e reale, una eccentricità da un vero atto di demenza.

(1) Consultisi il *Memorandum* della Società Howard del 1870 (*Rivista Penale delle discipline carcerarie* 1871); — MAUDSLEY, *Le crime et la folie*, pag. 31; — T. CANONICO, *Il Delitto e la libertà del volere*.

Certo è che da qualche tempo in qua noi vediamo messa dinanzi alle Assise, e con qualche frequenza, la questione sullo stato di mente degli accusati, e non pochi di questi essere assoluti o condannati a pene miti, perchè riconosciuti completamente pazzi o parzialmente tali.

Col progredire quindi della scienza e colla diffusione di essa, il numero oggi così ristretto dei criminali pazzi aumenterà e di non poco anche in Italia (1).

Nessun dubbio, adunque, che molti vengano condannati come convinti di volontari reati, mentre non sono che vittime di una latente ed occulta infermità, ciechi strumenti di una misteriosa potenza che li trascina al delitto nel modo stesso che potevali spingere alla follia od al suicidio.

99. Sventuratamente infatti il delitto, come la follia ed il suicidio, sono talora la conseguenza di predisposizioni morbose, od ereditate od anche partorite da degenerazione cerebrale per causa indipendente dalla eredità.

Pur troppo accade che per mezzo della generazione si perpetui il vizio ed il delitto, come l'ingegno e la virtù, e raro è che l'uomo sfugga ai fatali influssi della eredità.

(1) In questa credenza convengono non pochi fra i quali il T. Canonico, il quale opina che questo minor numero di pazzi che si verificò fra i detenuti in Italia, in confronto di altre nazioni, oltrechè dalle condizioni diverse del clima « deve ripetersi molto verosimilmente dal modo diverso di valutare le malattie mentali. » (Op. cit. pag. 9).

Il traduttore dell'opera *La responsabilità nelle malattie mentali* del Maudsley, così si esprime a questo proposito: « È noto che nelle carceri inglesi Thomson trovò un alienato su 150 prigionieri; e Glower il 35 per 100; e nelle tedesche Delbruck e Scholz il 4 per 100 d'alienati. In Italia questa cifra scende alla meschinissima del 38 per 100. — Ma che rappresenta questa media? Solo il numero di quei criminali che divennero pazzi, offrendo i caratteri volgari e clamorosi della pazzia, tanto che l'autorità di sua iniziativa li giudicò tali o li iscrisse nei suoi registri. Ma di tutti gli altri pazzi (e questi formano sempre il maggior numero) nei quali la malattia mentale decorre calma con molte apparenze della ragione, di tutti gli altri i quali occultarono i loro deliri, chi tenne conto conveniente? In una semplice scorsa in alcuni dei nostri bagni penali il Lombroso raccolse non pochi casi di vera alienazione (idioti, monomaniaci), i quali andavano scontando la pena non del loro delitto, ma della loro pazzia; e se si istituisse sugli ospiti delle nostre case di pena un esame veramente scientifico, la cifra degli alienati criminali vedrebbe grandemente salire anche da noi da far impensierire e magistrati e filantropi. » (A. TAMASSIA, Prefazione).

Ciò è talmente vero e così assodato dalla scienza, che sarebbe superfluo l'intrattenersi a dimostrarlo. In tutti i tempi fu riconosciuto il potere che ha l'eredità di plasmare ogni individuo. Come i tratti del volto, così in generale riproduconsi ne' figli gli istinti, le tendenze dei genitori; e soltanto per effetto di felici incrociamenti e di lente evoluzioni, le identità o somiglianze fisiche, le qualità morali, si vanno trasformando attraverso i discendenti di una stirpe degenerata. Non per altra ragione credevasi presso gli Ebrei, che i peccati del padre gravassero sui figli fino alla quarta generazione, e per la stessa ragione gli Indiani personificavano nelle Caste il concetto della trasmissione delle virtù e dei vizi paterni nella discendenza. Rappresentava l'incarnazione del sentimento profondo della tirannica dipendenza dell'uomo dai suoi genitori, la fatalità contro la quale gli eroi della tragedia greca virilmente lottavano (1).

Il Despine, in una dotta memoria, presentata al Congresso penitenziario internazionale di Stokolma nel 1879, è d'opinione che siavi nella società una classe criminale distinta dal rimanente degli uomini, contrassegnata da caratteri fisici e mentali particolari; che il delitto talvolta sia ereditario; che « le trasformazioni di certe affezioni nervose, come i vizi di conformazione che danno luogo all'imbecillità, o gli stati patologici che determinano la pazzia, la dipsomania (alcoolismo), il delitto nei discendenti, alternandosi con il delitto in certe famiglie, provino egualmente le relazioni strette che esistono tra le malattie del sistema nervoso e gli stati cerebrali che producono le anomalie psichiche del delitto ». (2).

Il dottor Virgilio, medico primario del manicomio di Aversa, afferma che su 287 alienati di mente, in 115 l'alienazione era ereditaria, e che in molti casi lo stesso

(1) Consultisi: TH. RIBOT, *L'Heredité*; — MAUDSLEY, op. cit.

(2) *Du rôle de la science dans la question pénitentiaire par le Doct. PROSPER DESPINE* (Atti del Congresso, vol. II, pag. 35).

deve dirsi delle tendenze criminose; sicchè rispetto a certi delinquenti il delitto si può considerare come una professione di famiglia (1).

100. Non solo però il delitto può avere la sua genesi nell'eredità, ma, indipendentemente da essa, può essere il prodotto di una organizzazione viziosa. In quel modo che il cretino, a cagione della sua deformità organica, è sfornito d'intelligenza, privo di senso morale, capace di atti brutali, ed irresponsabile se arrechi offesa all'altrui diritto; così sonovi degli uomini che traggono dalla loro conformazione fisica la tendenza a delinquere, gli istinti rapaci e sanguinari.

Molto su questo soggetto si è scritto, e dal Gall in poi si è forse un po' esagerata l'influenza che sulla criminalità esercita l'organismo del delinquente. In Italia non mancò chi studiasse la costituzione fisica dell'uomo in relazione colla criminalità, tentando una specie di *antropologia* o *antropometria* del delitto. Ma in questi tentativi si giunse a risultati, i quali se potessero accogliersi senza riserva, accrescerebbero di molto i casi di condanne di recidivi, che non sono tali che per opera del loro imperfetto e morboso organismo.

In massima, io non metto in dubbio le conclusioni cui credette di poter giungere il prof. Lombroso nel suo *Uomo delinquente*; ritengo però, che non in tutti i casi possa misurarsi la responsabilità del colpevole a seconda che trattisi di persone fornite di cranio con forme

(1) *Della natura morbosa del delitto* (Rivista di discipline carcerarie, anno 1874).

Io conobbi certi fratelli Placido e Raffaele P.... entrambi accusati di non meno di cinque assassinii, riconosciuti colpevoli di parecchi di essi e condannati all'estremo supplizio da tre distinte corti d'Assise (Roma, Viterbo, Frosinone). Due altri loro fratelli erano stati condannati per omicidio ai lavori forzati a vita, e morirono nel bagno penale. Il padre di costoro, convinto anch'esso di assassinio fu condannato a morte e giustiziato a Montefortino (oggi Artena) sotto il cessato governo pontificio. E quel che è più, il figlio del suddetto Raffaele, appena dodicenne, fu condannato a due anni di custodia dal tribunale correzionale di Roma, per avere ucciso con una sassata un suo coetaneo.

brachicefale o *dolicocefale*. Mi contenterò a questo proposito di ripetere quanto dice l'insigne statista dell'Università Romana:

« Io non so (così il Messedaglia), ad esempio e per mio proprio conto, in quale rapporto possa stare un *indice cefalico* più o meno elevato, colla propensione all'omicidio; però al fatto statistico, che a questo proposito è stato prodotto, di una cospicua città nostrale, dove colle forme *brachicefale* quivi predominanti, sarebbersi veduti spesseggiare anche gli omicidii, mi sembra contrastare l'altro, di ben maggiore portata, che (a parte le Romagne) gli omicidii sieno relativamente al minimo fra le popolazioni maggiormente *brachicefale* dell'Italia settentrionale, in confronto a quelle in più grande misura *dolicocefale* dell'Italia meridionale e insulare; e intanto io mi permetto di credere anche questa volta (come già pel clima) alla preponderanza di cause di altro ordine, di altre, e men refrattarie e moralmente emendabili influenze ». (1).

101. Se però nello stato presente dello scienza non possono assegnarsi al delitto leggi antropometriche fisse e invariabili, certo è innegabile che la classe dei delinquenti abituali costituisce, in generale, una varietà morbosa della specie umana. Dico dei *delinquenti abituali* ed *in generale*, perchè non tutti coloro che hanno la sventura di provocare contro di sé un procedimento penale hanno caratteristiche fisiche che li distinguano dal rimanente della specie.

I reati d'impeto, che non sono cioè preceduti da un proposito delittuoso, possono essere e sono difatti commessi da chi non ha mai avuto in animo di violare le leggi penali e che al reato sentiva anzi abituale repugnanza e avversione. Saranno pochi, a mò d'esempio, quei mariti, i quali sorprendendo la propria moglie in flagrante adulterio non tentino di ucciderla magari an-

(1) *La Statistica della criminalità*. — Archiv. di Statist. anno III, fasc. 4.

che col complice. Giammai si dirà che nei casi in cui l'uomo si fa ragione da sè con l'uccisione di chi ha violato il suo talamo, si debba riconoscere in lui una predisposizione a delinquere.

Quanto si dice del marito uccisore degli adulteri, può ripetersi dei reati in rissa, o che sono la conseguenza più o meno immediata di una provocazione o della difesa di sè stesso. Nei reati d'affetto non dee adunque ricercarsi d'ordinario la latente predisposizione organica. E neppure potrebbe rinvenirsi in certi reati anche di proposito. Non si richiede sempre una morale depravazione, l'istinto perverso del male, per diventare rei anche di grave delitto. Vi sono condizioni sociali, posizioni così critiche e difficili, nelle quali senza una virtù, che rasenta il sacrificio e l'eroismo, l'uomo non può sottrarsi al delitto. L'estrema povertà in cui uno improvvisamente possa essere piombato; una violenta passione, come l'ambizione, l'amore, la gelosia, possono far abbandonare, anche a persone di sano intelletto, di sperimentata virtù, la via dell'onesto, e farli sdrucchiolare nel delitto, senza che la conformazione del loro cranio li avesse predestinati a tale caduta. Ad eccezione però di questi casi e di pochi altri, ne quali potrà mettersi in campo tanto vittoriosamente quanto giustamente la scusante di una forza più o meno irresistibile, è possibile che chi delinque, e soprattutto chi spesso ricade nel delitto, sia caratterizzato da fisiche deformità od anomalie. L'aspetto, il portamento, il favellare, palesano questi delinquenti come esseri sventurati che formano eccezione alla stirpe umana.

Il Bruce Thomson diceva che l'aspetto di certi delinquenti li denuncia come povere creature, segnate dalla mano della natura per compiere l'opera della colpa. Secondo lui, i delinquenti inveterati mancano del senso morale. Essi versano in uno stato di vera imbecillità; la loro insensibilità morale è sì grande che al momento della tentazione non possono frenare la propria volontà.

Di circa 500 delinquenti da lui conosciuti può assicurare che non più di tre hanno dimostrato di sentire rimorso. « Durante tutta la mia pratica, egli scrive, io non vidi mai tanto cumulo di condizioni morbose, quante ne riscontrai nell'esame dei cadaveri dei delinquenti che morivano qui. Forse non ve n'era uno solo che si potesse dire morto d'un'unica malattia, poichè quasi ogni organo era più o meno alterato; e se vi ha cosa di cui io debba meravigliarmi si è che la vita abbia potuto continuarsi in un organismo così male in arnese. Il morale di questi individui non sembra meno malato del fisico; e se il regime carcerario ridona al corpo un briciolo di salute, io dubito che la mente ne ritragga lo stesso beneficio, o che in qualunque modo un po' si migliori. Dopo una assidua esperienza di 18 anni coi delinquenti, io credo di poter asserire che di questi, nove su dieci, hanno un'intelligenza inferiore alla comune, mentre tutti sono dotati di una estrema scaltrezza (1). »

102. Molte riserve, senza dubbio, si possono fare sui giudizi del Thomson, come su quelli del Despine, del Mudsley, del Lombroso, e di altri, intorno allo stato fisico anormale di tutti i delinquenti; poichè per le osservazioni già fatte, e per altre ragioni che qui non è il luogo di discutere, non sempre il delitto è la conseguenza di una completa assenza dei sentimenti morali, e questa di fisica degenerazione. Ma per quante riserve si facciano sui risultati della statistica antropometrica, e per quanto vogliasi attenuare l'importanza delle autorevoli esperienze degli scrittori citati, e di quei moltissimi cui il diligente lettore può ricorrere, sarebbe stoltezza, nello stato odierno della scienza, il mettere in dubbio che molti i quali furono passivi di condanne penali non erano che vittime infelici o di una ereditaria infermità mentale o di una degenerazione cerebrale acquistata.

(1) *The hereditary nature of crime.*

103. E qui non è mestieri che io accenni alle cause svariate che possono (prescindendo dall'eredità) aver perturbato il cervello di un uomo, fino a renderlo delinquente. Sia pure che vi contribuisca la consanguineità dei genitori del colpevole, l'illegittimità della nascita e la mancanza conseguente di congruo allattamento, che vi concorra lo stesso allattamento di nutrici mercenarie e viziose, i maltrattamenti cui vanno soggetti taluni nell'infanzia, l'educazione, i vizi, od altre cause sociali, ciò non modifica l'influenza che può esercitare lo stato morboso cerebrale negli atti di coloro che sono apparentemente delinquenti. Nè dall'accertamento di questo fatto io intendo inferire che i magistrati siano responsabili assolutamente delle condanne che in questi casi essi proferiscono. Sonvi, è vero, dei giudici i quali presumono di possedere tanto di scienza quanto basta per emanciparsi dalle dottrine che la fisiologia e la psichiatria insegnano; ed a questi scettici o sordi magistrati potrebbesi chiedere conto della loro incredulità od ignoranza, quante volte, essendo in loro potere, non avessero uniformato ai dettami della scienza le loro sentenze. Ma, in generale, sfugge al giudice più sagace e più deferente alla scienza la misteriosa origine di certi delitti. La involontarietà dell'atto incriminato si cela spesso attraverso un apparente artificio, attraverso un lavoro fallacemente malvagio, dell'accusato. Sfugge cioè al giudice il vero procedimento psicologico, seguito dal giudicabile sia nel concepire, sia nel ricercare i mezzi e gli strumenti che servono alla consumazione dell'atto creduto delittuoso. Laonde non si possono biasimare e condannare i giudici, che allorché l'errore sia vincibile e l'ignoranza loro una necessaria conseguenza del diffidente dubbio con cui accolgono tutto ciò che, pure essendo il postulato della esperienza e della scienza, tuttavia essi reputano *a priori* il portato di dottrine eterodosse e inaccettabili. Una maggior cultura, una profonda conoscenza delle discipline affini al diritto

penale, potrebbero impedire simili errori. I giudici dovrebbero, fra le altre cose, non ignorare che vi sono dei pazzi, i quali pure si muovono e agiscono come coloro che hanno l'intelletto sano; dovrebbero sapere che talora il pazzo esteriormente non differisce punto dal ribaldo, essendo, come si esprime il Canonico, identici i sintomi, e trovandosi la differenza soltanto nelle condizioni fisiologiche dell'uno e dell'altro (1).

(1) *La Libertà del volere.*

Mi piace qui di riferire, ad ammaestramento dei magistrati e dei giurati, un brano di quest'aureo lavoro, nel quale con maestrevole penna si chiariscono i motivi che debbono tener sull'avviso coloro che possono trovarsi nel caso di scambiare un pazzo con un malfattore.

«L'osservazione di ciascun giorno, dice il Canonico, dimostra che i pazzi soggiacciono alle stesse passioni e si muovono il più spesso ad agire per gli stessi motivi che i savi di mente: differiscono solo in ciò, che, oltre certi limiti, i motivi ordinari non hanno più su di essi influenza sufficiente per deciderli ad agire o per trattenerli; e quindi il loro modo di agire esce allora dalle condizioni ordinarie. Le varie facoltà umane, benché distinte fra loro ed esplicanti ciascuna la propria azione per mezzo di organi diversi, unificandosi però tutte nell'individualità dell'animo umano, influiscono vicendevolmente le une sulle altre e quindi sugli organi rispettivi, siccome questi a rincontro esercitano un'influenza su quelle. Di qui viene che, se talora il disordine mentale produce il disordine degli affetti e della volontà, talora invece è il disordine degli affetti che trae seco il disordine dell'intelletto: talvolta è il vizio dello spirito che imprime una tendenza viziosa all'organismo, tal'altra è il vizio dell'organismo che si comunica allo spirito. Ed è perciò che i primi sintomi della pazzia, diversificandosi assai da quelli che compariscono solo più tardi, vengono difficilmente avvertiti. Più d'uno fra coloro che caddero in aperta follia sarà stato, p. e., gran tempo innanzi svogliato nell'adempire le sue occupazioni ordinarie, a lui già care, e vi si sarà creduto incapace, sebbene continuasse a disimpegnarle ottimamente. A ciò nessuno poneva allora attenzione. Ma quello stato però era già uno dei primi prodotti dell'affezione mentale medesima che sviluppossi apertamente di poi. Fra l'uno e l'altro periodo si poterono percorrere molti gradi: ma chi potrà dire a quali di questi gradi ha incominciato in verità la pazzia? Vi ha di più. Si può avere tutta la lucidezza della mente, si può avere piena coscienza dell'immoralità di un atto; e ciò non di meno commetterlo senza volerlo, per esservi un pervertimento morboso negli affetti, nei sentimenti, nelle tendenze, nella volontà, nel carattere, nei costumi, nella condotta. Testimonio quella signora che uccise nell'eccesso della pazzia il bambino da lei teneramente amato; testimonio quella fantesca, la quale si congedò per non soccombere alla tentazione pressochè irresistibile di strozzare la fanciulletta affidatale, che provava ogni sera nel coricarla. Tal fiata l'impulso morboso è preceduto da una sensazione che sale al cervello del paziente come all'appressarsi di un assalto epilettico, e per questo appunto siffatta sensazione vien detta dai medici *aura epilettica*: allora il paziente stesso avverte i presenti di porsi in salvo dai propri eccessi, che prevede imminenti.» (Opera cit., pag. 11).

104. Invece di ragionare a questo modo: — Chi si fa reo più volte mostra di non aver cavato un salutare insegnamento dalla pena già espiata, e bisogna che sia punito più severamente; — non avrebbe egli il giudice un più umano e più sicuro modo di scoprire la verità, nel ricercare se per avventura costui appunto ricadde nel delitto perchè non ha potuto signoreggiare la forza che ve lo trascinava? Il fatto stesso del vedere un uomo che, nonostante le privazioni e le affezioni patite, offende più volte la legge penale, a me pare dovrebbe ammonire i legislatori e i magistrati che quel giudicabile così eccezionale ha bisogno di una speciale diagnosi. Perchè attribuire, almeno fino a che non sia stato messo bene in chiaro il vero, a cause morali il reato, la recidività, e non piuttosto a cause organiche? Quando l'individuo ripete un malefizio, il potere inquirente avrebbe da cominciare, se prima non lo fece, a preoccuparsi della sua condizione subiettiva. Invece di aggravare su di lui spietatamente la mano della legge, si dovrebbe allora ricercare se non sia anzi il caso di ottenerne con un più mite regime la correzione.

È indubitato che il delitto, sotto un certo aspetto, è prova manifesta della libertà morale che costituisce la più bella prerogativa della nostra specie. Ma quel delinquente che dopo espiata una pena ricade nello stesso o in altri reati, non può negarsi che mostri di aver perduto il senso morale, o di possederlo in grado inferiore all'universale degli uomini. Come puossi credere che questo senso morale non abbia esulato da colui che dimentico de' guai e dell'onta dell'antecedente condanna, si espone a ricominciare la serie dei dolori acerbissimi

Il sig. Chatellin (riferisce lo stesso autore) in una nota alla traduzione francese del libro *Sulla responsabilità criminale e sulla capacità civile nei turbamenti intellettuali*, scritto dal Dr Kratt-Ebing, narra di un ottimo signore da lui conosciuto, che si pose più volte in agguato per uccidere il proprio medico, e sempre al momento decisivo, vinto dalla coscienza di far male, lasciò cadere l'arma. Ma quell'infelice finì per uccidere se stesso, lasciando scritte queste parole: « Mi fo suicida, per non diventar assassino ».

già lungamente sofferti? Come può dirsi che abbia il senso morale chi mostra di preferire la vita del carcere, la catena del galeotto, al lavoro del libero cittadino, alla libertà ed alle gioie dell'onesto padre di famiglia? E se per essere privi, o non abbastanza forniti, di senso morale, si può ricadere nel delitto, non sarà cosa più civile, più umana, ritenere che il recidivo appunto sia tale perchè il suo intelletto non è in condizioni normali? Io non farò qui lunghe considerazioni sulla differenza che puossi fare fra moralità ed intelligenza. Senza dubbio, vi ha uomini d'intelletto senza moralità. Ma la moralità non è il senso morale. Taluni uomini d'intelletto gagliardo hanno il senso morale senza aver moralità; pure, nonostante il difetto di moralità, non incappano mai nel codice penale. Il senso morale, di cui io qui parlo è l'intelligenza del bene che non può disgiungersi dall'intelligenza del vero. Per lo che chi è sfornito del senso della moralità, come i delinquenti recidivi, non ha neppure il bene dell'intelletto interamente.

Persistere pertanto nel credere che la recidività sia assolutamente indizio e prova di pertinace proposito nel delinquere, e di incorreggibilità volontaria, può essere un modo facile e speditivo per liberarsi da molte noie e da pazienti indagini, ma non tende ad avvicinare la giustizia umana a quell'ideale cui la società tende e che forma le aspirazioni della scienza. È il sistema dell'*a priori*, seguito finora in questo argomento, che ha ritardato la soluzione del problema della recidiva; e finchè lo stesso sistema non venga abbandonato, non è sperabile ottenere la desiderata soluzione.

105. Giunto a questo punto, io prevedo, o, dirò meglio, temo una risposta che i sostenitori dell'aggravamento, o qualcuno di essi, potrebbero dare a quanto ho osservato sugli alienati erroneamente creduti delinquenti e, quel che è peggio, recidivi. Si dirà: — Non si con-

trasta la possibilità di qualche condanna che vada a colpire coloro che una occulta e irresistibile forza trascina al delitto e alla ricaduta nel delitto. Ma che perciò? I pazzi, appunto perchè tali, non sentono come i sani di mente il gravame della pena. Per essi la carcere, la reclusione, il bagno penale, non hanno valore di sorta. Sono insensibili ad un anno come a due di carcere, a cinque come a sette di reclusione, a dieci come a quindici di lavori forzati. Intanto, mentre si avrà un cinque o meno, per cento, di alienati che possono essere condannati come recidivi, ve ne sarà un numero di molto maggiore pei quali la pena avrà il suo valore effettivo, e conseguirà lo scopo della legge.

Questa cinica risposta, se venisse data, non dovrebbe meravigliare; perchè rammento che un magistrato inglese, dopo aver condannato un pazzo all'estremo supplizio, non dubitò di dire: « Io non sono ben certo se sia più necessario far appiccare un ribaldo od un mentecatto ». Infatti se, col criterio del magistrato inglese, si guarda il danno materiale che può arrecare alla società civile un alienato, che attenti alla vita del suo simile o che in altra guisa violi i diritti altrui, non v'è differenza fra il danno prodotto da esso e quello derivante dall'omicidio od altro reato commesso da chi non sia demente. Ma (ed è cosa di senso comune), non è il danno materiale che convenga considerare nel delitto, quanto il politico ed il morale. Non dee già calcolarsi il pericolo che può rimuoversi colla condanna del mentecatto, bensì il turbamento della coscienza pubblica che conseguirebbe dalla condanna inflitta al pazzo. Dove ne anderebbe il principio della libertà morale, che sta a base dell'umana responsabilità e quindi della penalità; dove la pietà potrebbe più trovare asilo, se fosse possibile giustificare la condanna del demente? Il senso morale dell'umanità si ribellerebbe, se fosse possibile veder condannato a morte un fanciullo od anche un giovanetto minorene. Ebbene, le stesse ragioni che valgono

per l'uomo il quale non ha toccata l'età, del pieno discernimento, la maturità della coscienza dei suoi atti, non sono forse applicabili al folle che uccide o che in altro modo offende i diritti altrui? Dirò anzi che maggiore oltraggio riceve l'umana coscienza con la condanna del demente, di quello che con la condanna di un fanciullo. Poichè questi, per quanto in una misura assai minore al maggiore d'età, ha il possesso delle sue facoltà mentali, laddove il mentecatto si suppone privo affatto del bene dell'intelletto. Fin dai più remoti tempi pronunciarono i giureconsulti che *lex mentem punit*. Il dolo, ossia la coscienza del malfare, è il principale, anzi l'essenziale scopo della punizione. Il danno è cosa secondaria, accessoria, e intanto calcolabile in quanto collegato, come ad elemento informatore, al dolo.

Oggi i pazzi, e coloro fra essi che furono già passivi di pena per delitto, sono rinchiusi nei manicomiali. La clausura, la camicia di forza, sono qualche cosa di più rigido della carcere, della reclusione, della catena del galeotto. Ma chi potrebbe attribuire alle cure, al rigoroso sistema di vigilanza cui sono sottoposti i pazzi, il significato che si attribuisce alle pene minacciate o che sono espiate dai veri colpevoli? Non sarebbe nè serio, nè umano, adunque, il voler giustificare la condanna coll'aggravamento che oggi si applica al recidivo sol perchè i dementi, che potrebbero essere passivi di tali castighi, sono inconsapevoli od insensibili alla pena loro inflitta. E di ciò senza dubbio sono persuasi tutti coloro che oggi favoreggiano l'instituzione dei *manicomii criminali*. In questi asili forniti dalla civiltà all'uomo cui d'umano non rimane che la figura, la segregazione, l'austero regime di vita, la stessa violenza cui va sottoposto, hanno l'aspetto non di una pena, ma di affettuosa cura; non di irosa rappresaglia della società, ma di pietosa, compassionevole assistenza verso gli sventurati nostri fratelli.

106. Riepilogando pertanto quanto abbiamo detto in-

torno alle cause organiche, che possono essere, e sono talora, le precipue e le sole che spingono a delinquere, puossi concludere esservi di coloro, i quali non solo sono puniti come autori di reati di cui non dovrebbero essere chiamati mai responsabili, ma, quel che è più, la loro pena viene rincrudita per la pretesa recidiva. Vi è in ciò tale enormità, che a confronto di essa appena possiamo ricordare quanto fu detto sulle disgraziate vittime di errori giudiziari. Produce raccapriccio il pensare che possa esservi chi, vittima di malattia ereditaria o di vizioso organismo comunque acquistato, non solamente venga annoverato fra i delinquenti, e come tale condannato, ma gli sia altresì esacerbata la pena dalla speciale sanzione che colpisce i recidivi.

E se è innegabile che vi sono dei casi ne' quali, inconscio il giudice, venga condannato un pazzo, e tuttochè pazzo a lui si applichi la sanzione del recidivo, pottrassi egli conservare un aumento di penalità, che col colpire simili infelici fa della legge un odioso strumento di crudeltà in mano di chi l'applica?

CAPO SESTO.

Influenza del sistema carcerario sulla recidività.

107. I sostenitori del vigente sistema penale, dopo quanto si è finora discusso, dovrebbero, se non dichiararsi convinti della ingiustizia che si cela nell'aggravamento di pena con cui sono puniti i recidivi, confessare almeno che molto è da studiare prima di decidere se la recidività sia l'effetto della ostinazione colpevole de' giudicabili, o non piuttosto di altre cause poste, in gran parte, fuori della loro volontà. Le cose già dette mi sembrano talmente vere, improntate di tale evidenza, che, per disconoscerne il valore e la gravità, converrebbe, a mio avviso, dubitare della condizione fisica dell'uomo e dei risultati più probabili della statistica.

108. Se non che, ad accrescere efficacia alle cose già dette e ad esaurimento del mio programma, rimane ancora a vedere se anche il regime carcerario e l'infelice condizione in cui trovansi i liberati dai luoghi di detenzione non conferisca all'aumento dei recidivi. Poichè ove fosse vero che, in conseguenza del regime penitenziario vigente, e dell'abbandono in cui sono lasciati coloro che hanno espiato la pena, molti di essi ricadono nel delitto, si avrebbe un altro grave, e sarei per dire perentorio motivo, per convincersi della ingiustizia contro la quale fin qui ho combattuto.

109. Le carceri, quali si mantennero finora, anzichè istrumento di correzione e di emenda, furono centro e fomite di corruzione. E ciò, sia che trattisi di detenzione preventiva, o trattisi di espiazione di pena per condanna. Una turba di piccoli delinquenti, ed una moltitudine di giovanetti che lo zelo, non sempre lodevole, degli agenti di Questura, trascina quotidianamente nelle prigioni, per lo più appartiene alla categoria degli inesperti, degli abbandonati, dei miserabili, sforniti di educazione, di istruzione e talora di pane. Taluni sono imprigionati per questua, altri perchè riputati oziosi e vagabondi; in generale figli di genitori poveri od infermi, non di rado orfani e derelitti, che avrebbero bisogno di essere ricoverati in asili di lavoro e di educazione, piuttosto che carcerati. Tutti costoro o senza alcuna cautela o con insufficiente, vengono rinchiusi insieme con quelli che o già furono condannati o che attendono il giudizio. In pochi giorni, se non anche in poche ore, fra i nuovi arrivati e gli anziani delle carceri si forma una corrente di simpatia e di amicizia, si attiva uno scambio di idee e di interessi, che avrà una influenza tanto più efficace quanto più l'anima nel freddo ozio del carcere sentirà il bisogno di tenersi attiva e nutrirsi di sensazioni. E di qui la rapida trasformazione che patisce lo spirito degli ultimi arrivati. I discorsi si avvicendano quasi esclusivamente sul motivo della carcerazione, sul delitto reale o presunto; ed in quell'areopago di furberia e di malignità si aguzza l'ingegno dei più provetti per preparare la difesa ai veri colpevoli, per redarguire i timidi e dissuaderli dal confessare il loro fallo. Scuola di menzogna e di astuzia, di simulazione e di scaltrezza, di ingannie e di sorprese, la carcere che la società civile istituisce non per punire soltanto ma anche per correggere e riabilitare il reo, diventa causa di immoralità e di rovina per il colpevole e per chi non lo è. Quel ladruncolo, quel manesco, i quali se prima o dopo la condanna fossero stati isolati o associati con persone

non pregiudicate, sarebbero tornati in seno alle famiglie pentiti e moralmente rinvigoriti, per essere stati invece frammisti a gente malvagia e inveterata nel vizio, faranno ritorno alla società non solo senza quel pudore e quell'amor proprio contro i quali ebbero a lottare prima di delinquere, ma con l'animo disposto a tentare novellamente la prova del delitto. Nelle carceri essi avranno appreso di quali artifizii, di quali precauzioni, di quali espedienti convenga premunirsi per riuscire a deludere la vigilanza dei pubblici funzionari, per delinquere impunemente.

110. Potrassi forse dire che si sottraggano a questo stato di cose coloro che sono ricoverati nei *Riformatorii*?

Nemico delle esagerazioni e di quei giudizi che possono tornare ad offesa della dignità del mio paese, io ho chiesto notizie dei *Riformatorii* a chi per essere familiare con simili istituti poteva fornirmele più esatte.

Ora ecco ciò che su questi ricoveri ho attinto direttamente da uno dei più insigni educatori che vanti l'Italia.

« Fanciulli abbandonati, indomiti, rei di contese, di insulti, di ruberie, ma non affatto demoralizzati e corrotti ancora, vengono presi dalle guardie e condotti in carcere, e vi si lasciano spesso finchè sia istituito il processo ed emanata contro di loro la sentenza, dalla quale conseguono gli anni che devono passar in questo o quel *Riformatorio*. Udire dalle labbra di questi sciagurati la storia dolorosa della depravazione cui soggiacquero nei giorni e mesi passati in carcere, desta compassione e fa proprio rabbrivire. La resistenza dei primi giorni finisce sempre coll'essere vinta. Tutto si adopera: le lusinghe, il ridicolo, il vituperio, la violenza; e non di rado vengono consegnati agli istituti aperti all'educazione e correzione loro, nello stato più lagrimevole. Che se l'arte medica viene loro in aiuto per sanarli fisicamente, moralmente chi li risana? Erano dissipati, aveano mestieri di freno e di indirizzo; ma chi aspetta-

vasi vederli ridotti in quello stato morale deplorabilissimo, non dirò per opera della umana giustizia che li colpiva, ma per cieca ostinatezza e quasi connivenza di magistrati e governo; che avvertiti di tanto danno, tuttavia proseguono a tollerare siffatto assassinio morale della gioventù prevenuta, associandola alla maturità d'anni e alla vecchiezza più immoralmente scaltrita, perchè, se prima non erano, li formi veramente degni della casa di custodia in cui sarebbero imprigionati, e si possa dire che il delitto e la più deietta condizione ve li aveva condotti. È una disperazione cotesta, è una contraddizione di fatti inesplicabile: si vuol educare e correggere, s'incontrano dispendii gravissimi a quest'uopo, si vantano ricerche d'ogni maniera per riuscirvi; e si comincia questa impresa col porre i fanciulli violentemente a contatto con la iniquità consumata, nè si ascoltano le grida che da tutte parti si elevano perchè si provveda e si tolga questo procurato abbruttimento! » (1)

111. Sono queste rivelazioni talmente vere e gravi, che nessuno, senza troppo osare, potrebbe impugnarle. E intorno ai Riformatorii, non credo, per lo scopo di questo capitolo, di dover aggiungere altro. Quanto alle carceri, gli esempi di detenuti che vi entrarono innocenti, o rei

(1) Questo è il giudizio che dei giovani reclusi nei Riformatorii dà l'illustre e benemerito Jacopo Bernardi, presidente della Congregazione di Carità di Venezia e membro della Commissione amministratrice dell'Istituto Coletti.

L'Istituto Coletti, così chiamato dal suo fondatore, accoglie, in virtù di speciali accordi presi con l'autorità politica, tutti i minorenni che la Questura vi manda e che sono bisognosi di correzione.

Io mi rivolsi preferibilmente al Bernardi sapendolo dei seri istituti educativi appassionato sostenitore e protettore, e dei falsi o mal governati tenace ed instancabile censore; e persuaso che in argomento come questo che interessa altamente la nazione, la parola severa ed autorevole d'uno dei più insigni nostri letterati ed educatori, conferirà grandemente ad agevolare la riforma carceraria universalmente desiderata.

Il Bernardi, del quale pubblico testualmente la lettera, mi fece eziandio conoscere che parecchie volte fu rinnovata l'istanza perchè si cercasse ogni mezzo di salvare questi fanciulli prevenuti dalla maggior corruzione. « Pochi giorni (così il Bernardi) di convivenza in mezzo agli altri carcerati è una ruina fisica e morale lagrimevolissima.

di lievi reati e che ne uscirono perversi e malvagi, darebbero luogo ad una copiosa e pur troppo lagrimevole statistica. Ma io mi limiterò a ricordarne uno solo, sapendo come su per giù al medesimo si rassomigliano quanti altri io potrei riferire, e tutti quelli che i patrocinanti del foro penale sarebbero in grado di aggiungere.

Un certo E. A. dell'età di 19 anni, operaio mosaicista, orfano di padre, cui l'onesto e intelligente lavoro faceva guadagnare non meno di 6 lire al giorno, nel 1875 si invaghi perdutamente di una giovanetta diciottenne, leggiadra e assai piacente. Per una certa disparità di condizione, la legittima loro unione era avversata dai genitori della fanciulla. L'amore però, che toglie molte disuguaglianze create dalla società, aveva congiunto quei due cuori; onde i due innamorati combinarono la fuga, come espediente per superare le difficoltà insorte. La fuga avvenne, e i due fuggiaschi per qualche ora si ricoverarono nella casa della madre di E. A., poi si recarono a Frascati. I genitori della fanciulla, accertisi della sua assenza, ne avvertirono tosto la Questura, la quale non tardò a raggiungere i fuggitivi. Siccome però nell'abbandonare il tetto paterno la giovanetta portò seco robe ed oggetti di valore che non le appartenevano, l'autorità giudiziaria procedette contro il giovane seduttore e contro la madre di lui supposta istigatrice del ratto e del furto. È inutile dire che la inesperta fanciulla fu resa ai suoi genitori, ed è facile comprendere come fosse indotta da essi ad accusare del suo fallo l'amante e la madre di lui, i quali perciò vennero arrestati.

Passarono molti mesi prima che i due imputati fossero giudicati; e durante questa lunga detenzione, avendo io l'incarico di difenderlo, ebbi campo di accorgermi della notevole trasformazione che si era operata nell'animo del povero e valente mosaicista. L'ingenuo, il buon figliuolo de' primi giorni, che piangeva e si disperava per la sconsigliata impresa, per la fallita unione con colei che aveva

incatenato il suo cuore, che avrebbe sparso il sangue pur di possederla, e che si doleva amaramente del lavoro perduto, più tardi mi si rivelò accorto ed astuto, pentito non del falso partito preso, ma del modo con cui lo aveva mandato ad effetto.

Tradotti alle Assise, non fu opera difficile persuadere i giurati della innocenza dei due accusati, i quali furono assolti.

Con la scarcerazione però de' due sventurati non finì il doloroso dramma. Anzi dopo la recuperata libertà più che mai si manifestarono i funesti effetti della carcerazione patita dall'orfano infelice. Il lungo soggiorno nelle carceri non pure aveva mutato lo spirito di lui, facendogli perdere quella semplicità e dirò innocenza di costumi, per la quale durante la fuga aveva potuto intrattenersi lunghe ore colla donna amata senza abusare della sua debolezza; ma ne aveva trasformato l'indole e la natura suscitando nel suo animo la libidine del delitto. Egli aveva stretto nelle carceri criminosi legami con parecchi di coloro che dovevano fra poco finire l'espiazione della loro pena. Tra loro fu convenuto di associarsi nel diabolico intento di depredate quanti avrebbero transitato di giorno e di notte nelle meno frequentate vie di Roma.

Era questo un patto, che forse sarebbe rimasto nullo l'altro che una passeggera aberrazione della mente del giovane mosaicista, se, appena uscito dal carcere fosse stato riammesso all'antico laboratorio. Ma siccome egli fu respinto dal vecchio padrone e gli fu impossibile trovare in breve tempo altro onesto impiego, così avvenne che nel breve giro di due mesi la malvagia compagnia, composta di giovani d'in su i 20 ai 25 anni, si abbandonò sfrenatamente alle grassazioni, incutendo il terrore nell'animo di tutti i pacifici abitanti di Roma.

La vigile polizia non tardò a metter le mani sui colpevoli. Per opera dello stesso E. A., il quale per la

sua inesperienza nell'arte del ladro, fu il primo a cadere nel laccio tesogli dalla Questura, tutti i suoi complici furono arrestati. Erano otto i giovani accusati delle sei grassazioni che in breve tempo erano state audacemente consumate, e di essi uno solo potè sfuggir al rigore della legge. L'E. A., ed i suoi sei complici dal 1875 espiano nella galera la pena di cui i loro atti li resero meritevoli; e fino al termine, chi di 15, chi di 20 anni, trascineranno la catena del galeotto.

Ora io domando: questo e moltissimi casi simili che ometto solo per amore di brevità, non dimostrano come molti gemano nelle case di pena e nella galera, per effetto del regime carcerario più che della propria indole corrotta?

112. La tendenza a delinquere, in chi non sia vittima di predisposizioni organiche morbose, è in ragione inversa degli ostacoli morali che si hanno a superare. Chi è stato ospite delle carceri, ed a contatto di proventi delinquenti, facilmente spezzerà i freni morali che nella maggior parte degli uomini sono scudo contro la colpa. Ognuno sa che l'uomo onesto, o colui che non ebbe mai a far conti con la giustizia punitiva, paventa il pericolo di cader nelle unghie del Procuratore del Re e del giudice istruttore. L'idea di un pubblico giudizio penale, della perdita della libertà, dell'abbandono violento dei parenti, degli amici, dei propri negozi, fa gran breccia nell'animo umano ed è un salutare freno al malfare. Una volta però che si è presa familiarità colle carceri, o che si è superato il timore di una solenne comparsa in giudizio; una volta che si è guardata in viso la giustizia, l'avversione al delitto scema e si dilegua; e la nefanda opera dell'istigatore o il bisogno che vi stringe ai fianchi finiscono con far prevalere gli istinti criminosi.

È l'ambiente in cui si vive, che forma in gran parte o modifica lo spirito nostro. Chi vive in seno alla famiglia, dove le idee morali sono tradizionali, dove si

ha il culto per tutto ciò che è giusto ed onesto, dove la colpa e il delitto sono detestati, raro sarà che violi il codice penale. Ma nelle carceri, dove l'argomento di ogni discorso è la procedura cui ogni detenuto sarà sottoposto, dove non si parla che della ricerca del sistema che meglio conduce all'assoluzione, dove si fa assegnamento sulla propria astuzia e finezza non meno che sulle false testimonianze o sulle reticenze dei benevoli testimoni; in questo ambiente dove la religione è schernita, la morale derisa, come è possibile che i timidi e gli inesperti rimangano incontaminati, o che resistano alla tentazione di delinquere nuovamente se già caduti in fallo? Laonde uno che è già stato in carcere, sarà più pieghevole ai suggerimenti, agli inviti di persone vecchie nel malfare; difficilmente potrà resistere alle loro seduzioni, non di rado rese più efficaci dalle minacce. Vi sono di quelli che, maestri nel delitto, hanno siffatto ascendente sugli altri, che per isfuggire alle loro macchinazioni, per non cadere nelle loro insidie, appena basta un animo gagliardamente temprato ai lunghi insegnamenti di una austera e robusta educazione, oppure alla virtù fortificante della scienza.

Il vizio e il delitto come la virtù, il male come il bene, hanno pure le loro attrattive; e quando la mente è fiacca per ignoranza, o debole per istruzione superficiale, o per l'assoluta mancanza di questa, l'immaginazione ha il sopravvento sulla ragione. È l'immaginazione che al povero di spirito, all'ignorante, presenta il delitto come mezzo agevole e sicuro di uscir dalle angustie della povertà, di arricchire senza molti stenti e fatiche, di emanciparsi dalla soggezione mal tollerata dei parenti. Basta uno che nelle carceri faccia balenare agli inesperti compagni l'idea d'un avvenire attraente per lusinghe, e senza le pene del lavoro, basta uno che si faccia l'apostolo della emancipazione delle plebi col mezzo del furto, perchè quest'uno guadagni alla sua causa in copia i proseliti. È l'ambiente, lo ripeto, che come d'ordinario

forma i grandi uomini, i grandi pensatori, gli artisti, i letterati, plasma anche molti grandi malvagi. La prigione è preparazione al Bagno, il Bagno al patibolo. « Se si conta, lasciò scritto Pellegrino Rossi, il numero d'uomini che la società ha dovuto mandare al patibolo, unicamente per delitti che essi hanno appreso e che furono invitati a commettere durante la loro prigionia, è quasi permesso di domandare se l'abolizione d'ogni penalità non sarebbe un miglior mezzo di protezione pei cittadini ». E Odilon Barrot nel suo lavoro sul trattato del Rossi soggiunge: « Questo pensiero, che la società punisce di morte l'effetto di un contagio di cui essa stessa ha inoculato il germe, è orribile: ma pure è esso del tutto senza fondamento? »

L'accumulamento nelle carceri, di persone di età e condizione diversa, non appena sono arrestate, insieme con delinquenti brutali è adunque tal piaga da non essere in niun modo tollerata. Una volta che codesti sciagurati e soprattutto i minorenni, cacciati in mezzo a corruttori di simil fatta, vengono iniziati ad opere, imbevuti di ammaestramenti che nessuna sollecitudine di riformatori basta a correggere, lo Stato deve provvedere a questa urgente necessità di separazione acciò più non avvenga che esso stesso educi nemici suoi e della civile convivenza. — Non potendosi abolire le carceri, si mutino le condizioni dell'espiazione. Soltanto col mutar l'ambiente dove vivono coloro che attendono di essere giudicati, o che espiano la pena per condanna patita, scemerà la delinquenza e si restringerà il numero dei recidivi.

113. Non solo però il carcere preventivo e la mescolanza di tutte le classi di detenuti, ma la difficoltà di trovar lavoro, liberati che siano dal carcere, dalla reclusione o dal bagno penale, è cagione per molti di ricaduta nel delitto. Usciti dallo stabilimento penale dopo l'espiazione d'una prima pena, od anche dopo la sola carcerazione preventiva, i liberati, se poveri, raro è che

trovino stabile occupazione. Ne abbiamo un esempio nell' E. A. e puossi dire che di questo fatto gli avvocati penalisti abbiano prove quotidiane.

Non solo la società punisce in generale con l'ostracismo il delinquente che dovrebbe supporre riabilitato e purificato dalla pena sofferta; ma, ed è più doloroso, rifiuta lavoro, non di rado, anche a quelli che, o la calunnia, o l'errore, o l'avidità processante di certi giudici istruttori, espongono all'onta ed al danno di una ingiusta carcerazione preventiva. Molti giovani liberati dal carcere anche senza condanna, robusti e pieni di oneste intenzioni, io ebbi occasione di vedere affannati in cerca di lavoro; e seppi che per molti mesi furono reietti inesorabilmente da tutti.

Le ragioni di questa diffidenza, di questa ripugnanza, quasi universale, che ispirano i liberati, non saranno del tutto giustificabili, ma certo non sono del tutto ignote. Chi ricusa di ricevere un artista, un operaio, nell'officina, perchè ha espiato una pena per furto, per frode, per falsità, per ferimento o per altro più grave reato, non solo vede nella condanna di cui esso fu passivo od anche nella sola carcerazione sofferta, un motivo a sospettare della sua fedeltà, una causa di contagio morale per gli altri lavoranti; ma presume, o sa che alla scuola del carcere, della reclusione e del bagno penale, quell'individuo non ha potuto attingere insegnamenti morali, idee rette e che offrano guarentigia della sua onestà o conversione.

È il regime penitenziario che crea ostacolo al collocamento dei liberati nelle officine, dalle quali li aveva allontanati il primo fallo. E fino a che non penetri in tutti il convincimento che le pene sono regolate in modo da conseguirsi per esse non solo la riparazione dovuta alla società offesa, ma la rigenerazione del delinquente, nessuno o pochi apriranno le loro braccia ai liberati dalle case penali.

Se in qualche guisa però è giustificato il contegno di

chi ricusa in simili casi il lavoro, tuttavia l'uomo, il quale avendo pagato il fio delle sue colpe, ricade nel delitto, perchè era questo il solo mezzo che gli rimaneva per procacciarsi pane ed asilo, per sottrarsi al suicidio, non può essere senza ingiustizia manifesta minacciato e punito di pena maggiore della ordinaria.

Che molti liberati, per la ripugnanza che essi ispirano, siano privi di ogni risorsa, esposti ai cattivi consigli del bisogno, e pressochè fatalmente trascinati di nuovo al delitto, è cosa che dimostrano le statistiche criminali; secondo le quali la maggior parte dei liberati non sono ripresi che per crimini o delitti contro la proprietà, o per altri reati che rivelano la mancanza di lavoro o la miseria; e lo ammettono i più insigni giuriconsulti ed uomini politici.

Ecco come si esprime in proposito il Bonneville de Marsangy nella sua reputata opera *De l'Amélioration de la loi criminelle*.

« Della recidiva vi è una causa più grave senza paragone che qualunque altra, più funesta ai nostri occhi di tutte, e sulla quale non cesseremo di insistere fino a che non si abbia la degnazione di ascoltarla e di meditarla, fino a che infine non siasi presa la risoluzione di provvedervi. Questa causa è la difficoltà quasi insormontabile, che alla loro uscita dal luogo di detenzione, i liberati anche emendati provano a trovar lavoro e a collocarsi nella società.

« Mi si permetta a questo proposito qualche semplice riflessione. Si è veduto che il terzo (33 %) dei liberati si fanno recidivi. Ma quand'è che questi liberati rientrano nella via del delitto? È forse assai dopo alla loro scarcerazione, allora che il tempo a poco a poco ha cancellato in loro il ricordo della pena? No, essi sono ripresi e giudicati prima che spiri il terzo anno della loro liberazione e rarissimamente più tardi (1). Da questo

(1) È ciò che accade ordinariamente anche in Italia. Infatti per quel che si riferisce al tempo decorso dall'ultima liberazione al nuovo reato,

fatto, invariabilmente confermato dalla statistica, non vedete scaturire una luce che rischiarerà tutte le questioni della recidiva? Se la ricaduta non si produce che nel tempo più prossimo alla liberazione, e quasi mai dopo, forse che non è ella questa una prova evidente che la causa prossima ed efficiente della recidiva si trova, come io l'annunziai, nella condizione medesima che è fatta al liberato all'uscire dal luogo di detenzione? »

E il Bonneville prosegue dicendo: « Voi liberate un individuo che ha sofferto, mettiamo, quattro o cinque anni di prigionia, e che l'espiazione ha più o meno emendato. Che dovrà egli fare? Egli aveva uno stato, un impiego, un'industria. Oggi egli non l'ha più. Come vivrà egli? — Bisogna, dite voi, che egli lavori! Senza dubbio: ma per ciò occorre un padrone che consenta a occuparlo; ed ecco che precisamente la legge proibisce al padrone, sotto pena d'ammenda e di danni-interessi, di prendere un operaio senza *libretto*. Ora, come quest'uomo che esce dalla carcere avrà egli un libretto? Non gli si dà neppure un certificato che attesti la sua buona condotta durante il tempo dell'espiazione. Privato di questo indispensabile *passaporto* del lavoratore, che cosa volete voi che egli diventi? Dove volete che egli vada a lavorare? È dunque evidente che questo liberato proverà, se non l'impossibilità, almeno gravissima difficoltà a trovar lavoro. Da ciò il vagabondaggio, la mendicizia, il furto! Da ciò la disperazione, una vita novella di disordini e di delitti » (1).

risulta dalle statistiche ufficiali del decennio 1870-79 che si fecero recidivi:

	UOMINI		DONNE	
	N.	%	N.	%
Entro tre mesi	184	9	5	11
» sei mesi	104	5	4	9
» nove mesi	68	4	1	2
» l'anno	50	3	2	5
» due anni	157	8	2	4
Oltre i due anni	373	19	10	22
In espiazione di altre pene	2	»	»	»
Ignorasi	1003	52	21	47

(1) P. II, cap. 2°, Sez. 3.

La stessa autorità politica non disconosce questa pericolosa condizione dei liberati dai luoghi di detenzione. In una circolare del Ministro dell'Interno di Francia del 28 agosto 1842 si diceva: « Designati i liberati come uomini pericolosi, deve tornar loro difficile di procurarsi lavoro, e allora essi non hanno più che a scegliere, per così dire, tra la mendicizia ed il furto! Questa spiacevole condizione risveglia in essi tutte le perverse passioni, e ripigliano infallibilmente il corso di una vita tempestosa e irritata ».

In un suo notevole parere sulla legge delle prigioni, la Corte di Montpellier non esitava a dire, che: « Una delle principali cause della recidiva è la miseria profonda che colpisce pressochè sulla soglia delle carceri la maggior parte dei liberati » (1).

Questi giudizi possono, agli occhi di qualche lettore, aver perduto d'importanza pel tempo in cui furono dati, e, riferendosi tutti alla Francia, potranno parere non del tutto attendibili per l'Italia.

In quanto al tempo però esso non pare che abbia influito a modificare in Francia l'opinione che già si aveva sui liberati dalle case di pena, poichè uno dei più autorevoli conoscitori della materia, l'Ivernès, nel molto lodato suo lavoro sulla *Recidiva*, da me già citato, a un dipresso si esprime nello stesso senso. « Si è ricercata, egli dice, la causa di questa progressione di recidivi. Se l'indulgenza del legislatore o piuttosto del giudice può, in una certa misura, essere considerata come incoraggiante questo aumento, certo, e *tutti sono d'accordo a questo proposito*, che il male ha soprattutto la sua sorgente nella difficoltà di ricollocare i liberati, e nell'insufficienza del regime penitenziario per ciò che concerne il miglioramento morale ». Ed in uno scritto più recente lo stesso Ivernès diceva: « È evidente che la recidiva ha spesso per causa la difficoltà di ricol-

(1) BONNEVILLE, Op. cit. P. II, cap. 11, Sez. 3, pag. 39 e seg.

locamento del liberato nella società. Ora, avviene in materia penale come in materia politica; vale meglio cioè prevenire che reprimere; l'attenzione dee dunque portarsi sui mezzi di impedire al liberato di ricadere nel reato (1).»

Circa il *libretto* occorrente agli operai in Francia per essere ammessi nelle officine, e che non può esser concesso a chi ha sofferto una condanna penale, se ciò non si verifica fra noi, essendo in Italia la grande industria assai ristretta e meno sottoposta a regolamenti, è altresì vero che non è sempre facile nel nostro paese di riprendere la professione che una condanna penale aveva fatto interrompere. Per esempio, i conduttori di locali destinati alla rivendita di certi generi di consumo non possono essere autorizzati ad aprire questi locali, se non sono muniti della fede penale negativa. Coloro che sono sottoposti alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza non possono essere autorizzati all'esercizio di vetturini di piazza finchè dura questa pena. « Si rifletta, dice un egregio commentatore del nostro codice penale, che talora la ricaduta del colpevole è la necessaria conseguenza della condanna la prima volta patita. Se il magnano condannato per falsa chiave, è sospeso nell'esercizio del suo mestiere; se il condannato per furto non trova per nessuna via onesto lavoro; se l'ammonito è respinto e fuggito da ogni galantuomo; come potrà rimproverarsi ad essi indurimento nella colpa, insensibilità alla pena, pervertimento e sfida alla legge penale, se stretti da questa crudele condizione fatta loro dalla società, pur ribellandosi alle sue leggi, tornano a delinquere per procurarsi quel sostentamento che la via dell'onestà non può più dare ad essi? » (2)

Del resto, che la difficoltà di trovare collocamento dopo la liberazione dal luogo di pena costringa molti

(1) *La Récidive; Communication verbale faite à la Société de Statistique de Paris, dans la séance du 27 dec. 1882. — Bulletin de la Société générale des prisons; mars 1883.*

(2) COSENTINO, *Il Codice Penale del 1859 annotato* (art. 118).

a ricadere nel delitto è tale verità, ripeterò col Grofton, che la pratica quotidiana fortifica e che nessuno saprebbe negare (1).

114. Nonostante però questo cumulo di ragioni, di fatti e di autorevoli giudizi, molti non troveranno tutto ciò sufficiente per ammettere che debbasi rinunciare a veder nella recidiva una circostanza aggravante della pena. Si dirà che il legislatore non può preoccuparsi dell'influenza dell'esempio, del contagio che sui buoni o colpevoli di lieve reato può esercitare il consorzio coi malvagi, della misera condizione economica in cui versa il liberato dal carcere. Vi sarà pur anche chi non si periterà di asserire che l'uomo ha l'obbligo di premunirsi contro tutte le seduzioni del male, contro gli stimoli della fame, e che è una necessità sociale che la legge abbia il suo corso inesorabile, malgrado gli inconvenienti ai quali dà luogo l'applicazione di essa.

La lentezza ed indifferenza con cui si provvede alle riforme carcerarie, autorizza a credere che tutto ciò si dica e si creda, e che finora pochi o nessuno abbiano considerato quale profonda, immensa, differenza vi sia nella condizione intellettuale e morale di chi fa le leggi e di coloro che chiamati ad osservarle, si trovano a violarle. Il legislatore in Italia, come dappertutto, si lascia guidare, massime in argomento di leggi punitive, da un ideale, che è molto lontano dal trovare riscontro nelle condizioni generali degli uomini. Quindi le leggi penali sono improntate a un tipo di perfezione, che non è conforme alla diversità e molteplicità di condizioni fisiche, morali, intellettuali e sociali, in cui si trovano coloro che se ne fanno i violatori. Mettendosi dal lato della conservazione dell'ordine sociale, gli autori delle leggi stabiliscono per una categoria di reati delle sanzioni a tipo uniforme per tutti i cittadini, di qualunque grado sociale, di qualunque sesso, istruiti

(1) *Communication au Gouvernement d'Irlande de nov. 1855.*

ed ignoranti, di intelletto gagliardo o debole, giovani o vecchi. La pena non è sempre dal legislatore misurata secondo il grado di senso morale o d'intelligenza che il delinquente può possedere, e che può essere sufficiente o pur no a vincere gli ostacoli, a resistere alla spinta criminosa; ma per lo più secondo la condizione in cui lo stesso legislatore trovasi quando detta la legge. La quale foggata a uno stampo per tutti identico, produce una specie di letto di Procuste e fa che il *summum jus* si risolva sostanzialmente in una *summa injuria*. — Quelli che compongono il così detto potere legislativo sono, d'ordinario, persone di mente retta, in generale dotati di censo, colti e non di rado dotti e sapienti. Essi guardano il delitto da un lato tutto speciale, lo considerano come una ribellione volontaria dell'individuo alla società, ribellione che vogliono punire in chi se ne rende autore come la punirebbero in sè medesimi. Ma d'altra parte essi misurano la forza di resistenza che il delinquente può opporre alla tentazione di delinquere, dalla propria potenza, dalla energia delle proprie facoltà mentali, dalla signoria che sanno di poter esercitare sopra sè stessi, sulle proprie passioni; dal sentimento che essi hanno preciso e radicato nell'animo del retto e del buono: sentimento che infine è frutto della scelta educazione ricevuta, della scienza di cui sono forniti, dell'amore che pongono a conservare il grado sociale che occupano e del timore di perderlo. Se tutti coloro che sono chiamati ad osservare le leggi sentissero al paro dei legislatori in quale pregio debba tenersi la stima degli onesti, come si possa tollerare con rassegnazione anche la fame pur di non cadere in colpa; se fosse possibile che tutti gli uomini avessero l'impero sulle proprie passioni come lo hanno i filosofi, i magistrati, i letterati che seggono nei Parlamenti, certo le leggi potrebbero conservare quell'impronta di durezza e di rigore che hanno. Ma le cose non procedono di questo passo. Coloro che violano il

codice punitivo non sono quelli (salvo qualche rara eccezione) che raggiunsero i più elevati gradi sociali, non sono le intelligenze più elette, gli uomini più insigni per ingegno, per dottrina, per valore civile e militare e forniti di maggior censo; sono invece le maggioranze povere, ignoranti, rozze e con mediocre intelligenza, accessibili alle più prave tentazioni, schiave delle passioni e dei bisogni propri, non atte ad un grande uso di libertà.

Il delitto, giova ricordarlo, è in ragione inversa della libertà morale. Quindi esso è minimo nelle classi più nobili della società, in quelle che sono più libere perchè hanno meno ostacoli morali ed economici da vincere; ed è massimo in quelle dove agli istinti malvagi, alle tendenze criminose, sono pochi ed insufficienti i freni da opporre.

Di questa verità fanno piena fede non solo la statistica generale dei detenuti, ma quella speciale dei recidivi (1). Un contadino ignorante e povero, un operaio oscuro che non ha notizia esatta di ciò che sia dovere e diritto, potrà essere colpevole, se reo, al pari di chi questi diritti conosce ed insegna? Un bracciante, un rozzo lavoratore, avvezzo a vedere nell'uso del coltello contro chi lo provochi non solo un mezzo di necessaria difesa, ma un mezzo di crearsi una riputazione di fierezza e di grandezza, dovrà rispondere, ove abusi di

(1) Dalla statistica carceraria del 1872 rilevasi la seguente proporzione fra le diverse categorie di condannati recidivi:

	BAGNI	CASE DI PENA	
		Uomini	Donne
Analfabeti	68 %	62 %	89 %
Che sanno leggere	2 >	1 »	> »
Che sanno leggere e scrivere	30 »	36 »	11 »
Che hanno istruzione superiore	> »	1 »	> »

quest'arma, come una persona che avesse attinto alla famiglia, alla scuola, l'avversione ad ogni atto violento, ad ogni brutale reazione contro l'offensore?

Quando si dice adunque che ogni uomo dee premunirsi contro le tentazioni di delinquere, che si devono respingere gli inviti, i consigli di quelli che vi trascinano al malfare; che non solo si è responsabili, se uscendo dal carcere e non trovando lavoro ricadete nel delitto; ma che la ricaduta merita un aggravamento di penalità, si mostra di non comprendere quale legame interceda fra il delitto, la ricaduta in esso e lo stato morale ed intellettuale, economico e sociale del delinquente; si mostra di ignorare come possa influire sulla sua mente, sfornita dei solidi sussidii dell'educazione e dell'istruzione, l'esempio di cattivi compagni, lo stimolo acuto della fame, il bando perpetuo dal civile consorzio.

Del resto, mi sia lecito chiedere: quale sarebbe il contegno di coloro che hanno concorso alla formazione delle leggi penali se per caso si trovassero nella triste condizione in cui d'ordinario si trovano i liberati dal carcere? Posto nel caso di morir di fame, di suicidarsi, o di stendere la mano ladra sull'altrui sostanza, quale via sceglierebbe il cittadino legislatore? Probabilmente il suicidio; perchè all'onta di una pena per delitto difficilmente sopravvive chi cura gelosamente l'onore, la stima degli onesti, e non ama sfidare l'opinione pubblica. — Ma la morale dell'ignorante, dell'uomo rozzo è meno crudele e più religiosa. Il rimedio del suicidio, che il materialista o lo scettico può preferire a quello del delitto, non è accolto che con raccapriccio e spavento da colui che ha fede nell'esistenza di Dio e che crede essere egli il solo autore ed arbitro della vita e della morte, e che quindi si spaventa all'idea di anticipare violentemente gli orrori di una vita oltre la tomba piena di tenebre e di mistero.

Si vuole che il povero liberato dal carcere trovi un

freno al delitto nella pena espiata, nella forza del suo animo. Ma qual freno, quale breccia possono fare le considerazioni morali, l'idea dell'onore, la paura della carcere in chi sente mordersi lo stomaco dalla fame? Fra la morte del conte Ugolino di esito sicuro, e la carcere che può essere anche sfuggita, il maggior numero dei bisognosi, dei reietti dal lavoro, non tarderà a scegliere.

115. Sono non pochi coloro che opinano non essere argomento serio questo del regime carcerario per abolire l'aggravamento di pena contro i recidivi. Ma per l'autorità del suo nome e pel pregio dei suoi scritti mi limito a ricordare il più volte citato T. Canonico. Parlando di questo argomento, egli così si esprime:

« Non mancano pubblicisti che escludono l'aumento di pena pel recidivo perchè vorrebbero versare interamente sulla società la responsabilità delle recidive. Questa sentenza, esaminata con rigore scientifico, non si può ammettere. È vero pur troppo che le recidive si debbono in gran parte alle imperfezioni dei sistemi punitivi. Le funeste influenze della vita carceraria non si sono ancora potute, malgrado le tentate miglorie, interamente impedire. Il condannato che ha finito di scontare la pena si trova gettato ad un tratto, senza sufficienti istituzioni intermedie che lo preparino grado a grado, nel vortice della vita libera, in cui non porta il più spesso elementi migliori di quelli che avesse all'entrare nel carcere; ond'è che, respinto dal rifiuto degli onesti in mezzo alle seduzioni degli antichi suoi compagni, ridiscende ben presto la lubrica via che lo conduce di nuovo al misfatto. Ma la molteplicità delle occasioni che le condizioni presenti della società forniscono alle recidive, se accusa una piaga da guarire, non è una ragione di sconoscere il principio che esige pel recidivo un aumento di pena. Di quest'aumento sarà meno sentito il bisogno, quando sia meglio provveduto alla condizione dei liberati dal carcere: ma esso

si dovrà anche allora, come si deve adesso, ammettere tra i mezzi di diminuire il numero dei recidivi, a meno che si voglia sostituire al magistero punitivo un sistema fondato esclusivamente sulla prevenzione » (1).

Parmi inutile dichiarare che io non appartengo alla schiera di coloro che vogliono versare intieramente sulla società la responsabilità delle recidive. Dopo aver discusso di parecchie altre cause che conferiscono alla recidività (reale od apparente), va da sè che io non attribuisco al regime carcerario che una parziale influenza nella criminalità.

Piacemi invece rilevare come il dotto giureconsulto nel citato brano ascriva *in gran parte le recidive alle imperfezioni dei sistemi punitivi e alla mancanza di istituti che progressivamente preparino il passaggio dalla pena alla vita libera*; e come dopo queste sue osservazioni sembrerebbe logica e naturale la conclusione, che se il liberato dal carcere è tratto a ricadere nel reato da ragioni indipendenti dalla sua volontà ed alla società imputabili, ragioni che per contro non agiscono su coloro che per la prima volta delinquono, deve esso, se non con minore, certo non con maggior rigore essere punito.

Pure non è questa la conclusione dell'esimio criminalista e magistrato, il quale avvisa doversi mantenere l'aumento di pena contro i recidivi, abbia la società o non fatto quanto sta in lei per impedire la ricaduta nel reato « a meno che si voglia sostituire al magistero punitivo un sistema fondato esclusivamente sulla prevenzione. »

Senza dubbio il Canonico nel proferire questi suoi giudizi è partito dalla necessità dell'aumento di pena come mezzo di riparazione sociale e di emenda del reo. Ma nè la necessità sociale esige, nè la giustizia permette che il recidivo soggiaccia a pena più grave

(1) *Del reato e della pena*, pag. 339.

dell'ordinaria; e se a ciò dimostrare non bastano le imperfezioni del sistema carcerario e la mancanza di istituzioni protettrici dei liberati dal carcere, non si comprende però come questo stato di cose non debba pur esso concorrere colle altre ragioni e fatti sinora esposti a chiarire che non è giusto, non è assolutamente necessario, punire con speciale, più grave sanzione i recidivi; non si comprende come lo stesso stato di cose sia per l'illustre Canonico una maggiore giustificazione di quella sanzione *mostrandone quasi più sentito il bisogno*, invece di legittimare il rimprovero alla società di esigere con troppo rigore dal cittadino ciò che questi quasi esclusivamente per di lei colpa non può darle.

116. Il problema della recidiva può adunque risolversi in gran parte con le riforme carcerarie, e con le istituzioni rivolte a preparare un progressivo passaggio dalla vita della detenzione a quella della libertà. Quali siano le riforme carcerarie, io non starò qui a ricercare; sia perchè un tale esame mi trarrebbe fuori dell'argomento, sia perchè richiederebbe uno studio speciale, che non potrebbe essere convenientemente svolto negli angusti limiti di questo capitolo. Circa le istituzioni, più o meno atte a ridonare al liberato la fiducia pubblica, ed a scongiurare il pericolo di una ricaduta, io ripeterò quanto il lodato Bonneville diceva nell'opera più innanzi ricordata.

Il Bonneville poneva in bocca ai suoi avversari queste domande: « Ma che volete che il Governo faccia? Può egli forse dare una pensione a tutti i liberati in ricompensa dei loro misfatti? o deve aprire, mediante grandi spese, degli opifici nazionali per fornire ad essi quel lavoro che la confidenza pubblica loro ricusa? »

E rispondeva: « No: ciò che io voglio che il Governo faccia è che arrechi un rimedio qualunque ad una piaga di cui riconosce l'esistenza e la causa. Esso è istituito precisamente per applicare questo rimedio:

Est boni principis malis obviam ire, consulendo, providendo! — Non sono nè i lumi, nè i voti che gli mancano. Bisogna che egli provveda. *Hoc onus imperii!* »

Spetta quindi al Governo di ricercare il farmaco più opportuno ed efficace per guarire questa piaga che affligge la compagnia civile. Nella scelta del rimedio si rivelerà la virtù del potere pubblico, la sua attitudine a sostenere i pesi che si è assunto.

117. Se però fosse lecito in tale materia, non dirò di far proposte, ma di ricordare quelle già fatte da altri, o che l'esperienza ha dimostrato eccellenti nei loro risultati; si potrebbe domandare che venisse sollecitamente attuata la liberazione preparatoria dei condannati, — che si sopprimesse la sorveglianza speciale della polizia, — che si restringesse in angustissimi confini la carcerazione preventiva, — e che si promuovessero senza indugio gli istituti di patronato pei liberati dai luoghi di detenzione.

118. Il primo di questi rimedi è stato proposto dallo stesso Bonneville e figura nel nuovo Progetto di Codice penale del Regno nostro. Questa misura, quale si pratica nell'Irlanda, nell'Inghilterra, in Svizzera, in Germania, dove essa dà i migliori risultati, faciliterebbe singolarmente, come si esprime l'Ivernés, il ritorno del colpevole nella via del bene (1).

« Dando ad ogni condannato, diceva il Beltrani Scalia, il potere di redimere una parte della sua pena col

(1) Ecco, in due parole, dice lo stesso Ivernés in che consiste la liberazione condizionata. L'espiazione comincia con 9 mesi di cella, di giorno e di notte; viene in seguito il lavoro in comune durante il giorno e l'isolamento durante la notte (sistema di Auburn); indi ritorno in cella per poco tempo onde stabilire le risoluzioni del condannato. E durante il soggiorno del detenuto in questa carcere intermediaria che una Società di patronato cerca per lui del lavoro. Allora, se ha subito almeno la metà della sua pena il condannato è messo in libertà; gli si rilascia una licenza (*ticket of leave*), gli si impone una residenza obbligatoria, affinché si possa esercitare su di lui una sorveglianza protettiva, e se, prima che spiri il tempo legale della sua pena, esso commetta una nuova infrazione viene ricondotto in carcere per continuarvi ad espiare il rimanente della sua condanna (*La Récidive, Communication verbale* ecc. pag. 326).

lavoro ecc., qualunque eccezione tra essi sarà evitata: il tempo della condanna verrà diminuito in ragione dei titoli di benemeranza che si saranno meritati, in ragione delle maggiori guarentigie che daranno della buona condotta in avvenire; e la libertà concessa, appunto perchè revocabile, sarà un freno potente che impedirà nuove ricadute nel delitto. » (1)

119. Intorno alla sorveglianza speciale, cui vanno soggetti molti dei liberati dalle case di pena e dai bagni penali, pochi ignorano come essa sia la cagione precipua di molte ricadute. È tanto difficile l'ottemperare ai molteplici obblighi imposti da questa pena secondaria, che i condannati preferirebbero vedere aumentata la pena ordinaria piuttosto che sottostare alla tirannia della sorveglianza. Essa infatti è la peggiore delle interdizioni, resa più grave per le soverchie esigenze dei regolamenti di polizia e, diciamolo pure, per le continue persecuzioni con cui gli agenti della Questura molestano i sorvegliati.

Così pensa anche l'Ivernés, l'opinione del quale in questo argomento ha un gran peso per essere egli preposto alla direzione degli affari penali in Francia.

« Si considera, egli dice, e con ragione, la sorveglianza dell'alta polizia come un ostacolo al ritorno del liberato nella società e come una cagione frequente di recidiva. Nel 1881, i Tribunali condannarono 5277 prevenuti per contravvenzione alla sorveglianza. Io ho veduto, non ha guari, un estratto del casellario giudiziario concernente un vecchio di 77 anni che a 60 anni incorse nella sua prima condanna. Egli era stato perseguitato per vagabondaggio, gli furono inflitti sei mesi di carcere e 10 anni di sorveglianza. Dopo 17 anni egli era stato già condannato 59 volte, delle quali 56 per contravvenzione alla sorveglianza speciale. Vinto nella lotta con la giustizia, egli finì per abbandonarsi

(1) *La Riforma Penitensiarla in Italia*, pag. 338.

al furto. Questo esempio non è un'eccezione. Ah! quante storie tristi ma vere potrebbero ricostruirsi con gli estratti dei casellari giudiziari!» (1).

120. Ai danni derivanti dalla carcerazione preventiva si sperava di porre rimedio con la legge del 30 giugno 1876 sulla libertà provvisoria; ma fu una speranza vana. Non accade oggi diversamente di quello che accadesse prima che questa legge entrasse in vigore. Sarei per dire che le cose sono peggiorate. Sono infatti non pochi i casi ne' quali la stessa legge, per reati di pochissima entità, preclude la via alla provvisoria scarcerazione; e quando la legge non vi si oppone, la lentezza con cui si istruiscono i processi, fa sì che per lunghi mesi si confondano insieme nelle carceri moralità molto diverse, e si associno individui la cui depravazione è ben lungi dall'essere uguale. Hanno sempre il loro gran peso le parole con le quali il Beltrani stigmatizzava questo provvedimento. « La detenzione preventiva, egli scriveva, è un attentato ai diritti più sacri del cittadino, perchè lo priva della sua libertà — è un danno morale che gli reca perchè il soggiorno in una carcere lascia sempre dietro di sé qualche cosa di triste — è un danno materiale per le spese non indifferenti che deve sostenere lo Stato, per il lavoro che fa diminuire togliendo tante braccia alle industrie ed ai campi, e per l'ozio cui abitua — è un danno perchè leva alla carcere penale una parte dell'influenza che giustamente gli si vuol dare, d'intimorire coloro i quali non sono ancor

(1) *La Recidive, Communication verbale*, pag. 324.

La sorveglianza speciale della P. S., a quanto io sappia, non ha formato finora in Italia argomento di discussione, se non nel Congresso Internazionale di Beneficenza tenutosi in Milano dal 29 agosto al 5 settembre 1880. Uno dei membri di quel Congresso, l'avv. Scipione Ronchetti, richiedeva che si esprimesse un'esplicita condanna ed un voto per l'abolizione della pena di sorveglianza. Questa proposta però che, a mio avviso, meritava il pieno accoglimento, non venne accettata se non in parte. Infatti venne approvata la seguente risoluzione: « Il Congresso fa voti perchè l'azione della pubblica sicurezza relativa alla sorveglianza politica, sia coordinata coll'azione delle Società di Patronato, in modo che queste possano raggiungere più facilmente il loro scopo. » (Consultisi la *Rivista Penale*, diretta dal Prof. L. LUCCHINI, Anno VII, pag. 315).

colpevoli. — Ma più della libertà tolta, più del danno materiale prodotto, per me la detenzione preventiva in Italia va condannata per la corruzione morale di cui è precipua causa tra coloro che hanno la sventura di esserne colpiti. » (1)

121. Per gli istituti di patronato converrà pure che io spenda qui qualche parola.

Trovare il modo di proteggere efficacemente il liberato contro i pericoli di ricaduta nel delitto, e soprattutto di assicurargli un lavoro giustamente remuneratore, è uno dei più importanti problemi che la civiltà deve risolvere.

Dal momento che, come osserva il Bonneville, e come le statistiche nostre confermano, i tre quarti delle recidive hanno luogo nei primi anni dalla liberazione; e che la metà almeno, secondo la osservazione del Tissot, sono la conseguenza della ripulsione esercitata dalla società contro i delinquenti liberati che non vi possono trovar posto, vi ha del pari per la società come per il liberato un pericolo imminente che tutti hanno interesse di stornare; e più che un pericolo, un dovere da compiere.

Un uomo che uscito di prigione non trova nelle condizioni economiche della propria famiglia i mezzi sufficienti di sussistenza e non gli accade in altro modo di sottrarsi alla fame, se non che servendo altrui in una officina, o nei campi, costui ha diritto di chiedere protezione dallo Stato. Quando si vede un gran numero di condannati, i quali rientrano nella vita libera senza altra speranza se non quella di trovare nel delitto i mezzi di sostentamento, e che quindi non recuperano la loro libertà che per essere esposti a ricadere nelle mani della

(1) *La Riforma penitenziaria in Italia*, 1879, pag. 225.

Sullo stesso argomento scrisse una dotta monografia il già citato prof. Luigi Lucchini (*Il carcere preventivo e il meccanismo istruttorio che vi si riferisce nel processo penale*, Venezia 1872). Egli, con potenti ragioni e con stile vigoroso mette in evidenza i tristi effetti della detenzione preventiva.

giustizia, disposta sempre a colpirli con maggiore violenza; non può negarsi che la società concorra ad aumentare il numero dei recidivi. La società avrà perduto nel rendere la libertà al condannato, e questi nel riceverla. La libertà che doveva essere per entrambi un beneficio, diventa un reciproco danno al modo come oggi le cose sono regolate.

122. Se le società di patronato fossero fra noi favorite ed incoraggiate, come avviene in altri paesi, senza dubbio l'infelice primato che si attribuisce all'Italia nella delinquenza non offuscherebbe molte vere glorie del nostro bel paese.

Infatti che la recidiva possa essere combattuta con le Società di patronato, è cosa che in Italia ammettono i più insigni cultori delle discipline carcerarie. « Il periodo di maggior pericolo della società (leggesi in un articolo pubblicato nella Rivista di discipline carcerarie) e di prova durissima per il condannato, comincia col ritorno di questo alla libera vita. Poichè il suo pentimento e i suoi migliori propositi possono tornar vani e impotenti di fronte allo stimolo incalzante del bisogno e alle sociali ripulse. Sono questi due fatti che contribuiscono a mantenere e ad inasprire sempre più la piaga della *recidiva*. Si è cercato di provvedervi con quella filantropica ed utile istituzione del patronato dei liberati dalle prigioni, ma un concorso vario di circostanze, fra le quali vanno poste l'apatia, l'inerzia, forse l'avversione o per lo meno la diffidenza verso questi disgraziati, impedi che qua si istituisse, là si esercitasse con effetto la sua provvida funzione. E pure, dove essa prosperò, diede risultamenti assai confortanti; essendo già provato dalla esperienza che mentre senza questi pii istituti il numero dei condannati cresceva annualmente del 10 0/0, con questo sistema si ottenne invece in taluni luoghi la diminuzione persino del 60 0/0 (1).

(1) *Rivista di discipline carcerarie*, anno XII, fasc. 3^o, pag. 136 (1882).

Che le recidive siano meno frequenti dove le società suddette esistono, oltrechè lo afferma anche l'Ivernès, si desume dagli Atti del Congresso penitenziario internazionale di Stockolma (1879).

L'Ivernès, che fra i rimedi contro la recidiva pone non solo l'abolizione della sorveglianza speciale della polizia e la liberazione condizionata degli adulti, ma il patronato dei liberati, dice così: « Bisogna soprattutto incoraggiare il patronato, e non già il patronato ufficiale che sarebbe sospetto ai liberi, ma il patronato libero, quale esiste (in Francia) per i minorenni colpevoli. Non bisogna perder di vista, infatti, che a Parigi la recidiva per questi ultimi è discesa da 75 a 10 %, grazie allo zelo delle Società di patronato pei giovani detenuti della Senna. Sì, egli soggiunge, il patronato, quale è inteso dagli uomini che vi si dedicano, è forse il miglior mezzo preventivo della recidiva, perchè il patronato è il lavoro, cioè a dire il più potente elemento moralizzatore » (1).

In una Relazione presentata al congresso di Stockolma dal signor Stukemberg si dimostra come queste società esistano e fioriscano in Danimarca. Quattro delle società danesi hanno assistito insieme 3429 liberati, tra i quali non si ebbero a registrare che 522 casi di recidiva.

Il risultato è di una grande eloquenza. — Vuol dire che circa $\frac{1}{7}$ dei disgraziati che le carceri ridonano al consorzio dei liberi cittadini sono sottratti al delitto mediante la filantropica opera dei mentovati istituti. Vuol dire che anche fra noi il numero dei recidivi scemerebbe di una cifra consimile ove si introducessero nelle principali città le Società di patronato (2). Vuol dire infine

(1) *La Récidive, Communication verbale etc. — Bulletin de la Société générale des prisons*; marzo 1883.

(2) Non intendo con ciò di dire che in Italia nulla siasi fatto per dar vita alle Società di Patronato. È cosa a tutti nota che di simili istituzioni ne esistono a Torino, a Milano, a Firenze, a Modena, e credo in qualche altra città. Mi risulta anzi che quelle di Torino e di Modena sono fiorentissime. Nè

che in gran parte anche a cause sociali è da attribuirsi in un gran numero di casi la recidiva, che oggi vuolsi così severamente punire.

Da che è agevole intendere quanto male si appongono coloro, i quali pur riconoscendo la necessità di

ciò è tutto. Il ministro dell'Interno (Nicotera), con una circolare del 15 maggio 1876, invitava i prefetti a promuovere in tutte le principali città del Regno le Società di Patronato per i liberati dal carcere. « Non basta, dicevasi in quella circolare, che nel tempo della detenzione siasi cercato di domare nel colpevole i perversi istinti, di sbollarne la violenza delle passioni, di ridestargli in petto il sentimento del giusto e dell'onesto, di ritemperarlo fisicamente al lavoro di insinuargli che la società da lui offesa, se vi entrerà pentito e ravveduto, accorderà un oblio generoso al suo passato e confidenza nel suo avvenire; ma è pur necessario che, appena varcata la soglia della prigione, il liberato incontri qualche persona caritatevole che ne sostenga i primi passi, lo fortifichi nei buoni proponimenti, e lo aiuti a vincere le diffidenze che può incontrare per procacciarsi lavoro e sussistenza.

« Se avvenisse il contrario, se cioè il liberato fosse fatto segno a sprezzanti ripugnanze, se nessuno si affidasse al suo buon volere, e tutti gli rifiutassero il pane dell'onesto operajo, allora il disinganno e la miseria potrebbero sollevare nel suo animo passioni malvagie e impetuose, spingerlo al delitto, con più grave danno pubblico che privato ».

Non poche provincie risposero a questo invito, ed in 16 di esse si costituirono all'uopo dei Comitati promotori. Onde il ministro predetto con una nuova circolare del 13 gennaio 1877 incoraggiava i prefetti a proseguire con impegno nelle bene avviate pratiche, affinché (così si esprime la circolare) « dove le Società sono già costituite, procurino di estendersi e di funzionare presto con solerzia: dove si iniziarono primordiali accordi, si affretti l'opera complementare, e dove non sorsero ancora Comitati promotori non si indugi più oltre a formarli ».

Il Congresso internazionale di beneficenza tenutosi a Milano nel 1880 si occupò anch'esso di questo argomento importantissimo. Fra i temi posti in discussione ve n'era uno sotto il titolo: *Dei modi più convenienti di provvedere al patrocinio ed alla riabilitazione dei liberati dal carcere*. Furono notevoli due memorie presentate al Congresso, una dall'avv. Virginio Ranzoli, il quale esaminò sotto l'aspetto storico lo sviluppo delle istituzioni di patronato per i liberati dal carcere in Europa e specialmente in Italia, e sotto l'aspetto nazionale l'ordinamento più perfetto di esse; l'altra del dott. Fohring che aveva per titolo: *Uno sguardo alle istituzioni di patronato per i liberati dal carcere con speciale considerazione a quelle di Germania*. Le conclusioni approvate dal Congresso sono riferite in un sunto dei lavori di esso pubblicato nella pregevole *Rivista Penale* del prof. L. Lucchini (vol. XIII, 1880).

Roma non fu l'ultima delle città italiane che volgesse la mente ad un istituto destinato a venire in aiuto dei miserabili privi di lavoro. La Commissione dei notabili della regione Tiberina nella tornata del 15 aprile 1875 approvava ad unanimità la proposta di uno dei suoi membri (l'avv. Ferdinando Defelice) diretta a sollecitare dal comune di Roma la fondazione di un *Ricovero e Casa di lavoro* per tutti coloro che vagano per le vie della città privi di mezzi di sussistenza. La stampa cittadina plaudì alla nobile proposta, ma il Comune la dichiarò inattuabile per ragioni finanziarie. Si tentò in seguito di promuovere quella istituzione per iniziativa privata, ed una eletta parte

istituzioni intermedie che preparino il ritorno del liberato al consorzio civile, tuttavia giudicano necessario conservare l'aggravamento di penalità contro i recidivi.

dell'aristocrazia e della borghesia romana, costituitasi in Comitato, tentò ogni mezzo per far sorgere in Roma questo Ricovero.

Però nonostante l'operosità intelligente e disinteressata del Comitato, e sebbene nessuno dubitasse che la *Casa provinciale di lavoro ed Ospizio di mendicizia* (questo era il nome del nuovo istituto) non avesse altro scopo che di svellere dalla radice la mala pianta dell'accattonaggio, di togliere le frequenti occasioni che la miseria fornisce alla recidiva nel delitto, e quantunque fosse per Decreto Reale (28 agosto 1879) eretto in ente morale l'istituto, non fu possibile finora di ottenere che venisse avvalorato dalla sanzione reale lo Statuto in base al quale la nuova istituzione doveva reggersi.

Non può dirsi pertanto che in Italia nulla si sia fatto per dar vita alla Società di Patronato od a simili sodalizi. Governo e privati hanno mostrato di aver fede in questo rimedio per sanare la piaga della criminalità.

Ma e la carità privata e gli eccitamenti del Governo non varranno a rendere prospere queste Società se all'opera dell'una e dell'altro non verrà in aiuto l'efficace concorso dell'erario pubblico.

Diceva il vero il Beltrani Scalia quando scriveva che sono ostacoli da superare in questa questione i cresciuti bisogni, e la concorrenza nei traffici; io aggiungerò, le occupazioni molteplici di coloro che sarebbero in grado di patrocinare con vantaggio di tutti la causa dei liberati.

Oggi più che mai si comprende che il tempo è moneta, ed è una illusione lo sperare che il patronato dei liberati possa riuscire opera efficace e duratura se dee ridursi ad un servizio spontaneo e gratuito. Di quel modo che si retribuiscano i medici per curare gli ammalati poveri, e gli insegnanti per spezzare agli ignoranti il pane dell'istruzione, sarebbe obbligo del Governo, delle Provincie e dei Comuni remunerare l'opera di coloro che per occuparsi dei liberati dovrebbero abbandonare altre cure ed altri negozi.

CAPO SETTIMO.

Riassunto e conclusione.

123. Il mio assunto è presso al suo termine. Non presumo di aver compiuto l'esame del formidabile argomento; ma neppure temo di aver trasandato lo svolgimento delle principali ragioni dottrinali e sperimentali che, secondo me, valgono a dimostrare sotto ogni aspetto nocivo ed ingiusto l'aggravamento di pena sancito contro i delinquenti recidivi. Molto al certo rimarrà ancora a studiare per dissipare ogni dubbio sul difficile tema; e senza dubbio i punti da me toccati potranno acquistar valore ed essere rischiarati di luce più viva e sicura da chi colla scorta del metodo positivo, e soprattutto con statistiche più precise e complete, si voglia accingere alla soluzione delle questioni legislative che si collegano con simile argomento. Tuttavia siccome lo scopo ove miro è radicale, siccome la meta da me vagheggiata è la demolizione di un edificio secolare, la cancellazione cioè dai codici della supposta aggravante della recidiva; così io credo prezzo dell'opera di coordinare in questo capitolo, mercè una sintesi, per quanto sarà possibile, rigorosa, tutto ciò che finora ho discusso.

124. Nel primo libro di questo volume, è facile rammentarlo, ho dimostrato come nessuna delle ragioni con le quali si sostiene la necessità dell'aggravamento di pena, possa reggere ad una seria e spassionata cri-

tica; come la insufficienza relativa della forza fisica oggettiva della pena a cagione della insensibilità che il delinquente oppone al male patito, il disprezzo che il colpevole mostra per la stessa pena, il pericolo sociale che scorgesi nella ricaduta, e la conseguente necessità di guarentirsene colla minaccia di maggior castigo, non siano che asserzioni speciose, considerazioni astratte, criteri *a priori*, sforniti del sussidio di positive indagini, e per conseguenza più ipotesi o congetture che ragioni. Ricordo altresì che dopo aver rilevato il dissenso dei criminalisti intorno alla legittimità della maggiore repressione comminata contro i recidivi, non solo io mi valse dell'autorità degli scrittori che impugnano questa legittimità, ma trassi argomento in favore della mia tesi dalle stesse concessioni degli avversari.

Ora quando una sanzione penale come questa non ha solide basi nell'umana ragione; quando i legislatori procedono incerti e perplessi nel riconoscerne il vero fondamento e la estensione, e gli scienziati sono discordi nell'ammetterne la giustizia; quando infine gli stessi vantaggi che se ne speravano o sono problematici o contrari alle mire del legislatore, necessità vuole che si cessi dall'aggravare con inutili pene l'umanità. Poichè, ripeterò con l'Ortolan, se la società colpisce il delinquente nell'interesse della propria conservazione, non ne deve tuttavia ledere i diritti; non deve cercare di conservarsi a detrimento del diritto altrui, di soddisfare gli interessi del maggior numero a detrimento dei diritti di un solo (1).

125. Nel secondo libro mi avvisai di additare con fatti indicatimi dall'esperienza i pericoli e le ingiustizie che accompagnano le sanzioni penali vigenti, riducendo a cinque le ragioni precipue per cui si fa evidente l'illegittimità dell'aggravamento in discorso. Ora su questi cinque

(1) *Elementi di diritto penale*, pag. 82.

punti o motivi io richiamo nuovamente la benevola attenzione del lettore: poichè dalle cifre già riferite, e da quelle che ho in animo di aggiungere, intendo trarre l'ultima conseguenza, vale a dire che il numero totale dei recidivi probabilmente, e fino a prova contraria, può farsi risalire in tutto o nella massima parte alle mentovate categorie di persone.

126. Qual'è infatti il numero dei recidivi?

A questa domanda non è facile rispondere con una cifra esatta, così perchè le statistiche non offrono su questo soggetto solida garanzia di verità, come anche perchè il numero dei recidivi naturalmente non è costante.

Non mi diffonderò qui sulle diverse cause d'imperfezione delle statistiche, soprattutto italiane, nè sulle lacune delle statistiche in generale. Ciò mi trarrebbe troppo lungi dall'argomento. D'altronde a mano a mano che le ho invocate non ho tralasciato di accennare ad alcuni dei vuoti che rendono imperfette le statistiche del Regno, e che talora pongono gli studiosi nella quasi impossibilità di adoprarle nell'interesse della scienza e della amministrazione.

Non posso però tralasciare di osservare col Mes-sedaglia, che non esiste nè uniformità nè accordo fra le statistiche compilate dal Ministero di Grazia e Giustizia e quelle che periodicamente e con sempre crescente diligenza va pubblicando il Ministero dell'Interno. Al quale disaccordo, ove una spiegazione fosse necessaria, potrebbe dirsi che abbiano concorso le condizioni politiche del nostro paese ed i criteri diversi che guidarono coloro che nei due predetti dicasteri presiedettero a questo ramo importantissimo della pubblica amministrazione.

Ma se la inesattezza ed insufficienza delle statistiche è un ostacolo, nella materia che tratto, a poter arrivare a conclusioni assolute, non perciò dovrà negarsi ogni valore ai fatti che le stesse statistiche, sia

pure in modo non preciso, attestano. Nella nostra questione, alla indeterminatezza delle cifre supplirà in qualche guisa la larghezza e lo stato relativo dei fatti che, giusta il mio modo di vedere, si compenetrano nel fatto della recidività.

In quanto alla inconstanza del numero dei recidivi, neppur essa può nuocere all'assunto mio. Poichè, come il numero dei recidivi muta di anno in anno (1), così può mutare, e muta di fatto, il numero di coloro che appartengono alle cinque categorie in cui io divido i recidivi.

127. Riassumiamo pertanto e completiamo le cifre. Abbiamo già veduto (lib. I, § 32) come il numero dei recidivi nei bagni penali fosse del 5 % nel 1870, e come, con costante progressione, si giungesse nel 1879 al 14 per %.

Si è pur detto che la cifra dei recidivi, nelle case di pena per uomini, la quale era del 32 % nel 1870, abbia raggiunto nel 1879 il 33 %; e come nelle case di pena per donne, mentre nei primi sei anni del decennio 1870-79 il numero delle recidive era del 10 % (ad eccezione del 1873), sia poi rimasto costante al 7 % negli ultimi tre anni (2).

Laonde la media dei recidivi in Italia parrebbe essere del 10 % circa nei bagni penali, del 30 % nelle case di pena maschili, e del 9 % in quelle femminili. Ossia secondo i calcoli del Ministero dell'Interno, la media generale dei recidivi criminali sarebbe in Italia del 15 %.

(1) La statistica della delinquenza italiana fa conoscere che mentre i delinquenti condannati una sola volta crebbero nella progressione di 100 a 121 nel decennio 1870-79; invece i recidivi che nello stesso periodo di tempo entrarono nei bagni, e nelle case penali, crebbero nella progressione di 100 a 176.

In Francia da una Relazione pubblicata dal ministro guardasigilli, risulta che il numero dei recidivi è andato crescendo d'anno in anno. Nel 1851 se ne erano giudicati 28,548; nel 1852: 33,005; nel 1853: 35,700; nel 1854: 38,479; nel 1855: 38,771; nel 1856: 40,345; nel 1857: 41,642; nel 1858: 43,276; nel 1859: 43,253; nel 1860: 42,255; nel 1861: 45,932. ecc.

(2) V. *Statistica delle carceri nel decennio 1870-79* compilata dal BELTRANI SCALIA.

Però la statistica giudiziaria del 1876, come osserva anche il Messedaglia nel citato discorso, darebbe invece nei crimini il 10 %, di recidivi.

Secondo la *Statistica giudiziaria penale del Regno d'Italia per l'anno 1870* (meno il Veneto, il Mantovano e le provincie dell'ex Stato Pontificio), su 41455 persone condannate dai tribunali correzionali si ebbero a contare 6617 recidivi (ossia circa il 16 %.)

Da notizie che io ebbi direttamente dalla Direzione generale di statistica mi risulta che nel 1880, fra 119908 giudicati nello stesso anno dai tribunali correzionali del Regno, si annoveravano 23326 recidivi ossia il 20 %, circa.

Secondo l'*Annuario Statistico Italiano* del corrente anno (1883) la proporzione fra gli accusati giudicati dalle Corti d'Assisie e i recidivi negli anni 1876-80 è la seguente:

Su	9005	accusati	giudicati,	furono	recidivi	701	cioè	7,78	%
"	8795	"	"	"	"	754	"	8,57	%
"	8433	"	"	"	"	843	"	9,99	%
"	9475	"	"	"	"	1473	"	15,54	%
"	10582	"	"	"	"	1684	"	15,91	%

Tenendo conto delle differenze che esistono fra le statistiche dei nostri dicasteri, delle differenze di tempo cui le medesime statistiche si riferiscono, e delle imperfezioni delle statistiche in generale, ove si volesse stabilire una cifra che si approssimasse al vero, non si errerebbe di troppo qualora si accettasse come media generale dei recidivi in Italia circa il 30% dei delinquenti.

127. Siccome però questo argomento, se ha un'importanza speciale per il nostro paese, non ne ha meno per tutti gli Stati, io credo non sia senza pratici vantaggi qualche ricordo intorno ai recidivi tolto dalle statistiche straniere. Da esse si apprenderà che se la cifra totale dei recidivi è alquanto intensa per l'Italia, è del pari o forse di più per le altre nazioni.

Il Tissot dichiara che in Francia i recidivi in cri-

mini sono, in generale, da 33, a 40 per %, ed in qualche casa di pena da 43, a 48 % (1).

« In Francia, dice L'Ivernès, il numero proporzionale degli accusati recidivi, che non era se non del 28 % nel 1850, si è elevato nel 1869 a 42 %, e quello degli imputati recidivi è salito dai 20 ai 38 % (2). Ora se consideriamo la recidiva nelle sue relazioni col regime penitenziario, ecco ciò che la statistica ci insegna: sopra 100 uomini, usciti nel 1850 dalle case centrali, 33 soltanto furono nuovamente carcerati durante questo medesimo anno, o durante i due anni successivi; per le donne il rapporto era più debole: non se ne contavano che 23 %. Nel 1869, ultimo anno normale, il conto della giustizia criminale in rapporto ai liberati del 1867 ci dà la proporzione di 43 % per gli uomini, e del 31 % per le donne. Simili risultati non sono esclusivi per la Francia. L'ultima statistica criminale pubblicata dal governo Belga ci offre questo aumento: nel 1850 sopra 100 accusati non vi erano che 25 recidivi; nel 1867 la proporzione ha toccato il 45 %. I sei decimi degli individui liberati da pene corporali sono ripresi e giudicati di nuovo nei tre anni dalla loro liberazione. In Austria la recidiva si computa così: 59 % per gli uomini e 51 % per le donne; in

(1) Op. cit., L. IX, pag. 392.

(2) Le parole *accusati recidivi* ed *imputati recidivi*, di cui qui si serve lo Ivernès se si prendano per quel che significano nel linguaggio giuridico, non possono rappresentare la cifra nè esatta, nè approssimativa dei recidivi in Francia; perchè la cifra dei veri recidivi non può ricercarsi negli *imputati accusati*, ma nei giudicati. Non tutti gli imputati ed accusati sono infatti dichiarati colpevoli, e quindi non tutti vengono ascritti fra i recidivi.

Contro questo sistema di computare i recidivi si è già pronunciato il Beltrani Scalia nel suo dottissimo lavoro sulla *Riforma Penitenziaria*; e prima di lui il visconte di Hausenville nella Relazione alla Commissione d'inchiesta francese. Il d'Hausenville così si esprimeva:

« Jusqu'à présent, la récidive a été recherchée et indiquée dans les comptes de la justice criminelle pour tous les accusés ou prévenus jugés, quel qu'ait été le resultat des poursuites. A partir du 1871 elle ne l'a été que pour ceux qui ont été condamnés. Il est en effet plus rationnel de ne pas considérer comme des récidivistes les individus acquittés en second lieu ». (Vedasi *La Riforma penitenziaria in Italia*, Roma 1879, pag. 140.)

Svezia essa è di 42 %; in Svizzera arriva in certi Cantoni a 45 %; nel Wurtemberg due terzi in circa (65 %) dei condannati detenuti il 30 giugno 1872 nei diversi stabilimenti penitenziarij erano già comparsi in giudizio (1).

Pertanto se da una parte in virtù di queste cifre siamo autorizzati a dubitare, che veramente ci spetti l'odioso primato che ci si attribuisce nella criminalità, d'altra parte è verosimile che comprendendo in un solo calcolo le statistiche nostre e le straniere, si possa accettare la cifra approssimativa del 45 % come media generale dei recidivi.

128. Se non che, assumendo tale media come vera, o probabile, non è già mio intendimento di sottoporla a una liquidazione, o come altri direbbe ad un calcolo di eliminazione, che in modo, come dissi, approssimativo. Io non dirò: Vedete, vi sono 5 % di quelli che ritornando nelle carceri con una condanna aggravata per la recidiva, trovansi in tale età, in tale condizione sociale o di così mal ferma salute, che la pena per loro sarebbe stata di per sè più afflittiva senza l'aggravamento. Nè mi permetterò di asserire che abbraccino un terzo, un decimo, un vigesimo della cifra totale tutti quelli altri che senza essere veramente recidivi sono come tali giudicati; nè detrarrò dal 45 % una decima parte, per inscrivervi coloro che ricaddero nel reato per essere travagliati da vizio di mente; nè assegnerò la metà dell'intero numero dei recidivi per quella categoria numerosa di persone che ricaddero nel delitto a causa soltanto dell'imperfetto regime carcerario. Io non spingerò fino a questo segno le mie induzioni, perchè mi servirei in modo non conveniente dell'istrumento statistico. Certo sarebbe desiderabile poter arrivare a questa numerica e decisiva liquida-

(1) *Ivernès, De La Récidive et du Régime Pénitentiaire en Europe; Avant Propos, pag. 1.*

zione; e forse col perfezionarsi dei metodi statistici si arriveranno a troncare i dubbii che sussistono sulle cause della recidiva. Ma, come ora stanno le cose, sarebbe più che presunzione puerilità andar tanto oltre nelle conclusioni. Attesa l'imperfezione dei dati numerici, io mi limito solo a dimostrare la possibilità, e diciamo pure la probabilità, che tutte le categorie delle persone mentovate nei precedenti capitoli rientrino in quella complessiva, quale che essa sia, dei recidivi.

129. Riprendiamo adunque i cinque punti, e vediamo quali conseguenze possano cavarsi dai medesimi, in relazione ai 45 % che fra i delinquenti sono recidivi. Il primo di essi punti, come ben ricorderà il lettore, si aggirava sulle condizioni antropologiche e sociali del delinquente. È stato dimostrato, in primo luogo (libro II°, §§ 6, 7, 8, 9), che la seconda e le successive pene sono in generale espiate in quel periodo di tempo in cui l'umano organismo comincia a perdere della naturale sua vigoria. Pur non tenendo conto dei casi frequenti, ove la seconda pena è criminale mentre la prima fu correzionale; oppure se fu criminale la prima, la seconda fu anch'essa criminale ma di maggior durata ed intensità; nelle quali contingenze l'aggravamento è insito alla stessa seconda pena; è evidente che qualunque aumento nella durata del secondo castigo per effetto della recidiva, non solo è inutile se per esso vogliasi maggiormente eccitare la sensibilità del colpevole, ma diventa ingiusto se tengasi conto della sproporzione fra il reato e la pena. Il concetto della espiazione è relativo come quello della colpa. Invano il legislatore si proporrà di reintegrare il diritto violato dal colpevole colla maggior durata della seconda pena, una volta che nel recidivo l'età adulta o senile non pure rende più sensibile l'azione della pena ordi-

naria, ma mette il delinquente in uno stato di minor tutela di se stesso, di minor libertà, e quindi guarentisce la società contro il pericolo di nuovi e maggiori malefizi.

A un dipresso abbiamo osservato la medesima cosa circa lo stato sociale del condannato recidivo. E quando dico *stato sociale*, non intendo limitare il discorso al matrimonio, contratto d'ordinario non prima dei venticinque anni (Libr. II, §§ 16, 17), il quale colle affezioni che crea, cogli obblighi nuovi che impone, rende perfino le pene ordinarie più aspre di quello che siano pei celibi; ma intendo tener conto eziandio della condizione del delinquente di fronte alla intiera società civile. Fino a venticinque anni l'uomo non solo rimane celibe, ma per lo più senza una stabile professione, quasi passivo e nella dipendenza dai genitori. Dopo questa età, per contro, ed allorchè appunto si verifica il maggior numero delle recidive, il delinquente si è emancipato dai parenti, ha spesso trovata un'occupazione stabile e lucrosa, e, quel che è più, ha stretto legami d'interesse e di amicizia, e però ha sperimentato maggiormente il beneficio della libertà e del consorzio sociale. Non dovrà essere adunque più incresciosa la seconda pena, se essa interviene a spezzare relazioni e vincoli morali e sociali che prima non esistevano, se divide il colpevole da quelle persone che avevano cominciato a rendergli più cara ed apprezzabile la vita e la libertà?

Medesimamente, la debolezza dei figli nati da unione fra consanguinei, pei quali la gagliardia delle forze fisiche è una eccezione; e dei trovatelli pei quali il delitto e la morte precoce sono quasi l'unico retaggio; mi è sembrato tale fatto da meritare che fosse messo sulla bilancia della penalità. Ritenuto che fra i delinquenti recidivi vi siano figli di genitori consanguinei e trovatelli, è manifesto che l'aggravamento di pena diventa tanto più crudele per questa che per ogni altra classe di

persone, in quanto che la stessa pena ordinaria è indubbiamente sproporzionata alla loro condizione fisica e morale.

Che il temperamento ed il sesso mettano poi il delinquente in uno stato di permanente minore tutela di se stesso, è cosa che, dopo quanto ho detto (§ 23-53), non parmi possa dar luogo a seria contestazione; allo stesso modo che è fondato sulla esperienza il fatto della maggiore sensibilità di cui dà segni non equivoci la moderna società in confronto della vecchia. (Lib. II, § 54).

130. Come si vede, in questo primo punto vi ha un complesso di ragioni, delle quali ciascuna conferisce di per se a rappresentare sotto un certo aspetto ingiusta od inutile la pena comminata ai recidivi; e tutte insieme hanno tale valore probatorio, che può dirsi investano tutta la serie dei delinquenti recidivi che denuncia la statistica.

Lasciamo da parte i figli di genitori consanguinei, e i trovatelli, i quali se non può negarsi che partecipino alla delinquenza, pure non vi concorrono che con una cifra assai lieve. La statistica carceraria del 1872, mentre assegnava il 98 % dei recidivi ai figli legittimi, non stabiliva che il 2 % per gli esposti (1).

Lo stato sociale però, il temperamento, il sesso, e l'età, sono tali circostanze, che pochi fra i recidivi sfuggiranno agli influssi delle medesime. Se non può dirsi che tutti i recidivi dai 25 ai 30 anni sono mariti e padri, certo è che molti di essi trovansi in questa condizione sociale (2). Del pari non può dirsi quanti

(1) Pag. LII.
(2) Secondo la statistica delle carceri del 1872, lo stato civile dei condannati recidivi era il seguente:

	BAGNI	CASE DI PENA	
		Uomini	Donne
Calibi o vedovi senza prole	49 %	64 %	38 %
Coniugati con prole	35 >	25 >	22 >
» senza prole	13 >	8 >	27 >
Vedovi con prole	3 >	3 >	13 >

ricadano nel reato per effetto esclusivo del temperamento; ma non si ignora che molti cadono e ricadono nei reati d'impeto appunto per codesta influenza. Gli è poi certo che a causa del sesso, per una metà circa del genere umano l'aggravamento di pena diventa più sensibile che per la rimanente; e siccome le donne concorrono con gli uomini nel delitto come 1 a 6, secondo l'opinione di alcuni criminalisti (1), e secondo la statistica come 1 a 20, e come 1 a 10 (2), così è lecito indurne che una considerevole parte dei 45 % delinquenti recidivi è rappresentata dal sesso femminile.

Pochi finalmente sfuggono per l'età alla ingiustizia dello aggravamento in discorso. A questo proposito anzi, trattandosi di argomento che la statistica può rischiarare di nuova luce, converrà fermarsi alquanto.

Al fatto già da noi dimostrato, che l'uomo si mostri più proclive al delitto dai 20 ai 30 anni, converrà aggiungere che anche la recidiva si aggira nello stesso periodo di tempo.

Dalla citata statistica delle carceri per l'anno 1872 rilevasi che l'età media dei condannati recidivi è nella seguente proporzione:

	Bagni	Case di pena	
		Uomini	Donne
Fino ai 25 anni . . .	22 %	32 %	10 %
» » 30 » . . .	39 »	32 »	29 »
» » 45 » . . .	25 »	18 »	27 »
» » 55 » . . .	11 »	13 »	26 »
Oltre i 55 » . . .	3 »	5 »	8 »

(Pag. LII).

(1) Vedasi ELLERO, Opusc. cit. *Della minore responsabilità delle donne*.
 (2) La statistica giudiziaria del 1870 ripartisce i delinquenti nel seguente modo rispetto al sesso:

Fra i 41455 condannati dai tribunali correzionali nel 1870, si annoverano:
 37999 uomini e
 3456 donne (pag. 495).
 Ossia le donne rappresentano un decimo circa dell'intero numero dei condannati dai tribunali.

Nello stesso anno, su 7927 condannati dalle Corti d'Assise:
 7544 erano uomini
 383 » donne (pag. 670).

Il contingente massimo dei recidivi maschi si ha quindi dai 25 ai 45 anni; uno minore giunge fino ai 25, ed il minimo dai 55 in su. Per le donne la prevalenza massima si vede nell'età più inoltrata, dai 30 ai 55 anni.

L'eloquenza di queste cifre balza agli occhi di tutti. E in vero, che intendo io qui di provare? Soltanto questo, che l'aggravamento di pena è un inutile e crudele rimedio in moltissimi casi, perchè nell'età dei condannati recidivi già risiede una causa, anzi diverse cause, di maggiore acerbità della seconda o delle successive pene. Ora, se la maggior parte dei recidivi condannati a pene criminali diventa tale dai 25 ai 45 anni, ne consegue che per un terzo circa di tutti i recidivi condannati a pene criminali l'aggravamento minacciato dalla legge acquista una severità superiore a quella dalla stessa legge preveduta.

La quale conclusione può essere avvalorata da un'altra riflessione: dal fatto cioè che la durata media delle pene è di anni 15 per i condannati ai bagni penali, di anni 4 e mesi 1 per i detenuti nelle case di pena per gli uomini e di anni 4 per le donne (1).

Laonde se la durata media dei lavori forzati è di 15 anni, e se 39 % di questi condannati sono recidivi dai 25 ai 30 anni, riesce della massima evidenza che per questo numero di recidivi l'espiazione si compie in quel giro di tempo in cui l'energia dell'organismo accenna a scemare, e nel quale perciò minore è la forza di resistenza che l'uomo può opporre alla pena.

Nè varrà ad indebolire tali conclusioni il dire che la durata media dei lavori forzati è di 15 anni, e di 4 quella della reclusione, per l'influenza appunto che su di essa esercitò finora l'aggravante della recidiva. Poichè, senza l'aggravamento della recidiva, la media in luogo di 15 potrebbe essere stata di 12 nei bagni penali e di 3 nelle case di pena; e quindi, pel maggior

(1) BELTRANI-SCALIA. Op. cit pag. LVII.

numero dei recidivi la durata del castigo rimarrebbe sempre tale da far coincidere l'espiazione con quella età che cospira ad accrescere il grado di sensibilità del condannato.

Non puossi pertanto affermare se per una metà, per un terzo, o meno, di tutti i recidivi riesca più dolorosa l'ordinaria pena dai 25 anni in su e quindi inutile e soverchiamente gravoso l'aumento sanzionato dalla legge; ma egli è certo che prescindendo da quella maggior sensibilità che notammo esistere nella società moderna, per un numero invero notevole di recidivi la condizione dell'organismo e lo stato sociale conferiscono a dare all'aumento lamentato un carattere di inutile ed ingiusta severità.

Un rincrudimento di pena che per molte ragioni antropologiche e sociali non è, o lascia di essere, necessario e giustificato, diventa un'offesa all'uman genere, il quale si commuove e protesta alla vista di pene inutili.

131. Il secondo punto riguardava coloro che indebitamente e per effetto soltanto di errore giudiziario vincibile trovansi ascritti fra i recidivi. La statistica di costoro non è scevra, come vedemmo, di lacune e di imperfezioni; tuttavia non sono impossibili in questo punto conclusioni prossime alla certezza. (Libro II, C. III).

Abbiamo dimostrato come ad un sesto circa degli appellanti venga revocata intieramente la prima sentenza nel giudizio di seconda istanza; dicemmo pure come una gran parte del totale degli appelli sia rigettata, o dirò meglio come per una ottava parte delle sentenze appellate venga ordinata l'esecuzione, soprattutto a causa delle omissioni di cui si sono resi colpevoli gli appellanti, o per essi i loro difensori (Libro II, § 65). Da ciò abbiamo tratto la conseguenza che anche un sesto circa degli appellanti, pei quali fu ordinata l'esecuzione

della sentenza, avrebbe potuto conseguire nell'appello l'assoluzione, ove le omissioni lamentate non si fossero verificate.

Per giungere a questa conclusione, io mi valse dell'*Annuario Statistico* del 1881, le cui cifre come ho dimostrato, sono per diverse ragioni imperfette ed insufficienti.

Fra le imperfezioni dell'*Annuario*, notai la mancanza delle riforme totali e parziali riferibili alle sentenze delle Corti d'Appello; e volendo stabilire il numero delle riforme totali, ricorsi ad un argomento di analogia, confrontando l'esito delle sentenze pronunciate in appello dai Tribunali correzionali con quello delle Corti.

Avendo però io potuto consultare più tardi la *Statistica giudiziaria penale del Regno d'Italia per l'anno 1870* (pubblicata dal Ministero di Grazia e Giustizia), mi sono convinto che i calcoli da me fatti, e lo stesso argomento fondato sulla analogia, non pure di poco si allontanano dal vero, anzi ricevono conferma dalle nuove ricerche.

Secondo la *Statistica giudiziaria* del 1870, i giudizi in appello dalle sentenze dei Tribunali Correzionali diedero luogo a 10451 sentenze, delle quali:

1488 furono di inefficacia, di inammissibilità, rinvio o annullamento;
5045 » di conferma;
1141 » di riparazione totale;
2777 » di riparazione parziale (pag. 499).

Sul totale delle sentenze, adunque, una settima parte circa furono pronunciate senza giudicare in merito dell'appello.

E dico circa; perchè dalle 1488 sentenze di cui fu ordinata la esecuzione bisogna detrarre i casi di rinvio a nuovo giudizio e di annullamento, i quali casi tuttochè non specificati dalla statistica e rari, non lasciano di modificare alquanto la cifra predetta.

Senza le 1488 sentenze, i giudizi pronunciati in merito

dalle Corti si riducono quindi a 8963; e siccome di queste ultime sentenze 1141, ossia poco meno di un settimo, furono di riparazione totale, è da ritenere che probabilmente anche un settimo dei 1488 appelli dichiarati inammissibili avrebbe potuto dar luogo a sentenze assolutorie.

Mi si farà qui osservare che questo *settimo*, tratto dalle statistiche del Ministero di Grazia e Giustizia, sia lontano dal *sesto* che io m'avvisai di stabilire colle cifre dell'*Annuario* pubblicato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. A questa disparità di cifre non credo però sia da assegnare una grande importanza, qualora si consideri che, trattandosi di calcoli approssimativi, non è da far gran conto della differenza da $\frac{1}{6}$ a $\frac{1}{7}$, e si tenga conto dei tempi diversi cui le statistiche si riferiscono.

Non sarebbe neppur difficile rispondere alla obiezione, che non tutti quelli i quali sono privi del beneficio dell'appello per propria od altrui negligenza, debbono per ciò solo ascriversi fra i recidivi. Non tutti infatti gli appellanti sono già stati passivi di altra condanna criminale o correzionale. Se ciò è vero, è anche messo in chiaro dalla statistica che un considerevole numero di condannati dai tribunali correzionali sono recidivi; ed è pure indubitato che in virtù della inammissibilità dell'appello verranno annoverati fra i recidivi tutti coloro che una seconda volta soffrirono una condanna.

Del resto queste conclusioni trovano sostegno e conferma nelle recenti statistiche sulla giustizia penale pubblicate per cura della Direzione Generale della statistica del Regno nell'*Annuario Statistico Italiano* (1883). Infatti su 16693 procedimenti in grado di appello che ebbero luogo nel 1879, vi furono 2357 dichiarazioni di inammissibilità, e 2066 sentenze assolutorie, e di non luogo in caso di precedente condanna. Nel 1880 su 20,720 sentenze vi furono 3617 dichiarazioni di inammissibilità e 2572 assoluzioni. Nel 1881 su 21371 sen-

tenze, 3519 appartengono alla prima specie, 2897 alla seconda. L'identico risultato si ebbe nell'anno 1882 (1).

Non sono però soltanto gli appellanti che vanno ad ingrossare la falange dei recidivi; molti dei ricorrenti conferiscono per identiche ragioni ad accrescerne il numero.

Limitandoci, per amor di brevità, alle sole statistiche della Corte di Cassazione di Roma, si sa che i ricorsi dichiarati inammissibili furono di una metà circa nel 1876, di un terzo nel 1877 e 1878, e di un quarto negli anni successivi fino al 1882. Leonde poco più d'un terzo dei ricorsi per mancanza di motivi o per simili omissioni non furono discussi in merito. E siccome dei ricorrenti rinviati a nuovo giudizio, $\frac{1}{3}$ sono assolti (almeno in cause capitali), così è probabile che almeno 9 % di coloro i cui ricorsi furono dichiarati inammissibili vadano ad accrescere, o in virtù della stessa sentenza della cassazione, o a motivo di condanna posteriore, il contingente dei recidivi.

Qualora però questo 9 % di ricorrenti, che io reputo ingiustamente destinati a formare il 45 % di delinquenti che sono dichiarati recidivi, paia esagerato, mi permetterò di notare che per altre ragioni questa media può essere al disotto del vero. E primieramente, perchè vi sono molti fra i ricorsi discussi in merito i quali vengono rigettati, non già perchè non sussistano gravi ed evidenti violazioni di legge, ma perchè queste non sono state enunciate debitamente nei motivi del ricorso. Vi sono poi dei ricorsi forniti di serii e gravissimi motivi, e che tuttavia sono rigettati dalle Corti Supreme vuoi per considerazioni finanziarie, vuoi per altro. Sarebbe stolto chi affermasse che i giudizi delle Corti di Cassazione guarentiscono sempre contro il peri-

(1) *Giustizia civile e penale* (Estratto dall'*Annuario Statistico Italiano*, anno 1883 pag. 30).

colo di inosservanza della legge e, quel che è peggio, di condanne di innocenti.

Se adunque alla sesta o settima parte di coloro che sono reietti dall'appello, si aggiunga quella nona parte di ricorrenti che le Corti di Cassazione non poterono giudicare per i noti motivi di inammissibilità, più che chiaro, diventa di una evidenza palmare, che una cospicua parte del totale dei recidivi vi è ingiustamente compresa.

132. L'assoluto silenzio che le statistiche serbano sugli errori giudiziari così detti *invincibili*, argomento del terzo punto, non consente di avvalorare con cifre precise, e neppure approssimative, la certezza della frequenza di questo fatto lagrimevole. Molti sono al certo gli errori di simil genere per confessione di giureconsulti insigni e di uomini di Stato; moltissimi appaiono per le frequenti relazioni che ne danno i diari. Ma chi potrebbe dire quanti dei 45 % recidivi debbano includersi fra quelli che nella prima o nella seconda condanna soggiacquero vittime di errore giudiziario? Se in materia così delicata fosse lecito affermare la propria opinione, io non mi perirei di dire che tali errori sospingano nelle carceri, nelle case di pena, e nelle galere non meno di un vigesimo dei condannati. L'immoralità di molti testimoni, la corrività di non pochi giudici istruttori nel prestare fede alle false denunce; l'opera nefanda degli agenti segreti; la sproporzione che talora si verifica fra la capacità dei rappresentanti della legge e quella dei difensori; le prevenzioni di cui non sanno sempre spogliarsi i magistrati; e l'ignoranza di non pochi giurati, sono cause tutte che cospirano spesso contro l'innocenza. Il numero crescente di siffatti errori troverà fors'ancò la sua genesi nell'essersi sostituita alla vetusta *prova legale* la così detta *convinzione morale*, tanto più fallibile

quanto più affidata alla intima e non sindacabile impressionabilità di giudicanti inconsulti. Tuttavia non sono le opinioni individuali che debbono qui trionfare; ed in mancanza di statistiche particolareggiate, io rammenterò non solo quelle condanne capitali che in giudizio di rinvio finirono con una sentenza assolutoria, non solo i non rari casi di revisione, ma altresì i frequenti giudizi delle Corti d'Assise fondati sulla maggioranza di soli sette giurati. Non mi sembrano sforniti di qualche interesse, per il punto che riassumo, anche i casi di suicidio che si verificano fra i detenuti.

Per la novità del soggetto, vale la pena che io spenda qui qualche parola intorno ai verdetti condannatorii, pronunciati dai giurati a maggioranza di soli sette voti.

Il sistema della giuria, quale è stato finora, non solo non garantisce abbastanza la serietà dei giudizi, ma fa temere che nelle condanne a maggioranza di soli sette voti, il voto della minoranza sia quello che meglio risponda alla giustizia. Per la prevalenza che nei giudizi davanti le Assise d'ordinario ha il voto del Pubblico Ministero e il giudizio più o meno esplicito che sulla colpeabilità dell'accusato dà il presidente nel riassunto della discussione, è probabile che la parte dei giurati più ligia al principio di autorità, e quindi meno arrendevole alle argomentazioni del difensore, sia appunto quella che decida della sorte del giudicabile. Fra i giurati, è cosa saputa, è quasi sempre in maggioranza l'elemento meno eletto: sono i possidenti di campagna, i piccoli impiegati in ritiro, e tutti coloro che nelle aderenze o nella carica che coprono non trovano mezzo di esimersi dal servizio delle Assise, che rimangono quasi sempre a formare il giurì giudicante. Nulla di più facile che con questi elementi si crei in seno ai magistrati popolari una maggioranza, la quale in omaggio alle requisitorie fiscali, e, lo ripeto, al parere più o meno palese di qualche presi-

dente, voti contro l'imputato anche quando o un fortissimo dubbio o indizi gravissimi militino a favore di lui.

Nè vale il dire, che a rimuovere il pericolo di errore giudiziario abbia in questo caso provveduto la legge, accordando alla Corte la facoltà di rinviare la causa a nuovo giudizio. Questa facoltà, e qualche raro caso che si ha dell'esercizio di essa, se prova che qualche errore si è potuto stornare, non è argomento per dimostrare che l'acquiescenza abituale delle Corti d'Assise ai verdetti condannatorii con soli sette voti di maggioranza, sanzionasse di fatto la giustizia delle condanne. La quantità non indifferente di cause che per simili provvedimenti delle Corti d'Assise si avrebbero a rinnovare, le conseguenti spese di giustizia dalle quali rifuggono in generale i capi della magistratura, il rispetto esagerato verso la maggioranza dei giurati, e fors'anco la soverchia docilità e dipendenza dei due giudici assistenti verso il Presidente della Corte giudicante (se questo è dissenziente), sono motivi che concorrono certo a far sì che le Corti di rado si giovino della facoltà che loro accorda la legge.

Del resto, quale che possa essere la ragione che consiglia alle Corti di mostrarsi ossequenti al verdetto dei giurati, certo è che le condanne a maggioranza di sette voti, come possono farne fede magistrati ed avvocati, tuttochè non ricordate nelle statistiche ufficiali, avvengono con qualche frequenza; e che in queste condanne, pronunziate per lo più dalla parte meno intelligente e meno indipendente dei giurati, si celino altrettanti errori giudiziari.

E non sarebbero per avventura prova della frequenza dell'errore giudiziario anche i suicidii che si verificano fra i condannati?

Durante il decennio 1870-79 nei bagni penali del Regno ebbero a deplorarsi 17 suicidii. Nelle case di pena maschili i suicidii furono 33, e 1 in quelle femminili (1).

(1) BELTRANI-SCALIA. Op. cit., pag. LXII.

È vero che il suicidio, come l'alienazione mentale, può essere effetto di cause molteplici, non esclusa l'eredità. Ma chi può asserire che parte almeno dei suicidii che avvengono nei luoghi di espiazione, non debbansi attribuire all'errore giudiziario? Chi espia una pena sapendo di averla meritata, meno facilmente si darà in braccio alla disperazione fino a troncarsi la sua vita col suicidio. Egli trova la forza per rassegnarsi alla pena nella stessa sua malvagità, nella speranza di poter evadere, in una grazia sovrana, ed in cento altri motivi. Ma l'innocente che ha tentato invano tutte le vie per ottenere la revisione del processo, che per molti anni si è cullato nella speranza che la confessione del vero colpevole o la condanna dei falsi accusatori lo avrebbero ridonato a libertà, costui che più delle fisiche sente il peso delle affezioni morali, dell'onta, del disonore immeritato, che pensa alla derelitta famiglia e al suo nome ingiustamente infamato, salvo che sia dotato di quella eroica rassegnazione, che in qualche caso può dare la religione ai credenti, la scienza ai dotti, difficilmente resisterà alla tentazione del suicidio.

Abbiamo adunque, a comprova dei molti errori giudiziari, le dichiarazioni solenni di magistrati e di uomini di Stato, la testimonianza dei più autorevoli avvocati penalisti, il numero ingente dei giudizi di rinvio finiti con la assoluzione di coloro che con precedente sentenza erano stati condannati; abbiamo il numero straordinario di detti errori pubblicati dalla stampa periodica; e finalmente il fatto delle condanne basate su verdetti con soli sette voti di maggioranza; e i casi, comechè non frequenti, di suicidii. Quale dubbio può rimanere che per effetto di condanna ingiusta una notevole parte dei 45 % delinquenti recidivi, non sia stata ascritta in questa categoria per sola causa di errore giudiziario?

133. Non meno del numero degli errori giudiziari, è cosa ardua fissare quello degli alienati di mente che vengono condannati come delinquenti, e dei quali ci occupammo nel punto quarto. Per le ragioni addotte (§ 97) non può essere preso come un serio dato l'1 per 1000 che viene stabilito dalle statistiche italiane; ma neppure è lecito assumere per cifra costante il 35 % di pazzi detenuti, come vuole il Glower, nè il 10 % stabilito dal Bruce Thomson, nè il 64 % somministratoci dalle statistiche giudiziarie inglesi, nè il 4 % che secondo il Delbrouche e lo Scholz offrirebbero le carceri tedesche. Se da una parte la mancanza di accurate osservazioni, la generale imperizia dei medici carcerarii e dei periti giudiziarii, la incredulità con cui si giudicano le stravaganze di certi accusati e condannati, e il facile sospetto di simulazione a cui non sfuggono neppure gli atti dei pazzi manifesti, impediscono di conoscere quanti condannati veramente violarono il codice penale una o più volte per solo effetto di vizio mentale; d'altra parte tutte le medie stabilite dai vari alienisti non potrebbero servirci di sicura guida, per fissare il numero dei dementi che in Italia furono indebitamente annoverati fra i recidivi. Ciò è indubitato; ma è eziandio fuori di contestazione, che, secondo i calcoli e le osservazioni di dotti psichiatri, gli alienati sono andati mano a mano crescendo di numero al pari che i delinquenti e i suicidi. Ora, se è generalmente ammesso che tra pazzia, suicidio e delitto siavi strettissima parentela, è lecito dedurre che in molti casi la follia assuma l'aspetto del delitto, o che in esso trovi una valvola di sicurezza, come si esprime il Pritchard.

Un illustre alienista, il senatore Verga, metteva in guardia coloro che sono chiamati a giudicare nei Tribunali contro il pericolo di scambiare un folle con un delinquente, soprattutto in una forma di follia poco conosciuta, e che più d'ogni altra inganna i calcoli degli amministra-

tori della giustizia. « La cifra, egli dice, di 164 ricoverati per *pazzia morale* o *ragionante* è abbastanza cospicua perchè noi chiamiamo su questa speciale forma di alienazione mentale l'attenzione dei periti, dei giudici, dei procuratori del Re, e particolarmente di coloro che ne mettono ancora in dubbio l'esistenza » (1).

Ed il Krafft-Ebing, in un suo recente e dottissimo libro, parlando della stessa forma di pazzia, affermava che « solo negli ultimi anni si fece un notevole progresso nella conoscenza e nello studio di questi infelici: e per tale ritardata osservazione *molti* di essi in luogo di essere accolti nei manicomi, cui appartengono, sono ancora chiusi nelle galere e nelle case di pena. Ciò perchè, dai tempi andati fino a noi, era passato in credenza, che il substrato delle malattie cerebrali dovesse ricercarsi esclusivamente nei disturbi intellettuali, e che alienato dovesse dirsi solo quegli che era furibondo, delirante, dominato da idee fisse » (2).

Laonde il mistero medesimo che copre questi fenomeni della vita psicologica, dev'essere un argomento in favor nostro. Se non potrà dirsi che il 5 % dei recidivi sia tale per vizio di mente, neppure è da negare che in parecchi dei 45 % delinquenti recidivi la pazzia abbia preso le sembianze del delitto.

134. L'ultimo dei punti da me trattato si riferisce alla recidiva nelle sue relazioni col sistema carcerario. Qui mi pare non si abbia bisogno di ricorrere alla statistica

(1) *Dei pazzi che trovavansi reclusi nei manicomi ed ospitali d'Italia alla fine del 1872*; Archivio di statistica, anno V, fasc. II.

(2) *Grandzüge der criminal psychologie*.

Il prof. C. LOMBROSO nell'*Archivio di Psichiatria* da lui diretto, pubblicò un interessante articolo intorno agli errori giudiziari derivati dallo zelo poco illuminato dei periti alienisti. I fatti che egli cita e che illustra con considerazioni scientifiche, dimostrano come non di rado possa accadere che vengano condannati una o più volte a gravissime pene, accusati, i quali per solo effetto di malattia mentale furono tratti a violare la legge penale. (Ved. *Archivio di Psichiatria*, vol. III, fasc. 1-11).

per convincersi che una gran parte del totale dei recidivi sia da apporre al regime carcerario e all'abbandono nel quale sono lasciati i liberati all'uscire dai luoghi di detenzione. Qualora a provar ciò non bastassero i risultati ottenuti dagli istituti di patronato, in virtù dei quali circa $\frac{6}{7}$ degli individui soccorsi sono sottratti alla ricaduta, lo dicano le confessioni degli uomini più illustri e più competenti sulla materia.

Il signor Beranger de la Drôme ebbe a scrivere che « c'est la prison qui fait les récidives » (1).

Il guardasigilli di Francia, nel presentare la Relazione sulla statistica penale del 1871, si espresse in questi termini sulle cause della recidiva: « Il ressort des enseignements de la statistique depuis vingt ans un fait incontestable, l'accroissement de la récidive. Au debut de cette période on a pu l'attribuer à l'insti-
« tuton du casier judiciaire; mais aujourd'hui il est im-
« possible de méconnaître qu'il ne soit dû en grande
« partie à l'insuffisance du système pénitentiaire au
« point de vue moralisateur ».

L'illustre Beltrani Scalia ammette anch'egli che « pur
« troppo è grande la cifra dei recidivi che dovettero
« ricorrere nuovamente al delitto per vivere, non tro-
« vando soccorsi, nè guida dopo la loro scarcerazione » (2).

Gli influssi del regime carcerario sulla delinquenza e sulla recidiva sono tali e tanto universalmente riconosciuti che a codesto fatto devesi se oggi è sorta una schiera di criminalisti, la quale sebbene propenda ad ammettere l'efficacia aggravante della recidiva, ciò non di meno dissente da coloro che ne fanno un motivo di norme rigorose e costanti, e vedrebbe un correttivo della recidività in un sistema penitenziario meglio ordi-

(1) V. la Relazione pubblicata negli Atti della Commissione nominata dall'Assemblea legislativa francese per la riforma penitenziaria (1874).

(2) *La riforma penitenziaria in Italia* 1879, pag. 337.

nato. Appartengono a questa scuola il D'Olivecrona (1), il Waternon (2), il Tallak (3), il Friedlander (4), il Brusa (5) ed altri.

(1) *Des causes de la récidive et des moyennes d'en restreindre les effets.*

(2) *Simple donnée sur la récidive.*

(3) *Defects in the criminal administration, etc.*

(4) *Der Ruck fall in gemeinen deutschen Recht.*

(5) Nel Congresso penitenziario di Stockolma fu sottoposto a discussione il quesito seguente: *Quale sarebbe il mezzo migliore di combattere la recidiva?* Il Presidente della 3ª Sezione propose di nominare una commissione coll'incarico di formulare una risoluzione da sottoporre al Congresso. Questa proposta venne adottata e la sezione designò per far parte di questa Commissione i signori Brusa, Boker, Robin, Hardouin, Lefebure e Kramer. Il prof. Brusa venne nominato Relatore della sezione all'assemblea generale. La Commissione decise all'unanimità di proporre a nome della sezione la risoluzione seguente, che fu dallo stesso Brusa sottoposta all'approvazione del Congresso:

« Il Congresso è d'avviso che i mezzi di combattere efficacemente le recidive sono: un sistema penitenziario moralizzatore che abbia per complemento la liberazione condizionata e l'impiego meno frequente delle pene di breve durata contro i delinquenti abituali. Esso ritiene eziandio in questo argomento che se nelle legislazioni dei diversi paesi si indicasse in modo abbastanza preciso l'aggravamento delle penalità che si incorrono in caso di recidiva, le ricadute potrebbero divenire meno frequenti.

« Il Congresso considera d'altronde le istituzioni che sono riconosciute come complemento del regime penitenziario, quali le società di patronato, le case di lavoro, le colonie agricole e altri mezzi di soccorso, tali da potere efficacemente concorrere allo scopo indicato ».

Questa proposta, messa ai voti è adottata senza discussione.

Il Beltrani nel celebrato suo libro *La riforma penitenziaria in Italia* si propone il quesito: se a reprimere la recidiva convenga infliggere una pena che abbia durata maggiore della prima, o se valga meglio sottoporre il colpevole ad egual pena, ma con modo di espiatione più severa. E risponde, che la questione non può decidersi nè in un modo nè nell'altro. Secondo lui « converrebbe dare al magistrato la scelta. Avvegnachè talvolta può essere riconosciuto maggiormente utile allo scopo un regime di espiatione più intimidante, tal'altra, quando, per esempio, si tratta di delinquenti abituali, si rende indispensabile non solo un regime intimidante, ma pur anco educativo; e in entrambi i casi, egli dice, il sistema da me proposto risponderà meglio alle idee prevalenti della individualizzazione della pena..... ». E soggiunge: « Senza voler nascondere che la criminalità del paese nostro sia veramente eccezionale, bisogna pur convenire che anche la durata media delle nostre condanne temporanee è molto al disopra della media degli altri paesi civili » (pag. 257).

In argomento come questo, non potevo tralasciare di esprimere l'opinione del dotto funzionario ed esimio pubblicista. Ma dopo quanto ho detto parlando dell'Haus, nè mi è possibile partecipare all'opinione del Beltrani, nè potrei aggiungere di più per dimostrare i pericoli del sistema da lui proposto. Solo mi pare che anche per il Beltrani possa invocarsi la massima di Bacone, *Optima lex quae minimum arbitrii iudicis relinquit.*

135. Dalla sintesi dei cinque punti principali, in cui è divisa la dimostrazione che mi sono assunto di fare nel secondo libro di questo volume, di leggieri si comprende come sia difficile stabilire matematicamente quale numero di recidivi possa essere assegnato a ciascuna delle categorie da me esaminate. Se però non può farsi la detta distribuzione, la media non di meno deve pure esistere, quando non si vogliono distruggere i fatti. La media può essere maggiore o minore, può aumentare o diminuire da un anno all'altro; ma ciò non altera sostanzialmente, non attenua l'importanza dei grandissimi danni cui si va incontro aggravando la pena ai recidivi. Fa mestieri non perdere di vista in questa questione, che l'insufficienza dei dati statistici vale più a favorire che a distruggere la nostra dottrina. Poichè codesta insufficienza tanto può provare per il più quanto per il meno: giammai contro la probabilità che ognuno dei recidivi appartenga all'una od all'altra classe di persone per le quali l'aumento si converte in una vera tirannia della legge.

136. Se non che io voglio concedere che siavi una parte di recidivi che non trovi il suo vero posto nelle categorie anzidette. E che perciò? Ove vi fossero dei casi rari nei quali la recidiva fosse effetto esclusivo della malvagità del delinquente, del suo disprezzo per la legge e per la pena; qualora vi fossero cioè dei veri delinquenti abituali o di professione, potrebbe perciò forse estendersi universalmente una sì assurda e crudele sanzione? Dato che non valesse il considerare che il maggior tormento che si infligge con la durata maggiore della pena è supplito da quella legge fatale della natura, la quale fa sì che le tendenze criminose lasciano di signoreggiare l'uomo giunto ad una certa età, e che scompaiono quasi del tutto all'età senile; dato che a nulla giovasse il ricordare che l'uomo avanzando in età, sente maggiormente l'amore della vita e della famiglia e quindi il rispetto alle leggi; dato che tutto ciò non fosse vero, po-

trebbesi assumere una eccezione come base d'una sanzione universale? È cosa, a mio avviso, iniqua, che la legge esponga tutti i delinquenti apparentemente recidivi, o che sono tali per colpa delle istituzioni sociali, a soffrire le medesime conseguenze penali di cui dovrebbero sentire il peso soltanto quei pochi, che veramente per deliberato proposito sono ricaduti nel delitto (1).

137. Ed ora io debbo soffermarmi nuovamente per poco sui cinque punti, che costituiscono altrettante prove positive dell'ingiustizia consacrata nei codici contro i recidivi, e delle cause della stessa recidiva.

Tra i fatti che spiegano la recidiva, o ne dimostrano ingiusta od inopportuna la speciale punizione, ve ne ha di quelli che sono da reputare costanti, comuni a tutti i popoli e di tutti i tempi; altri speciali e propri del nostro paese.

Appartengono ai primi l'età, la condizione sociale, la debolezza organica, il temperamento, il sesso. In qualsivoglia paese l'uomo sosterrà più difficilmente il peso d'una condanna dai 25 anni in su che dai 18 ai 25. Dappertutto l'uomo, sposo o padre, sentirà più acuto di chi tale non sia il dolore del distacco dalla famiglia e dal consorzio civile. Dappertutto accadrà che il temperamento renda proclive l'uomo a certe specie di reati; ed in ogni paese la donna saprà meno dell'uomo re-

(1) Intorno ai delinquenti di professione mi piace di riferire quanto disse nel Congresso penitenziario di Stockolma l'illustre professore di diritto penale dell'università di Torino, il Brusa. « Considerato soggettivamente ed obiettivamente, egli disse, il delitto di abitudine è più grave che il semplice delitto di occasione. L'abitudine viziosa presenta una volontà più decisa per il male, vale a dire, più depravata e, per conseguenza, esso deve ispirare maggior timore. Non di meno è verissimo che l'abitudine indebolisce talmente la volontà che esso si cambia in una seconda natura, e da ciò la colpevolezza in luogo di continuare ad accrescere deve piuttosto diminuire. A questo fatto forse dee attribuirsi che i legislatori dei diversi paesi d'Europa non ammettono generalmente il passaggio dalla pena temporanea alla pena perpetua a causa della recidiva ». (Atti del congresso, tom. I, pag. 463).

sistere a certe tentazioni di delinquere, e sarà più di lui sensitiva alla pena. La sensibilità delle pene è, presso tutte le nazioni civili, maggiore oggi di quello che fosse per il passato; accadrà del pari presso tutte le nazioni indistintamente che taluni vengano condannati come delinquenti mentre altri non sono che miserabili mentecatti. E non vanno più di noi esenti dagli errori giudiziari gli altri Stati.

Per contro sono fatti temporanei e locali sia gli errori vincibili, sia le conseguenze del sistema penitenziario. Forse fuori d'Italia non avverrà, o non così spesso come da noi, che un appellante da sentenze di Pretori o di Tribunali, o un ricorrente in Cassazione, pur ritenendo ed avendo diritto che la sua dichiarazione di appello o di ricorso gli apra le porte di un tribunale superiore e lo assicuri contro i pericoli di arbitrio o di ignoranza dei primi giudici, tuttavia vegga frustrate le sue giuste speranze per opera o della legge stessa, o del negligente difensore. Le notizie che abbiamo delle Società estere di patronato sono sufficienti per stabilire che non in tutti i paesi si lascia come da noi in balia di se stesso, disarmato moralmente ed economicamente contro ogni tentazione di delinquere, colui che dalla solitudine del luogo di espiazione ritorna alle clamorose abitudini della società.

Noi conosciamo quindi per quali ragioni l'aggravamento contro i recidivi diventi una ingiustizia presso tutti i popoli, e per quali vie tutti i legislatori possano pervenire a impedire la recidiva in un numero considerevole di casi. L'Italia, in particolare, dovrà eziandio riformare la sua legislazione, circondando di maggiori guarentigie il condannato, così prima come dopo la condanna, non esigendo da lui più di quello di che è ordinariamente capace, riformando sollecitamente il codice di procedura penale in quella parte che si riferisce al rito degli appelli e dei ricorsi, coordinando le riforme penitenziarie con quelle del codice

penale, l'instituto della liberazione condizionata con le società di patronato.

E per quel che si riferisce al sistema carcerario, bisogna romperla con le incertezze che finora ritardarono le desiderate riforme. Chi guardi bene addentro nell'agitarsi degli scrittori e degli uomini di Stato intorno alla scelta di un sistema penitenziario da sostituire al presente, s'accorge facilmente che la lotta oggi pende indecisa fra coloro che nella pena vogliono vedere una garanzia della sicurezza sociale ed insieme un mezzo di riabilitazione del condannato; e quelli altri che vorrebbero conservare alla pena l'antico carattere di una astiosa vendetta sociale. I fautori di questa seconda scuola non vedono altra via di salvezza che nelle carceri cellulari, nel segregamento assoluto del condannato, nel maggiore esacerbamento della espiazione.

Io non intendo di risolvere qui il difficile e complesso problema; tuttavia mi si concederà di dubitare che l'umano consorzio possa seriamente ripromettersi duraturi vantaggi dal sistema dell'isolamento assoluto, dal lasciare il delinquente in cospetto di se stesso e del suo misfatto durante tutta la pena o in gran parte di essa. Non so che cosa siavi di utile, di esemplare per la società, nel costringere il condannato ad una penosa solitudine, ad una solitudine non interrotta che dalla vista del secondino, il quale una volta al giorno gli si presenta alla cella per somministrargli il magro cibo, per verificarne l'esistenza e per togliergli l'ingombro delle immondezze che ammorbano il suo triste asilo. Che altro all'infuori di una selvaggia vendetta, può scorgersi nel far sapere al condannato, che egli, giovane, robusto, dovrà marcire fra quelle anguste e oscure pareti per lunghi anni, e forse fino a che non ne sarà tolto cadavere? Chi se non lo stesso delinquente sarà testimone delle sue pene, delle sue angosce, dei suoi spasimi, delle torture del suo spirito, per trarne salutare

esempio? Il sapere che quell'uomo si agita fra i rimorsi, che vive in braccio alla disperazione, che è forse alla vigilia del tramonto della ragione, non mi pare, tornerò a ripeterlo, che dia alla pena altro significato, da quello di una inumana vendetta. È al certo crudele la società che in tal guisa compie l'ufficio suo verso uomini che non sono in fondo che miserabili, ridotti all'impotenza, che essa aveva sì l'obbligo di levare dal consorzio degli onesti, ma anche il debito di fare quanto sta in lei per correggerli e redimerli. « Forse perchè, ripeterò con Pellegrino Rossi, il delinquente ha un debito a pagare, fa d'uopo che tutto il suo avere venga abbandonato al capriccio del più forte? Perchè egli si è abbassato fino al delitto, deve divenire una specie di strumento di terrore nelle mani del potere? Deve egli divenire un puro mezzo? Il malefizio non ispoglia l'uomo della sua natura: egli rimane un ente sensibile, provveduto d'intelligenza, di libertà e di moralità, con doveri da compiere, con diritti che vogliono essere rispettati. » E l'Hoyer diceva: « Non dimentichi la società, non dimentichi il legislatore, che il delinquente non è soltanto oggetto della pena; non si dimentichi che nello spirito dell'uomo anche colpevole risiede uno spirito divino che ha diritto al nostro rispetto, e dei diritti immutabili ».

Se, come a ragione è stato detto, isolare non è emendare; se al prolungato isolamento si accompagna di necessità un decadimento fisico, che trae seco l'abbattimento morale; se la reclusione solitaria prolungata a nulla giova e molto nuoce (1); se non può negarsi che la segregazione continua sia estremamente fatale per il profondo abisso che interpone a un tratto fra l'agitata vita del colpevole e la solitudine silenziosa della cella (2); si adotti l'isolamento temporaneo, il lavoro

(1) Queste ragioni opponeva il compianto prof. Carlo Morelli ai membri della seconda Commissione incaricata dello studio del sistema penitenziario.

(2) Così si esprimeva la Commissione che compilò il Progetto di codice penale presentato al Ministero nel 1870.

in comune; si procuri insomma di temperare il rigore e i pericoli che sono inerenti ad un sistema coll'accettazione parziale dell'altro.

O che poi si voglia adottare il sistema della segregazione continua, o che si preferisca il sistema progressivo irlandese dell'Auburne, si addivenga, e senza altro indugio, alle riforme invocate. Anche in questa, come in ogni altra cosa umana, fa duopo rammentare che il meglio è spesso il peggior nemico del bene.

Fin dal 1875 il prof. Walberg faceva un aspro, ma giusto rimprovero, all'Italia per la tardanza con cui si procede in queste riforme. « È assai strano, egli diceva, che nel progetto del Codice Penale di un paese in cui i più specchiati ingegni si affaticano da un secolo pel miglioramento penale e carcerario, non venga neppure tentata una iniziativa nella riforma penitenziaria, e che l'Italia non soddisfi all'aspettazione di avere se non sciolto, almeno tentato di risolvere, nel suo ultimo Progetto, il grande problema del pro e del contra sulla questione del segregamento cellulare, degli stadi progressivi della vita comune dei condannati » (1).

Gli sguardi degli stranieri sono rivolti a noi, alla patria del Beccaria, del Filangeri, del Romagnosi, del Rossi, del Carmignani. Si vuole che l'Italia, maestra sempre ai popoli nelle leggi, preceda le altre nazioni anche in queste riforme. Dovremo noi deludere questa giusta aspettazione, smentire le gloriose tradizioni della grande patria nostra?

138. Un'ultima parola. In Italia è stato già votato dai due rami del Parlamento il primo libro del nuovo codice penale, nel quale si vedono riconfermate le sanzioni, quasi identiche a quelle dei precedenti codici, contro i

(1) *La riforma penitenziaria in Austria con riguardo al progetto di Codice Penale Italiano*, *Rivista penale*, vol. 1^o, fasc. VI (1875).

recidivi. A che dovressi attribuire questa che puoi chiamare immobilità di legislazione? A mio avviso ciò è esclusivamente dovuto al sistema finora seguito nell'esame di questo e di tanti altri difficili temi del diritto penale. I legislatori ed i criminalisti, seguaci ed ammiratori dei principii creduti incrollabili che finora governarono il giure punitivo, non curandosi o non avendo nessuna fiducia nel metodo positivo, credettero che nulla si potesse aggiungere per mettere in dubbio la necessità d'una più severa sanzione contro i recidivi.

Lo stesso, per non dir peggio, accade in Francia, dove testè fu presentato un disegno di legge sui recidivi il quale s'informa ad un rigore che confina coll'assurdo. La deportazione dei recidivi pare ai legislatori di Francia l'unico mezzo per sanare la piaga della delinquenza. Io non voglio e non posso discutere, in sul finire di questo lavoro, sulla convenienza e giustizia di un così radicale provvedimento: mi pare però che esso abbia un vizio pure radicale. Sono soltanto i subietti del delitto, che finora in Francia, come altrove, si sono voluti colpire; e intanto si trasanda lo studio delle cause del delitto crescente e della crescente recidività. Col rispetto che devesi a giureconsulti insigni e a legislatori sapienti, io mi faccio lecito di chiedere, se con sì estremi rimedi non si vada incontro a pericoli maggiori. Non è e non può essere savio sistema di governo il porre argine al delitto col delitto, all'ingiustizia con l'ingiustizia. E delitto e ingiustizia sembrami la deportazione di chi per le ragioni da me addotte, o è recidivo in apparenza, o per effetto di quelle istituzioni, le quali, create per migliorare il delinquente hanno condotto ad un effetto contrario. Il delitto non scemerà se le cause di esso non verranno rimosse; e fra le cause del delitto e della recidiva, oltre quelle *generali*, come la miseria e l'immoralità, vi sono quelle *speciali* da me esaminate in questo volume, e che mi paiono degne di particolare considerazione.

Le ragioni con cui la recidiva fu sinora sostenuta non hanno, come vedemmo, che un'apparenza di fondamento; laddove nessuno dei fatti da me raccolti e sottoposti ad esame può, in massima, essere messo in dubbio. E se ciò è vero, potrà esitarsi nella scelta dei mezzi per combattere la recidiva? potrà ricorrersi alla deportazione, come in Francia, o perpetuare, come vorrebbe in Italia, una pena che mentre nessuna utilità pubblica esige di conservare, non offre alcun vantaggio pei delinquenti, e diventa un oltraggio costante all'umanità?

139. La riforma che io vagheggio, non vale dissimularlo, è ardua. La cancellazione dai codici dell'aggravamento di pena che colpisce i recidivi troverà quindi non pochi ed accaniti oppositori. Molti interessi vi sono in giuoco, che avversano tale riforma. Si dovrà lottare contro suscettività di scrittori e di magistrati, che sono pure legislatori ed i quali mal si acconcierebbero a rinunciare alle proprie idee, a fare una evoluzione verso i principii che sono in contrasto con le loro opinioni. L'amministrazione, o dirò meglio la burocrazia, si armerà di tutto il suo potere, di tutta la sua influenza, per respingere un innovamento nella presente graduazione delle pene; essa troverà difficile ed improbo ufficio ridurre a tutti coloro che furono condannati da anni ed anni le pene a più tenue e giusta misura. Questi ed altri ostacoli cospireranno contro il principio di giustizia, che rampolla da tutto ciò che ho scritto. Questa cospirazione d'interessi partigiani forse farà ritardare l'opera salutare della scienza.

È debito mio di prevedere queste difficoltà, ma nel prevederle non le pavento. Esse non varranno a menomare l'importanza e la verità delle cose da me dette, a indebolire la mia fede in un avvenire prossimo, nel quale la legislazione penale sia più umana, più conforme ai veri interessi della società, meno lesiva dell'u-

mana dignità. La verità si fa strada da sè: essa con la sua forza che vince tutti gli ostacoli, soggioga le menti anche dei più convinti nel loro errore; essa s'impone agli stessi governi, che presto o tardi ne rimangono signoreggiati.

INDICE

INTRODUZIONE pag. III

LIBRO PRIMO.

La recidiva nei reati secondo il metodo speculativo.

CAPO PRIMO. . . —	Nozione generica della recidiva	pag. 3
CAPO SECONDO. —	Legislazione sulla recidiva	» 11
CAPO TERZO. . . —	Differenze esistenti nelle legislazioni intorno alla recidiva	» 26
CAPO QUARTO. —	Dottrina finora prevalente sulla recidiva ed esame critico di essa	» 40
CAPO QUINTO. . —	Dissenso fra i criminalisti intorno alla legittimità della repressione comminata contro i recidivi	» 61

LIBRO SECONDO.

La recidiva nei reati secondo il metodo sperimentale.

CAPO PRIMO. . . —	Preliminari	pag. 91
CAPO SECONDO. —	Dell'aggravamento della pena rispetto all'età, allo stato sociale e alle condizioni fisiche del delinquente	» 96

CAPO TERZO... — Dell'aggravamento della pena considerato
in relazione a coloro che sono reputati
recidivi perchè passivi di errore giudi-
ziario *vincibile* pag. 158

CAPO QUARTO. — Dell'aggravamento della pena, considerato
rispettivamente a coloro che sono repu-
tati recidivi perchè passivi di un errore
che suole chiamarsi *invincibile* . . » 190

CAPO QUINTO.. — La recidiva considerata nei suoi rapporti
con le alienazioni mentali » 219

CAPO SESTO... — Influenza del sistema carcerario sulla re-
cidività » 235

CAPO SETTIMO. — Riassunto e conclusione » 264

Accum. di mont p. 24, 18, 19.

ERRORI

CORREZIONI

Pag. Riga

iv	34	seprinentali	sperimentali
7	6	si può	si possono
8	16	che nelle	che negli elementi suoi intimi e nelle
9	37	del Carrara	da Carrara
127	22	dilittuosi	delittuosi
130	32	stingere	stringere
135	4	<i>agreable</i>	<i>agréable</i>
139	28	gravita	pravita
169	35	allibito	allibito
211	26	tutta via	tuttavia
225	20	dello scienza	della scienza
238	25	Questo e	Questo è
243	20	iniziate ad opere, imbevuti	iniziati ad opere turpissime e sono imbevuti
293	6	irlandese dell'Auburne	irlandese, o quello d'Auburne,

OPERE DELLO STESSO AUTORE

La Libertà economica e la Civiltà. — Torino, tipografia Favale, 1865.

La Criminalità nelle sue relazioni col clima; studio statistico-sociale. — Roma, 1882 (Prezzo L. 2,50. — Vendibile presso Bocca, Loescher, Paravia, in Roma).
